PARTE II.

TEORIA SPECIALE.

LIBRO I.

DELLA SCELTA E DELL' ORDINAZIONE DEI SUPREMI POTERI GOVERNATIVI DELLA REPUBBLICA NAZIONALE RAPPRESENTATIVA.

Gli argomenti che sono per trattare in questo libro sono già indicati dagli articoli fondamentali sopra segnati (*vedi l'Introduzione*).

Colle cose discorse nel tomo antecedente (potrà dirmi ogni lettore) voi mi avete solamente indicati i *pezzi* principali della vostra macchina costituzionale suggeriti dalla *necessità* di ottenere il fine di lei. Ora mi resta a conoscere più davvicino la *struttura* particolare di ogni pezzo in relazione al fine per cui fu destinato. Mi rimane a vede-

re *come* questi pezzi vengano l' un coll' altro *congegnati*; e come nascere ne debba il desiderato *movimento*. E siccome tutto sarebbe vano se il *materiale* dei pezzi medesimi non fosse di *buona qualità*; materiale che deve o più presto o più tardi essere rinnovato, così bramo che mi insegniate l' arte di preparare e di trascegliere questo materiale di buona qualità, e mi specifichiate il quando e il come si debba porre in opera onde mantenere la grande macchina costituzionale sempre nuova, sempre solida, sempre agile, sempre esatta ne' suoi movimenti. Senza di queste cognizioni il vostro progetto o ridurrebbesi ad una vana chimera, o correrebbe rischio d' essere deluso nell' esecuzione. Fra molte combinazioni una sola può riescire la migliore. Tutto è guastato se si sostituisce l' una combinazione all' altra. Il pericolo di guastar tutto esiste ogni qual volta si lascia qualche cosa d' arbitrario.

Parliamo senza metafore. Tutto quello che abbiamo scritto fin qui si restringe particolarmente allo *stabilimento* dei supremi poteri della monarchia nazionale rappresentativa. Questa operazione importa necessariamente di determinare le speciali attribuzioni, e i limiti di questi poteri. Questa

prefinizione non può essere *arbitraria*. Dunque nascer deve dalla *necessità* di ottenere il fine pel quale fu istituito il governo.

Fissata la *qualità* d' estensione di questi poteri resta a parlare del *modo* il più sicuro di confidarli. Ciò formerà il soggetto di tutto il trattato delle elezioni.

Ora debbo preliminarmente osservare che in tutta la teoria generale ho sempre supposta l' ipotesi dell' *amministrazione di un solo* che io chiamerò *unireggenza* (1) o *principato individuale*. Quest' ipotesi non prova che essa sia *necessaria* in una grande nazione. Data poi codesta necessità non si consta an-

(1) Sono costretto di inventare questo nuovo vocabolo e sostituirlo a quello di *Monarchia*, perchè a quest' ultimo siamo avvezzi ad annettere l' idea non d' una semplice magistratura principale, ma di una suprema autorità indipendente dalla nazione. Adoprerò pure la parola *plurireggenza* anzichè quella di repubblica per indicare un' unione d' uomini preposti all' amministrazione. La parola repubblica non esprime esattamente quest' idea. La parola repubblica propriamente significa *cosa pubblica*. Non conosco nulla di meno pubblico del dominio esclusivo degli ottimati, o della plebe. Colla parola *plurireggenza* per lo contrario esprimo il potere amministrativo diretto da più mani, come colla parola *unireggenza* esprimo questo stesso potere diretto da una sola mano. Sinonimo a questi sarà il *Principato individuale*, e il *Principato collegiale* ; ben inteso che la parola *Principato* non esprime *sovranità*, ma semplice *supremazia* di magistratura.

cora se questo principato debba essere *elettivo*, o *ereditario mascolino*, o anche feminino, *primogeniale*, o di seconda o terza genitura.

Tutte queste ricerche sono importanti avendo per iscopo la tranquillità ed il miglior essere dei popoli.

Queste speciali ricerche serviranno di motivi ragionati a quella parte dell' articolo secondo in cui fu detto che l' amministrazione della repubblica è affidata ad un *solo capo* che porterà il nome di *reggente*.

Quanto agli altri poteri non abbisogniamo di provarne la *necessità* e l' uffizio, perocchè ciò fu già fatto nel tomo antecedente. Potremo dunque passare a dirittura a trattare della loro *organizzazione* e *congegno* cogli altri poteri, in mira specialmente di determinare il massimo e decisivo metodo delle *elezioni*. Ricordiamoci che in questo metodo finalmente si concentra tutta l' effezione del sistema costituzionale. Gli affari si fanno camminare non colla carta ma cogli uomini.

CAPITOLO I.

NECESSITÀ DELLA MONARCHIA EREDITARIA NELLE NAZIONI INCIVILITE DI EUROPA.

§ 1.

Di quale monarchia e di quale repubblica convenga ragionare.

Ripigliamo ad uno ad uno i punti ora proposti. Non dimentichiamoci giammai la legge della necessità impostaci da principio. Il primo punto consiste nella *scelta* ossia nella necessità della scelta dell' una più che dell' altra forma di governo o monarchico o repubblicano. Quando parliamo della monarchia noi parliamo d' una cosa *unita e indivisibile* e quanto al fisico e quanto al morale. Quanto al fisico, perchè il territorio deve rimaner sempre sotto il dominio di un solo uomo, nè essere diviso fra gli eredi. Quanto al morale, perchè il principato deve risiedere intero e spedito nello stesso capo. E quando parliamo di repubblica ognuno è avvertito non poter noi avere di mira la repubblica *personale*, la quale non può esistere che dentro una piazza ; ma una re-

pubblica *rappresentativa*, la quale può abbracciare una intera nazione. La prima rassomiglierebbe nel mondo politico d' oggidì a quegli insetti effimeri i quali nel mondo fisico nascono, vivono e muoiono in un sol giorno. Gli stati grandi e ingordi che ci signoreggiano o non permetterebbero la nascita di questi fanciulleschi governi, o se la permettessero ciò sarebbe per ingojarli con meno di fatica. Il destino chiama oggi ogni nazione incivilita a costituirsi in un corpo unico regolare ed indipendente, il quale forte per resistere agli urti esterni ed interni somministri agli individui a' quali la natura accomunò bisogni, lingua, genio ed interessi tutti i soccorsi economici, morali e politici. Il punto adunque della scelta sta fra la repubblica *rappresentativa* e la *monarchia*.

§ 2.

Condizion indispensabili d' una repubblica rappresentativa posta a paragone della monarchia temperata.

Ma la scelta è fatta in un batter d' occhio, sia che vogliate ottener il meglio sia che vogliate evitare il peggio.

E affinchè la scelta sia fatta con piena cognizione di causa è di mestieri di ben conoscere ed estimare prima in sè stessi gli oggetti, e porli quindi al paragone. Quale è la *forma* della *repubblica* e qual è la *forma* della *monarchia* che dobbiamo porre al paragone? La repubblica rappresentativa di cui parliamo, essere dovrebbe in sè stessa *temperata*, perocchè gli uomini che proponete al governo sono cupidi e fallibili al pari degli uomini che servono. L' autorità pertanto dovrebbe essere *contenuta* come quella del monarca. L' unità e la forza dell' amministrazione esige un governo *temperato* e rigetta un governo *misto*. Per governo misto io intendo quello nel quale il potere ordinario di governare è *diviso* fra più persone *indipendenti* o reali o collettive senzachè esista un *vincolo comune* fra loro di *unità politica*, e senzachè *predomini* un *solo* ed individuo *interesse sociale*. Se un governo misto può esistere in natura, esso può esistere come cosa imperfetta, non come cosa che stia in nostra balìa di predileggere. Uno è l' interesse nazionale, una è la sovranità, una la rappresentanza, una la volontà sociale, uno ed ingenito il diritto di star meno male e di godere in proporzione dei servigi resi alla società. Una dun-

que deve essere la mano che tenga lo scettro per predominare le volontà particolari e dirigerle all' unità nazionale. Lo stato abituale di qualunque società anche tranquilla è uno stato abituale d' una intestina, incessante ed occulta guerra, nella quale i tre poteri dell' opinione, dei beni e della forza (ognuno dei quali racchiude le due tendenze della servitù e della libertà, ed ognun de'quali aspira al primato) deve combattere, ma non deve riportare vittoria. Tutti anzi servir debbono ad una volontà superiore estranea alle parti ed amica di tutte. In questa volontà si affida il poter politico, il precipuo carattere del quale consiste nella *moderazione*, e la funzione consiste nel temperare l' azione dei poteri suddetti e nel tenerli al loro posto. Ripugna dunque che parti e classi particolari abbiano un dominio a sè, e che quindi la forma del governo rappresenti una *coalizione* di poteri o di prerogative politiche, anzichè un ente individuo ed universale.

Nella repubblica pertanto che noi immaginiamo esistere dovrebbe :

I. Una rappresentanza del *principato* investita dei poteri del governo.

II. Una rappresentanza *nazionale* eletta dai cittadini incaricata a concorrere alla le-

gislazione, ad accordar sussidii militari e pecuniarii, a far certe nomine.

III. Un *protettorato* politico incaricato del patrocinio nazionale sì presso la legislatura che presso l'amministrazione.

IV. Un senato *conservatore* incaricato della conservazione delle costituzioni e dell'alta tutela dello stato, e di quelle altre eminenti funzioni di confidenza alle quali l'amministrazione ordinaria non potrebbe supplire.

L'ordine amministrativo, il giudiziario, il militare sarebbero fondati ed atteggiati dietro i rapporti che dettarono queste basi.

I requisiti di questa organizzazione resultano da tutto ciò che fu detto fin qui. Essi furono dettati dalla natura degli uomini e dal fine di qualunque governo. Essi sono praticabili soltanto in un dato periodo d'incivilimento nel quale un popolo possa prestare una facile ubbidienza ed una opportuna resistenza. Essi debbono essere applicati allora per temperare l'autorità assoluta del principato in qualunque governo sia monarchico sia repubblicano

§ 3.

Necessità di preferire in Europa la monarchia temperata alla più perfetta repubblica rappresentativa.

Ma stabilita la repubblica colle basi ora indicate ognun vede che non vi sarebbe ragione alcuna per collocare la rappresentanza del principato piuttosto in più uomini che in un solo; ben inteso che nel rimanente la *costituzione fosse identica.* Dico anzi che si dovrebbe necessariamente collocarla in un uomo solo tanto per ottenere il meglio quanto per evitare il peggio.

Per ottenere il meglio qual è per verità il naturale vantaggio della monarchia presa nella sua essenza? Qui per me risponderà Rousseau. All' opposto delle altre amministrazioni nelle quali un essere collettivo rappresenta un individuo, in questa un individuo rappresenta un essere collettivo; di maniera che l' unità morale che costituisce il principe è nello stesso tempo unità fisica nella quale tutte le facoltà che la legge con tanto sforzo nelle altre raduna qui si trovano naturalmente riunite. Per tal modo la volontà del popolo e la volontà del prin-

cipe, la forza pubblica dello stato e la forza particolare del governo rispondono tutte allo stesso mobile. Tutte le suste della monarchia stanno nella stessa mano, tutto cammina allo stesso scopo, nè hannovi movimenti contrarii che l'un l'altro si distruggono. Così non si può immaginare veruna sorta di costituzione nella quale col minimo sforzo producasi un'azione più grande. Archimede assiso tranquillamente sulla riva del mare e traendo senza pena un grande naviglio galleggiante, mi rappresenta un abile monarca che dal suo gabinetto governa i suoi vasti stati, e che sembrando immobile fa muovere tutte le cose (1).

È vero, che a questa specie di governo voi rimproverate il difetto della frequente opposizione fra la volontà dell'uomo e la volontà del monarca, di cui abbiamo parlato nel principio di quest'opera ; ma egli è vero del pari che questo difetto è comune a qualunque altra specie di governo rappresentativo non guarentito, e fino alle private amministrazioni delle cose altrui. A riparo di questo difetto sono necessarie e vengono immaginate le costituzioni. Ma tranne questo punto il governo monarchico è fra *tutti*

(1) *Contrat social.* Lib. III, Cap. VI.

il *migliore* di per sè, e l'unico adattato ad uno stato grande quale appunto si conviene a' giorni nostri. ROUSSEAU dopo aver annoverati i difetti della monarchia semplice conchiude, come segue: « Le gouvernement royal est évidemment *préférable* à tout autre, parce qu'il est incontestablement le plus fort, et que pour être aussi le MEILLEUR il ne lui manque qu'*une* volonté de *corps* plus conforme à la volonté générale (1). » Tutto lo sforzo della costituzione monarchica tende appunto ad introdurre, e mantenere questa *volontà di corpo*, come tutto lo sforzo d'una costituzione repubblicana tende ad introdurre e mantere la unità della volontà regia accoppiata alla volontà nazionale.

Ciò non è ancor tutto. Fin qui abbiamo considerato il pregio essenziale della monarchia ne' suoi rapporti interni. Se passiamo a considerare le cose nelle relazioni *estere*, specialmente odierne dell'Europa, che cosa troviamo noi? Noi veggiamo che tutta l'Europa è coperta di principati che agiscono con concentrazione, segreto, rapidità e perfidia. I progressi del commercio, della coltura e delle arti, se hanno agevola-

(1) *Contrat social.* Lib. III, Cap. VI.

te e moltiplicate le comunicazioni fra paese e paese, hanno pure agevolati e moltiplicati i mezzi di esplorazioni, di trame e di seduzioni, fra governo e governo. Un governo giusto dispiace ad un altro, perchè porta potenza allo stato, e desiderio ai popoli vicini di goder la stessa sorte. Tutto quindi si tenta coll' arte turpe e menzognera della diplomazia, non escluse tutte le pratiche criminose, onde eccitar il malcontento popolare, ed ogni maniera di discredito del governo presso la nazione. La introduzione ed il mantenimento delle truppe permanenti sempre pronte ad assaltare, quando uno s'ato non sia forte e preparato, pongono ogni governo in un continuo sospetto e circospezione. Dunque conviene avere il principato costituito, in modo che si possa agire collo stesso segreto, colla stessa attività, e colla stessa celerità. Dove potete voi ritrovare tutte queste condizioni, fuorchè nella monarchia? E senza di queste condizioni, quale sarebbe la sorte vostra? Ecco dunque che per il meglio dello stato conviene appigliarsi alla monarchia temperata.

---

§ 4.

Ultima conferma.

Questi motivi traggono l' ultima loro conferma, considerando il peggio che ne avverrebbe col regime repubblicano. Molte essere possono le maniere onde ivi costituire il principato ; ma ognuno sa non potersi scegliere, che quella la quale sia la più capace ad *unificare la volontà* del governo con quella della nazione. O voi stabilite un senato vitalizio, o un direttorio *mutabile*. Se stabilite un senato vitalizio, voi avrete sostanzialmente un principato elettivo di più teste, il quale senza unità, e quindi senza attività, segreto, e celerità nella sua amministrazione, vi espone alla morte di un membro a tutte le convulsioni prodotte dagli intrighi interni dei grandi aspiranti, e alle trame esterne dei gabinetti, che tendono a deprimervi o a guadagnar qualche cosa su di voi. Se poi stabilite un direttorio *mutabile*, come quello che aveva la Francia, voi siete in una situazione ancor peggiore non tanto per le brighe di chi vuol salire, ma anche per quelle di chi non vuol discendere. Queste portano di per sè movi-

menti intestini e turbolenti di fazioni eccitate dagli ambiziosi, che vogliono acquistare potenza, o che non vogliono perderla. A queste si aggiungono anche le trame, e le minacce di esteri potentati, di modo che la potenza del governo in mano dei direttori divien stromento o per rovesciare la costituzione, o per far perir la nazione sotto armi straniere, dalle quali lo stato non può essere sottratto, che da un genio straordinario, che conciliando a sè stesso i comuni suffragi salva lo stato, e s' impossessa della suprema autorità con modi *straordinarii* e nocivi sempre alla temperanza dei poteri voluti dalle circostanze.

Ma a che pro tutto questo? Per sostenere una forma di governo, la quale di per sè non rimedia al contrasto delle due volontà di fatto, e di diritto; e che rimpetto alla monarchia temperata è pessimo, perocchè altro non offre che la *necessità di comprimere* molti ambiziosi invece di un solo, senza somministrare la forza, l' unità, il segreto e la rapidità della monarchia. La scelta adunque che noi facciamo della monarchia è motivata dalla *necessità di fatto* e dalla *necessità di ordine*. Che altro dunque ci resta? Ci resta a *rimediare* ai difetti naturali della *monarchia semplice*. A ciò tendono

tutte le cose dette fin qui, tal che ora per un giro circolare, essendo stati condotti al punto dal quale siamo partiti, proseguiamo per retta via nel nostro cammino.

§ 5.

Necessità del principato ereditario.

Preso il partito di scegliere il governo monarchico, resta a vedere se il principato debba essere o *ereditario* o *elettivo*. « Negli stati ereditarî (dice Macchiavelli) ed assuefatti al sangue del loro principe sono assai minori difficoltà a mantenerli, che ne' nuovî; perchè basta solo non trapassare l'ordine de' suoi antenati, e di poi temporeggiare con gli accidenti, in modo che se tal principe è di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato, se non è una straordinaria ed eccessiva forza, che ne lo priva. E privato che ne sia, quantunque di sinistro abbia l'occupatore, lo riacquista. Perchè il principe naturale ha minori cagioni, e minori necessità di offendere; donde conviene, che sia più amato, e se straordinarî vizî non lo fanno odiare, è ragionevole, che naturalmente sia ben voluto dai suoi; e nell'antichità, e continuazione del

dominio sono spente le memorie e le cagioni delle innovazioni; perchè sempre una mutazione lascia lo adentellato per la edificazione dell'altra (1).

Le utilità delle quali Macchiavelli parla qui sono comuni anche ai popoli, perocchè le offese risparmiate, ed i sospetti dileguati tornano a profitto della nazione. Devesi però confessare che in una *crescente* monarchia sarebbe più vantaggioso avere principi elettivi per avere una serie o successione certa di uomini virtuosi in pace ed in guerra, senza de'quali lo stato non può aggrandire: locchè è pressochè impossibile o almeno senza esempio nei principati ereditari. Ma devesi ad un tempo stesso osservare che anche senza esempio si è la esistenza d'una monarchia temperata rappresentativa e nazionale. Quando avesse bisogno di crescere, essa di sua natura tendendo a supplire ai *difetti personali* delle successioni ereditarie, può forse bastare all'uopo di spingere lo stato a quella grandezza, che la sicurezza attuale, e l'unità nazionale esigono, piuttosto che incontrar le tempeste dei principati elettivi? Tutti i politici hanno riconosciuto con Rousseau che « le elezioni lasciano intervalli pericolosi, perocchè sono tempesto-

(1) *Il Princ*. Cap. II.

se, e tali che se i cittadini non sono estremamente disinteressati, ed integri (locchè nè si può presumere, nè può esser frutto di questo governo) si dà luogo all' intrigo, ed alla corruzione. Ora colui al quale fu venduta la corona è difficile, che, fatto Re, non voglia rifarsi dello speso. Egli spoglierà dunque i deboli per ricuperare il denaro dato ai grandi. Presto o tardi, sotto codesta amministrazione tutto divien venale. » La nazione dunque, oltre alle agitazioni dell' interregno, soggiacendo agli spogli dell' amministrazione, altro non riporterebbe che l' incerta speranza di aumentar di territorio, il quale servirebbe poi sempre all' ingordigia degli elettori, e dell' eletto. Ho detto, *l' incerta speranza;* perocchè se la elezione cade su un membro d' una famiglia altrove regnante, altro non si fa che trapiantare la mediocrità e l' inettitude straniera nel proprio paese, in vece di ottenere l' unico bene dei principati elettivi, vale a dire la continuazione di prudenti e valorosi principi. Questa sarebbe la sorte ultima, che toccherebbe ai popoli moderni d' Europa, nei quali una troppo lunga e radicata venerazione per la nascita, usurpa talmente i veri titoli alla corona, che non saprebbero persuadervi a considerare degno sol co-

lui, che al grande merito militare accoppia i grandi talenti politici.

Ma si dirà che la forza della costituzione potrà se non prevenire almeno diminuire gli inconvenienti di queste elezioni. Prima di tutto vi risponderò, che togliendo il *merito personale*, unico motivo per abbracciare il principato elettivo, sarebbe follia andar incontro ad un pericolo, che si poteva evitare. Ora la elezione fatta per la nascita, o per una pretesa cognazione con una casa potente non assicura nè punto nè poco allo stato una successione di principi prudenti e valorosi, ma all' opposto non somministra, che i rampolli comuni dei principati ereditarî, che si volevano escludere. Dunque in oggi sarebbe pazzia l' appigliarsi al principato elettivo.

E se per avventura l' opinione si cangiasse in Europa al segno di poter collocare sul trono non i titoli della nascita, ma l' eminente merito militare e civile, io osservo, che la condizion delle cose non comporterebbe mai di eleggere uno *straniero*. La diversità delle costituzioni, la mancanza di affinità, di genio, di lingua, di costumi, di relazioni toglierebbero ogni garanzia, o almeno i motivi d' una perfetta popolare confidenza verso lo straniero, mal-

grado che d'altronde ottima fosse la di lui riputazione. La scelta dunque cader dovrebbe d'ordinario sul nazionale, e questa si restringerebbe di natura sua ai riputati generali d'armata; sì perchè la riputazione militare si è quella, che di sua natura conduce all'impero; e sì perchè all'amministrazione civile e politica interna essendo già provveduto coi buoni ordini del governo, resterebbe solo a provvedersi efficacemente alla difesa esterna dello stato. Io veggo che il premio della corona reale sarebbe un grande motivo per far sorgere sommi capitani, ma veggo del pari che sarebbe un grande incentivo di brighe, e di partiti. Ognuno dei concorrenti illustrato da gesta militari, credendosi degno della corona reale, non lascerebbe nulla d'intentato per escludere il suo rivale, e quindi si susciterebbe una lotta interna tanto più pericolosa, quanto più grandi fossero i capi, e numerosi e arditi gli aderenti. E siccome ognuno di essi crederebbe di non dover aspettare la morte del Regnante attuale per associarsi partigiani, onde non essere soprafatto dal suo rivale, così si procaccerebbe di lunga mano i suffragi delle armate da lui comandate, di modo che ogni capitano convertirebbe le milizie dello stato in al-

trettanti fautori suoi, e il campo delle elezioni in una arena di gladiatori. Chi allora assicurar potrebbe la nazione del rispetto verso le leggi e le costituzioni? Colui che ebbe la forza di rapir lo scettro coll'armi avrebbe pur la forza di rovesciare la costituzione, e infrangere le leggi col terrore, tal che la elezione alla corona sarebbe la morte della monarchia temperata. Per la qual cosa fra due mali dovendo scegliere il minore, noi fra le due maniere di successioni al trono, sceglier dovremo la *ereditaria* come quella nella quale stanno minori pericoli, e una maggior sicurtà per la pace, e la libertà della nazione (1).

(1) A questi motivi tratti dai rapporti *interni* potrei aggiungere alcuni altri tratti dai rapporti *esterni*, segnatamente avuto riguardo alla maniera di agire odierna dei grandi potentati di Europa dominati da ereditarie dinastie. Fingete che un principato elettivo sia in preda alla mala fortuna e il suo destino possa essere regolato da potentati ereditarii. Egli è certo che per lui non ci avrà riguardo alcuno, come se il trono fosse vacante o non avesse mai goduto d'una esistenza politica indipendente. Testimonii di ciò siano ai dì nostri i principati ecclesiastici di Germania, e la Polonia. Tutto considerato sembra che il loro carattere *elettivo* gli abbia esclusi dal consorzio degli altri principati, e abbia fatto loro demeritare i riguardi e la protezione dei predominanti.

§ 6.

Criterio fondamentale per decidere la quistione della preferenza del principato elettivo all' ereditario.

Dell' opinione di Rousseau.

Tutte le considerazioni fatte da voi (taluno mi dirà) non costituiscono ancora un motivo efficace onde preferire l' ereditario all' elettivo principato. Imperocchè se l' ereditario fosse *incompatibile* colla giusta libertà della nazione, e all' opposto l' elettivo si potesse con quella conciliare, egli è manifesto che allora si dovrebbe scegliere l' elettivo malgrado tutti i suoi inconvenienti. Tutto deve cedere all' oggetto massimo delle costituzioni. Esso deve trionfare. Ora l' oggetto massimo ed unico di ogni costituzione qual è? Egli è appunto il temperamento del dispotismo. Ora se questo temperamento divenisse impraticabile nel principato ereditario, e sol praticabile nell' elettivo, egli è più che manifesto che a fronte di questo motivo si dovrebbe passar sopra qualunque altro disordine, e dovremmo abbracciare l' elettivo con tutti i suoi difet-

ti come quello nel quale si salva l'oggetto precipuo della costituzione. Ma se per lo contrario si dimostrasse che il bramato temperamento si può con certa lusinga ottenere nel principato ereditario come nell'elettivo, e senza i molti incomodi che agitano l'elettivo, noi dovremmo a dirittura prescegliere l'ereditario. Ora domando io come sta in fatto la cosa?

Se noi dovessimo dar retta al celebre Rousseau ed a' suoi seguaci noi dovremmo pronunciare un' assoluta proscrizione del principato ereditario, ed attenerci all'elettivo (1). Ma nel far ciò seguiremmo noi la legge *della necessità* presa in tutta la sua estensione, o non piuttosto quella dell'arbitrio? Io mi spiego. Io concedo di buona voglia che il principato ereditario *senza freno, o con freni imperfetti*, giunge infallibilmente al dispotismo. Ma avvenir può forse lo stesso quando egli sia *posto nell' impossibilità* di usurpare il potere? Ponderate bene i termini della quistione. Altro è parlare del principato assoluto, o mal contenuto, ed altro è parlare del principato convenevolmente raffrenato, ed incessantemente cor-

(1) Vedi *Considérations sur le gouvernement de Pologne*. Chap. VII. Il passo più decisivo verrà recato più sotto.

retto ne' suoi attentati. Per rigettare assolutamente il principato *ereditario* nel governo costituzionale converrebbe dimostrarmi essere assolutamente impossibile contenerlo e incessantemente correggerlo; allora la sua esistenza essendo incompatibile colla libertà nazionale, si dovrebbe disperare di potere mai associare queste due cose insieme, e quindi converrebbe prescrivere l'eredità del trono da qualunque costituzion politica temperata. Ciò ancor non basta. Voi volete proscrivere il trono ereditario, e sostituire l'elettivo; ma per fare questa sostituzione credete voi che bastino le ragioni per le quali proscriveste il trono ereditario? Quale fu la ragione per cui proscriveste il trono ereditario? Il pericolo inevitabile del dispotismo. Questo pericolo da che risulta? Dall'ambizione del re. Credete voi di allontanare questo pericolo colla sola elezione? Credete voi che il re elettivo non abbisogni degli stessi freni dell'ereditario? Credete voi che il re elettivo non sia della stessa pasta dei re ereditarii? Lo supponete forse un angelo e non un uomo? I nuovi onori, la nuova potenza gli faran forse cangiar natura? Quando coll'elezione avrete trascelto il vostro principe, forse lascerete in sua balìa la sorte dello stato? L'eredità o la ele-

zione non sono che due modi per collocare un uomo sul trono. Essi non regolano nè la legislazione, nè l'amministrazione. Qui dunque conviene rispondermi categoricamente. Potete voi frenare l'amministrazione del re eletto o no? Se la potete frenare, e frenar validamente, voi potrete perciò stesso frenare anche l'autorità del re ereditario, perocchè i freni che servono a rattenere il principato elettivo servono anche a rattenere l'ereditario? Se poi non potete frenare l'amministrazione del re eletto, voi dovete proscrivere anche la monarchia elettiva come incompatibile colla buona amministrazione dello stato. Una delle due: o convien conchiudere essere impossibile di prevenire o correggere le usurpazioni di qualunque siasi specie di principato; o data la possibilità di contenere il principato elettivo nel suo esercizio, converrà concedermi che si potranno prevenire e correggere anche le usurpazioni del principato ereditario. La quistione dunque si risolve nel vedere se si possa contenere validamente l'autorità di qualunque regnante, fatta astrazione dal modo col quale egli salì al trono.

---

§ 7.

Possibilità di frenare il poter princ'pesco ammessa da Rousseau.

Osereste voi sostenere l'impossibilità assoluta di contenere qualunque poter principesco? Ma con quali argomenti? Rousseau non ardì spingere le cose fin là. Egli anzi insegnò positivamente che « il n'y a « point de tentation sans espoir. Rendez « l'usurpation impossible à vos rois, vous « leur en ôterez la fantaisie : et ils mettront « à vous bien gouverner et à vous défendre « tous les efforts qu'ils font maintenant pour « vous asservir (1). » Qui si domanda se vi sia mezzo a rendere *impossibile* l'usurpazione? Lo stesso Rousseau vi risponde di sì col seguente passo. « Pour que l'administra- « tion soit forte, bonne, et marche bien à « son but, *toute* la puissance exécutive doit « être dans les mêmes mains. Mais il ne « suffit pas que ces mains changent : il *faut* « qu'elles n'agissent, s'il est possible, que « sous les yeux du législateur, et que ce « soit lui, qui les guide. Voilà le vrai secret

(1) *Considérations sur le gouvernement de Pologne.* Chap. VIII.

« pour qu' elles n' usurpent pas son autorité (1). » Il gran secreto adunque per impedire lo usurpazioni del principato qualunque ei siasi ; il vero mezzo per ottenere che egli agisca entro i confini prescritti dal mandato governativo, sta nel *farlo agire sotto gli occhi* della nazione, e nel far sì che la ruota dell' amministrazione sia in ultima analisi contenuta dalla stessa nazione. Per poco che si rifletta sulla mia teoria, si vede ch' essa soddisfa appieno a quest' intento. Sarà verità eterna che ogni potere assoluto sia elettivo, sia ereditario, sia in mano di un solo, sia in mano di molti, è un poter dissoluto, cui convien contenere tanto nel precetto quanto nell' esecuzione. In vista di ciò le condizioni temperanti non sono derivate nè dall' ereditaria, nè dall' elettiva monarchia. Non lo sono nemmeno dalla monarchia più che dalla repubblica, ma sono necessariamente generate dalla intemperanza naturale d' ogni potere senza freno ; e quindi i correttivi agiscono tanto nel principio quanto nel fine del governo. Poniamo dunque come certo potersi formare gli arbitrii del principato.

(1) *Considérations sur le gouvernement de Pologne*. Chap. VIII.

§ 8.

In quale sistema si deve considerar il principato ereditario per qualificarlo come compatibile o incompatibile colla libertà.

Premessi questi schiarimenti, facile riesce la confutazione dei motivi per i quali Rousseau e i suoi seguaci proscrivono assolutamente il principato ereditario. Affine di troncare definitivamente la controversia, convien porre esattamente *lo stato della quistione*. Senza di ciò non v' è più nè verità, nè buona fede, nè termine a disputare.

Fissando per tanto lo stato della quistione : dico che non in tutte le politiche costituzioni il principato ereditario si può conciliare colla libertà della nazione ; ma in quella soltanto nella quale la legislazione e l' amministrazione siano rattemperate giusta la necessità, e la nazione tutta avvalori il sistema intero stabilito. Il principato si può assomigliare al cuore nella macchina animale, o alla molla nell' orologio. Esso ha la sua forza a sè, che nasce dalla sua stessa costituzione. Difatti se certi organi che debbono riagire sono proporzionatamente deboli ; se certe ruote e certe suste non so-

no abbastanza resistenti, voi non avrete nel corpo animale la sanità, ma una moltitudine di malattie derivate dalla forza soverchia del cuore; voi non avrete nell' orologio il retto segnar delle ore, ma una precipitosa evoluzione e nulla più. Qual è delle costituzioni politiche finora nate sulla terra quella che abbia nemmen pensato di far *agire il governo sotto gli occhi e dietro gli impulsi della nazione* ? Niuna per quanto mi sappia. Non senza mala fede adunque, o almeno non senza una palmare incoerenza potè Rousseau stesso scrivere il seguente passo : « Vous avez vu le Danemarck ; vous « voyez l' Angleterre ; et vous allez voir la « Suède : profitez de ces exemples pour ap- « prendre, une fois pour toutes, que *quel-* « *ques précautions* qu' on puisse entasser, « hérédité dans le trône et liberté dans la « nation seront à jamais des choses incompatibles (1) ». Come ? Per quante precauzioni io possa usare, non giungerò mai a conciliare l' eredità del trono colla libertà della nazione? Ma come provate voi questo assunto ? Coll' esempio forse della Danimarca, della Svezia e dell' Inghilterra ? Ma in questi tre paesi sono state per avventura

(1) *Considérations sur le gouvernement de Pologne*. Chap. VIII.

esauste *tutte* le precauzioni tutelari della libertà?

Nella costituzione politica di questi paesi forse il governo agiva *sotto gli occhi e dietro gli impulsi* di tutta la nazione? Niuno superfizialmente istrutto dalla storia ardirebbe asserire tali cose. Come dunque provate il vostro assunto? Altro che coll'asserirlo.

Se la cosa fosse, come voi dite, il preteso vostro segreto per contenere le usurpazioni del principato diverrebbe una pretta chimera postochè non v'ha precauzione o cumulo di precauzioni bastante a salvare la libertà nazionale dalle usurpazioni del gabinetto. Ma il fatto sta che egli è possibile far agire il governo sotto gli occhi del sovrano, egli è possibile guarentire la legislazione e l'amministrazione in modo di prevenire e di correggere le usurpazioni, e però a dispetto della trista vostra prevenzione si può far prevalere il principio da voi stesso indicato, mostrandone in atto pratico l'esecuzione e l'effetto. Meditate, di grazia, gli effetti necessarii della legislazione e del protettorato quali furono architettati; ponderate bene l'appoggio d'un'autorità effettiva correttrice nel senato, d'un'imponente forza di opinione del pubblico, che sa e fa sapere tutto ciò che interes-

sa il bene comune; e ditemi se non sia vero che il governo agisca in questo sistema sotto gli occhi della nazione, e non sia guidato da lei? Dunque per confessione vostra l' usurpazione diverrà impossibile. Dunque eredità del trono e libertà nazionale si possono conciliare.

§ 9.

Risposta diretta ai motivi di Rousseau.

Dopo di questa discussione fondamentale, facile riesce il rispondere alle singole parti del recato passo di Rousseau.

Egli incomincia col tener poco conto dei limiti posti dalle costituzioni alla regia potenza. « Ognun vede, dic' egli, che questi limiti stabiliti dalla legge, saranno coll' andar del tempo oltrepassati mediante graduali usurpazioni, e che un sistema adottato e seguito senza interruzione da una famiglia reale, deve prevalere alla lunga ad una legislazione, la quale di sua natura tende sempre mai al rilasciamento. »

Ma, di grazia, quando voi scrivevate questo passo, *qual modello di governo* avevate voi sotto gli occhi? Certamente se mi parlate di un governo nel quale la limitazio-

ne dei poteri o non istia che sulla carta, o non sia bene assicurata contro le prevaricazioni, i timori o l'indolenza degli antagonisti costituzionali, ne dovrà alla lunga nascere l'effetto da voi descritto. Ma non è di questa specie di governi che noi dobbiamo ragionare, ma di un tale governo nel quale i timori, le prevaricazioni e l'indolenza non possano mai favorire le usurpazioni del gabinetto. In fatto di costituzioni si può disputare per secoli senza concluder nulla, quando si batte la sfera delle viste generali. Per disputare con frutto convien prendere in considerazione una data organizzazione politica. In mille e mille si troverà il disordine non correggibile. In uno si troverà non solo la correzione, ma eziandio tutta la perfezione.

Fra i due partiti per altro d'un principato assoluto e d'un principato mal temperato, io preferisco il primo al secondo, perocchè nel primo un principe o un ministro di buona volontà non incontrano verun ostacolo a fare il bene, e dall'altro il suddito non viene illuso da verun preteso patrocinio costituzionale, e può far valere l'opinion pubblica contro il gabinetto, se non può far valere la forza. Per lo contrario con un simulacro di costituzione, nella qua-

le un cencio di libertà indifferente al gabinetto copre agli occhi del volgo le cancrene della corruzione o dell' indolenza dei rappresentanti e la prepotenza abituale del feudalismo e del clericato, eretti in corpi legali, si dà sfogo a tutte le passioni ministeriali, e negli oggetti più gravi non si soddisfa che l' ingordigia delle classi privilegiate, senza speranza di rimedio. Si può dire che la miseria del popolo viene inchiodata sulla ruota d' un ferreo destino, contro del quale non può valere che la forza esterna d' una potenza conquistatrice. Conchiudiamo dunque che fra il dispotismo *assoluto* e il *perfetto* temperamento costituzionale non v' è mezzo ragionevole.

§ 10.

Continuazione.

« Se il re (prosegue Rousseau) non può
« corrompere i grandi colle grazie, egli può
« sempre corromperli colle promesse, delle
« quali i suoi successori sono garanti. E
« siccome i piani formati dalla famiglia
« reale si perpetuano con lei, così si con-
« cepirà più confidenza nei di lei impegni
« e si avrà fede che vengano soddisfatti as-

« sai più che quando la corona elettiva mo-
« stra il termine dei progetti del monarca
« colla di lui vita. »

Molte cose rispondere potrei a questo passo nel quale a forza di raffinare si riduce la cosa ad un sognato pericolo. Io qui mi contenterò d' una osservazione sola e decisiva. Vi domando dunque se nel governo costituzionale da voi figurato abbiate provveduto alle prevaricazioni degli antagonisti nazionali durante l' amministrazion regia o no. Se vi avete provveduto egli è inutile fantasticare su promesse da eseguirsi dopo la morte del re; e se non vi avete provveduto, voi avete lasciato aperto un varco al dispotismo durante la vita del re, sia ereditario sia elettivo. La questione adunque si risolverà nel sapere se le prevaricazioni dei tutori nazionali possano essere prevenute. Se voi inabilitate per *sempre* i protettori e i senatori a ricevere doni, onorificenze e cariche dalla corte, e grave pena ed infamia annettiate alla prevaricazione, voi avrete sì nell' ereditario che nell' elettivo principato tolta la tentazione di usurpare mediante la corruzione dei garanti costituzionali. Parmi che nel mio progetto sia stato convenevolmente provveduto anche a questa parte, talchè nulla rimanga a desiderare.

La stessa osservazione serve di risposta al passo susseguente di Rousseau, nel quale pretende che colla successione ereditaria al trono siano violate le promesse che fa il re di rispettare i limiti stabiliti dalle costituzioni, e nella elezione pretende troncati ad ogni tratto i piani di usurpazione formati dal principe.

Ma di grazia io vi domando anche qui: nella vostra costituzione, siete voi andato incontro agli attentati del re con un antagonismo effettivo di uomini investiti di potere, e animati dall'interesse nazionale, ovvero vi siete fidato della sola di lui promessa fatta nel salire al trono? Se voi vi siete fidato della parola reale io vi rispondo che voi non avete stabilita una costituzione, ma avete concertata una dedizione del vostro popolo in balìa del vostro re. Voi avete lasciato intatto il potere assoluto e ne avete formato una base del vostro governo. Che se all'opposto avete stabilito l'effettivo antagonismo di cui parlo, voi non avrete bisogno di troncare ad ogni tratto i piani di usurpazione, perchè o saranno stati o prevenuti, o corretti durante la vita del re. Dall'altra parte poi niuno potrà mai intendere in qual maniera col sistema elettivo solo si ponga freno alle usurpazioni princi-

pesche senza altre garanzie. Ci vuol altro che troncare i piani d'un principe usurpatore colla di lui morte: bisogna impedire ch'egli non usurpi in vita, e far correggere l'usurpazione in vita. Che importa a me che il di lui successore non continui il di lui disegno? Ciò toglie forse che ognuno non ne concepisca, e non ne eseguisca uno da sè? Qual differenza dunque passerà fra il principato elettivo e l'ereditario non guarentiti altrimenti? Altra differenza non vi passerà che quella di avere nei primi, molti disegni di usurpazione finiti colla morte di ogni principe, e nei secondi di averne uno continuato per più generazioni. Ma qual razza di beneficio è questo mai pel quale si debba raccomandare il principato elettivo a preferenza dell'ereditario? Il popolo starà forse meglio sotto variati disegni di usurpazioni che sotto il flagello di un solo? Ognuno dei *principi* eletti dovendo necessariamente soddisfare agli impegni contratti per salire sul trono, non avendo altra cura che quella di spogliare più che può lo stato, o per arricchire la propria famiglia o per altro disegno, tratterà sempre lo stato come una possessione da sfruttare in fretta e oltre ogni misura senza curarsi dell'avvenire.

Conchiudo questa discussione col seguente dilemma: o voi dopo l'avvenimento al trono avete raffrenati efficacemente i poteri del vostro principe o no. Se li avete frenati l'amministrazione sarà guarentita sia ch' egli salga al trono per via di elezione, sia ch' egli vi salga per via di eredità. Se poi non li avete frenati egli è peggio che vi salga per via di elezione che per via di eredità. Ad ogni modo adunque la predilezione, almeno in oggi, per il principato elettivo è senza ragione anzi contro ragione.

§ 11.

Provvidenze per l' ordine successorio dei re.

Dopo tutto questo convien provvedere con disposizioni espresse della costituzione alla *vacanza* morale o fisica del trono, la quale per varii casi suole avvenire. Tale è il caso dell' abdicazione, quello dell' assoluta incapacità, prodotta per esempio dall'età, da pazzia, da apoplessia, o da prigionia per guerra, o da altro fatto di forza maggiore, dalla morte ordinaria, dalla estinzione della ilnea chiamata alla successione della corona, ecc. In tutti questi casi ognuno sa dover aver luogo la Reggenza.

È troppo manifesto, che una Reggenza altro non deve essere, che il supplemento al Re, senza che si rompa o affievolisca l'unità del governo, e senza che si rompa o affievolisca l'antagonismo costituzionale. Io mi riserbo nel seguente libro di tracciare e giustificare i modi di ordinare, e di far agire questa reggenza.

§ 12.

Conchiusione e passaggio ad altre ricerche.

Con tutto quello che abbiamo discorso fin qui parmi di aver soddisfatto alle due prime ricerche proposte nell'esordio di questo libro, cioè:

1.° Se avuto riguardo alle comuni circostanze attuali dell'Europa si debba scegliere il governo monarchico, piuttosto che il repubblicano?

2.° Se scelta la monarchia si debba abbracciare piuttosto la ereditaria, che la elettiva?

Si presenta ora il terzo punto riguardante l'*opportunità* di introdurre le forme temperatrici della monarchia assoluta. Questo punto come ognun sente non può essere trattato che nella doppia relazione dello sta-

to del popolo, e dello stato del governo, amendue preparati e atteggiati dal tempo e dalla fortuna, che prima dell' arte conduce il mondo. L' anabatismo politico è agli occhi miei la maggior calamità, che possa affliggere le nazioni della terra.

CAPITOLO II.

DELL' OPPORTUNITÀ DELLA MONARCHIA TEMPERATA NELL' EUROPA INCIVILITA.

§ 13.

Cagioni e progressi della vita civile e sue forme diverse.

La Monarchia nazionale non è certamente una tal forma di governo, che convenga a *tutte* le età d' una società. Potreste voi introdurla fra gli Irochesi, od i Samojedi?

Havvi dunque un punto, ossia un dato grado d' incivilimento, sul quale solamente innestare si può la monarchia nazionale rappresentativa. Prima dunque che il corpo sociale abbia acquistato questo grado d' incivilimento sarebbe impossibile di fondare e di mantenere questa specie di governo.

Se egli è vero che la natura vuole più o meno l' incivilimento delle società per la soddisfazione dell' universale; egli è vero del pari che la teocrazia lo prepara, l' agricoltura lo cementa, la forza del governo lo sviluppa, la libertà lo perfeziona, l' opinio-

ne lo consolida, la natura stessa infine lo mantiene. In questo corso gli estremi si toccano senza confondersi. Il principio ed il fine dell' incivilimento è *libero*, perchè predomina in amendue l' opinione. Nella prima età agisce l' opinione della credulità, ed un incorrotto istinto morale proporzionato alla pianta ristretta degli affari sociali. Nell' ultima età agisce l' opinione della ragione, ed un senso illuminato ed antiveggente di privata e pubblica moralità (1). Nella prima tutti i poteri o a dir meglio tutti i motori economici, morali e politici sono concentrati nelle mani dei soli governanti. Nell' ultima essi sono diramati in tutto il corpo sociale. La separazione sta accoppiata colla unione : l' unità colla moltiplicità : la dipendenza colla libertà. S'racciando dagli annali della fortuna le poche pagine dell' ordine, e tessendole insieme, sembra che le nazioni agricole e commerciali debbano incominciare colla monarchia nazionale personale, proseguire colla repubblica regolare, e finire colla monarchia nazionale rappresentativa. Quanto più ci accostiamo all' ultimo estremo del vivere politico, tanto più cresce la necessità di stu-

(1) Per moralità intendo la facoltà di conformare le azioni umane ad una norma preconosciuta.

diarne le origini. Gli uomini nelle scienze, nelle arti, nelle leggi, e nel governo, guidati dalla sola natura, muovono i primi passi rettamente, nel mezzo traviano, e finalmente in ultimo ritornano nel buon cammino. Ma in principio ed in fine trovandosi entro l'orbita della verità e della natura, si trovano collocati in due estremi, che per opposte cagioni producono effetti rassomiglianti.

§ 14.

Spiegazione della proposta opportunità della monarchia temperata.

I tre governi testè ricordati ognuno dei quali si può dire in sè stesso perfetto e adatto alle rispettive età delle popolazioni furono tratteggiati e successivamente collocati l'un dopo l'altro senza intervalli, in forza soltanto d'una ideale operazione. Mai ciò avvenne nè avvenir potrà nella storia delle nazioni della terra. Ivi tutto è interrotto dalle aberrazioni e dalle vicende delle passioni, dell'ignoranza e della fortuna. La contiguità quindi da noi figurata rassomiglia a quella delle cime delle montagne vedute di lontano. Esse ci si presentano quasi

in una sola tela, nel mentre pure che fra l' una e l' altra s' incontrano valli, fiumi, paludi, boschi e precipizii. Per la qual cosa parlando noi della *opportunità* della monarchia nazionale rappresentativa ci è forza di consultare lo *stato reale* delle cose del mondo. Interrogate il tempo e tracciate la curva ch' egli ha percorsa e per la quale lo vedete incamminato; e voi, determinando il di lui andamento, pronosticherete pur anche l' opportunità dell' opera vostra. Ricordatevi che l' arte non è che un *sussidiario* della natura; e che questa come avvertì Bacone, non si vince che secondandola. Convien quindi conoscere la sua tendenza per agevolarla.

Un uomo dotato di una previdenza divina potrebbe molti secoli prima rivelare l' età futura d' una nazione e tracciarne l' ottimo governo. Ma sebbene egli ragionasse di cosa che certamente accaderà, e di un regime *opportunissimo* a quella età, ciò non ostante egli non direbbe nulla al proposito del secol suo. Viceversa io intendo di trattare di un oggetto opportuno al *secol mio*, ossia all' attuale generazione. Io pretendo che la monarchia nazionale rappresentativa sia cosa di lunga mano preparata all' insaputa nostra in Europa; io pretendo

che essa sia opera del tempo ossia di quel complesso di circostanze reali, possenti e non avvertite, le quali trascinano i popoli ed i governi ad un punto al quale tanto più si avvicinano quanto più credono di allontanarsene. Io pretendo finalmente che tutti gli stadii intermedii fra la fanciullezza e la maturità siano stati almeno in certi paesi di già trascorsi, di modo che breve sia l' intervallo che ivi ancor rimane a percorrere per fondare opportunamente il regno della *antiveggente libertà*. Ecco l' *opportunità* della quale io parlo in questo capo.

Mille inopinati accidenti si possono frapporre a che questo parto già maturato dai secoli esca alla luce. Conosco quanto formidabili siano gli apparecchi ostili del genio delle tenebre e della servitù, ma conosco del pari quanto sia possente la forza di quel destino che guida i volonterosi, e trascina i ritrosi : ad ogni modo a me basta di svegliar l'attenzione de'miei contemporanei e di mostrare loro i passi di questo destino, onde s' avveggano quale sia il regime al quale sono chiamati.

Il più alto grado della potenza umana nelle scienze e nelle arti tutte fisiche e morali si ottiene col *sistema rappresentativo*. Esso può dirsi il punto d' appoggio d' Ar-

chimede dal quale l' uomo muove il cielo e la terra. Noi viviamo in mezzo ad una specie di prodigio, e non ne conosciamo le meraviglie. Appena ce ne avvediamo nel commercio delle idee, e del denaro. Questo sistema invocato nel regime degli stati ci avvertisce essere giunta l' ultima età della politica nostra esistenza : e che la nuova era che si apre avanti a noi deve essere un periodo di ragione e di equilibrio a malgrado dell' umiliazione presente dei popoli, e della immensa corruzione dei grandi della terra. Questa corruzione fatale nelle età nelle quali il cuor solo reggere doveva le popolazioni, non può arrestar più il corso della ragion trionfante, nè far obbietto alla opportunità da me asserita.

§ 15.

Ostacoli all'introduzione delle monarchie temperate in Europa. Servitù feudale, clericale, militare.

Io parlo agli Europei, e scrivo per gli Europei, e parlo, e scrivo per que' soli Europei, che la forza divina del tempo rese suscettibili di una monarchia nazionale. Per la qual cosa que' paesi, ne' quali o la forza

insormontabile della località, o la fortuna non sottrasse ancor le popolazioni dalla condizione delle bestie, non formano oggetto delle mie osservazioni. Nol formano nemmeno que' paesi, ne' quali, benchè il popolo goda qualche mescolanza di vivere civile, tuttavia bruteggia nella più crassa ignoranza, e viene trattato col bastone, e col mistero del serraglio. Spetta alla sola provvidenza del cielo di inviare colà un Ercole liberatore, il quale, tolti di mezzo i mostri che ingombrano il trono, vi collochi invece qualche essere umano, che vi trapianti il vivere civile.

Ristrette così le nostre considerazioni io debbo osservare, che la monarchia temperata, dovendosi innestare sopra uno stato *precedente*, deve necessariamente operare, come *riforma* del passato, e come *miglioramento* pel futuro. Dovendo operare come riforma del passato, è forza che tolga di mezzo quelle macerie, che sono incompatibili coll' unità, colla potenza, e colla prosperità dello stato. Questi ostacoli quali sono? Tutto considerato io trovo, che, oltre l' ignoranza, di cui ho già parlato, essi sono le reliquie della dominazione *feudale, clericale* e *militare*.

Dove havvi servitù feudale, clericale e

militare è impossibile fondare una monarchia temperata. Contro di questa proposizione taluno insorgerà, opponendomi la costituzione d'Inghilterra, dove il feudalismo giunge al punto, che uno dei principii fondamentali della giurisprudenza inglese si è che il re sia il padrone di tutte le terre e i privati non siano che altrettanti possidenti investiti (*Tenanciers*). Questa obbiezione è inconcludente da una parte e giova a me dall'altra.

Ho detto che è inconcludente, perocchè è tanto vero che in Inghilterra per fondare e far agire la costituzione si esige la *libertà* delle cose e delle persone, che nella classe dei possidenti non possono essere elettori, ed eletti al Parlamento, se non persone libere e che posseggano beni a titolo almen vitalizio di proprietà incommutabile (1). Se dunque la costituzione fu creata in un paese soggetto ai diritti feudali essa precisamente appoggia su quelle cose, che *non sono feudali, ed esclude le feudali.*

(1) Ces biens doivent être tenus en franc-alleu (c'est-à-dire pour le terme de la vie au moins)..... Tout homme qui n'est tenancier que par un brevet de la Cour, est incapable de donner son suffrage comme franc-tenancier.

BLACKSTONE. *Commentaire sur les lois anglaises.* Lib. I. Cap. II

Dico poi che l'esempio dell' Inghilterra giova a me, perocchè considerando le cose più addentro, risulta che la sua costituzione lungi di avere i caratteri di un governo, nel quale si ottenga una buona legislazione, una fedele amministrazione e una garanzia della nazione contro le prevaricazioni dei suoi rappresentanti, rassomiglia per lo contrario a que' Castellacci del medio evo, nei quali furono qua e là fabbricate alcune camere moderne in mezzo ai tetri muracci, ed alle torrite prigioni. Esso è un aborto nato da uno sforzo di poteri disordinati, che stanno insieme e camminano per la corruzione interna e per lo sfogo esterno d'una avarizia, che periodicamente costa al mondo milioni di morti. Io mi riserbo di giustificar più sotto questo giudizio.

Passiamo alla servitù *clericale*. Non confondiamo codesta servitù col rispetto dovuto alla religione, ed ai suoi veri ministri. Io parlo di quella dominazione sulle cose, sulle persone, e sui diritti politici, e civili, la quale a nome del cielo sconvolgeva i troni della terra, accendeva i roghi del fanatismo, spogliava le famiglie del loro patrimonio e i popoli della loro libertà. È manifesto che una così fatta dominazione è incompatibile non solamente colla monarchia

temperata, ma con qualunque altro civile governo, tranne quello dell'infanzia delle società, le quali debbono allora essere dirozzate colla teocrazia. Quanto poi alla servitù *militare*, ognuno sa, che allor quando l'interesse degli armati non è più quello dei cittadini, e tutto il poter dell'armi dipende sol dal capriccio di chi comanda, esistere non può altra specie, ed altra misura di libertà, che quella che piace al principe di accordare; e questa è sempre *rivocabile* ad *arbitrio* del medesimo. Aprite le storie patrie, e voi troverete tali effetti di queste tre specie di dominazione, che maravigliando interrogherete voi stesso, come mai in alcune parti di Europa abbiano i popoli potuto sottrarsi da tanta servitù.

§ 16.

Lotta della natura contro gli ostacoli suddetti.

Seguendo però l'andamento della provvida natura voi in prima scoprite, che l'eccesso stesso dei mali ha dato la prima spinta alla riforma. I dominatori delle genti europee, specialmente fuor dell'Italia, venuti fra loro a contesa per dividere la pre-

da, chiamarono in aiuto gli oppressi, e li eccitarono alla libertà. Le questioni tra i papi, e gli imperatori, fra papi e papi, e fra gli appaltatori delle indulgenze e gli altri agenti clericali eccitò da prima a scuotere la *schiavitù religiosa*. Così la natura, e la fortuna incominciarono la riforma in quelle parti, dalle quali nacque il viver civile.

L' indipendenza delle opinioni fu provocata dalla avarizia, dalla dissolutezza e dall' ambizione spinte all' estremo. La *libertà* di pensare in materia di religione condusse alla libertà di pensare in materia di pubblico diritto. Nell' atto che si preparava l' unità del governo monarchico, si preparò l' elemento primo, ed ultimo del governo temperato, l' *opinione*.

Passando al potere *feudale* osservo, che cresciuto a dismisura, essendo giunto più volte a far la guerra ai re, gli obbligò a chiamar il popolo in aiuto non tanto per resistere, quanto per sottomettere i grandi vassalli al potere principesco. E siccome ciò far non si poteva che restituendo qualche *libertà* al popolo o almeno sottraendo gradatamente il popolo dal grave giogo feudale per sottoporlo al men grave giogo monarchico, così l' interesse del re a ristabili-

re la propria prerogativa si unì da prima all' interesse del popolo a diminuire l' oppressione, e lo preparò all' unità del regime civile, primo e centrale elemento del governo temperato.

Molto lontani però furono ancora i popoli dal punto, al quale la possanza della natura li spingeva e li spinge.

Ma la forza lenta e indeclinabile del potere sì *economico*, che *morale* (cioè sì dell' agricoltura e dell' industria, che dei lumi creatori della libertà religiosa e civile) operò ed opera con impero irresistibile, e con una incessante tendenza spinge all'equilibrio dei diritti e delle utilità. Essa fece, e fa nascere e crescere nel centro stesso delle società europee una classe di persone, che lontane del pari dai capricci d' un' inerte opulenza, e dai vizi d' una mobile indigenza riagiscono al di sopra e al dissotto con una intelligenza, con un interesse e con una forza non comune alle altri due classi. Una potenza sorda, gagliarda, instancabile, provocata sempre dall' antagonismo, venne e verrà in soccorso delle nazioni soggette, e lentamente rodendo le catene afferrate dalla lega opprimente, pose e porrà i popoli in grado di spezzarle per passare sotto alla dominazione morale del governo tem-

perato, sol degno dell' umanità! Lunga, penosa, e piena di aspre vicende fu e sarà la lotta. In niun luogo è finita, e in certi paesi appena principiata: in altri è ancor da desiderarsi. Ma gli oppressori sono costretti loro malgrado a sentire la possanza del tempo. Essi sebbene vibrino qua e là i colpi della tirannia, ciò non ostante temono le querele dei popoli, che non si stancano di citare i potenti loro nemici al tribunale dell' opinione. Invano impiegano le minacce, le menzogne e tutte le soperchierie, e le atrocità d' una arbitraria polizia al di dentro, e le guerre desolatrici al di fuori. L'opinione e la libertà progrediscono col mezzo stesso col quale i tiranni tentano di corromperle e di soffocarle; ed i saggi ringraziano gl' insensati governi che non permettono ai popoli di addormentarsi sulle loro catene.

Questo è ancor poco. La conformazion geografica e quindi morale e politica dell'Europa, nella quale la natura sembra chiamare le nazioni a formare una grande famiglia unita per comunione d' interessi economici morali e politici, i progressi della coltura interna, del commercio esterno che sospingono incessantemente alla moralità, e ad un regime equo, ed alla pace tra di lo-

ro, sono pure cagioni possenti a prepararle or più or meno al governo della ragione. La forza quindi dell' opinione, e degli interessi degli stati inciviliti diviene ogni giorno più la forza delle genti europee.

Era naturale che le sfingi ministeriali spaventate da questa apparizione, raddoppiassero i loro sforzi per combattere il genio della luce, e dell'umanità : ma vani riuscirono e riusciranno. La imperiosa ed eterna verità condotta dal tempo, irresistibile si avanza, e camminando di vittoria in vittoria pianta ovunque i sacri vessilli dell' eterna giustizia.

§ 17.

Indole, e andamento delle moderne monarchie europee.

Dopo questo colpo d' occhio istantaneo fondato sulla teoria e sulla storia fissiamo più particolarmente la nostra attenzione sulle moderne monarchie europee, come quelle che sembrano più vicine alle temperate.

Tutte essendo partorite dalla azione dei secoli, che dominarono pressochè in egual modo l' Europa, tutte apportarono seco il dominio unito del feudalismo, del clericato e della forza militare. In tutte dunque or più or meno la prerogativa reale dovette

soffrire i vincoli di questi poteri, i quali sottomessi finalmente dalla forza del principato non tralasciarono ciò non ostante di dargli impaccio.

Parve dunque ad alcuni che da questo *imbarazzo* almen *di fatto* ne sorgesse un temperato governo al quale fu dato il nome di governo monarchico contrapposto al dispotico. « Abolite (disse Montesquieu) in una « monarchia le prerogative dei signori, del « clero, della nobiltà e delle città, e voi « avrete incontanente uno stato popolare, « ovvero uno stato dispotico (1). » Questa sentenza non parmi esatta. Abolite (io direi) in una monarchia le prerogative dei signori, del clero, della nobiltà, delle città, *senza sostituire altra forza temperatrice* del poter assoluto, e voi avrete uno stato popolare, o uno stato dispotico. La sentenza di Montesquieu come sta fa supporre che fra la *monarchia* privilegiata gerarchica da una parte, e la democrazia, e l'aristocrazia dall'altra non possa esistere altra cosa di mezzo ; il che è falso.

La monarchia privilegiata gerarchica si deve nel corso della civilizzazione considerare come un governo *intermedio* succeduto ad altri dello stesso calibro, il quale tende

(1) *Esprit des Lois.* Liv. II., Chap. IV.

per natura sua, e per una spinta inevitabile alla propria distruzione per dar luogo ad un migliore governo nel quale finalmente si trova il riposo. La distruzione è più o men rapida a proporzione della maggiore o minore intraprendenza de' principi regnanti. Voi mi parlate di *leggi fondamentali*, come d'un segno caratteristico, che distingue il governo monarchico dal dispotico. Ma io vi rispondo: o voi volete, che queste leggi fondamentali sieno armate di potere, malgrado il principe o no. Se lo sono. Dunque il principe non è più la sorgente, e il mobile predominante del potere politico. Se poi non sono armate di potere: dunque esse si risolvono in condizioni mutabili a beneplacito del principe. Dunque questi *poteri intermediarii* non sono tali che di nome. Dunque non esiste realmente che un principato assoluto.

Ma nella vostra monarchia tutti i poteri intermediarii debbono essere *subordinati* e *dipendenti* (1). Dunque volendo il principe

(1) Les pouvoirs intermédiaires *subordonnés* et *dépendants* constituent la nature du goûvernement monarchique ..... J' ai dit les pouvoirs *intermédiaires subordonnés* et *dépendants*: en effet dans la monarchie le prince est la *source* de tout pouvoir politique et civil .... Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre en

l' annientamento di questi poteri intermediarii nulla può resistere alla sua volontà. Ora la sperienza di tutti i tempi, e di tutti i luoghi ci ammaestra che i gabinetti tendono a distruggere tutti gli intralci alla loro volontà. Dunque egli è manifesto che la vostra monarchia non è che un governo *precario*, il quale tende per una spinta inevitabile alla propria distruzione.

Ognuno sente di leggieri che prevalendo la forza di un solo egli in fine deve giungere a regnare solo. Ma volendo regnar solo deve necessariamente togliere di mezzo perfino le reliquie di altre dominazioni subalterne atte ad inceppare le sue volontà. In tal guisa finalmente è condotto a non aver di fronte altri che il popolo, del quale egli vuol esser unico padre, e pastore. L' esperienza corrisponde perfettamente alla teoria. Que' principi d' Europa che vogliono veramente essere soli signori hanno dovuto adottare le seguenti massime fondamentali, cioè :

I. Ridurre il clero entro i confini delle originarie sue attribuzioni, e mantenervelo.

II. Togliere alla nobiltà ogni reliquia di

quelque façon dans l'essence de la monarchie dont la maxime fondamentale est *point de monarque point de noblesse, point de noblesse point de monarque.* » *Esprit des Lois*. Liv. II, Cap. IV.

sovranità subalterna, e contenervela entro i limiti d' una perfetta sudditanza.

III. Dividere le amministrazioni provinciali in modo che la disposizione del pubblico denaro, delle armi, e la podestà di giudicare, e di governare non si trovino nelle stesse mani.

IV. Riservarsi la suprema esclusiva direzione delle finanze, delle armate, degli affari diplomatici, e della polizia.

§ 18.

Conseguenze per l' opportunità dello stabilimento delle monarchie temperate.

Ecco a che in sostanza si riduce la ragione di stato di tutti i principi moderni, che sanno il loro conto. La monarchia temperata non controverte queste massime; ma vuole solamente assicurarsi, che il loro risultato torni a pro della nazione. È vero che questa sicurezza non può aver luogo sotto i ministri senza freno; ma è vero del pari che l' andamento stesso della monarchia, nell' atto che cammina e giunge al poter assoluto, toglie almeno i più gravi ostacoli al popolo ad introdurre il governo temperato. Le nodose, profonde, e affollate radici del poter feudale, e clericale sono infinitamente più

funeste e difficili a strapparsi di quello che lo siano le barriere del principato di un solo. Le attribuzioni d' un bascià turco o di un kan di Persia sono più difficili a ridursi che quelle d' un ministro europeo. Dall' altra parte poi nell' atto che si opera la reintegrazione della prerogativa monarchica, spuntano pure naturalmente e si rinforzano i poteri moderatori di questa stessa prerogativa. A fianco dell' opinione credula sorge l' opinione ragionata; a fianco della proprietà suddita sorge la proprietà libera; a fianco finalmente delle armi principesche sorgono le armi cittadine.

Ma questi sociali poteri debbono subire anch' essi l' ultima lotta di quella fortuna, che predomina il destino degli imperii. Il gabinetto regio non avendo in quest' ultima epoca a fronte che il popolo, ed essendo infinitamente geloso dell' assoluto suo impero, è ben naturale che si volga contro il popolo, come si volse contro i feudatari ed il clero. Quindi ascoltando le suggestioni di una cieca diffidenza, è troppo naturale che atterrisca il popolo coll' apparato degli armati, colle minacce degli editti, colle inquisizioni della polizia, coll' esempio dei giudizii, e spinga le cose al punto di gettare in tutti i cuori la disperazione, e bandi-

re da tutti i cervelli l'idea d'una possibile riforma politica del governo. Se per parte del re, e dei ministri si conservasse sempre lo stesso vigore, di cui ebbero bisogno nel finire di combattere i grandi, il clero, le città, e i magistrati popolari, ed anche i cittadini intraprendenti, non rimarrebbe più speranza di nazionale libertà. Ma cessato l'aperto irritamento, i re si addormentano sul trono, ed i ministri si abbandonano senza riguardo ai capricci, all' inerzia, alla mollezza, alla corruzione. Frattanto di nascosto, e con un infaticabile potere, di qua la libertà industriale, e commerciale, di là l'opinione libera e nazionale di pochi trionfante s' avanza. Questa, ricevuta e propagata da molti, ed accolta con tanto più di avidità, quanta maggiore è la sofferenza, e più viva la speranza dei vantaggi d' una riforma, fa sorgere una nuova invisibile potenza degna d' una società illuminata. Se questa potenza non può agire da sè per rendere nazionale il potere fin allora solitario del governo, essa, presentandosi in colpo di avversa fortuna pel gabinetto, approfitta della circostanza per abbattere un idolo, il quale in ultimo non riposava, che sulle punte delle baionette.

Ogni principe savio non si esporrà mai a

questo rischio, e amerà piuttosto associarsi al suo popolo, per far trionfare la volontà del monarca su quella del ministro e procurarsi un sicuro asilo contro la mala fortuna, anzichè mantenersi in guerra contro il suo popolo per far trionfare la volontà del ministro su quella della nazione, e del re, e rimanere poi vittima o della ribellione, o della conquista.

Quando le cose sono giunte a questi estremi o convien subire quest' alternativa, o transigere. Ad un gabinetto non rimane più come in passato il mezzo di far agire una parte della società contro l' altra per far trionfare il ministero. Il terzo stato non ha più interesse a combattere i nobili, o il clero già sottomessi, se non in quanto i nobili, ed il clero fanno causa comune colla corte: e però il terzo stato non è alleato della corte, ma nemico. Se dunque il di lui sussidio fu necessario per far trionfare il gabinetto, che cosa rimarrà al gabinetto pressochè isolato contro la nazione unita? Il trionfo non può mancare. Se la nazione sa prevalersene, ella può ripromettersi la perpetuità della sua opera. La nuova monarchia dovrà durare per quella stessa forza, per la quale la vecchia doveva perire. Mirabile economia della onnipossente natu-

ra! Essa non può riposare, che in quello stato, nel quale l'unità, la moderazione, l'ordine e la giustizia concorrono a dirigere il mondo.

Ecco a quale ultimo termine giungono le considerazioni sull'argomento dell'*opportunità*, e del bisogno di introdurre la monarchia temperata, avuto riguardo all'*andamento naturale* delle monarchie europee verso l'unità imperante, accoppiato ai progressi dell'incivilimento.

Qui giovami ricordare che l'addentellato del nuovo governo non sorge dall'andamento del vecchio sempre *perfetto*, e sempre ben preparato: e però or più or meno è necessario un governo *intermedio*, sul quale innestar si possa la perfezione, locchè si fa colla *graduale attivazione* della temperata monarchia, della quale abbiamo già ragionato (Teoria Generale, § 62). Così le condizioni per le quali si verifica *l'opportunità* sono quelle stesse, per le quali si verifica la *continuità* attiva, e feconda. Le disposizioni del passato trovandosi assai vicine a quelle del futuro o a dir meglio il passato essendo gravido del futuro, lo partorisce senza gran pena, perchè egli è *maturo*, e si schiude per la forza stessa della sua maturità.

CAPITOLO III.

DIGRESSIONE SULLA NOBILTÀ NELLA MONARCHIA TEMPERATA.

§ 19.

Dell' opportunità della costituzione rispetto agli stati esteri. — Etnicarchia.

Fino a qui noi abbiamo parlato della *opportunità* della monarchia nazionale rappresentativa avuto riguardo alla sola *disposizione dello spirito e del cuore* dei popoli, ma non abbiamo considerato se il nostro popolo sia grande o piccolo, o se il paese sia diviso o riunito. Ora questa considerazione è decisiva per l' ordinazione d' uno stato. Niun popolo vive isolato. Come potremo noi affermare che convenga la *forma stabile* d' un temperato e tranquillo governo mentre non sappiamo ancora se egli possa resistere all' invasione de' suoi vicini? Machiavelli disse che alcuna provincia non fu mai unita e felice se non la viene tutta all' ubbidienza d' una repubblica o di un principe, come è avvenuto alla Francia ed alla

Spagna (1). Prima di questo tempo non pare che pensar si possa al modello di costituzione da noi immaginato; perocchè prima di questo tempo un popolo si trova in uno stato precario e violento. Mancando a lui ancora la naturale dimensione alla quale viene chiamato dalla natura, egli non può afforzare al di dentro la forma del perfetto governo sì perchè gli mancano le forze per farlo (a meno che gli altri non siano egualmente piccoli che lui), e sì perchè ampliandosi di anno in anno la forza col dominio ne' suoi vicini, anch'egli deve in proporzione ampliare, altrimenti egli cade preda della loro ambizione. Ora sia ch' egli voglia ampliare sia che voglia semplicemente difendersi dalle esterne invasioni, egli deve soggiacere ad un regime militare, forzato il quale riesce quasi incompatibile con una stabile e temperata forma di governo. Fino a che dunque uno stato non sia reintegrato nella sua fisica unità, per la quale nasce un *naturale equilibrio* fralle nazioni, non pare che convenga la temperata monarchia da noi progettata, ma sembra in vece che richieggasi una abituale attitudine militare nella quale non può convenire che

(1) *Discorsi* Libr. I., Cap. XII.

un libero comando. Havvi dunque un' *opportunità fisica* come havvi un' *opportunità morale*. Dal concorso di queste due opportunità nasce l' Etnicarchia.

Pace e prosperità interna ed esterna ecco lo scopo della politica. Questo scopo non si può ottenere che coll' *etnicarchia* ossia col *dominio nazionale*. Il dominio nazionale importa che tutta una nazione comandi in casa sua. Ma tutta una nazione non comanda quando lo straniero padroneggia tutta o parte della medesima. Tutta una nazione non comanda quando essa è divisa fra più governi proprii. Tutta la nazione finalmente non comanda quando solamente certe classi o certi uomini o un uomo solo fanno o possono far prevalere la loro privata volontà alla volontà di tutto un popolo. Nazioni intere indipendenti, padrone di tutto il loro territorio, e viventi sotto un solo governo temperato, ecco dunque lo stato ultimo del mondo, voluto dalla natura e dalla ragione onde ottener pace e prosperità interna ed esterna. Ecco in che consiste l' *etnicarchia*.

§ 20.

Parti essenziali dell' etnicarchia.

Due elementi concorrono a costituire il dominio nazionale, l' uno fisico e l' altro morale. Il fisico si è il possesso unito di tutto il territorio nazionale circoscritto dai suoi naturali confini. Il morale si è l' esistenza d' un governo temperato che regga tutta la nazione.

La effezione del primo elemento appellar si può *costituzione fisica* delle genti. L' effezione del secondo si può disegnare col nome di *costituzione morale*. L' unione di entrambi si può giustamente intitolare *costituzione politica*.

La costituzione fisica è stata sempre imperiosamente comandata dalla natura, e per lunga pezza contrariata dagli uomini, ora colle indefinite conquiste ed ora colle patrimoniali divisioni. Ma finalmente in Europa fu vittoriosamente sviluppata dalla fine del decimo quinto secolo in qua. La costituzione morale fu contemporaneamente iniziata e promossa; ma era riserbato al secolo decimonono l' avvertirla, il tracciarla, il proclamarla.

Quando sarà quel dì che entrambe in qualche nazione più favorita dalla provvidenza siano effettivamente associate, e mantenute!

In aspettazione di questo fausto giorno a me non rimane il confermare e il difendere il sovrano principio della nazionale dominazione, specialmente rispetto alle genti europee.

§ 21.

Parte fisica dell' etnicarchia adottata da celebri monarchi e ministri.

L' idea della costituzione fisica degli stati da me indicata non è nuova al mondo. Essa fu accolta e coltivata da monarchi e da ministri celebratissimi. Un' Elisabetta, regina d' Inghilterra, un Enrico IV, re di Francia, un Guglielmo III, prima statolder di Olanda e indi re d' Inghilterra, un lord Bolimbrocke, un Roberto Walpole, un lord Bat: ecco nomi sicuramente rispettabili per ogni moderno diplomatico. Ora che pensarono essi intorno alla costituzione fisica degli stati? Ascoltiamo per tutti il discorso di Elisabetta. « Per assicurare la libertà pubblica » (diceva ella al principale ministro di Enrico IV, in un abboc-

camento tenuto con lui a Douvres) « biso-
« gna restituire ai principi di Germania la
« loro antica dignità, secondare gli sforzi
« che le Provincie Unite fanno per sottrar-
« si della dominazione spagnuola, e invita-
« re il rimanente dei Paesi Bassi a scuotere
« il giogo e formare una repubblica indi-
« pendente. Fa d' uopo obbligare l' Impero
« a rinunziare ai diritti ch' egli ancora af-
« fetta sopra i Cantoni svizzeri e loro in-
« corporare l' Alsazia e la contea di Borgo-
« gna. Ma (soggiungeva questa principes-
« sa) quando io parlo di togliere alla casa
« d' Austria quest' eccesso di grandezza del
« quale essa abusa non è certamente per ar-
« ricchire colle sue spoglie una potenza la
« quale sarebbe del pari pericolosa. Se il
« re di Francia volesse far conquiste sulla
« Spagna io nol soffrirei giammai. Vicever-
« sa io riputerei esser ben fatto ch' egli dal
« canto suo si opponesse a qualunque dise-
« gno d' ingrandimento che fossè tentato da
« qualche mio successore. Si tratta di divi-
« dere l' Europa *in tanti stati presso che e-*
« *guali* affinchè le loro forze essendo in
« equilibrio, essi paventino di offendersi, e
« non ardiscano di concepire troppo gran-
« di progetti (1). »

(1) V. Mably, *Principes des négociations.* Chap. VII.

Se Elisabetta avesse avvertito che la ripartizione da lei voluta era già tracciata dalla natura, non avrebbe detto che *si tratta di dividere* l'Europa in tanti stati pressochè eguali, ma all'opposto di *costituire ogni nazione* giusta lo scompartimento stabilito dalla natura, ad oggetto di rendere ognuna rispettabile e frenare le intraprese d'ogni governo che tentasse di usurpare o di offendere l'altrui dominazione.

È ben vero che con questa sola ordinazione non sarebbe stata abbastanza guarentita la pace e la sicurezza generale, attesochè si avrebbe dovuto trovar il mezzo di provvedere ogni nazione di governi egualmente illuminati, vigilanti, economi e coraggiosi; ma egli è vero del pari che la metà per lo meno delle guerre avvenute dappoi sarebbero state prevenute. Adottato e guarentito colla forza il principio della nazionale dominazione sarebbero state certamente riprovate e represse le disastrose e lunghe guerre delle successioni della Spagna, dell'Austria, della Polonia e di altri stati minori, e condannate sempre come empie ed impolitiche. Soprattutto poi non sarebbero avvenuti nè il nefando e atroce parteggiamento della nazione polacca nè tanti altri accordi politici ai quali se toglie-

te il frontispizio, direte certamente essere usciti dalle caverne dei ladroni.

§ 22.

Della reintegrazione fisica delle nazioni avvenuta in Europa.

E perchè mai si operarono tutti questi ladronecci ed assassinî politici? Se non perchè la parte fisica della dominazione nazionale non era ancora stata effettuata in tutta l' Europa, e la parte morale non era stata ancor pensata ed eseguita in verun luogo. La prima mancava ancora all' Italia, ed alla Germania. La seconda mancava dappertutto. Coi varî trattati però di Campo Formio, di Luneville, di Tolentino, di Presburgo, ecc., si andò progressivamente avvicinando l' Italia alla sua fisica integrità. Così pure col trattato di Luneville e cogli atti successivi a' quali concorse anche la Russia e il voto della Dieta dell' impero si promosse la reintegrazione germanica. La soppressione dei principati ecclesiastici e di altri minimi dominî non più ristabiliti fu un vero benefizio della supremazia francese. Ciò che v' ebbe dopo di esecrabile si fu l' aggregazione di molta parte d' Italia, delle provin-

cie illiriche e dei dipartimenti anseatici all' Impero francese e la pretesa sostenuta colle armi di dare alla Spagna un re non eletto da lei. Questi eccessi sarebbero stati prevenuti se la parte *morale* della nazionale dominazione della Francia fosse stata unita alla parte fisica; o se almeno i freni apposti all'assoluto potere del capo dell'amministrazione non fossero stati disciolti.

Ad ogni modo però i pensamenti ed i fatti buoni e tristi conservatici dalla storia ci appalesano chiaramente la forza e l'andamento secreto della possente natura sul punto della costituzione fisica delle genti. Leggete le storie di tutte le nazioni, divise in dominazioni frazionali anche proprie, e voi troverete che ogni volta che in mezzo ad esse è sorto qualche principe di mente e di cuore il quale abbia saputo vincere le artificiali resistenze della divisione esso è riuscito ad aggregare le varie membra disperse in modo che da sè stesse sono rimaste per sempre unite. Pare in certa guisa che le armi altro non abbiano fatto che troncare i lacci della fattizia divisione, e che l'unione in una sola massa siasi operata per una naturale attrazione delle parti similari avvicinate. Per lo contrario le smodate escursioni fatte al di fuori per aggre-

gare alla propria dominazione paesi stranieri o non hanno riuscito, o la loro riuscita, non potè essere durevole. Qual esito hanno infine avuto gli sforzi successivi della Francia, della Spagna, e della Germania, per aggregare al proprio dominio varie parti dell' Italia? Forsechè il tempo ha potuto distruggere la naturale ripulsione delle dominazioni straniere, e consolidare l' unione di una parte di una nazione coll' altra? Non mai. Come dunque non sentire il grido e la forza instancabile della natura che respinge la associazione di eterogenei elementi, e tende all' opposto alla consolidazione degli omogenei? Io sfido tutta la perversità dei satelliti decorati del ladroneccio a soffocare questo grido, ed a sopprimere le prove di questa forza: *Naturam expellas furca tamen usque recurret*. Per la qual cosa oltre alla ragione conforme al voto dei popoli, ed all' autorità di principi e di ministri famosissimi noi abbiamo l' oracolo imperioso della natura che proclama il principio dell' *unità fisica* d' ogni nazione odierna di Europa.

---

§ 23.

Futilità della politica che prescinde dal principio dell'integrità nazionale.

Ponete in pratica questa unità, e tosto sparirà quella futile e penosa politica la quale fin qui ha tormentato il cervello e malamente illustrato i dibattimenti dei diplomatici. Fa veramente pietà il vedere con quanta serietà ed importanza si tratti una posizione montuosa di poche leghe, o una lista di terra vicina ad un fiume o ad un lago affidata alla difesa di una piccola potenza contro l'irruzione di poderosi eserciti, e che a sì fatte meschinità si attribuisca il nome di barriere, di baluardi, di teste di ponte pressochè insuperabili, nell'atto pure che tutta la storia attesta che ai piccoli stati ai quali ne fu affidata la custodia o che di là si fecero agire contro il nemico la vittoria stessa tenne sempre luogo di sconfitta per mancanza d'uomini e di denari proporzionati a riparare le perdite sofferte dal vincitore. Io non mi estenderò nemmeno a parlare delle federazioni di questi pigmei ai quali i forti, astuti e furfanti fanno mostra di dare considerazione per in-

chiodare ognuno nello stato suo di nullità e renderli un giorno o zimbello della loro nequizia o facile preda della loro cupidigia. Tutti questi ed altri simili spedienti non potranno mai far le veci dell' unità nazionale che predichiamo, ma serviranno soltanto ad agevolare lo sfogo delle passioni dei forti, sempre funesto alla quiete ed alla sicurezza delle umane società. . .

§ 24.

Della parte morale dell' etnicarchia. Sua necessità. Suoi vantaggi fra le genti.

Io per altro, debbo confessare che il principio dell' unità fisica nazionale non basta se non vi si aggiunga eziandio la parte morale operante concordemente; come non basta ad un uomo provetto la fisica robustezza se non si aggiunga eziandio l' abilità ed il coraggio. A che è valsa alla Polonia la sua fisica unità senza il concorso d' un governo ragionevole? A che è valso nel 1814 alla Francia assalita dalla lega la sua fisica unità ed un esercito invincibile nell' atto che mancò di quella morale unità e di quel concorso di universale difesa la quale suol derivare soltanto da tutta una

nazione armata, eccitata ed unita al suo governo? È dunque necessario di associare la parte morale alla fisica onde ottenere la costituzione *politica* nazionale voluta dalla natura.

Questa costituzione politica riguardata nei suoi principii fondamentali prescinde da qualunque *forma* speciale di governo. Essa tien conto solamente della gran legge « che ogni potere assoluto è un potere dis« soluto e rende gli uomini, i popoli ed i « governi cattivi, balordi e deboli: » viceversa ogni potere contenuto è un potere regolato e rende gli uomini, i popoli ed i governi buoni, illuminati e potenti. La necessità quindi di raffrenare il potere assoluto è comune ad ogni specie di governo sia principesco, sia aristocratico, sia democratico. Le condizioni dunque della moderazione saranno universali talchè la differenza dei governi non serve che a far variare il personale dei direttori dei popoli.

Credo dunque cosa degna della nuova èra, condotta dalla attuale pienezza dei tempi, di elevare la politica filosofia ad una scienza ultima ed universale che contempli la nazionale dominazione nella sua più eminente stabilità, come lo *scopo-limite* dell'arte sociale. Benchè l' ordinator d' uno stato

più o meno vicino alla sua maturità sia persuaso di non poter raggiungere mai questa perfezione, ciò non ostante essa gli serve di modello e di meta alla quale si sforzerà d'avvicinarsi. Le condizioni necessarie della costituzione politica dimostrate nel tipo proposto lo avvertiranno di ciò che far dovrà sia nell'iniziare, sia nello sviluppare il suo governo. L'*etnicarchia* per tanto diviene la scienza nuova, ultima, universale di tutti i popoli civilizzati, e come la fonte comune della restaurazione delle genti. Essa si effettua unendo la parte morale alla parte fisica della nazionale dominazione. Ma siccome l'uomo può quanto sa, così debbonsi creare e rinvigorire le cause perpetue e capaci ad introdurre e mantenere la parte *morale* della nazionale dominazione. Queste cause sono tutte partorite ed avvalorate da una buona costituzione politica la quale coi beneficii della libertà suole operare non solo que' prodigii di valore la memoria dei quali riscuote la più sublime ammirazione, strappa i più strepitosi applausi e suscita il più vivo entusiasmo dei contemporanei e della posterità; ma eziandio quelle transazioni moderate e previdenti dettate appunto dal principio dell'eguaglianza voluto dalla politica costituzionale. Colla

preponderanza soltanto d' un sol potentato che voglia efficacemente codeste transazioni, si pone freno all' insaziabile ingordigia, e all' ardente ambizione dei dominatori passionati e ciechi sull' avvenire, e si spegne la sete ferigna delle ultime vendette. Il bene della difesa nazionale è goduto dal popolo che respinge vittoriosamente l' aggressione. Il vantaggio poi della moderazione è compartito al vinto in presente, ed al vincitore ed a suoi alleati per il futuro. Io bramerei nei tempi moderni di addurre qualche esempio di transazioni politiche di buona fede dettate dal solo principio dell' equilibrio delle genti, ma io non saprei arrestarmi che su di un solo, qual' è quello della pace di Utrecht del 1713, come il più analogo alla mia intenzione. Eccone i tratti principali : « La rivoluzione (disse Flas-
« sau) accaduta nel mese di agosto 1710
« nel gabinetto brittanico cangiò la fortuna
« della Francia in allora cotanto disperata
« che Luigi XIV che non avea mai sofferto
« scoraggiamenti parlò di seppellirsi sotto
« le ruine del trono. » Convien confessare qui a lode dei ministri inglesi e di Bolimbrocke in particolare che abiurando essi l' odio nazionale si portarono alla pace con generosità segnando i preliminari dell' 8 ot-

tobre 1711. Ma ciò che rese la negoziazione tenuta a Londra *differente da molt' altre, si è* (dice il ministro Forci) *che non si trattò d' altra ricompensa fuorchè di procurar la pace all' Europa, nè d' altro interesse fuorchè di quello dello stato* . . . . Quanto alle intenzioni dalle quali fu diretto il ministero inglese, noi le veggiamo svelate dalla seguente rispòsta di Bolimbrocke al duca della Feuillade : *voi avreste potuto* (gli disse questo signore) *schiacciarci allora ; e perchè mai fatto non l' avete ? — Perchè*, rispose Belimbrocke, *in allora non temevamo più la vostra potenza.*

« I diversi trattati della pace di Utrecht
« furono regolati secondo il principio del-
« l' *equilibrio* dell' Europa, al quale si per-
« venne colle sottrazioni che si fecero nella
« successione di Carlo secondo re di Spa-
« gna, il quale oltre alla Spagna possedeva
« dominii in Italia e in Fiandra, e colla pre-
« cauzione che le monarchie di Francia e
« di Spagna non sarebbero giammai unite
« sullo stesso capo (1). »

Qual contrapposto alla cieca ingordigia teutonica, la quale nel 1815 voleva sbranare questa stessa Francia come la Polonia, e che

(1) *Histoire de la diplomatie française.* Tom. IV, pag. 335-337.

ne fu rattenuta dal generoso ed illuminato Alessandro imperator delle Russie ?

§ 25.

Speranze relative allo stabilimento dell' etnicarchia. Conseguenza per l' opportunità della monarchia nazionale.

Se la politica che diresse la pace di Utrecht si potesse rendere *abituale*; anche in un solo potentato non è egli vero che sarebbe questo un sommo beneficio compartito a tutte le genti europee, e quindi alle altre nazioni della terra sulle quali l' Europa influisce ? Ora per effettuare quest' intento qual altro mezzo abbiamo noi che una buona costituzione di governo ? Quando questa costituzione sia bene immaginata, e la nazione sia matura, che altro manca che di volerla ? Che cosa adunque ci rimane a sperare ? Noi abbiamo veduto che la natura tende possentemente all' unità fisica nazionale, e che nella massima parte dell' Europa questa unità fu già ottenuta. Noi abbiamo pure osservato che in molta parte d' Europa si è manifestato il desiderio di avere principati temperati ; e che il nome di co-

stituzione è nome di religione europea. Noi abbiamo veduto come la natura vada preparando il mezzo di esaudire questo desiderio universale; e come nell' andamento delle monarchie si possa fondatamente pronosticare il più vicino o lontano momento (Libr. I, §§ 12-14). Noi abbiamo finalmente veduto che la Francia è il paese già preparato e perfettamente maturo per effettuare questa costituzione accompagnata dalla nazionale unità; gli altri paesi poi che ebbero ed avranno *carte foriere costituzionali* si avvicineranno almeno moralmente all' attitudine della Francia, e perciò ne potranno secondare la politica. Dopo questi fatti e queste osservazioni lascio a voi di rispondere che cosa rimanga a sperare circa l' effezione dell' *etnicarchia* ossia della dominazione nazionale dalla quale pende principalmente la restaurazione europea.

Frattanto prego i saggi che proposta la logica dei diplomatici, che non è buona nemmen per la predica, vogliano occuparsi a sviluppare la nuova dottrina fondata sull' impero della natura, e sull' interesse dei popoli per trovarsi in gradi di agire e di far agire gli uomini influenti nel giorno della politica redenzione. Accolgano con pazienza le obbiezioni da qualunque parte

sian fatte, e le discutano con diligenza pensando che la verità ne sorgerà più luminosa e robusta non altrimenti che l'acciaro battuto e ritoccato dal fabbro somministra armi di ottima tempra e folgoreggianti. La parola è spada acuta, e niuno può sfuggire la sua possa quando serve alla verità ed al ben essere universale. So che il tempo dell'apostolato è tempo di persecuzione ; ma so pure che è tempo di vittoria della parola. Pochi bastano per vincere ; e in mezzo alla corruzione ed alla viltà universale non manca la provvidenza di suscitare qualche anima forte e grande che prepari l' ultimo termine de' suoi destini.

Riandate ora le cose discorse in questo capo e concentratele, qual è la naturale conseguenza che ne deriva ? La conseguenza che ne deriva si è che la *dominazion nazionale* è cosa preparata dalla stessa natura. Essa sospinge per una forza lenta, imperiosa, progressiva i popoli d'Europa verso uno stato di scambievole equilibrio interno ed esterno il quale verificar non si può che nel dominio nazionale ossia nel governo nazionale rappresentativo. Ella effettua questo avvicinamento mediante l' opera degli stessi despoti. Col concentrare la potenza al di dentro, col conquistare territorio al di

fuori essi preparavano il terreno alla dominazion nazionale.

Basta che un sol popolo sia *maturo* ad esercitare degnamente questa dominazione, onde la di lei *effezione* sia *opportuna*. Quanto poi alle *dottrine* basta che si tratti di un oggetto voluto qualche volta dalla natura, per far sì ch' esse siano utili. Le verità non invecchiano mai e però le teorie della ragion costituzionale saranno sempre opportune.

Una sola avvertenza io credo necessaria a' miei lettori, e questa si è che in tutto questo mio lavoro eglino abbin presente l' ipotesi d' una *nazione unita*; perocchè a questo estremo stato sono rivolti sempre i miei pensieri. Io varierei i miei calcoli se dovessi meditar teorie sopra popoli divisi e viventi sotto parziali governi. Questo stato secondo me essendo violento e passaggiero non ha potuto meritare le mie considerazioni. D' altronde occupandomi dello stato *ultimo* sul quale le nazioni si debbono fermare, io offrirò una meta alla quale i governi o almeno i popoli vedranno di dover tendere come a scopo dei loro desiderii, e come cosa comandata dalla provvidenza. La linea visuale da un luogo all' altro è assai breve; ma il cammino per giungervi è d' ordinario

assai lungo. Ecco un' imagine della differenza che passa fra le teorie, i desiderii, i progetti, e la loro pratica possibilità e reale effezione.

CAPITOLO IV.

CONSIDERAZIONI FONDAMENTALI SUL COMPLETO TEMPERAMENTO DELLA REGIA AUTORITÀ NELLA MONARCHIA NAZIONALE RAPPRESENTATIVA.

§ 26.

Spirito eminente della parte organica.

Altre sono le *basi*, ed altro lo *spirito* di una costituzione. Le basi appartengono alla *costruzione*, anzi esprimono la costruzione quando sono insieme congegnate. Lo spirito appartiene al *movimento*; e direi meglio alle cause del movimento. Esso lo esprime intero; e così ne esprime l' effetto, quando si rappresenta il giuoco di tutti gli agenti e reagenti uniti dalla costituzione. Se dopo che avete posto insieme tutti i pezzi d' un orologio, voi spiegate la forza dell' elaterio della molla, e indi passate a descrivere le azioni e le riazioni degli altri pezzi, non giungete voi forse in fine a dar ragione del segnar regolato delle ore?

Non è necessario che io ricordi ad un leggitore attento la prima è più grossolana

costruzione della monarchia da me progettata. Il capo settimo della parte antecedente mi dispensa da ogni ripetizione.

Quanto poi allo *spirito* della medesima è facile il rilevare che esclusa la *divisione* dei poteri imperativi, come la peste sterminatrice d'ogni buon governo, non abbiamo accolto che il *temperamento* dei medesimi. Proscritta dunque l'idea di ogni governo *misto* non abbiamo ammesso che un governo *temperato*. La natura colla voce imperiosa della necessità ci ha insegnato a collocare nel mezzo del corpo vivente dello stato una *sola* molla principale simile a quella dell'orologio, la quale colla sua forza espansiva predominante dia il movimento a tutta la macchina. La ragione ci ha suggerito di raffrenare lo sviluppamento di questa molla colle ruote, coi rocchetti, e con suste secondarie, affine di ottenere un movimento armonico con quello del sole. Ma questa stessa ragione ci ha altamente inculcato di evitare per quanto è possibile le collisioni, le complicazioni, e sopra tutto i contro-movimenti non indicati da una rigorosa necessità.

Il governo temperato rappresentativo, e necessariamente rappresentativo in una numerosa società, esigeva una doppia garan-

zia ; ma questa fu ordinata di modo che tutta la eminente costituzione del governo non consti che d' un poter regolatore universale circondato da un necessario consiglio di legislazione, d' un protettorato presso la legislatura e l' amministrazione, e d' un senato moderatore e conservatore.

Questa primaria e fondamentale organizzazione indicata da una teorica necessità fu e sarà quella d' ogni stato che ami di aver forza e durata, come ne fanno fede i governi tutti, i più famosi della terra, i quali ad onta del loro stato progressivo dovettero la loro forza, prosperità, e grandezza, e durata a questa tempra di poteri governativi.

In ciò non v' ha differenza tra il governo monarchico, ed il repubblicano, perocchè il motivo fondamentale di questa ordinazione sta nella necessità di raffrenare l' intemperanza, e di eccitare l' inerzia dei governanti che sono della stessa pasta dei governati.

Il poter governativo si può figurare nello stato come una forza a sè. La differenza fra la monarchia e la repubblica sta solamente nei *motori* di questa forza. Nella monarchia una *sola mano* move questa forza, nella repubblica *più di una mano* concorre a dare il movimento.

Questa forza è quella di tutta la società, che simile a Dio fa tutto per sè, e non può volere il governo che per sè. E però mai cessa, nè può cessare di riguardarsi come sovrana, e disporre de' suoi agenti, come di altrettanti ministri destinati al proprio servigio. Che se questi sono necessarii per movere tutte le parti sue colla triplice unità di mire, di interessi e di azioni, essa non lascia mai di essere esclusivamente sovrana, e di esercitare un potere invisibile e supremo, che lega i governanti. Questo potere è quello dell' *opinione* tanto della nazione, quanto di ogni magistratura circa l' intelligenza, e la forza armata della nazione.

Il primo inchiude essenzialmente il diritto di sapere, e far sapere ciò che fa d' uopo alla nazionale prosperità; scopo unico della creazion del governo, e legge suprema imposta agli agenti preposti alla direzione dello stato.

Il secondo inchiude la persuasione che la nazione armata non sia per tollerare veruna usurpazione. Dal che risulta che i poteri costituiti sono tutti padroneggiati da un potere supremo *costituente* e *conservatore*, indivisibile ed inalienabile dalla società tutta. Esso, simile alla catena omerica, parte dal

trono della onnipossente natura e lega l'universo tutto morale e politico per condurlo a seconda della spinta invincibile dei secoli.

§ 27.

Carattere differenziale della monarchia nazionale rappresentativa.

Da questo potere costituente e conservatore viene stabilito in primo luogo il complesso delle facoltà *riservate* nell' ordinazion suprema dei poteri della monarchia nazionale rappresentativa. Per *facoltà riservate* qui s' intendono que' poteri sovrani, che la nazione *non delega* a veruna persona, corpo, o assemblea, ma intieramente serba a sè sola. In ciò consiste la differenza fra la monarchia veramente *nazionale*, e qualunque altra specie di monarchia sia assoluta, sia costituzionale. Nella monarchia *assoluta* una società dice al re : governa il popolo ; io confido in te solo senza cercar altro da te. In qualunque altra monarchia *costituzionale* una nazione dice al re : tu regnerai con queste condizioni, e col voto dei tali corpi, e delle tali persone. In te ed in essi ripongo ciecamente la mia fiducia anche per

riformare le condizioni fondamentali stabilite (vedi Teoria Generale, § 7).

Nella nuova *nazionale* monarchia all' opposto la nazione cangia linguaggio, e dice in sostanza: « Fuvvi un tempo, in cui io mi « rimetteva alla cieca o ad un solo agente, « o ad un agente assistito e raffrenato da al« cuni tutori miei. Questa cieca fiducia mi « è riuscita rovinosa; e però non voglio « d' ora in avanti abbandonarmi come ho « fatto fin ora all' arbitrio altrui. Se io non « bramo, come non posso governare in par« ticolare, io voglio come posso comandare « *in generale* sì col non permettere che ve« runo ponga mano alla fabbrica della co« stituzione, che mi costò tante fatiche, tan« ti sagrifizii, e tanto sangue, sì coll' essere « continuamente informato di tutto ciò che « i miei delegati, e i miei custodi fanno in « mio nome, e sì finalmente col mostrarmi « potentemente armata per difendere gli or« dini stabiliti e la mia indipendenza. »

Fra queste tre specie di monarchie le differenze sono vistose, come ognun vede. Il carattere distintivo per altro della monarchia nazionale sopra le altre due sta nel *jus riservato* alla nazione ora descritto, il quale abbraccia la triplice facoltà di statuire esclusivamente sulla costituzione, di esser conscia

dell' andamento dell' amministrazione, e di conservarsi armata per tutelare contro chiunque l' integrità dei poteri stabiliti, e la nazionale indipendenza. Queste condizioni non sono arbitrarie, ma tutte volute dalla necessità in ogni governo temperato, in cui non si voglia avventurare lo stato ai capricci delle passioni (vedi Teoria Generale, §§ 20, 21, 22, 23, 70, 71, e 85).

§ 28.

Quanto importi ad una nazione di riservarsi il diritto di sanzionare, alterare, e proteggere la costituzione. — Esempi funesti del contrario nell' Inghilterra e nella Francia.

Ognuna di queste condizioni è così indispensabile, che una sola che manchi non v' ha più l' assoluta sicurezza nazionale. La sorte di tutti i paesi che ebbero costituzioni sprovvedute di questa garanzia ci serve di prova. La storia ci insegna in primo luogo essere pessimo partito affidare ad un *corpo* qualunque dello stato la facoltà di *alterare* la costituzione ; non solamente perchè ripugna ad ogni diritto pubblico sociale, che l' unico atto fondamentale, tutto proprio della primitiva sovranità nazionale, possa

essere rivocato da una delegazione di pochi; ma eziandio perchè ripugna assai più ad ogni vista di sicurezza, che la vita stessa dello stato sia data in balìa di questi pochi.

Quest' osservazione (per venire a qualche esempio) si applica tanto alla costituzione inglese, quanto alle francesi. L' onnipotenza del parlamento inglese, e quindi la facoltà tanto di demolire la costituzione, come in alcuni punti fu fatto, quanto di ritorcerla contro il popolo colla corruzione, come fu avvertito, (vedi Teoria generale, § 44) è nota abbastanza. Ma che cosa è il parlamento, altro che un unione di rappresentanti ? So che i lordi intervengono nel parlamento per proprio conto, e come un corpo mezzo sovrano, e che il re ne forma il centro e parte integrante, per una prerogativa di cui s' ignora l' origine ; ma so del pari che il diritto di resistenza consacrato dalla costituzione inglese svela il fondamento della nazionale sovranità, il quale se si trova imbrogliato nel suo esercizio non può essere contrastato nel suo titolo. Ma lasciamo gli Inglesi, perocchè non val la pena di ragionarne d' una mostruosità feudale e popolare, e di ragionarne senza frutto. Basti per ora ricordare le funeste conseguenze che derivano ad una nazione dall' affidare

ad altri il destino della legge costituzionale. I primordii d' una monarchia nazionale sorsero in Francia, e però questa sola merita la nostra attenzione. Ma in questa Francia fu commessa la massima imprudenza col lasciare ad un corpo detto senato la facoltà di sanzionare alterazioni alla costituzione, e in questa Francia pur si vide il miserando spettacolo delle funeste conseguenze derivate da questa imprudenza. Sciagurati Francesi! Quale cecità fu mai la vostra! E come mai non prevedeste che un collegio di inermi e soggetti uomini, spogliato d' ogni potere di armi e di opinione (1), non poteva essere il sicuro depositario della suprema vostra garanzia politica e civile? E come mai dopo aver collocato tutto il poter pecuniario militare e politico nelle mani di un sol uomo, non v' accorgeste che l' affidare la salvaguardia contro il poter assoluto a quel collegio era lo stesso che porre la ca-

(1) Necker nella sua opera intitolata, *Dernière vues politiques et de Finance*, 1802, ha annotato con verità la nullità del senato, la soggezione del corpo legislativo, la vana protezione del tribunato (che fu indi abolito), stabiliti dalla costituzion consolare dell' anno VIII, su la quale fu innestato il governo imperiale. Ma Necker non rilevò il gravissimo inconveniente della *facoltà* lasciata al senato di *alterare* co' suoi atti la costituzione.

tena del leone in mano di un bambino? A che avrebbe giovato la fermezza dei Catoni contro un uomo anche di men forti voglie, il quale per rompere il freno impiega tanta possanza ?.

Voi avevate bisogno, lo so, di riposare finalmente dalla tempesta della rivoluzione, e per far ciò v' era d' uopo d' una mano robusta, che arrestasse l' agitazione, e fissasse un ordine stabile di governo; ma so del pari che quanto per ordinare uno stato sconvolto ricercasi l' autorità di un solo; quanto per incatenare i disciolti poteri si esige una forza straordinaria, altrettanto per conservare l' ordine introdotto abbisogna l' autorità di molti ripartita dalla legge, e contenuta dalla forza, e dall' opinion nazionale (2). Un governo dunque intermedio rivestito di straordinarii poteri comprimenti era necessario per voi; e tale vi fu il luminoso governo consolare.

Il fallo enorme ed imperdonabile si fu di accoppiare repentinamente questo transitorio governo, col governo stabile imperiale. L' errore si fu il confondere la necessità, le circostanze ed i rapporti della riordinazione con quelli della conservazione, il trattamen-

(2) Vedi quanto annotai con Macchiavello nella Teoria Generale, § 47.

to della guarigione e della convalescenza con quello della salute, e della vita abituale.

Ma come resistere, voi mi direte, alle gagliarde inchieste dell' uomo potente che domandava questo passaggio, e questi poteri? Col non affidare io rispondo al senato la facoltà di promovere questo passaggio, e far accordare questi poteri. Col proteggere la libertà di dire tutto ciò che poteva illuminare il popolo sul pericolo della sua libertà. Col sanzionare espressamente, e mantenere nella nazione il diritto di essere, e di mostrarsi armata. Quel ceto di mezzo, che aveva saputo spingere e far retrocedere il movimento avrebbe dovuto co' suoi lumi e colla sua influenza prevenire il pericolo. A lui sarebbe bastato il volerlo e tutto era fatto.

Che se volevate, o Francesi, che l' uomo che chiamavate necessario godesse dell' autorità suprema, di cui lo investiste come ricompensa dell' opera sua salutare, voi non dovevate crearlo mai imperatore, ma conservarlo console a vita (1). Bramava egli

(1) Coll' articolo 39 della costituzione dei 22 frimale anno VIII (13 dicembre 1799) proclamata il 3 nevoso successivo (24 dicembre 1799), dopo l' accettazione *del popolo*, la dignità consolare non era che *decennale*, ma rinnovabili ne erano gli eletti. Essa fu ridotta *vitalizia* coll' articolo 39 del senato consulto

erigere la sua famiglia in sovrana regnante? Dovevate nominare il suo successore imperator costituzionale e cominciare la nuova dinastia in lui, má non mai fabbricare a voi stessi ostacoli insormontabili a fondare una temperata monarchia. La libertà, le armi, e i diritti riservati del governo repubblicano nel consolato avrebbero servito di bastante contrappeso al primo console, se avesse voluto abusare del suo potere. Le forme, la moderazione, e l'opinione temperata avrebbero consolidato l'opera incominciata sotto il suo successore.

Tutto reclamava questo modo di procedere fra di voi. L'esaltazione delle passioni repubblicane consigliava una reazione ferma bensì, ma ad un tempo stesso obliqua, graduale e lenta, anzi che una repentina compressione, la quale non produsse che vulcani coperti, ed una sorda contenzione, alla quale fu necessario di contrapporre una pestifera inquisizione al di dentro, e le diversioni guerriere al di fuori. Col sistema graduale all'opposto sarebbe stato prepara-

organico del 16 termidoro anno X (4 agosto 1802), sanzionato dal *solo* senato, il quale tranne la creazione della dignità imperiale nella famiglia Bonaparte, sanzionata dal popolo, regolò tutti gli ordini costituzionali a furia di senato-consulti organici.

to il solido, e moderato governo monarchico più libero in effetto e più forte del repubblicano. Gli amici della libertà si sarebbero convinti, che se la repubblica fu necessaria per distruggere le reliquie del dispotismo, ed infondere l'energia della libertà, la monarchia temperata era necessaria per consolidare e perpetuare l'opera della stessa libertà. Il capo del governo intermedio non avrebbe forse avuto ribrezzo di lasciare al suo successore minori poteri sì per consolidare il suo trono, e sì per non avere un emulo della propria grandezza, e della propria gloria.

Ma invece col permettere la mentovata precipitosa e violenta conversione altro non faceste che porre alle prese due nemici irreconciliabili, il dispotismo e la libertà, i quali si fecero, e fanno una intestina e interminabile guerra a danno della vera potenza dello stato. Disse Macchiavello che un popolo corrotto o non viene in libertà o difficilmente la mantiene. Non è questo il caso vostro o Francesi ; perchè il detto di Macchiavello non può aver luogo, allorchè il dono della libertà è dono del tempo, e non dello sforzo intempestivo di qualche uomo generoso. La contenzione stessa, il mal contento, le trame di libertà, che sempre ac-

compagnarono il governo imperiale, formano la prova di questa osservazione.

L' origine vera dell' esito infelice della vostra rivoluzione sta nel non aver trovato fra coloro che strinsero le redini del governo, o che potevano determinare la pubblica opinione, uomini abbastanza illuminati da conoscere ed insegnare ad altri ciò che conveniva tanto nel passare dalla repubblica alla nazionale monarchia, quanto nell' erigere e conservare la monarchia medesima, o uomini abbastanza incorrotti e fermi da non prevaricare sagrificando la causa pubblica alla privata loro avarizia ed ambizione. Tanto è vero, che gli uomini e le nazioni tanto possono quanto sanno, e convien ben sapere e ben volere per ben riuscire.

Tutto ciò che sia detto a disinganno o a confutazione di coloro i quali dall' esempio della Francia traggono argomento per far rigettare il pensiero del governo libero della nazionale monarchia, come un sogno impossibile a verificarsi. L' argomento di costoro si riduce a dire: il tale ha fabbricato una casa comoda, che rovinò. Dunque è impossibile di fabbricare case comode durevoli.

§ 29.

Delle alterazioni alla costituzione. — Della parte fissa, e della parte variabile.

La facoltà di statuire esclusivamente sulla costituzione riservata alla nazione deve essere compresa ed ordinata a dovere, onde servire come conviene a tutte le esigenze della cosa pubblica. La costituzione altro non è che la legge fondamentale dello stato (vedi Teoria Generale, §§ 1, 7, 21). In questa legge convien distinguere la parte fissa dalla parte variabile. La parte fissa è quella colla quale vengono create le diverse autorità e distribuite le diverse funzioni. La parte variabile è quella colla quale fra più *modi*, coi quali esercitar si possono queste funzioni, il legislatore sceglie l' uno più che l' altro. Il determinare questi modi sembrò ad alcuni appartenere più ai *regolamenti* che alle leggi.

Io non sono per combattere questa distinzione : ma osserverò invece che se una legge non è esiguibile senza di questa parte, egli è meglio promulgare la legge vestita, che spoglia di questo corredo a costo di cangiarlo poi col tempo, di quello che abban-

donare la legge stessa dirò così sulla strada. Quel pensiero unico, pieno, e fecondo, che immaginò la legge, immaginar pur deve anche il regolamento. Che importa se esso dovesse poi soggiacere a cangiamento? Temete voi forse di offendere la stabilità stessa della legge? A ciò vien riparato colla dichiarazione opportuna che il tale o il tal altro articolo potrà essere riformato, quando l'esperienza lo mostrasse contrario ed inefficace all'intento, o che il corso del tempo lo rendesse inopportuno. E perchè ad ogni modo l'intento della legge non venga defraudato sarà necessario il proibire la abrogazione o la deroga *nuda* dell'articolo, e comandare che non possa essere abrogato, o derogato a lui senza che nello stesso tempo venga supplito con altra più opportuna provvidenza. Questa cautela potrà nella nostra costituzione aver luogo nelle speciali garanzie dell'amministrazione, come per esempio nelle cautele prescritte alle spropriazioni dei beni per causa di pubblica utilità, nelle leve militari, nei regolamenti sulla annona, nella procedura, ecc. ecc.

Questo non è il luogo in cui mi sia permesso di entrare in minute specificazioni sull'argomento della legislazione costituzionale. A suo luogo parlerò della prima decre-

tazione dell' atto costituzionale, delle aggiunte, delle deroghe, delle interpretazioni, ecc. ecc. (1).

§ 30.

Del diritto riservato alla nazione d' essere resa consapevole degli atti del governo. — Garanzia per gli affari segreti.

Dopo il diritto di fondare, di conservare, e di riformare gli ordini dello stato, riservato alla nazione, viene il diritto d' essere resa *consapevole* di tutti gli atti del governo, e quindi la podestà di ordinare tutto ciò che serve ad acquistare le notizie relative. Per atti del governo qui s' intendono tutti quelli che vengono eseguiti tanto dagli amministratori, quanto dagli antagonisti costituzionali. Siccome in veruno deve essere tollerato un potere assoluto, così tutti debbono cadere sotto gli occhi della nazione per essere contenuti, incoraggiati, applauditi, e premiati (vedi la Teoria Generale, §§ 22 e 23).

La *pubblicità* quindi degli atti del governo, i quali *decisivamente* possono colpire

(1) Nel Libro seguente al Capo IV.

l' interesse dei cittadini è d'*essenza* della monarchia nazionale rappresentativa, quanto è della di lei essenza di non confidar ciecamente nè nel re, nè negli altri corpi costituzionali. A questo principio della pubblicità non può essere derogato, che in vista della necessità di non ledere interessi maggiori ed eminenti della stessa nazione. Il *segreto* dunque non può aver luogo che *in via di eccezione*. La sua applicazione dunque e la sua durata dovranno essere regolate dalla *pura necessità*.

Ognuno intende che parliamo sempre degli atti che colpiscono *definitivamente* le cose e le persone dei cittadini, e l' ordine, e la sicurezza sociale, e non di quegli atti, i quali sono indifferenti, o semplicemente preparatorii ad un partito definitivo.

Se però la nazione, deve astenersi da una imprudente esplorazione, non deve dall'altro canto abbandonarsi ad un cieco arbitrio de' suoi delegati. Prima di tutto essa deve essere informata dell' affare che si trattò tosto che la necessità del segreto cessò. In secondo luogo poi essa deve stabilire tali ordini che per essi si *prevengano* nel segreto stesso le escursioni del poter *assoluto*, ed assicurino più che sia possibile il trionfo della cosa pubblica.

Per la qual cosa l' ordinator dello stato dovrà stabilire le garanzie degli affari *segreti* come dei pubblici. Por mano al gabinetto del re egli è por mano ad un ufficio nazionale. La sua prerogativa non è offesa con un consiglio necessario segreto, come non è offesa dal consiglio necessario pubblico della legislazione. Se ripugna alla prerogativa reale l'obbligo di *ubbidire* in particolare ad un delegato della nazione, a lei non ripugna l' intervento d' un consiglio, necessario nel deliberare un affare proposto dal re medesimo. Altro è resistere alla volontà di un re, altro è sottoporlo alla volontà altrui. Altro è non permettere che il re faccia tutto ciò che vuole, altro è obbligarlo a fare ciò che non vuole. Se la di lui volontà non sarà sempre soddisfatta, essa però non sarà mai trascinata dalla volontà di un altro delegato. Potrà non fare una cosa bramata, ma non dovrà fare una cosa non voluta. Io desidero che si colga a dovere questo punto di differenza, senza del quale si abolisce il carattere del principato monarchico per far sottentrare un altro governo (V. Teoria Generale §§ 8, 11, 42, 45). Se in tutto ciò che può volere un re si verificasse ciò che egli *deve* volere, non sarebbe necessaria limitazione veruna. Ma verificandosi l'oppo-

sto, il freno è necessario e legittimo. La regia prerogativa altro non è che la somma dei regii diritti. Ma la somma dei regii diritti deriva da una commissione ad eseguire un *dovere* massimo a pro di altrui, ossia meglio altro non sono i *diritti* di un re, che *facoltà* irrefragabili di *eseguire il dovere* di governare bene lo stato. La *prerogativa* dunque regia non essendo nè una proprietà, nè una podestà su la nazione, ma essendo una *commissione*, un incarico *limitato* a ciò che deve il re, ne segue che la volontà sua imperativa potrà e dovrà essere con diritto trattenuta dal fare ciò che non deve. Colle limitazioni della costituzione dunque non si colpisce la regia prerogativa, ma altro non si fa, che render *pratico* il mandato regio, dal quale venne fondata e trasmessa la prerogativa limitata. In breve o convien provare che il re abbia dritto a far *tutto quello che vuole*, o che egli non voglia se non quello che deve, o convien concedere che la limitazione è di diritto irrefragabile.

Noi dunque potremo a buon diritto entrare nel gabinetto del re e stabilire una garanzia agli affari ne' quali si esige concentrazione, segreto, ed attività. Si stabilisca dunque a fianco del re un *consiglio necessario* di pochi individui nominati dalla rap-

presentanza nazionale, periodicamente mutabili, senza del quale per esempio non si possa far domande o dar risposte ad una corte estera, dalla quale possa nascere motivo di guerra. La costituzione comandi, che senza il cosiglio di questi individui non si possa iniziare verun atto *definitivo* diplomatico, che senza il concorso di un apposito comitato nazionale non si possa conchiudere l' atto medesimo da sottoporsi poi alla sanzione nazionale, e voi avrete io spero una cauzione, la quale senza offendere il segreto e la rapidità, vi potrà garantire dalle imprudenti, e passionate deliberazioni ministeriali, le quali compromettono più delle altre tutto lo stato intiero. Una notoria necessità esige un rimedio, e il diritto lo autorizza : di ciò diremo più ampiamente a suo luogo.

§ 31.

Del diritto riservato alla nazione di conservarsi e di accorrere armata per difendere l'opera costituzionale e la sua indipendenza.

Nulla finalmente aggiungerò sul terzo diritto riservato alla nazione di *essere* e di *accorrere armata* per difendere l' opera della

costituzione e la sua indipendenza, perocchè nella teoria generale ho indicato quanto basta sulle parti diverse di questo diritto (vedi Teoria Generale §§ 56, 57, 70, 85). Agevolmente si rileva da ciò che fu detto, che il *diritto di protezione* della costituzione, inseparabile dalla persona e dalla forza nazionale, si esercita ordinariamente coll'*opinione* che tiene in soggezione ogni autorità costituzionale, e straordinariamente coi giudicii di responsabilità, e colle armi aperte. Questo diritto è quello che dà l'ultima forza, e consistenza agli altri tutti, e loro comunica il carattere e la possanza della vera sovranità. Come una legge senza la sanzione perderebbe il carattere di legge, e si risolverebbe in un mero consiglio, così la podestà di statuire esclusivamente sulla costituzione, e di vedere ciò che fa l'amministrazione, perderebbe il carattere di podestà sovrana, e si risolverebbe in mere facoltà senza forza, se non fosse avvalorata e sostenuta dal potere armato di tutta la nazione.

Dalle quali cose è forza di conchiudere :

I. Non esservi costituzione nazionale *rappresentativa* guarentita, dove la nazione non riserbi a sè sola : 1.° La forza e il diritto di fondare, di conservare e di riformare gli

ordini dello stato, quindi le leggi che li riguardano. 2.° La forza e il diritto d'essere resa consapevole di tutti gli atti del governo, e di farli correggere allorchè violano l'ordine. 3.° La forza e il diritto d'essere e di accorrere armata per difendere l'opera costituzionale e la sua indipendenza.

II. Non esservi costituzione *monarchica*, dove il re sia obbligato a fare ciò che *non vuole*, o abilitato a fare tutto ciò che egli vuole.

III. Non esservi costituzione *monarchica completamente temperata* e *guarentita* dove la garanzia non cominci nel *gabinetto* del re, e non si estenda per tutti gli ufficii dello stato.

§ 32.

Delle garanzie personali del popolo riguardanti l' esercizio dei diritti sovrani riservati.

Qui non finiscono le osservazioni riguardanti i diritti riservati alla sovranità nazionale. Noi abbiamo rilevato la loro qualità, la loro importanza, la loro irrefragabile necessità. Che cosa diremo intorno il loro esercizio? Non basta aver dei diritti; ma

conviene essere in caso di esercitarlo. Un bambino, un uomo fra le catene possono aver dei diritti, ma hanno essi forse la capacità morale e fisica di esercitarli. Noi parliamo di diritti l'esercizio dei quali è riservato all' universalità del popolo. Dobbiamo dunque supporlo *instrutto* per conoscere, *animato* per volere, *libero* per eseguire tutto ciò che fa d' uopo per l' opportuno esercizio di questi diritti. Queste condizioni come ognun vede, necessarie all' esercizio dei diritti sovrani riservati alla maestà nazionale, riguardano per ciò stesso la parte più *eminente* della costituzione, e però se sotto un aspetto si possono riferire all' amministrazione sotto dell' altro si riferiscono all' ordinazione suprema dei poteri governativi. I *mezzi* dunque necessarii per procurare nel popolo la *cognizione*, la *volontà* e la *libertà* necessarie all' esercizio dei diritti sovrani riservati appartengono prima di tutto all' *ordinazione suprema* dei poteri governativi, ed alla parte più eminente di questa ordinazione.

Ma questi *mezzi* sono quelli che abbiamo indicato parlando dell' *opinione pubblica*, delle *instituzioni sussidiarie*, della *giustizia* e della *polizia*. Dunque essi prima di tutto appartengono alla *ordinazione suprema* dei po-

teri governativi ed alla parte più eminente di questa ordinazione. Più ancora ; siccome è impossibile che il popolo eserciti i diritti riservati senza possedere i tre poteri sopra ricordati ; così egli è impossibile effettuare un'ordinazion suprema e guarentita da' poteri governativi senza l'*instruzione* che illumini la mente, senza l'*interesse* che ecciti il cuore e senza una *salvaguardia* che protegga la forza esecutiva. I mezzi dunque dell'instruzione dell'eccitamento e della libertà, de' quali abbiamo parlato, appartengono essenzialmente e primariamente ai diritti sovrani riserbati alla nazione. La natura dei governi non liberi li ha fatti riguardare fin qui come *beneficii* del cittadino. I rapporti necessarii del governo temperato ce li presenta ora sotto l'aspetto eminente di *diritti della sovranità* nazionale.

Per questo motivo volendo parlar con rigore io avrei dovuto intitolare il Capo VI del tomo antecedente: *Della garanzia della autorità popolare*. Imperocchè come fu necessario di stabilire una garanzia degli altri antagonisti costituzionali, senza la quale ne sarebbe stata annullata l'azione, così pure era necessario di stabilirla, per il popolo, primo ed ultimo antagonista, moderatore e protettore dell'autorità di governare. Se di

fatti fosse permesso ai ministri del re di colpire ad uno ad uno i cittadini anche semplici, che si dichiarano difensori della libertà, o che sostengono le autorità tutrici della libertà, coi terrori d' un'arbitraria *polizia*, o coi fulmini di tribunali venduti al dispotismo, a che di fatto si ridurrebbe la protezion popolare della costituzione? Ma tolta questa protezione non è forse chiaro che la costituzione vien disciolta come nebbia al vento? Lo *spegnere* dunque gli *arbitrii* d'una *polizia* dispotica , *l' assicurare l' esercizio* della *giustizia* si dève riguardar come *primaria garanzia* di quella *sovranità*, che viene solidariamente esercitata dal popolo, e come punto di consistenza della costituzione d'una temperata monarchia. Violar l'ordine in materia di *polizia* e di *giustizia* non è solamente un offendere la libertà del cittadino, ma è un attentare alla *sovranità* del popolo, dalla sicurezza e forza della quale dipende tutta la solidità della costituzione, e la potenza dello stato. Delitto di lesa maestà sarà e riguardar si dovrà l' offesa alla libertà del cittadino inferita anche per ordine della pubblica autorità.

Sarà dunque primo *dovere* del *protettorato* operare con intercessione attiva per la difesa della libertà oltraggiata, sia cogli ar-

resti politici, sia colla violazione delle forme assicuratrici della giustizia. Io non dubito che nel caso d' una negata o impedita soddisfazione, non possa aver luogo la resistenza armata del popolo, diretta dall' autorità competente, come mezzo indispensabile a respingere l' aggressione commessa contro la salvaguardia ultima della nazione, anzi contro l' intima e riservata parte della sovranità. Ad un' effettiva aggressione ostile fatta colla forza e continuata colla forza, si deve forse rispondere con un vano strepito di parole e peggio con monastiche umiliazioni ?

§ 33.

Necessità di una balìa costituzionale.

Come i corpi animali in tempo di malattia non possono essere trattati collo stesso metodo, come in tempo di sanità, così i corpi politici non possono essere governati in tempo di calamità, di guerra o di conflitto, come in tempo di pace interna ed esterna.

Considerando profondamente la natura della monarchia da noi progettata noi non avremmo bisogno di dare speciali facoltà al re per tutti i frangenti politici. La regola

fondamentale della giurisprudenza costituzionale essendo, che il re abbia tutti i poteri *necessarii* al buon governo dello stato, e possa esercitarli come crede meglio, a meno che la legge costituzionale non vi ponga condizioni espresse (vedi Teoria Generale §§ 13, 14), ne segue che il re intendere si dovrebbe investito di tutti i poteri, onde provvedere nei frangenti secondo la necessità. La formola adunque romana « *videat ne quid respublica detrimenti capiat*, » colla quale si compartiva il diritto di creare il dittatore, è di sua natura inchiusa nella costituzione della monarchia.

Nè ciò può ripugnare alla composizione e al temperamento dei poteri stabiliti, perocchè questa dittatura non si estende a toccare per nulla gli ordini dello stato, nè a cangiare il sistema dell' amministrazione, ma unicamente a provvedere ad ogni modo *all' urgenza particolare* secondo la necessità. Ogni magistratura pertanto sta al suo posto, ed accudisce ai suoi affari, come se non esistesse dittatura. Gli amministratori solamente e gli amministrati sono tenuti ad ubbidire ad ordini *particolari* della dittatura, quando loro fossero diretti. La dittatura quindi non devesi riguardare come un' alterazione dello stato, ma come una forza

aggiunta. Essa quindi considerar si deve come un'attribuzione speciale forte e spedita contro la quale opporre non si possono i metodi stabiliti per le circostanze abituali della vita sociale. Non gli ordini fondamentali della vita, ma i *metodi ordinarii* del tempo tranquillo vengono trasandati talvolta per dar luogo ai metodi straordinarii del tempo agitato. Cessata l'agitazione si ripigliano i metodi, e le abitudini della ordinata vita civile, come cessata la malattia si ripiglia il regime della sanità. Ecco in che consistette di fatto nei bei tempi di Roma, e in che consister deve di diritto la dittatura anche sotto la monarchia in qualunque mano venga collocata. Ora si domanda se convenga lasciar questo potere almeno in certi casi in mano del monarca, o se convenga altrimenti provvedere? Noi abbiamo veduto quali siano i limiti di questo potere, e quale ne sia il titolo; e quindi ciò che far dovrebbe un re per non violare la costituzione.

Ma da ciò che si deve possiamo noi dedurre ciò che si farà? E quando *certamente* non si faccia ciò che si deve, non veggiamo noi esposto lo stato a grave pericolo o per eccesso di potere, o per difetto di previdenza e di energia? I precipizj ci stanno

intorno da ogni lato. Esploriamoci e veggiamo come si possano evitare per dare un qualche ordine alle nostre ricerche, consideriamo diverse ipotesi. La prima sia quella di un re o di un ministero ambizioso ed intraprendente. La storia ci instruisce che tutte le occasioni nelle quali si possono esercitare *comandi liberi* vengono ricercate ed abbracciate con avidità da capi o dai ministeri affrenati da una costituzione. La dittatura pertanto nella monarchia verrebbe nei rispettivi casi dal re e dai ministri assunta con tutta la brama, continuata con tutta la gelosia, e deposta con tutto il rammarico. Ciò non è tutto: domando io se sarebbe poi esercitata entro i dovuti confini, e se sarebbe abbandonata intieramente, allorchè ne cessasse il motivo? Ecco ricerche importantissime le quali pur troppo non sono fuor di luogo, ed alle quali convien rispondere. Noi parliamo del caso d'un re o d' un ministero *ambizioso* ed intraprendente. Non ci perdiamo in considerazioni speculative, ma atteniamoci all' esperienza. Essa ci insegna che appartenendo al ministero di dichiarare l' urgenza, egli o la farebbe nascere o la farebbe credere quand' anche non vi fosse. L' Inghilterra ce ne offrì l' esempio negli anni 1792 e 1793; e

la fermezza dei Fox e dei Seridhan svelò il mistero d' iniquità del gabinetto.

Ma data l' urgenza reale egli è naturale, che il gabinetto coglierebbe l' occasione di rompere almeno o di affievolire i freni costituzionali. Chi lo conterrebbe dall' esercitare vendette particolari o colpi di autorità, i quali sgomentassero gli amici della libertà ? Ma questi prevedendo il caso possibile d' una seconda dittatura si guarderebbero dall' incontrare l' odio della corte, per tema d' essere involti fra coloro che l' urgenza autorizza a reprimere o ad allontanare.

Finalmente quale sarebbe il *termine* della dittatura, se appartenesse al gabinetto di dichiarare il termine dell' urgenza ? Che se visibile fosse il caso della cessazione per esempio della guerra, non sarebbe egualmente visibile la cessazione d' ûna occulta fazione o vera o supposta. Di qua si farebbe comparire congiure contro il trono, di là emissarii di potentati esteri : di qua cospirazioni contro la libertà. Chi svelerebbe l' impostura ? Chi raffrenerebbe l' autorità? E quand' anche fosse manifesta la causa di por fine al regime dittatorio chi potrebbe costringere il gabinetto a farlo ? Forse dovrebbesi passare ad un atto di forza o alla guerra civile ?

Esaminando ora l'altra ipotesi di un gabinetto *pusillanime*, o *inetto* in quale maniera sarebbe provveduto alla salute dello stato ? In quale maniera (passando ad altri casi) si provederebbe in tempo di una reggenza, d' un interregno, o di un rovescio di fortuna del re medesimo? Se il re o il ministero perdessero la confidenza pubblica ; se i ministri fossero corrotti, o spaventati qual rifugio avrebbe lo stato ? Se il re fosse accecato dalla vendetta e dall'orgoglio fino a volere seppellire sè stesso e la nazione sotto le ruine di un trono assalito da nemici potenti e fortunati, chi potrebbe sostenere lo stato contro il delirio del re e contro le armi straniere ?

Tutto dunque prova che nella monarchia nazionale rappresentativa, la dittatura non deve essere affidata nè al re, nè al gabinetto, ma collocata in un corpo il quale possa sempre provvedere pienamente all' urgenza senza minacciare la libertà. Esso deve poter sorgere, agire e cessare a misura della necessità ; nè lasciare altra traccia o memoria di sè che la rimembranza di aver salvato lo stato.

A questo passo qualche mio lettore forse ricorrerà colla mente alla camera dei conservatori del senato presso la quale fu da

noi stabilita la vigilanza abituale di stato contro gli alti tradimenti e le trame specialmente dei grandi. Ma qui io debbo dichiarare di non poter intieramente secondare questa aspettativa. È cosa secondo me impolitica investire un corpo permanente qualunque dei poteri d' una dittatura, la quale deve facilmente essere conferita, e tolta dai tutori nazionali secondo la necessità. È partito imprudente accordare un'autorità ad un corpo permanente, che può essere tentato, o a ritener le reliquie d' un poter assoluto anche parziale, e di abusarne, o di atterrire colle rimembranze del passato e colla minaccia del futuro. Dall'altro canto poi le memorie delle offese necessarie della dittatura non debbono essere associate indelebilmente alla presenza d' un dato uomo, o di un dato corpo. Un' odiosità superstite non piacerebbe al senato, e però inspirerebbe anticipatamente ritrosia e mollezza, anzi che risolutezza e vigore. Tutto deve essere passeggiero, come l'infelicità del tempo; e tutto deve cessare al cessar del medesimo.

Da queste considerazioni pertanto siamo condotti ad erigere la *dittatura* che appelleremo *Comitato di provvidenza* secondo i casi, e ad abolirla tosto che è cessata l' ur-

genza. Questo sia formato di tre individui, l' uno tratto dal consiglio di reggenza, l'uno dalla camera dei conservatori del senato, e il terzo dal consiglio del protettorato. Al comitato di provvidenza sia associata la censura del senato, e questa agisca sotto i di lui ordini. Gli amministratori subalterni, la forza armata delle guardie sì nazionali che di sicurezza addette a qualunque amministrazione siano a disposizione del comitato. Tutte le autorità siano tenute ad ubbidire senza repliche e senza ritardi agli ordini del comitato. Esso abbia diritto di destituire magistrati, ministri e generali, e crearne altri. I generali d' armata ne eseguiscano i decreti per proseguire, o far cessare le ostilità. L' oggetto del comitato sia provvedere alla sicurezza generale posta in pericolo.

Ecco la composizione, ed ecco le attribuzioni di questa magistratura. Ora rimane a vedere quali siano i casi ne' quali deve essere eretta, da chi debba essere proposta, da chi designati i membri, da chi disciolta.

I casi ne' quali deve essere radunato il comitato di provvidenza sono: 1.° La guerra. 2.° L' insorgenza di qualche parte del regno. 3.° L' interregno. 4.° L' entrata di

milizie estere nel territorio, o nei porti del regno. 5.° I casi della resistenza armata contro la tirannia.

L'erezione del comitato deve essere proposta dal re, e in di lui mancanza successivamente dal primo presidente del senato, o da chi ne fa le veci : in mancanza di questo da un membro della censura senatoria : in mancanza di questi dal presidente della camera dei conservatori, o da chi ne fa le veci : in mancanza di questi dal presidente della camera dei giudici. Mancando tutti questi, il capo del protettorato ; e mancando anche questo il presidente del consiglio supremo di finanza, e finalmente il presidente della corte conservatrice giudiziaria propongano l'erezione del comitato.

La proposizione dovrà essere fatta invitando il presidente del consiglio di reggenza, quello della camera dei conservatori del senato, e quello del consiglio dei protettori, o chi ne fa le veci, a nominare dentro tante ore un membro del loro corpo per formare il comitato di provvidenza. I membri nominati si raduneranno nel luogo della censura del senato, ed ivi stabiliranno la loro residenza. Gli uffiziali della censura serviranno il comitato.

Potranno i presidenti che nominarono i

membri del comitato in capo a tre mesi unirsi, e quando due dei medesimi presidenti pensino di cangiarli, dovranno rinnovarli in tutto o in parte. Nella stessa guisa si dovrà procedere finita l' urgenza che diede causa all' erezione del comitato (1).

§ 34.

Schiarimenti e motivi sulla composizione e le attribuzioni del comitato di provvidenza.

Se voi mi domandate il perchè io abbia ristretta la composizione del comitato a tre sole persone, vi risponderò, che ciò ho fatto per ottenere la maggiore concentrazione e rapidità di operazioni.

Se mi domandate, perchè io abbia attribuito a tanti la facoltà di proporre l' erezione del comitato, rispondo che io feci per provvedere a tutti i possibili casi sinistri, ne' quali mancasse il proponente.

Se mi domandate il perchè io abbia entro

(1) Si potrebbe dare il caso che fra i tre del consolato vi fosse un traditore, il quale tendesse per lo meno ad attraversarne le operazioni o co' suoi maneggi o con rivelazioni fatali. Sia dunque in podestà degli altri due colleghi di procedere all' arresto del terzo, e far nominare sull' istante il sostituto dal presidente a cui spetta.

tre mesi resi mutabili i membri del comitato, vi rispondo che ciò feci sì per prevenire ogni abuso di potere, e sì per correggere un fallo di elezione, allorchè si scoprisse, che taluno o tutti i membri non fossero idonei all' uopo.

Io nulla dirò dei casi nei quali può essere necessaria la formazione di questo comitato, perchè essi parlano per sè. Un solo fu ommesso e questo è il caso dell'incominciamento del nuovo governo costituzionale. Ma questo essendo transitorio non cade nelle disposizioni stabili della legge.

• Più grave sarebbe l' argomento della responsabilità degli atti di questa magistratura, se non fosse noto, che creata per l' urgenza, non può aver altra regola che la pubblica salute, in emergenti le combinazioni dei quali non si possono prevedere. La sola limitazione che conviene apporre si è che essa *non può alterare gli ordini dello stato*. Essi siano sempre protetti dalla autorità armata, dalla nazione, come il palladio della libertà. Nel resto conviene sciogliere il comitato suddetto da ogni sindicato posteriore, perocchè s' inceppperebbero malamente le provvidenze anteriori, alle quali come non si può imporre veruna regola fissa legislativa, così non si può imporre una le-

gale responsabilità. Ciò che abbiamo detto della vigilanza costituzionale (Teoria Generale, § 72) si deve applicare al comitato di provvidenza, il quale ne forma il *complemento* nei casi ora specificati.

Io confesso che con questa instituzione il re è ridotto all'amministrazione *ordinaria* dello stato. Egli ed i suoi amici dovrebbero esserne ben contenti, perocchè vien liberato da cose di grave affanno spesso odiosissime, e mai di profitto all'amore universale che egli vuole inspirare. Talvolta poi si viene in soccorso del suo trono, della sua famiglia, del suo potere e per sino della personale sua sicurezza. Di che dunque potrebbe lagnarsi? Della privazione di qualche diritto? No certamente. Un agente non ha diritti contro l'interesse e la maggior sicurezza del suo padrone. Se la Francia avesse avuta questa instituzione non avrebbe subìte le catastrofi, che la gettarono nell'abisso, in cui ora geme. Se dopo la battaglia di Vaterloo fosse esistito il comitato nazionale di provvidenza, non avremmo veduto un branco di faziosi rivestiti di credito discutere fra di loro a chi doveva vendersi il trono, in onta della solennissima dichiarazione pochi giorni prima emessa dalla nazione intiera.

§ 35.

Come la riduzione da noi fatta del regio potere si concilii colla legittima prerogativa.

Il *temperamento* dei poteri del principato formò l'oggetto di questo capo. Noi abbiamo ora veduto in una maniera positiva a che finalmente riducasi. *L'ultima* possibile *limitazione* del poter assoluto fu consumata collo stabilimento del consiglio nazionale e permanente di reggenza, coi comitati degli affari secreti specialmente esteri, e per ultimo colla balìa costituzionale. Deh a quali angustie hai tu ridotto il tuo re! esclamano qui i cortigiani e gli amatori delle ultime spoglie feudali. È vero che egli non è trascinato a fare ciò che non vuole ; ma egli è assai vincolato in ciò che egli può volere. Egli non può negli affari interni per legge ordinar nulla, se non va d'accordo con tanti : non può movere una mano nell'amministrazione se non è sorvegliato da tanti altri che vogliono saper tutto e parlar su tutto ; non può mettere un piede in fallo se altrettanti non gridano, non reclamano la giustizia. Egli non può negli affari esteri concludere una negoziazione, o minacciare

colle armi se pure non va d'accordo con altri che legano i primi fino agli ultimi suoi passi. Egli non può finalmente nelle grandi crisi dello stato intromettersi che per agire secondariamente sotto un triumvirato prepotente. Che cosa è dunque questa prerogativa reale, la quale da principio tu volevi intatta col tuo governo, e la integrità della quale anzi tu ponevi come condizione precipua del tuo governo? Confinando così la regia autorità entro i limiti, nei quali l'hai rinserrata puoi tu essere più coerente a te stesso? Ecco l' obbiezione che sicuramente mi verrà fatta dai patrocinatori dell' assoluto potere.

Rispondiamo ancora una volta a questo grido estremo per non tornar più su di questo argomento. Che cosa pretendete, signori miei, da una nazione incivilita ed illuminata? O volete che ella accordi un potere assoluto al suo re, o un potere limitato. Se lo volete assoluto, noi cangeremo questione, e vi domanderemo ragione di questa pretesa respinta in oggi, come sacrilega dalla opinione universale dell' Europa. O volete che ella accordi un potere limitato; ed allora io vi domanderò il *criterio* di questa limitazione. Io vi ho dato il mio, e questo è quello della *necessità*, il quale ho al-

largato in favore del re, fin dove ho potuto, ponendo per condizione, che dove probabilmente il di lui interesse conosciuto non viene a conflitto con quello della nazione, a cui *deve servire*, non si debbono contraporre freni speciali. Ne avete voi un altro? Mettetelo fuori. Io sarò ben contento di questo tesoro nascosto, e ve ne ringrazierò a nome di tutte le popolazioni. Esse senza tanti ufficii, senza tanti regolamenti, senza tante fatiche otterranno il bene d'una provvida, forte, e semplice amministrazione; scopo ultimo delle leggi costituzionali. Or su dunque sfoderate il vostro segreto e veggiamo se serva all' uopo. Ma se fuori del criterio della *necessità* da me esposto è impossibile di trovare altro punto regolatore d' un' autorità derivante dal popolo, fatta per il popolo e guarentita dal popolo, sarà pure impossibile di trovare altro punto d' appoggio per arrestare le limitazioni imposte al regio potere.

Se mi abilitate ad introdurre una minima limitazione del potere assoluto pel motivo della necessità, io sono abilitato ad introdurne altre cento per lo stesso motivo. Qui non v' è mezzo. O convien negar tutto, o conceder tutto.

Voi mi presentate *carte concesse, diritti*

accordati, *limitazioni spontanee*, *concessioni clementissime*, *sacrificî generosissimi*. Ma ditemi di grazia : con queste carte sono prevenute, e corrette le escursioni *ordinarie* e *notorie* del poter assoluto dei re e dei ministri sì o no ? Qui sta il punto. Se mi rispondete di sì, vi pregherò di dimostrarmelo, locchè importerà una discussione critica d' una costituzione diversa dalla mia. Se poi mi rispondete di no, io vi pregherò di ritirarvi dall' arringo, e di non ristuccar più il genere umano con querele, che si risolvono in un oltraggio positivo della maestà popolare.

Se però mi fosse forza di entrare nella discussione di altri progetti di costituzione, la questione non caderebbe più sul *principio* della necessità, ma unicamente sull' *applicazione* del medesimo. Così si potrebbe disputare , se nella tale o tal altra parte d' amministrazione sia necessario contrapporre una cauzione particolare ; ma non si potrebbe disputare se la nazione abbia in massima *il diritto* di contrapporla. La questione allora ridotta al *fatto* dovrebbe essere sciolta con *dati di fatto*. Ma siccome il fatto fondamentale si è *l' abuso certo* del potere non raffrenato comprovato dalla sperienza, così in ultima analisi per negare la

necessità converrebbe negare i fatti dell' esperienza. Così per esempio è vero o no che una costante sperienza vi comprova l'abuso che fanno i gabinetti del poter assoluto di far la guerra? L' esperienza dunque altamente proclama il bisogno di regolare questo potere. Ciò che dico in questo caso si applica agli altri tutti.

E qui vi prego a riflettere, che io vi presto tutti i vantaggi possibili. Io abbandono la *probabilità*, e mi restringo al testimonio dell' *ordinaria esperienza*, locchè è più favorevole alla causa della regia autorità, e più contrario alla causa della comune libertà. Questo partito è molto vantaggioso per voi, ma nello stesso tempo è senza *replica*. Eccomi dunque a regolare la regia autorità col criterio della necessità, *legata* al fatto fermo e incontrastabile *dell' esperienza*, senza ascoltare timori congetturali. Avanti a questo tribunale io porto la lite. Al criterio di questo tribunale sottopongo il mio lavoro. Al giudizio di questo tribunale affido il destino della causa dei popoli. Su via dunque pigliate in mano il mio progetto, esaminatelo parte a parte, vedete se vi abbia parte alcuna, nella quale lo stabilimento dei vincoli imposti sia senza necessità, e senza d' una grave, notoria e costante necessità,

di prevenire l'abuso manifesto, iterato, comprovato del regio potere ; e quando ne scopriate taluno non necessario, denunciate i miei pensamenti come inconsiderati, ed attentatori alla regia prerogativa.

Ma se non potete riuscire in ciò, vi è forza di darvi per vinto ; dirò meglio vi è forza di rassegnarvi alla legge sacrosanta della giustizia e della provvidenza delle nazioni. Qui non vi è mezzo. Sotto l' impero della necessità o conviene negar tutto, o conceder tutto. Quando dunque la *prerogativa* reale non sia *sinonimo di poter assoluto* qualunque freno *necessario* di questo potere non sarà nè derogatorio, nè lesivo della prerogativa legale, comunque grande sia la soggezione : così vien tolta ogni contraddizione imputatami.

Ma stringendo i conti, che cosa risulta aver noi fatto ? altro che ridurre a pratica reale e sicura l' attributo di *esecutivo*, dato in tutte le costituzioni al potere del re. Quando in atto pratico o non si effettua o si controverte la legge, si può mai affermare che essa venga *eseguita ?* Il potere che non effettua, ma controverte, si potrà mai dire di fatto *esecutivo ?* Esso lo potrà essere bensì per dovere, ma in fatto sarà un *potere inesecutivo o refrattarie.* Ora se volete che

sia di fatto esecutivo, se volete che la costituzione non rimanga sol sulla carta, converrà impedire che il poter regio divenga o inoperoso o refrattario, e fare in modo che riesca *effettivamente* esecutivo. Abbiamo noi forse avuta altra cura che quella di ordinare le cose in guisa che il potere per legge esecutivo risulti tale anche in *pratica?* Abbiamo noi forse *sottratto* dalle mani del re qualche *ramo* della ordinaria amministrazione dello stato? No certamente. Vi abbiamo noi *intrusa* qualche autorità straniera? Nemmeno. Sol quando i ministri o gli altri subalterni escono dalla carriera dell' esecuzione abbiamo stabiliti custodi che sorvegliano, e che reclamano, ma non pongono mano in nulla. Qual potere dunque togliamo noi agli amministratori? A meno che non vogliate loro accordare quello dell' assoluta impunità a mal fare, voi non trovate che nulla sia stato loro sottratto.

Reclamerete voi perchè sia stato dato ad un assemblea il diritto di decretar leggi, accordar sussidi pecuniari e militari, ec., ec., dietro proposizione del re? Io non credo che voi vogliate andar contro al senso generale dell' Europa nell' immaginare una monarchia costituzionale.

Vi lagnerete forse perchè per *certi affari*

io abbia collocato nel gabinetto del re un consiglio nazionale e necessario ? Io convengo che l'instituzione è nuova per i moderni (1), ma nuovo non è il motivo che lo comprova *necessario*. Troppo inconseguente e troppo balorda sarebbe stata una costituzione, se avesse dimenticata questa parte (2). Era assai facile il sentire che se si vietava al re di imporre una tassa di pochi soldi, una leva militare di pochi uomini, e una prescrizione civile o criminale senza l'assenso dei deputati nazionali, con più forte ragione conveniva raffrenarlo, allorchè si trattava di decretare una guerra, una pace, un' alleanza, di cedere parte del territorio, di ammettere soldatesche straniere, ec., ec. Se stranamente impolitica fu la cautela immaginata dalle prime costituzioni francesi di domandare l'assenso d'una inesperta e numerosa assemblea nazionale, dalla quale era impossibile ottenere segre-

(1) Dico per i moderni, perocchè in Venezia, prima governata in vera monarchia costituzionale, era stato decretato che il doge *dovesse* valersi in certi casi gravi di un consiglio segreto straordinario desunto da persone indipendenti.

(2) I panegiristi della costituzione inglese, nella quale manca ogni disposizione diretta su di questo punto, credono di giustificarla col mezzo della legge dei sussidii, che il re deve domandare alla nazione.

to, rapidità e antiveggenza, e se quindi questa cautela fu abolita sotto l' impero senza sostituirne altra, non per questo fu nascosta la *necessità* di guarentirsi dal più disastroso arbitrio dei principati assoluti. La quistione potrebbe cadere sull' opportunità anzichè sulla necessità della cauzione. È per altro osservabile che anche qui *nulla fu tolto* al re, ma altro non si è fatto che circondarlo d' un consiglio per que' soli atti segreti che possono apportare un danno irreparabile allo stato.

Tutto il fracasso pertanto si concentra sulla istituzione del *comitato di provvidenza* in ultimo progettato. Ma siete voi ben sicuro che questo divisamento importi tutto questo schiamazzo? Esaminate i casi nei quali questo comitato deve essere instituito, e rispondete. Voi troverete che nel caso dell' *interregno* nulla si toglie al re, perchè allora egli non esiste. Voi troverete che nel caso della *resistenza armata* contro la tirannia, non si deve certamente andar a domandare al nemico il permesso di combatterlo. Restano gli altri tre casi, cioè dell' *insorgenza* di qualche parte del regno, dell' *entrata* pacifica di *milizie estere* nel di lui territorio e della *guerra* mossa e sostenuta contro un'estera potenza. Quanto al primo punto

o l' insorgenza è suscitata dai maneggi dei nemici interni o esterni dello stato, o è mossa dal ministero medesimo. Nel primo caso il re ha un appoggio nel poter nazionale per agire con vigore, e il comitato non si move che in *sussidio* del re, sì per ispirar fiducia alle di lui operazioni, e sì per colpire le persone, le quali essendo coperte dalla garanzia costituzionale, non potrebbero essere raggiunte dal regio potere. Nel secondo caso poi mi dovrete certamente concedere doversi far una guerra difensiva per salvare lo stato dalle trame ministeriali; qual è la prerogativa che voi togliete al re? qual è il diritto al quale derogate? Deponete lo spavento dei nomi e venite alla realtà delle cose, e decidete.

L' entrata pacifica di milizie estere nel territorio del regno, quando però il loro numero sia ragguardevole, si dovrà, sotto un governo costituzionale, sorvegliare con molta cautela. Prese le precauzioni difensive, il comitato starà alla vedetta e nulla più, fino a che sia cessato il motivo di vegliare. Certamente al re sollecito della conservazione del suo trono non verrà interdetto di premunirsi contro ogni sorpresa; ma se egli è di buone intenzioni amerà di avere anche il sussidio della nazione; in caso

contrario la nazione si porrà al coperto di un colpo di mano che potesse essere tramato contro la sua libertà. Qui io domando di nuovo in che possa essere lesa la prerogativa reale? Resta per ultimo il caso della *guerra* mossa o sostenuta contro un' estera potenza. A spiegazione maggiore di questo punto io debbo dichiarare che accesa una guerra, io non intendo che *ipso jure* si debba instituire il comitato di provvidenza, ma che far ciò si debba a tenore degli eventi, i quali ricercassero straordinarie ed energiche misure. La legge dunque deve ordinare che in tempo di guerra *si potrà* erigere un comitato di provvidenza secondo il bisogno da dichiararsi o dal re o dal capo del senato; e quando l' uno o l' altro non esistessero o fossero trattenuti da forza maggiore, dovrà essere domandato da altre persone autorizzate dalla legge. Con questa disposizione voi intendete che molte volte si può venire in soccorso dello stesso re, maltrattato dalla cattiva fortuna o dalla mala volontà di qualche traditore. Quale più strana e criminosa pretesa, all' opposto sarebbe quella di abbandonare il re e lo stato alla mala fortuna o al tradimento, perchè non si dica che la nazione sovrana ha usato necessariamente di un attribuzione ammi-

nistrativa d' una sfera del tutto straordinaria!

Parlando esattamente, queste non si possono appellare funzioni amministrative proprie del potere esecutivo, ma bensì precauzioni di *alta sicurezza* della libertà nazionale. Se il mandato regio non deve derogare alla *sicurezza* del mandante; se questa sicurezza non fosse guarentita nei casi contemplati fuorchè coll' istituzione divisata, a che gridare cotanto, perchè la tutela dello stato venga in sì rare, straordinarie o calamitose circostanze assunta da mani più fide e che si possono sempre rinnovare?

Schiarite le cose in questa maniera si rende manifesto che accusare di lesa giurisdizion regia una legge costituzionale nazionale per l' instituzione del comitato di provvidenza non può derivare che da estrema ignoranza o da estrema nequizia.

CAPITOLO IV.

COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E GARANZIE DELL' ASSEMBLEA DEI DEPUTATI NAZIONALI.

§ 36.

Composizione dell' assemblea dei deputati nazionali.

Determinate le garanzie del principato, e circoscrittone il potere assoluto, passiamo a determinare la composizione, le attribuzioni e le garanzie degli altri corpi costituzionali. Qui si presenta come prima di tutti l' assemblea dei deputati. Bastar deve all' ordinator dello stato che gl' interessi dei componenti siano così disposti, che presuntivamente l' assemblea non possa accordare se non ciò che è veramente conforme all' utilità universale. A questo oggetto è più necessario in lei un *istinto* dirò così nazionale, che una mente politica; più una spinta d' interesse, che una cognizione di principii; più il senso del ben pubblico, che la ragione esplicita del medesimo. Felice quel popolo nel quale una lambiccata ed assiderante filosofia non ispoglia la fantasia de'suoi

deputati delle illusioni d' un buon naturale, e non soffoca nel loro cuore gli slanci d'una giovane sensibilità. Se alla somma intelligenza non va unita una somma virtù, sottentra un sommo e desolante egoismo, autore d' una somma e pestifera corruzione, e padre di que' mostri che, (per ambizione o vendetta dalla quale non traggono nè men utile personale), precipitano un popolo innocente in una violenta schiavitù e in tutti gli orrori della persecuzione.

Ora mi si domanderà che cosa far si debba, affinchè gl' *interessi* dei componenti l'assemblea dei deputati nazionali siano così *disposti*, che presuntivamente essa accordar non possa se non ciò che è veramente conforme all' interesse nazionale ? A questa domanda io rispondo che si debbono prima di tutto collocare nell' assemblea stessa uomini appartenenti a tutte quelle classi che maneggiano gl' ingeniti e supremi poteri sociali. E perchè il senso, la verità e la solidità di questa risposta siano manifesti, io dirò in primo luogo quali siano, e come agiscano questi poteri, dirò in secondo luogo quali potranno essere i vantaggi che ne ridonderanno per la costituzione, riserbandomi in terzo luogo di parlare del modo delle elezioni nel decorso del seguente libro.

§ 37.

Quali siano i poteri ingeniti e predominanti in ogni società.

Tre sono i poteri ingeniti e predominanti in ogni civile società, cioè quello dell' *opinione*, quello dei *beni* e quello della *forza*.

Il poter dell' opinione deve essere considerato tanto nel suo principio, quanto ne' suoi effetti esterni. Considerato nel suo *principio*, esso è un giudizio misto di affezione, pel quale ognuno stima o disprezza-loda o biasima le tali cose favorevoli o contrarie all' interesse comune. Chi bramasse una più ampia spiegazione di questa primitiva opinione potrà rileggere quanto fu detto nel § 61 della Teoria Generale. Considerando poi il potere dell' opinione sociale ne' suoi *effetti esterni*, noi troviamo essere di lui proprietà l' ispirare quella *soggezione*, la quale nasce in ognuno dal pensare che nell' animo del pubblico prevale la tale, o tal altra maniera di giudicare, e quindi di sentire favore od odio sopra di un dato oggetto. Da ciò sorge la *coscienza* comune della *pubblica opinione* il poter della quale è noto a chiunque. Questa coscienza produce

una validissima cauzion politica a favor del popolo, allorchè in chi governa si aggiunga le persuasione che il popolo stesso sia disposto ad usare della sua forza secondo i dettami dell' opinione primitiva predominante. Quest' opinione, dirò così di riverbero, è quella sola che con una forza invisibile può tener in freno tutti i direttori del potere politico, e però costituisce il vero punto ultimo morale di consistenza di ogni governo. È dunque necessario che l' opinion primitiva sia ordinata, perchè l' opinion secondaria, o non sia tirannica, o non sia licenziosa. A questa specie di opinione io aveva rivolta la mente nel § 71 della Teoria Generale, al quale io rimetto il mio lettore.

Passiamo ora al potere dei *beni*. Sotto nome dei beni io abbraccio qui tutte le cose che eccitano i desiderii comuni degli uomini, e specialmente di quegli uomini che sogliono più degli altri dar movimento ad uno stato. Le ricchezze, il potere, la gloria, la considerazione si debbono dunque in politica comprendere sotto il nome di beni. Tale è almeno il significato, che io attribuisco a questa parola isolata nelle materie di stato, e tale è l' estensione in cui bramo che essa venga presa.

Finalmente per ciò che spetta al potere della *forza* non posso aggiungere altra spiegazione che quella che sotto nome di forza, intendo la forza fisica di molti uomini uniti in quanto può vincere qualunque altra forza interna dello stato, e far prevalere la volontà del vincitore.

§ 38.

Conseguenza per la ordinazione suprema dei poteri nei governi nazionali.

Premesse queste spiegazioni, io vi domando se si potrà mai affermare con verità che i supremi poteri siano in uno stato ordinati, quando non siano effettivamente coordinati i poteri dell' opinione dei beni e della forza ? Stabilire un re, dei ministri, dei prefetti e dei giudici, dei militari, non si chiama in buona politica ordinare i sommi poteri di uno stato ; ma si chiama soltanto *designare i direttori* del poter politico. Il *potere politico* dello stato consiste appunto nell' *unione*, nell' *armonia*, e nel *congegno* dei tre poteri suddetti fatta in modo, che persone di confidenza, chiamate col nome di re e di magistrati, possano farli movere a pro dell' universalità dei cittadini. Da ciò

ne verrà che l' utilità equamente distribuita ossia la *giustizia* dovuta ad ognuno formerà la regola direttrice del potere politico.

Ecco in generale quali siano gli agenti e le forze sulle quali l' ordinator dello stato deve far cadere le sue disposizioni nella sistemazione suprema dei poteri. Questa sistemazione vien espressa colla sola locuzione *creare il poter politico.*

Il volgo e i satelliti del dispotismo non tengono conto che della collocazione e della distribuzione dell' autorità di comandare, astrazion fatta, se chi vuol comandare abbia, o non abbia per sè il concorso effettivo degli ingeniti poteri sociali. È vero che dovrà almen disporre d' un nocciolo di forza armata per vincere ogni particolare resistenza ; ma dir si potrà forse giammai aver egli un predominio politico sulla nazione ? Chi ardirebbe affermar ciò di Thomas Koulikan e de' suoi successori ? Il governo *militare* si potrà mai confondere col governo *politico ?*

Per la qual cosa, allorchè nella teoria costituzionale della monarchia nazionale si parlerà dell' ordinazion suprema dei poteri, si dovrà bensì intendere di parlare direttamente della collocazione e del temperamento dell' autorità di comandare ; ma si do-

vrà, nello stesso tempo, sott' intendere che a questa autorità sia associato il potere morale dell' opinione e dei beni, dai quali vien predominato il potere della forza. Dico del poter morale, perocchè in ogni operazione legislativa non si può operare che sul morale per fare agire il fisico.

Quest' associazione dei poteri sociali non può essere fatta a dovere, se non si fanno agire i poteri medesimi *secondo la loro natura, e cospirare al fine della politica.* L' uomo non crea i poteri, ma li dirige come dirige i fiumi. Ora siccome per dirigere un fiume convien conoscere le leggi naturali del movimento e dell' equilibrio delle acque correnti, così per dirigere i poteri dell'opinione dei beni e della forza, convien conoscere l' indole e le leggi naturali di questi poteri.

Io prego i miei lettori a rammentarsi, che noi intendiamo di ordinare uno stato libero, e non uno stato dispotico : uno stato che riposi fermamente sulle sue basi naturali, e non uno stato sostenuto da artificiali puntelli, cui ogni tratto è forza moltiplicare, perchè ad ogni tratto si scuoprono direzioni rovinose! Uno stato che sia protetto dall' opinione, dall' interesse e dalla forza nazionale (vedi Teoria Generale, §§ 70, 71),

e non uno stato presidiato e compresso da armi mercenarie, e commesso all' arbitrio ministeriale.

Pensiamo che in questa operazione altra funzione non ci rimane, che quella di prevalerci dei poteri della natura, e di seguire le loro leggi. Se in fisica la natura non si vince, che secondandola, in politica non si dirige una nazione, che rispettandola. Se la sua forza suprema sta nella sua unione, la sua sovranità legislativa sta nella sua ultima volontà. Quest' ultima volontà come regge la sua forza, così detta le condizioni, colle quali intende di governarsi. Quest'ultima volontà è sempre *retta* (vedi § 59 della Teoria Generale) e però forma la legge suprema dell' ordinator dello stato.

§ 39.

Elementi e carattere essenziale del potere politico.

Come nel corpo animale esistono visibilmente due azioni contrarie prodotte da due forze a nostro dire opposte (l' una cioè di *espansione*, e l' altra di *costrizione*, per cui i vasi si allargano e ristringono, e i movimenti si alternano) ; così nel corpo morale

dello stato, ed in ogni poter particolare del medesimo esistono queste forze contrarie, dal gioco delle. quali ne risulta l' interno movimento vitale e progressivo, *indefinite* sono le forze operatrici, assumendole in un senso *isolato : indefinita* quindi è la *tendenza* di ognuna a produrre il proprio effetto singolare. Allorchè pertanto col contrasto producono un *effetto medio*, convien supporre una rispettiva *transazione* di queste forze. Convien dunque supporre queste forze operanti scambievolmente in una data proporzione, perciocchè *l' eccesso* soverchio dell' una sull' altra produrrebbe la oppressione o la distruzione dell' altra. Convien dunque supporre una *estrinseca cagione* attiva, la quale facendo concorrere su d' una base comune queste forze, le costringa a transigere senza distruggerle ; e che anzi loro dia la libertà ad agire fino ad un certo punto. Il *poter politico,* l' armonia animata, la varietà graduale, la moderazione sono perciò il carattere predominante della natura nel governo ordinario del mondo politico, come lo sono del fisico e morale. L'economia divina consta dunque necessariamente di unità, varietà e continuità prodotta dal temperamento delle forze contrarie indefinite, agenti e reagenti fra di loro entro

que' massimi e minimi, dai quali ne sorge la riazione energica, in conseguenza dell'azione proporzionata. La formola di quest'economia si è la MODERAZIONE. La moderazione dunque sarà il *carattere* predominante del potere *politico*. Temperare i poteri col reciproco loro contrasto, e contenerli in una data sfera, sarà la *funzione* propria del potere politico.

Per poco che si rifletta sulla condizione delle politiche società, noi troviamo essere questa la formola della loro suprema economia voluta dalla loro prosperità e potenza. Se voi ravvisate a primo colpo d' occhio un indefinito amor d' impero in chi comanda, e un indefinito amor di libertà in chi serve, voi ravvisate pure un' indefinita miseria e un' indefinita debolezza , allorchè non vi sia la moderazione. Dato un indefinito impero nel governo, ne nasce un' indefinita servitù e infelicità nel popolo ; ma ne nasce ad un tempo stesso indefinita debolezza nello stato, per cui la sua corpulenza cade vittima d' una piccola società moderata. Parimenti data una indefinita libertà nella moltitudine, ne nasce un' indefinita servitù e miseria per l' individuo, perocchè ognuno è reso bersaglio delle aggressioni di tutti i singoli non contenuti dalla forza mo-

deratrice delle leggi; dal che ne nasce la discordia di tutti, e quindi la debolezza dello stato. Nell' indefinito impero si ha la debolezza della tirannia: nell' indefinita libertà la debolezza dell' anarchia.

§ 40.

Principii attivi, ed opposti nelle varie classi della società, specialmente addette all' opinione dei beni e delle armi.

Ciò che abbiamo detto di tutta la massa dello stato lo dobbiamo affermare di tutte le classi o di tutti gli ordini parziali del medesimo. La natura pose in essi le due tendenze contrarie attive, cui l' arte non può che temperare facendole contrastare e cospirare ad unità. Così nel poter *morale* o di opinione, la religione tende alla *servitù*. La ragione (*jus*) naturale astratta tende alla *libertà*. La ragion politica tende alla *civiltà*. Questa ragion politica compresa e sentita da chi si deve e come si deve, forma la *moralità politica* d' uno stato, vale a dire la capacità di una società a conformare le proprie azioni ad una norma preconosciuta. Due sono le fonti di questa cognizione, cioè la ragione e l' autorità, la prima è per quel-

li che hanno agio e voglia d'instruirsi. La seconda è per quelli che non hanno nè questo agio, nè questa voglia, nè questa capacità. L'indigenza e l'opulenza per cagioni opposte sono così condotte dall'autorità; la natura così legò gli estremi al mezzo illuminato, possente e virtuoso.

Passando al *poter economico* ossia dei beni, noi veggiamo che la proprietà stabile è fatta per la servitù, la industriale per la libertà. Con ciò io non voglio dire che il proprietario immobiliare ami la servitù più dell'industriale; io voglio dire soltanto che la proprietà stabile in mano del governo o d'un invasore, è uno stromento di servitù tanto più sicuro e solido, quanto meno la stabile proprietà è sfuggevole, e quanto meno è attivo e munito di risorse il possessore. Che se consideriamo la proprietà stabile fra i cittadini, essa è certamente il primo mezzo della privata dominazione e rispettiva dipendenza, perchè il bisogno di sussistere è il primo bisogno dell'uomo; e la terra è l'unica sorgente dei mezzi di sussistenza. La proprietà industriale all'opposto (nel che io comprendo anche la commerciale) essenzialmente appartiene alla libertà, e non vive che con la libertà. Essa, come ci comprova la storia, è anche per sè

stessa autrice e conservatrice di libertà. Le cause sono precisamente *contrarie* a quelle della proprietà immobiliare. Le proprietà commerciali sfuggono alla mano degli sgherri, e le persone che le posseggono sone dotate di accorgimento e di attività.

Le due tendenze delle quali ragioniamo si riscontrano finalmente nel potere delle *armi*. Le soldatesche permanenti, la di cui sussistenza, le speranze, i timori e l'opinione sta in mano del re, sono stromenti di servitù. Le milizie civiche, per lo contrario, sono stromenti di libertà. Distribuite i comandi, distribuite l'autorità di conferire i premii, preparate in tutti l'opinione civile, e voi avrete le armi politiche sia nelle soldatesche permanenti, sia nelle guardie nazionali (1).

(1) Ognuno di questi poteri preso da sè può apportare ad un popolo una specie di *universale monarchia* su una data parte della terra. L'Italia ne ha offerto l'esempio. Il poter della *forza*, fondato sulla vera potenza civile, acquistò all'Italia sotto il nome dei Romani l'impero sulla miglior parte del vecchio continente. Il poter dell'*opinione*, fondato sulla religione adattata ai tempi, le guadagnò un predominio egualmente esteso. Il poter finalmente dei *beni*, fondato sull'industria ed il commercio sì continentale che marittimo, le procacciò durante il medio evo una dominazione economica della quale l'Inghilterra con maggiori mezzi offre un minore esempio, tranne il trattamento dei popoli indiani.

§ 41.

Osservazione speciale sul potere politico.

La esistenza, la natura dei tre poteri ora esaminati, e la doppia tendenza delle persone consecrate all' uno o all' altro dei due rami è per sè chiara. Ma non è egualmente chiara la *natura* del *poter politico*, e meno poi s' intende come esso possa predominare certamente i tre poteri dell' opinione, dei beni e delle armi, tanto per contenerli al loro posto, quanto per farli agire in una maniera armonica e capace a produrre la solida potenza dello stato. Egli è vero che consultando il fatto, sentiamo in confuso la presenza di un *quarto potere* predominante e regolatore ; ma è vero pur anche che sembra un' enigma, come egli possa sorgere dallo *stesso* fondo, sul quale gli altri contrastano. Eppure la cosa e così : come nasce ella?

Tutto l' enigma è spiegato, allorchè distinguiamo nel popolo, come distinguiamo nel governo, *due volontà* : la prima monastica, e la seconda sociale. È vero che amendue non sono che modificazioni dell' amor proprio di ognuno ; ma è vero del pari che esse sono fra loro distinte. E per verità

quando ognuno s' affatica per sussistere, quando trae guadagno dal suo lavoro, quando ne gode i frutti, egli sente di non aver in mira che sè stesso, ed allora primeggia la volontà monastica. Per lo contrario, allorchè pensate alla giustizia dei contratti, alla difesa contro i delitti, al soccorso altrui, voi sentite a primeggiare la volontà sociale. Voi approvate la disposizion della legge, che previene, vieta e reprime le frodi, le violenze e i delitti ; voi sentite la necessità di lasciar operare il governo per la comune tutela e per la vostra. Voi, quindi, *aderite* alla di lui provvidenza, e quando fa d' uopo lo secondate colla vostra opera. Allorchè i vicini accorrono alle grida d' uno che chiama aiuto o insegue un ladro, non distinguete voi questa seconda volontà ? Colla monastica si tratta di fare : colla sociale si tratta di lasciar fare o di assistere quelli che si lasciano fare. Col lasciar fare si dà un predominio a chi deve fare, malgrado che abbia meno forze di noi. Col soccorrerlo si dà a lui la vittoria, allorchè trovasse ostacoli alla sua forza ordinaria. Ecco in che consiste tutto il segreto del potere politico. Ogni privato ed ogni classe sente chiaramente esservi di bisogno d' una *comune* protezione. Quindi dedotto il proprio interesse

concorre di buona voglia a stabilire per quanto è da sè questa protezione. La somma comune di queste volontà sociali forma la volontà di tutto il popolo. Da questo concorso di volontà nasce un concorso di forze o positivo o negativo costituente il potere politico nazionale.

Una somma di volontà aventi lo stesso oggetto forma il *consenso*, ed il consenso si può considerare una sola identica volontà ripetuta in ogni individuo. Ecco la *volontà generale*, quando il consenso è generale. Ma dal consenso delle volontà nasce il *consenso delle forze*, e quindi una sola forza sociale, contro la quale se non abbiavi una forza superiore, essa rimane predominante. Ecco la *sovranità* di fatto. Nella volontà dunque generale sta la parte *morale* della sovranità di fatto. La parte fisica sta nelle forze unite da questa volontà. Qui sta eziandio la sovranità di *diritto*, perocchè con questa volontà generale altro non si vuole nè si può volere che il *bene comune*, nel che consiste la *giustizia sociale*. La potenza sovrana s'identifica così col poter *politico* nazionale. Il poter politico nazionale diviene così il poter predominante, che tiene al loro posto e regola le transazioni dei particolari, espansivi e cotrastanti poteri dell' opinione, dei

beni e della forza maneggiati dagli individui e dalle classi. Il primo e l' ultimo *mobile* di questo poter politico nazionale consiste nel *senso politico* dei più, detto altrimenti *opinione* presa nel senso di poter dirigente. (Vedi Teoria Generale, § 58).

La *coincidenza* della *volontà* del *re* colla volontà generale della *nazione* forma la vera volontà del monarca distinta dalla volontà dell' uomo. Questa coincidenza suppone un' identità nel *senso politico* fra lui e la nazione. Il diritto a lui confidato di movere la forza sovrana nazionale giusta la volontà del monarca, forma la *prerogativa* del principato. Il potere che egli usa allora è il poter *politico* dello stato, ossia della società civile. Egli è in sostanza il poter sovrano avente per suo oggetto il bene generale. Gli interessi pertanto degli individui e delle classi sono costretti a transigere sotto l' impero del poter politico. Dico a *transigere* e non a disperdersi, perchè altrimenti il bene generale diverrebbe zero, ed il potere resterebbe senza fondamento.

Col poter politico si *associano* e si *raffrenano* tutti i poteri particolari. Si associano col far godere ad ogni classe i beni sociali; si raffrenano col non permettere a veruna d' ingoiare il bene altrui. In ciò sta il tem-

peramento e la transazione. Ecco perchè la *moderazione* diviene il *carattere predominante* e caratteristico del poter politico. Ecco perchè il temperamento dei poteri costituisce la sua funzione principale. Ecco finalmente come dal fondo dei tre poteri contrastanti per predominare nasce il quarto potere imperante e moderatore.

Allorchè l' opinione religiosa predominò nel medio evo nacque il poter clericale, la di cui indefinita espansione rende attonita l' immaginazione. Lo stesso accadde del potere dei beni e delle armi. La storia del medio evo ci manifesta lo spettacolo della macchina sociale scomposta, e ci fa fede dell' energia immensa, d' ogni potere dislocato, e non contenuto dall' unico poter salutare politico. Gli altri governi imperfetti continuano la storia, e danno ragione delle vicende degli stati, e delle lunghe e gravi sofferenze dei popoli. Per la qual cosa ognuno comprende non trovarsi salute e potenza per un popolo, che nella organizzazione perfetta e nel retto esercizio del potere politico. Non *salute*, perchè da lui solo dipende il tener al loro posto, ed il raffrenare l' energia dei poteri ingeniti ed espansivi delle parti sociali, o produr pace con energia, e bene con movimento. Non *potenza*, perchè da

lui solo si può verificare quell' unione accentrante di tutte le volontà e di tutte le forze nazionali, dalle quali uno stato vien costituito gagliardo e attivo.

L' ammasso delle forze militari senza le altre condizioni, non è che una larva del poter politico. Questa larva è tanto più deforme e odiosa quanto più di miseria e di mal contento asconde o lascia dopo di sè, tanto più impotente e transitoria quanto più inevitabile è l' abisso che il tempo va scavando sotto i suoi passi.

§ 42.

Necessità di ulteriori schiarimenti sul potere delle ricchezze.

Da quanto abbiamo detto nella Teoria Generale sull' opinione e sull' armi, noi abbiamo rilevato quelle particolarità, le quali possono illuminare l' ordinator dello stato nell' armonizzare i poteri imperativi e nel regolare le elezioni. Ma da quello che abbiam detto su i beni e specialmente sui possessi d' ogni specie di ricchezze, abbiamo forse quanto basta per persuadere il lettore della necessità ed opportunità del nostro progetto ? È vero o no che conviene cono-

scere profondamente l' influenza, le *attitudini* e le *tendenze* delle persone che si debbono associare o impiegare per determinare il *modo* efficace ed opportuno di farlo? Che altro abbiamo notato fin qui, se non che i possessori delle ricchezze, formano una delle tre classi predominanti gli stati civili, e che in questa classe i possidenti sono più proprii o almen più facili a sottomettersi, ed i commercianti i più difficili, i possidenti più prevalenti, perchè più necessarii, e i commercianti meno prevalenti, perchè meno necessarii. Ma non abbiamo veduto a che gli uni e gli altri siano per certi aspetti più atti, e per certi altri meno atti, più pieghevoli o più resistenti, i più influenti, o meno influenti sulla politica organizzazione ed il suo regime. Ecco la ragione delle ricerche seguenti.

§ 43.

Influenza e capacità naturali politiche dei ricchi possidenti.

La classe dei ricchi consumatori, specialmente proprietarî delle terre, è per sè stessa assai influente per la considerazione che inspira alle altre classi e per i vincoli del

bisogno, che il ricco forma e mantiene. Se la classe dei ricchi fosse d'ordinario illuminata, attiva e collegata, sarebbe del pari prepotente e perniciosa ai governanti ed ai governati. Soddisfatti i bisogni reali, ed avendo mezzi, onde tentare, sedurre e far servire l'altrui cupidigia, usurperebbe i poteri governativi coi mezzi stessi che la fanno, o in realtà, o in opinione economicamente potente. Perlochè lo stato apparentemente monarchico si convertirebbe di fatto in una stretta aristocrazia, vale a dire nel più tirannico dei governi. Ma per una mirabile economia della natura gli stati vengono salvati da questa calamità; e tanto più vengono assicurati quanto più inoltrato è l'incivilimento e provvido governo. Ognun sa che la classe dei ricchi consumatori, per un naturale andamento delle cose, riesce poco illuminata, inerte, dissociata, talchè in uno stato assai incivilito, nel quale le leggi e le regole degli affari si moltiplicano ed esigono lungo tempo e fatica per essere solamente apprese, non solamente i ricchi consumatori non si trovano atti all'amministrazione, ma è forza eziandio, che per i loro affari particolari fino ad un certo punto dipendano dalla classe più illuminata, più attiva e più virtuosa.

Resta pertanto che la classe dei ricchi consumatori si trova naturalmente *inetta* all' amministrazione, e assai più a concorrere per i lumi alla legislazione dello stato.

Pongasi dunque per principio derivato tanto dalla necessità d' ordine quanto dalla necessità di fatto non doversi appoggiare alla ricchezza veruna funzione di governo, e viceversa non esservi cosa più perniciosa allo stato quanto l' associare la potenza politica al *titolo* della ricchezza. Dico al titolo della ricchezza, e non al ricco, perocchè se vi avrà un ricco abile, esso dovrà giusta il merito essere ammesso alle cariche attive al pari degli altri cittadini. Ecco ciò che deve essere negato alla ricchezza.

Veggiamo ciò che deve essere *conceduto*. La classe dei ricchi consumatori quanto è impropria alla intelligenza antiveggente, alle fatiche ed al movimento d' un' amministrazione complicata ed operosa, altrettanto è propria per la sua stessa inerzia, per la sua resistenza alle innovazioni e per le sua cautela a sfuggire le occasioni, le quali a suo senso possono in qualche modo compromettere i suoi interessi, ad equilibrare, o a rintuzzare le spinte d' una inconsiderata mobilità popolare. Ciò non è tutto, la classe dei proprietari è anche fatta per

rattemperare col contrasto suo i non maturi progetti economici della classe pensatrice. Per un mirabile magistero della natura noi troviamo in fatti (come già avvertì il celebre Adamo Smith) che il proprietario, il quale segue il suo vantaggio personale, promove senza saperlo il vero vantaggio nazionale, di modo che le voci d' un cieco istinto del proprietario non possono essere al cospetto del legislatore sprezzate inconsideratamente, ma debbono invece essere assoggettate a maturo esame, e rattemprate colle vedute d' un' ipotetica legislazione.

Dalle quali considerazioni emerge la necessità di accordare alla ricchezza tutto il potere, che essa porta seco naturalmente, qual è quello di dare *stabilità* allo stato, e di raffrenare colla sua stessa inerzia, tanto la mobilità popolare, quanto la non matura intelligenza dei pensatori speculativi. La vita così dello stato animata ed attemperata da questo antagonismo, e secondata dall' arte, vi presterà quella forza e prosperità che non potrà mai risultare se non da quelli stabilimenti che sono suggeriti dalla natura, e che riposano sulla natura.

§ 44.

Qual parte ed influenza assegnar si debba nella rappresentanza nazionale alla ricchezza immobiliare.

Ora ci resta a vedere che cosa far debba l'ordinator dello stato tanto per *unificare* il poter della ricchezza stabile a pro del governo, quanto per volgere a profitto del medesimo quelle passioni, che abbandonate a sè stesse riescirebbero perniciose. Dico perniciose, perocchè io lo ripeto il corpo sociale non può ammettere indifferentissimo. Le passioni e specialmente quelle dei ricchi non possono essere, che alleate o nemiche. Come nemiche non si possono vincere, che togliendo la disuguaglianza della fortuna; locchè sarebbe crudelissimo, e momentaneo rimedio. È forza dunque di *guadagnarle* e di rivolgerle a pro della nazione.

Posto questo intento, e volendo conciliare la provvidenza cogli altri principii fondamentali già stabiliti, io trovo che la classe dei ricchi deve avere il suo luogo nella *rappresentanza* nazionale. Più ancora non potendo di per sè aver diritto all'ammini-

strazione dello stato, deve aver diritto alla pubblica considerazione per *concessione* dello stato di modo, che in ultima analisi si faccia che la ricchezza nella monarchia nazionale rappresentativa presti soltanto CONTRAPPESO e LUSTRO. Molte ragioni di pubblico interesse suggeriscono questo divisamento. Consultate voi la spinta dell' amor proprio del ricco consumatore? Voi la vedete rivolta verso la pubblica considerazione, ma verso una considerazione che a lui non costi fatica, e che non esiga altro merito che quello di un consumatore. La qualità pertanto, e le onorificenze dei membri di un corpo costituzionale, o il servigio onorifico della corona essendo cose che aumentano lustro, o danno considerazione sulla moltitudine, servono a legare il ricco al governo, e ad associare la considerazione della ricchezza alla considerazione del governo.

Consultate voi l' interesse economico dello stato? Voi, compartendo una distinzione ad alcuni ricchi sopra i loro eguali, che essi agognano sempre di pareggiare o di sorpassare; voi, provocando una comparsa, a cui il ricco naturalmente tendeva da sè stesso coi grandiosi palagi, coi dorati appartamenti, colle sfarzose mute, coi gemmati

abbigliamenti, voi date uno stimolo a rifondere sulle arti e sul commercio parte d'una stagnante ricchezza, che senza questo stimolo sarebbe stata chiusa e giacente. Il fasto allora diviene innocuo al governo ed utile alle altre classi che ne somministrano i mezzi.

Consultate voi finalmente il grande interesse della consistenza e della possanza della costituzione? Voi ispirate quel grado di considerazione che la nazione professar deve a quella classe la quale forma il precipuo sostegno e la miglior garanzia delle società agricole e commerciali, e date alla ricchezza quel grado d' influenza nell' andamento della cosa pubblica, di cui non l' individuo, ma la *classe* è suscettibile, e di cui lo stato ha bisogno per la sua forza e stabilità.

§ 45.

Conseguenze pel concorso dei possidenti all' assemblea nazionale.

E perchè questa parte sia intesa a dovere e ordinata in un modo coerente alle basi già stabilite, rammentiamoci che la necessità di ordine ci ha obbligato a stabilire la

postulazione delle cariche costituzionali, come uno dei fondamenti animatori della nazionale monarchia (V. §§ 63, 64, Tom. I).

Se dunque alla classe dei proprietarii voi date una rappresentanza nazionale, voi dovrete necessariamente non ammettere che *proprietarii postulanti* muniti d' altronde dei requisiti necessarii di eligibilità. Ma siccome il titolo dell' eligibilità qui riposa intieramente sullo stato della possidenza, e non sul merito personale, così la distinzione che può nascere dalle qualità personali in questa parte, è del tutto indifferente. Ma dall' altra parte è pur certo, che l' uomo dopo le ricchezze ambisce sommamente il potere e sempre la considerazione. Dunque nella concorrenza di molti aspiranti, i ricchi faranno ciò che hanno sempre fatto per riuscire nel loro intento, vale a dire porranno in opera raccomandazioni, denaro, promesse, favori ed ogni altro mezzo di ambito.

L' accorgimento dell' ordinator dello stato sta nel porre a profitto questa passione del ricco ambizioso. Esso preoccuperà le vie della ambizione servendosi de' suoi stessi mezzi, anzi si servirà dell' ambizione del ricco a pro dello stato. Fate che un ricco, il quale abbia fatto un dono patriottico al

di sopra d'una data somma, sia posto in una prima lista di elegibili sulla quale votar si debba a preferenza; e voi toglierete così tutta la forza all'ambito illegale, e ne avrete uno legale. Fate che ogni comune elegga il suo rappresentante proprietario, il quale segga per giro di sorte nell'assemblea, e voi, nell'atto che darete alla rappresentanza tutta la sua forza *immediata*, renderete le assemblee comunali più rare (perchè il numero degli eletti non può essere esaurito che in molti anni), presterete alla costituzione tutta la sua consistenza, perchè ne moltiplicherete e prolungherete al massimo segno le radici in tutti i proprietarii delle comuni; moltiplicherete le offerte patriottiche degli ambiziosi a pro degli stabilimenti costituzionali e solleverete a bel bello il popolo dal contribuire alla loro conservazione.

Se voi per esempio poteste col tratto del tempo dotare i protettorati locali con una stabile possidenza a guisa dei beneficii ecclesiastici, voi leghereste alla terra la più possente salvaguardia della pubblica libertà. Il popolo non vedendo allora in questa gerarchia, che i favori del patrocinio politico, nè sentendosi ogni anno colpir l'orecchio dall'imposta dovuta pel manteni-

mento dei suoi patrocinatori, esso li riguarderebbe come gli angeli suoi tutelari, e ne difenderebbe con assai più calore le persone e le proprietà.

Egli è vero che i fondi consacrati alla dotazione dei protettorati potrebbero forse importare un reddito maggior di quello delle imposte ; ma ciò non recherebbe quel senso penoso, che ogni contribuente prova, allorchè ad ogni tratto deve cavar dallo scrigno il denaro da pagarsi al pubblico esattore. Dall' altra parte poi il carattere di possessore, del quale il protettore fosse investito, concilierebbe a lui quella considerazione che noi veggiamo professarsi per qualunque ecclesiastico beneficiato.

Se io non parlo che dei protettorati locali, egli è perchè questa è in tutta la mia costituzione l' unica gerarchia diffusa in tutto il territorio del regno, e quella sola alla quale sta precipuamente appoggiato il vero e schietto antagonismo costituzionale della pubblica amministrazione.

§ 46.

Indole ed influenza naturale delle genti d' industria e di commercio.

Viene ora in campo il secondo ramo della ricchezza, e la classe della società che si

occupa a procacciarla ed a goderla ; io voglio dire la ricchezza *militare*, e la classe delle genti di *industria* e *di commercio*. Per poco che si rifletta sul genio della medesima si scuopre che essa serve a sè stessa di *occupazione* e di *ricompensa ;* ed altro non domanda dai governi che sicurezza e libertà. Questa è la condizione o a dir meglio l'elemento in cui essa vive, sia che la consideriate ne' suoi rapporti esterni, sia che la consideriate ne' suoi rapporti interni. La storia ci dice, per servirmi delle parole di Montesquieu: « Le commerce tantôt détruit « par les conquérants, tantôt gêné par les « monarques, parcourt la terre, fuit d' où « il est opprimé, se repose où on le laisse « respirer. Il règne aujourd' hui où on ne « voyait que des déserts, des mers et des « rochers ; là où il régnait, il n' y a que « des déserts (1). » Ma nell' atto che dimanda sicurezza e libertà egli mostra di essere abbastanza *potente* a privare uno stato dei beneficii, che esso suole apportare, ed abbastanza libero ad abbandonare una terra ingrata, e a sottrarsi alla tirannia. Questa qualità fu conosciuta cotanto dai nobili del medio evo, che ne formarono un capo massimo di accusa per escludere i ne-

(1) *Esprit des Lois,* Liv. 21, Chap. V.

gozianti dall'amministrazione dello stato. « Le leggi (dicevano i nobili) non saprebbero cogliere questi nuovi ricchi, perocchè essi non prestano veruna garanzia nè « della loro affezione, nè della loro ubbidienza. Stranieri alla loro propria città, « le loro fortune li assoggetteranno piuttosto al soldano che regna in Alessandria e « conquista San Giovanni di Acri, all'imperadore di Costantinopoli, o al re di « Francia, alla giurisdizione de' quali essi « han confidato i loro banchi, che ai loro « proprii magistrati (1). »

§ 47.

Conseguenze pratiche per la composizione dell' assemblea nazionale.

Poste queste condizioni irreformabili dalla potenza dei governi, quali ne saranno le conseguenze per un ordinator dello stato? L' industria ed il commercio sono di tanta importanza per lo stato, quanto è importante il dar modo di sussistere ai non proprietarii, e somministrare allo stato mezzi pecuniarii, oltre allo stretto bisogno

(1) Sismondi, *Histoire des républiques du moyen-âge*, Chap. XXV, T. IV, pag. 163. Paris, 1809.

degli abitanti di un dato territorio. Non potendo dunque far di meno delle genti d' industria o di commercio, che hanno cotanta parte di possanza economica, e che non si possono padroneggiare, convien *guadagnarle, e consociarle* alle funzioni dello stato per quanto comporta l' indole, e le relazioni del genio commerciale. Se questo genio abituale non rende questa classe propria alla grande amministrazione, ed alle vaste cognizioni della legislatura, lascia però loro bastevole *interesse* ed *intelligenza* a resistere alle pretese assorbenti dei proprietarii, ed a sindacare gli immaturi progetti d'una politica speculativa. Più ancora se i negozianti non danno una *garanzia* forzata allo stato, essi però ne danno una *spontanea* nell' impiegare i loro capitali, piuttosto nella loro patria che altrove, sempre che dalla loro patria ottengano sicurezza e libertà. Così la provvidenza volle che le nazioni nel consultare il loro interesse pecuniario, allettando una professione indipendente, promovessero la causa della comune libertà ed utilità.

Ma questa sicurezza e libertà non sono *sentite* se non sono *dichiarate* dalla legge e *rispettate* dall' amministrazione. Esse non sono *apprezzate* se non sono *garantite* dai

pubblici poteri partecipati alla parte stessa interessata. Quando l'artista ed il negoziante sapranno, che non si possa fare veruna legge che colpisca l'industria ed il commercio senza loro presaputa, e senza ascoltare prima i loro rappresentanti; quando conosceranno di avere nel protettorato un appoggio contro gli arbitrii dell'amministrazione, sentiranno tutta la forza della loro libertà, e tutta la solidità della loro sicurezza, e però animeranno lo stato, e lo feconderanno con tutti i mezzi che sono proprii dell'industria e del commercio.

Tutto dunque esige che alla classe industriale e commerciale diasi una *legale rappresentanza* nella legislatura, ed una protezione valida verso l'amministrazione, oltre alle speciali instituzioni adattate all'indole delle industriali e commerciali funzioni, sulle quali io non posso ora disputare.

CAPITOLO V.

VERA IDEA DEL POTERE DELL' ASSEMBLEA NAZIONALE.

§ 48.

Questione da discutersi. Prima questione sull' idea della nazionale sovranità.

Per formare una giusta idea dei poteri della nostra assemblea nazionale, e per prevenire le aberrazioni che si potessero commettere in qualunque tempo sulle attribuzioni di questo corpo, io credo essere prezzo dell' opera il discutere le seguenti questioni, cioè:

I. Quale idea formar ci dobbiamo della nazionale sovranità.

II. Quali condizioni aver debba l' atto costituente il governo nazionale.

III. Quale idea formar ci dobbiamo del potere dell' assemblea dei deputati da noi immaginata.

PRIMA QUESTIONE.

QUAL IDEA CI DOBBIAMO FORMARE DELLA NAZIONALE SOVRANITÀ.

Quando fu proclamato il detto che *par in parem non habet imperium*, s' intese forse di

parlare della parità delle forze fisiche o della parità dei diritti naturali? Voi mi rispondete che si volle parlare dell'*eguaglianza dei diritti*, e non della *uguaglianza delle forze*. Dunque io conchiudo; il legittimo *impero* non risulta soltanto dalla *superiorità* delle forze fisiche, ma eziandio dal diritto di farsi ubbidire.

Ma come nascer può fra uomini eguali questo diritto d'impero? — È manifesto non poter nascere che dal *concorso libero* di un aggregato d'individui, il quale presta la sua forza ai pochi che comandano. Questo concorso è prestato da ognuno *per ottenere i beneficii* della vita sociale.

Nel crear dunque il governo e nell'ubbidire al medesimo, l'uomo per diritto non serve all'altro uomo, ma alla necessità della natura ed al proprio meglio. Niuno adunque conferisce ad uno o a più il diritto di ordinare ciò che gli piace; ma solo il diritto di ordinare quello che le circostanze necessarie comandano a pro del concedere. Egli dunque non serve nè a principi, nè a magistrati, nè alla società, ma serve solo a sè stesso. Se per servire a sè stesso un popolo si lascia *dirigere da altri*, egli ciò fa per servir meglio a sè stesso. Coll'instituzione dunque dei gover-

ni non si toglie nè si scema, ma si *accresce la libertà*. La facoltà di star peggio non merita il nome di *diritto* di libertà.

Qui facciamo pausa. Se vogliamo essere esatti, noi dobbiamo confessare che qui comprendiamo in un sol concetto sì la *sovranità nazionale originaria*, che la sovranità nazionale *derivativa;* sì il poter pubblico risiedente nel corpo della nazione, che il poter pubblico diretto da uno o più capi. Ma quest'ultimo è propriamente un poter delegato, e non un poter proprio. Ora domando quali siano i *limiti* del poter proprio dell'associazione? Se lo consideriamo dal canto della sola forza, noi non troviamo altri limiti che quelli della potenza unita di più uomini. Ma se lo consideriamo dal canto della *ragione*, noi vi ravvisiamo tutti quei limiti, i quali sono essenziali al *sociale contratto*. Questi limiti sono fissati dal fine stesso della società, la quale fu già considerata come una *macchina d'aiuto*, e non come uno stromento di oppressione per ogni membro della medesima. La formola del contratto sociale non è un arcano riservato alle investigazioni della metafisica, ma bensì una di quelle cose, le quali sono dettate dal senso comune. Il fondamento suo si è: non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te stesso; fare agli

altri ciò che vorresti fatto a te stesso. In qualunque ipotesi potete voi controvertere questa regola? Non mai. Sia un solo, siano molti gli individui della società, questa regola è eguale per tutti. Vero è che in essa non pare inchiuso fuorchè l'ordine di quelle azioni, le quali ognuno deve abitualmente praticare; talchè pare ommessa la *difesa* che ognuno può esercitare contro i malefici, per la quale è necessario talvolta recare male ad altri; ma è vero del pari che la regola unica del *diritto sociale ordinario* privato, si può dire espressa nella suddetta formola.

Ora in forza della medesima, trovate voi nella corporazione sociale un *diritto illimitato* di disporre delle cose e delle persone dei socii in qualunque guisa piaccia alla pluralità, o non piuttosto il diritto limitato di fare il maggiore vantaggio di tutti? Lasciamo le astrazioni. Figuriamo 25 membri d'una nascente società dotati di beni di fortuna, e tutti capi di famiglia. Credete voi che 24 o 18 dei medesimi possano a buon diritto accordarsi per spogliare uno o sei altri a loro capriccio? Ciò che questi fanno oggi con diritto, con egual diritto altri diciotto lo faranno domani e così via via, talchè la vita di questa società diverrà

una ruota perpetua di spogli e di oppressione, invece di essere un' unione pacifica di possessi e di libertà.

Nè vale a dire che coll' unione e per l'unione può la cooperazione esigere prestazioni reali e personali da ogni suo membro; perocchè in questo caso proponendosi un *bisogno limitato e certo*, si pone pure un limite così conosciuto e certo, che oltre la linea della *necessità* non è possibile trovare alcun fondamento di diritto. È dunque dimostrato che nel contratto sociale io non *pongo in comune* fuorchè le mie *forze* e *i miei beni secondo il bisogno e dentro i limiti del bisogno*, ma non pongo in comune veruno de' *miei diritti*. La soddisfazione di questo comune bisogno diviene per me un *dovere*, perchè col mezzo della medesima io evito un maggior male presente, o mi procuro un maggior bene in futuro; locchè senza di questo mezzo fare io non potrei. Nulla dunque colla prestazione mia reale o personale vien detratto al mio possibile diritto. Egli anzi si aumenta o si assicura. Se io avessi la potenza di un Dio non dovrei certamente passare per queste strade; ma colla limitazione delle mie forze è ancora un gran bene per me, che contribuendo il valore di uno io guadagni o conservi

coll' aiuto altrui un valore di cento o di mille, cui altrimenti mi sarebbe impossibile di acquistare e di ritenere. Quando la *necessità* in cui mi trovo di sacrificar qualche cosa in presente per essere più sicuro o star meglio dappoi, deriva da circostanze irreformabili della natura; io non debbo far valere uno stato ipotetico *puramente ideale* per immaginare una sorte che la provvidenza realmente non mi accordò, ma debbo invece tener conto delle circostanze effettive superiori ad ogni umana combinazione. Posto il mio campo vicino ad un fiume o posta la mia persona sotto un rigido cielo, posso io disputare del diritto di lasciare senz' argine il mio terreno, o di andar vestito come voglio?

Tutto questo discorso riguarda i limiti delle obbligazioni reali o personali che io posso contrarre per ottenere in ricambio maggiori vantaggi. Risalendo ora alla formazione del contratto sociale io trovo che esso riducesi ad una sola funzione. Questa consiste nell' associare tutte le mie forze alle forze altrui per formare una sola forza prevalente colla quale si possono vincere o almeno diminuire gli ostacoli che si attraversano alla soddisfazione dei bisogni comuni, nell' atto che si creano i mezzi uma-

ni alla più felice conservazione. *Creare colle forze individuali unite la potenza sociale per ottenere la miglior esistenza degli individui* ecco in che consiste il vero tenore di quel contratto, col quale erige la nazionale sovranità. Richiamate qui i §§ 40 e 42, e voi troverete come si effettui praticamente.

DELL' OPINIONE DI ROUSSEAU.

§ 49.

Dell' opinione di Rousseau. L' alienazione totale da lui voluta non è necessaria.

Non pare dunque vero quanto dice Rousseau che « le clausole del sociale contratto ben intese si riducano tutte ad una sola, cioè all' *alienazione totale di ciascun associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità* (1). » Se voi domandate a Rousseau come egli provi questa assoluta ammortizzazione dell' individuale stato dell' uomo per la quale niun diritto più resta al privato, ecco la sua risposta.

« Ognuno donandosi tutto intiero, e rendendo così la condizione uguale per tutti, niuno *ha interesse* di renderla onerosa agli

(1) *Du Contrat social*, Liv. I, Chap. V.

altri. » Qui sia lecito di osservare che con questo non prova essere *necessaria* la totale alienazione ; ma asserisce solamente che *quando è fatta*, essa non può essere lesiva. Ma prima di provare che sia *innocua* si doveva dimostrare che sia *necessaria*. Ora qual motivo egli adduce di questa *necessità?* Io concedo che l' unico mezzo a conservarsi sia quello di formare per mezzo dell' aggregazione una somma di forze, la quale possa trionfare delle resistenze, e che convenga dirigere queste forze mediante un mobile solo, a farle agire di concerto : ma non posso concedere che dalla *cospirazione* delle forze ne derivi l' alienazione assoluta della persona e dei diritti degli individui. La cospirazione delle forze altro non importa fra gli uomini che uno scopo identico voluto in comune, e procurato colle forze comuni. Ma questo scopo identico in che consiste ? Forse in qualche cosa di estrinseco all' individuo, e di talmente estrinseco che egli debba rinunziare al *proprio* interesse, alla *propria autorità*, ai propri *diritti?* No certamente. Ciò sarebbe un impossibile morale. All' opposto lo scopo di questa cospirazione di forze è tutto intrinseco, tutto proprio, tutto personale all' individuo, di modo che invece di alienare alcun dirit-

to egli anzi mercè l'associazione intende di assicurarne, di agevolarne e di estenderne vantaggiosamente l'esercizio. A che pro dunque introdurre questa specie di morte personale per farne sorgere la vita sociale? Questa vita sociale non si risolverebbe forse in un nome vano, allorchè si dovesse prescindere dall'interesse e dai diritti individuali?

§ 50.

La perfetta unione di Rousseau ripugna alla ragione ed alla vera libertà.

Qui soggiunge Rousseau che « l'alienazione facendosi sempre riserva, l'unione che ne risulta è la *più perfetta* possibile. » Ma prima di tutto chi vi ha detto che qui si tratti *della più perfetta unione possibile*, anzichè dell'unione *semplicemente necessaria* ad assicurare ed aiutare l'esercizio dei diritti individuali? Fissata questa assoluta e metafisica unione, accoppiata alla totale alienazione di tutto sè stesso, noi possiamo far tornare in campo la stravaganza dei fraticelli, i quali disputavano se i frati che professavano il voto di povertà fossero padroni del cibo che inghiottivano. Lasciamo

in disparte questa monastica comunione e consultiamo la natura e l'ordine necessario delle cose. Prima dell' unione io concepisco l' individuo dotato di una certa potenza. Come esso non può esigere che la comunità pensi a tutte le faccende domestiche di lui, così la comunità non può esigere ch' egli porti nella piazza il suo letto, la sua mensa e la sua guardaroba per farne parte a tutti.

L' unione è *limitata* dallo scopo; e questo scopo non importò mai l' unione monastica voluta da Rousseau. L' unione sociale non è un' unione di ammortizzazione, ma è unione di *commercio*. Essa importa un ricambio di servigi protetto dalla forza comune. L' alienazione dunque suddetta diviene superflua, assurda e contraria al suo fine. Quando mi unisco per istar bene è assurdo che rinuncii al diritto di ottenere questo bene. Ma così è che colla rinunzia assoluta voluta da Rousseau s' inchiude anche la rinunzia a questo diritto. Dunque esso esige un' alienazione assurda e contraria al fine proposto.

« È necessario (esso mi dice) che ogni associato *non abbia nulla a reclamare*, imperocchè se rimanesse qualche diritto ai particolari, nell' atto che non havvi alcun superiore comune che potesse pronunziare

fra essi e il pubblico, ciascuno essendo in qualche punto suo proprio giudice, pretenderebbe ben tosto di esserlo in tutti. Allora lo stato di natura sussisterebbe e l' associazione diverrebbe necessariamente tirannica e vana. »

Più cose convien distinguere in questo passo. Altro è il possesso intiero dei diritti personali, ed altro è la podestà di giudicare di quelle operazioni della comunanza, le quali possono percuotere questi diritti. Fingiamo per un momento che io mi riconosca incompetente a giudicare della giustizia o ingiustizia d' un regolamento sanzionato nell' assemblea sociale; ne viene forse la conseguenza che a quest' assemblea o la maggior parte della medesima sia lecito controvertere il fine dell' associazione? Chi vi ha detto che io unendomi ad altri mi sia venduto in galera? Chi vi ha detto che un' assemblea facendo qualche cosa faccia sempre bene, o debbasi riputare avere fatto sempre bene? Questa è in fondo la vostra pretensione. Voi mi spogliate della facoltà di possedere per ispogliarmi della facoltà di pensare. Voi esigete da me l' alienazione di ogni diritto perchè l' assemblea possa disporne a suo beneplacito. Essa dunque non può avere alcuna norma obbligatoria che

limiti i suoi poteri. Essa dunque per qualunque caso non può essere tacciata d' ingiustizia. Voi dunque erigete in diritto la mia assoluta schiavitù fino nel pensiero.

Voi temete che i privati si erigano in giudici delle deliberazioni comuni e quindi si sciolga la società pei dispareri privati. Ma di grazia queste deliberazioni da chi furono prese? Se furono prese da questi stessi privati nell' assemblea, se furono acconsentite liberamente in quest'assemblea, dunque da questi stessi furono *giudicate* utili in quest' assemblea. Dunque ogni privato fu fatto giudice in tutti i punti. Finchè dunque un privato sarà persuaso dell' utilità e della giustizia concorrerà all' esecuzione della deliberazione senza che sia necessario che egli alieni la sua persona e i suoi diritti. Ma taluno potrebbe cangiar di opinione. Sia io rispondo: la forza sociale lo farà ubbidire. Ma egli può ritirarsi dalla comunione. Sia io rispondo: vi rimarranno gli altri che vi trovano il loro conto. Dove mai potrò io fabbricare un titolo per forzare un mio eguale a stare unito a me? Se esistesse questo titolo sarebbe superflua l' alienazione libera da voi richiesta.

Alla per fine a che giova di allegare gli *inconvenienti dei privati* dispareri di uno

stato chimerico ad oggetto di stabilire lo spoglio reale dei diritti individuali, e l' immenso dispotismo della pluralità ? Allegare gli inconvenienti d' una società d' eguali senza governo cogli uomini bisognosi d' un governo, egli è lo stesso che allegare gli inconvenienti della vita vegetale d' un albero divelto dal terreno. Altro è che per comodo dell' analisi l' intelletto finga questo stato ; ed altro è che dal carattere reale degli uomini io deduca inconvenienti proprii di questo stato. L' ipotesi metafisica viene imaginata unicamente per calcolare i rapporti ipotetici di questo stato, e non mai per istabilirlo in atto pratico. Fingete questi uomini egualmente illuminati ed egualmente probi, ed io vi guarentisco che essendo liberi possessori di tutti i loro diritti, non vi sarà il pericolo della discordia e della dissoluzione da voi temute. Ma voi fingete una società di eguali coi difetti conosciuti degli uomini, e per rimedio a questi difetti stabilite un potere sovrano illimitato ; la direzione del quale deve essere poi affidata ad uno o a pochi ; e però con un bel contratto da voi detto sociale stabilite un reale contratto del più assoluto dispotismo. Voi coll' ipotesi di questo stato chimerico stabilite l' iniziativa del governo

pratico. Ma questa iniziativa altro non è che un dispotismo infinito. Voi dunque stabilite il dispotismo infinito dei governi.

In vano si può ricorrere ad un secondo contratto creatore del civile governo per limitarne i poteri. Posta una volta una podestà imperante, dispotica, nella pluralità si lascia tutto il campo ad autorizzare anche il dispotismo aristocratico ed il dispotismo regio. Chi sarà da tanto da poter fissare praticamente i limiti positivi della sovranità delegata, dopochè avete trovata *necessaria* la sovranità propria assoluta? E perchè mai voi erigeste in dogma la sovranità illimitata nella società? Se non perchè (secondo voi) senza di essa non si può ottenere la perfetta unione. Ora se voi create un rappresentante del corpo sociale cessa forse lo scopo dell' unione e la necessità dei mezzi per ottenerla? Volete voi nel delegato trasmettere *minor* potere sovrano di quello del corpo sociale? Voi creerete un governo debole, perchè egli non avrà tutti i poteri da voi giudicati *necessarii* all' unione. Volete voi trasmettere il pien potere? Voi creerete un governo infinitamente dispotico.

§ 51.

Falsità e contraddizione del terzo argomento di Rousseau.

« Finalmente (conchiude Rousseau) ognuno donando sè stesso a tutti, egli non si dona a veruno; e siccome non havvi associato sul quale taluno non acquisti il medesimo diritto ceduto sopra sè stesso, così si guadagna l'equivalente di quello che si perde; ed una maggior forza *per conservare ciò che si ha.* »

Su di questo passo siami permesso il seguente dilemma. O voi volete che il cambio qui figurato sia coerente alle idee da voi premesse o no. Se lo volete coerente, io vi dico esser falso che ciascuno conservi ciò che ha. Se poi nol volete coerente, io vi dico che siete in contraddizione con voi medesimo; e lungi che questo passo sia il terzo mezzo di prova della vostra tesi esso è un mezzo di distruzione della medesima. Veniamo alla prova. Se abdico i miei diritti privati per acquistare il diritto pubblico, io perdo il diritto di proprietà reale e personale competente a me come individuo e che prima esercitava da me solo per acqui-

stare un diritto di comando che non posso esercitare che con altri e sopra di altri. È dunque falso che io acquisti l'equivalente di quello che io ho perduto e che io conservi ciò che prima aveva. Fingiamo difatti che la pluralità mi spogli oggi senza necessità de'miei beni o della mia libertà: io dovrò rassegnarmi perchè nulla ho di che ripetere dappoichè tutto io cedetti alla pluralità; che cosa dunque mi resta? altro che il tristo diritto di congiurar domani colla pluralità per ispogliare un terzo, nella guisa stessa che io fui spogliato oggi. È dunque falso nell'ipotesi di Rousseau che taluno donando tutto sè stesso ad altri egli in ultima analisi non si dia a nissuno e che riacquisti realmente ciò che perdette nell'alienazione, e che quindi conservi ciò che ha.

Che se poi vogliamo stare alla corteccia delle parole e rendere illusoria l'alienazione dei diritti individuali, per non lasciare che una mera cospirazione amichevole di forze, in tal caso si distrugge da capo a fondo il contratto immaginato da Rousseau, e si sostituisce quello che fu da noi asserito.

Ma così è che il contratto figurato da Rousseau è non solamente assurdo in natura, ma eziandio fonda un infinito dispo-

tismo. Dunque deve essere assolutamente rigettato. L' *illimitata sovranità* per tanto del corpo sociale riguardar si deve come un mostro morale. La nazionale sovranità dunque si deve riguardare come il poter di tutto un popolo diretto alla più felice conservazione degli individui.

§ 52.

SECONDA QUESTIONE.

Esame della seconda questione. Dell' integrità perpetua del potere governativo.

Quali condizioni aver dee l' atto costituente il governo nazionale?

Questa questione è stata trattata ampiamente colle cose discorse tanto nella prima parte quanto nell' introduzione, e nel capitolo terzo di questo libro. Ciò non ostante avendo noi in vista di determinare esattamente la natura dei poteri dell' assemblea nazionale, esamineremo il proposto soggetto in mira a questo fine.

Per procedere con ordine convien distinguere le *qualità personali* dei governanti dalle condizioni necessarie per ben governare. Ora fingiamo che esiste una specie d' uo-

mini sommamente illuminati, prudenti, coraggiosi e buoni ne' quali si abbia la morale certezza che sia per prevaler sempre l'amor del pubblico bene. È chiaro che ogni popolo volendo essere ben governato dovrebbe *pienamente affidarsi* a così fatti uomini, senza bisogno di altre precauzioni. Con tutto ciò non conviene immaginarsi che fossero stati attribuiti a codesti governanti divini maggiori poteri di quelli che si debbano attribuire ai governanti umani. Imperocchè la misura dei poteri governativi non viene determinata dalla qualità dei governati ma dalla *necessità* di ben governare. Dunque i poteri governativi sono estesi quanto è estesa questa necessità. In ciò si prescinde sempre dall'indole dei governanti e dalla forma del principato, per attenersi alla sola necessità finale. L'ordine dunque governativo si deve in tutti i sistemi riguardare come una cosa indipendente dall'indole e dal numero dei governanti. Si deve dunque ammettere che *tutta intiera* la potestà governativa del corpo sociale passi sempre sotto la direzione della persona governante per ciò stesso che si vuole un buon governo. Quando io destino un agente per la coltivazione ed il raccolto delle mie terre, sarà sempre necessario che io lo investisca di

tutte le facoltà necessarie a ben adempiere l'incarico affidatogli fatta astrazione se egli sia o non sia prudente, o fedele.

Sia dunque fermo che la potestà di governare cui altrimenti chiameremo *poter governativo* deve essere sempre delegato tutto intiero. In ciò si consulta la qualità e la misura del bisogno senzachè la qualità del delegato possa alterare i limiti della delegazione.

§ 53.

Potere assicurativo. Sua natura. Suo scopo.

Fissato questo punto capitale passiamo ai rapporti *personali*. Un popolo vuole esser *ben* governato. Se dunque nelle qualità naturali de' suoi governatori egli trovi qualche difetto costante, questo popolo dovrà impiegare quei mezzi che possono contenere o correggere questi difetti onde *assicurarsi* di esser ben governato. La facoltà di prendere queste precauzioni si può denominare: *potere assicurativo delle funzioni del governo*. Così noi le distingueremo dal potere assicurativo delle funzioni dei cittadini, il quale viene preordinato dalla sanzione delle leggi, e mantenuto dalla vigilanza e dalla

forza dell'amministrazione. Questo potere detto assicurativo è del tutto separato ed indipendente dal potere *imperativo* o *amministrativo*, del quale fu investito il governatore. Il potere da me conferito al mio agente di comandare agli agricoltori delle mie terre non è forse distinto dal potere di sorvegliarlo e di obbligarlo a non far veruna grande spesa senza intendersi prima con me o con uno o più de' miei procuratori? Il governativo agisce sul popolo, l'assicurativo su i governanti. Il governativo ha per oggetto di provvedere ai bisogni dello stato, l'assicurativo di rattenere i disordini e di supplire ai difetti dei direttori dello stato medesimo. Fate che i governanti non abbiano le passioni dei governati e noi faremo senza di questo potere assicurativo.

La politica costituzione di uno stato altro in sostanza non è che lo stabilimento e l'ordinazione del potere assicurativo delle rette funzioni dei governanti. La costituzione politica dunque altro non è che un mezzo di *assicurazione* d'un governo *nazionale*. Sotto il nome di governo *nazionale* io intendo d'indicare quella specie di regime nel quale abbiasi unicamente per oggetto la *cosa pubblica*. Ogni altro governo è governo singolare, privato, patrimoniale,

egoista, e però sempre illegale, mostruoso, criminoso.

Dalle quali cose lice dedurre che tutte le condizioni di un governo nazionale si possono ridurre alla seguente formola generale: affidare ad uno o a più tutto intiero il potere governativo circondandolo convenientemente con un potere assicurativo d'una retta amministrazione.

L'assicurazione d'un buon governo non è che l'effetto ultimo, ossia l'intento proposto. Questo effetto non può derivare che dall'*antagonismo raffrenante* il potere stabilito. La *funzione* dunque propria ed immediata del potere assicurativo consiste nel rattenere le eccessive o ingiuste espansioni del potere governativo.

Per questa ragione il potere che noi appellammo assicurativo delle funzioni del governo si può più esattamente denominare *potere raffrenante i governanti*. Così pure quello che appellammo potere assicurativo delle funzioni dei cittadini si può denominare *potere raffrenante i governati*.

Un antagonismo non avvalorato da nazionale possanza è un grido senza forza. Questa forza deve *prevalere* contro gli attentati della possanza governativa per difendere l'ordine stabilito. Senza di ciò cessa l'as-

sicurazione e sottentra il dispotismo. Nel potere dunque assicurativo fortemente costituito per tutta la *sanzione* del governo temperato, animare l'opposizione, sostenerla con prevalente forza nazionale ecco in che consiste l'esercizio pratico della sanzione costituzionale. Così la nazione esercita la sua sovranità sopra i governanti, come per mezzo dèi governanti essa l'esercita sopra i governati.

§ 54.

Del sistema rappresentativo moderno.

Il potere raffrenante i governanti si può talvolta esercitare da un popolo in persona, e talvolta per mezzo di rappresentanti. Si può esercitare in persona quando un popolo può essere congregato e contenuto in una piazza, ed ascoltare un oratore. Non si può più esercitare in persona, ma è forza di esercitarlo per rappresentanti quando un popolo non può più essere contenuto in una piazza ed ascoltare un oratore. Ecco il caso delle moderne nazioni di Europa. Il sistema *rappresentativo* non è dunque presso noi di *elezione* ma di *necessità*.

Se noi vogliamo parlare con verità ed esattezza noi dobbiamo confessare che il sistema *rappresentativo* di cui trattano i moderni non si riferisce veramente al potere *governativo*, ma unicamente al potere *assicurativo*. Il potere governativo in qualunque stato civile fu, è, e sarà sempre *rappresentativo*. Ponete un re, un senato, un comitato essi saranno sempre meri *direttori* del potere nazionale. Prescindiamo anche dal diritto. Sono essi forse onnipotenti? Oppure si valgono d' una forza superiore creata o tollerata dal popolo a cui comandano? Qualunque principe dunque si può riguardare come un monogramma vivente del potere governativo. La veduta di questo monogramma sveglia sempre nel popolo que' pensieri e que' sentimenti i quali vengono associati dall' educazione al potere da lui significato. Così egli è fatto centro d' unione delle forze popolari. Il culto principesco inspira il sentimento dell'ubbidienza. Moderar questo culto a norma del dovere appartiene alla ragione e all' età della ragione. Pareggiare questo culto a quello d' un Dio appartiene all' ignoranza ed all' età dell' ignoranza. Nell' una e nell' altra età ciò non ostante sarà sempre dovuto un culto perchè in ogni età un principe è un *rappresentante* della

nazione e un depositario direttore del potere governativo. I moderni dunque che proclamavano il sistema rappresentativo per contenere il dispotismo dei governatori non possono intendere di ridurre a rappresentativo il potere dei governatori, ma bensì di porre in rappresentazione il potere *raffrenante* questi stessi governatori. Ciò posto si vede che la giunta all' edificio sociale tentata dai moderni si restringe solamente alla rappresentanza del potere *assicurativo* ben sapendo essi che la rappresentazione del poter governativo si trova già fatta, altro non rimanendo che di concentrarne e ripartirne meglio le funzioni.

Per meglio intendere ciò che io voglio dire richiamiamo alla memoria la costituzione sviluppata dalla repubblica romana quale ci fu delineata da Polibio che avevala sotto gli occhi. Ivi vediamo che la sovranità nazionale era esercitata con tali pubblici poteri dai consoli, dal senato e dal popolo, che la repubblica mirata sotto di un primo aspetto rassembrerà una monarchia, sotto un secondo aspetto ad una aristocrazia, e sotto un terzo finalmente ad una democrazia. Fissiamoci sopra di quest' ultimo. I poteri che il popolo esercitava in persona erano quelli che comunicavano alla

repubblica questo aspetto democratico. Udiamo ciò che ne dice Polibio: « Indicat « itaque populus ac saepe numero multifa« riam si quando magni sit momenti pu« nienda injustitia ac praesertim in eos ani« madvertendum quibus illustres principa« tus fuerant concrediti. Mortis autem utitur « judicio solus.... Principatus autem dat « populus iis qui digni habentur. Habet « etiam leges quoque probandi potestatem. « Et quod maximum est in ipsius voluntate « et pax consistit et bellum et de sociorum « auxilio, conciliatione et foederibus judi« cat. Populus scilicet ista confirmat, et vel « rata constituit vel irrita. Ut haud imme« rito dixerit quisquam maximam reipub« blicae partem esse in potestate populi « esseque rempubblicam hanc democrati« cam (1). » Da questo passo rileviamo che il popolo romano nei tempi della costituzione sviluppata della sua repubblica interveniva in persona nelle grandi elezioni a cariche eminenti, nella legislazione, nell'alta giudicatura, e negli affari esteri, benchè esistessero e consoli, e un senato ereditario di patrizii. Con ciò esercitava un potere meramente assicurativo perocchè tutta la civile amministrazione ed il maneg-

(1) *Historiarum*, Lib. VI.

gio degli affari di stato era affidato ai governanti.

Ora in qualunque costituzione ben intesa si dovrà estendere sempre il potere assicurativo sopra i quattro mentovati oggetti. Altro è dunque la nazionale sovranità ed altro è la suprema inspezione di questo sovrano negli affari del proprio governo: come altro è la padronanza di un proprietario, ed altro è l'inspezione su i suoi agenti e procuratori.

Ora dacchè non è più possibile convocare tutta una nazione per esercitare in persona questa inspezione riservata, resta la necessità di porla in rappresentanza, ossia di esercitarla per mezzo di delegati.

§ 55.

Aspetti e limiti della moderna rappresentazione del potere assicurativo. — Dell' opinione di Sieyes.

Qui per altro s' affaccia subito una quistione ed è in quale maniera il popolo si potrà *assicurare* che i poteri raffrenati posti da lui in rappresentazione non vengano ammortiti, traviati, alterati? Non v' è forse il pericolo che i rappresentanti inspettori pos-

sano essere dal governo sedotti o repressi nel loro ufficio? Più ancora questi inspettori essendo soggetti alle stesse passioni dei sorvegliati non saranno forse tentati ad abusare del potere anche per proprio impulso? Qui dunque sorge la necessità d' un secondo antagonismo e di una seconda garanzia fra il popolo ed i suoi rappresentanti inspettori, onde assicurare il popolo contro ogni loro traviamento, o depressione.

Noi dunque ci accorgiamo fino da principio che la rappresentanza del poter raffrenante riserbato una volta al popolo non può e non deve spogliare il popolo d' ogni ingerenza nel governo costituzionale, o per dirlo in altri termini che una nazione non può senza suo pericolo delegare il suo potere assicurativo in modo, o di abbandonarsi ciecamente agli inspettori eletti, o di abbandonarli alla potenza del governo, ma deve contenerli e sostenerli colla propria vigilanza e colla propria forza. Da ciò risultano le parti massime del sistema moderno rappresentativo. Si sente di fatto che il potere raffrenante del governo si deve da una parte commettere ad agenti costituzionali ripartendolo secondo le leggi dell' incompatibilità e dall' altra parte si deve creare una seconda salvaguardia del popolo e

nel popolo a sostegno della costituzione. Dalle quali cose si comincia a vedere quale sia l'indole, quali le parti e quali i confini della rappresentazione voluta dai moderni nel governo della libertà. Noi infine troviamo che tutto il problema si riduce a porre convenevolmente in rappresentazione quel potere affrenante, il quale in una repubblica bene costituita dovrebbe rimanere riserbato al popolo in persona.

Abbiamo veduto ora *fino a qual segno* si possa delegare il potere assicurativo di una nazione. Questo punto merita una speciale considerazione. Un uomo celebre che sembra avere meditato assai sulla legge costituzionale si espresse come segue (1). « Tutto è rappresentazione nello stato sociale. Essa si riscontra da per tutto sì nell'ordine privato che nell'ordine pubblico. Essa è la madre dell'industria produttrice e commerciale, come dei progressi morali e politici. Io dico di più ; essa si confonde coll'essenza stessa della vita sociale. »

« Io avea intrapreso son già più di due anni a dimostrare che tocca al sistema rappresentativo il condursi al più alto punto di

(1) *Avis de Sieyes, sur la nécessité d'achever la constitution*, etc. Séance du 2 thermidor, an III, (25 juillet 1795.)

libertà e di prosperità di cui sia a noi possibile di godere. Gli amici del popolo di quel tempo dopo la pubblicazione del primo foglio ne arrestarono la stampa. Credevano nella loro crassa ignoranza che il sistema rappresentativo fosse *incompatibile* colla democrazia, come se un edifizio fosse incompatibile colle sue basi naturali. Diciamo meglio; essi si volevano restringere alle sole fondamenta immaginandosi senza dubbio che lo stato sociale debba condannare gli uomini ad alloggiare per tutta la vita a cielo scoperto. »

« Si voleva provare che il popolo si procura il massimo guadagno col porre in rappresentazione ogni specie di poteri coi quali si forma lo stabilimento pubblico *non riservandosi altro potere che quello di destinare in ogni anno uomini sensati e immediatamente conosciuti da lui, per rinnovare la parte dei suoi rappresentanti petizionarii legislativi e comunali, la quale esce di carica*. Io vi aggiungeva soltanto la formazione della sua lista di eligibili come la proposi nel 1789. »

« Ma in allora come in oggi regnava un errore assai nocivo: questo si è che il popolo non deve delegare altri poteri che quelli che egli non può da sè medesimo esercitare. A questo preteso principio vien raccoman-

data la salvaguardia della libertà. Egli è lo stesso che voler provare ai cittadini che hanno bisogno di scrivere per esempio a Bordeaux ch' essi conservano assai meglio tutta la loro libertà se serbansi il diritto di recare essi stessi le loro lettere, perocchè lo possono, invece di affidarne la cura a quella parte del pubblico stabilimento, che ne fu incaricata. In sì cattivo calcolo si possono forse ravvisare i veri principii? »

« Egli è fuor di dubbio che col farsi rappresentare nel maggior numero possibile di negozii si accresce la propria libertà. Per lo contrario si scema quando sulle stesse persone si accumulano diverse rappresentanze. Consultate di grazia l' ordine privato, e vedete se colui non sia più libero che fa di più lavorare per sè. Parimente tutti convengono che un uomo tanto più si pone nella dipendenza altrui quanto più di rappresentanza egli cumula in una stessa persona; di maniera che egli giungerebbe fino ad una specie di alienazione di sè medesimo se egli concentrasse tutti i suoi poteri nello stesso individuo. »

« In vece d' impegnare il popolo a riservarsi l' esercizio di tutti i poteri i quali tornerebbegli conto di porre in rappresentazione; sarebbe più utile e più giusto par-

tito il dirgli: guardatevi dall' annettere alla qualità d' un rappresentante unico tutti i diritti che voi stessi avete. Distinguete accuratamente le diverse procure rappresentative, e che la *costituzione non permetta* a veruna classe de'vostri rappresentanti di sorpassare i limiti della sua speciale procura. »

In tutto questo discorso di Sieyes, nel quale il potere governativo è posto in un fascio col potere assicurativo, è assai difficile il discernere la parte ch' egli intende affidata ai tutori da quella che egli vuole delegata ai governatori; e finalmente non lascia travedere se il popolo debba riporre una *cieca confidenza* ne' tutori suoi o seppure riservar si debba il diritto di sorvegliarli e quindi stabilire i mezzi e ordinar le discipline di questa suprema sorveglianza. Ma ciò che non possiamo distinguere dal discorso lo distinguiamo dal progetto che lo segue. Eccolo.

Art. 1. Vi sarà sotto nome di *Tribunato* un corpo di rappresentanti, il di cui numero sarà triplo di quello dei dipartimenti, specialmente incaricato di vegliare ai bisogni del popolo e di proporre alla legislatura ogni legge, regolamento o provvidenza ch' egli riputerà utile.

Le sue assemblee saranno pubbliche.

Art. 2. Vi sarà sotto nome di *Governo* un corpo di rappresentanti al numero di sette, incaricati specialmente di vegliare ai bisogni del popolo ed a quelli dell' esecuzione della legge, e di proporre alla legislatura ogni legge, regolamento o provvidenza che egli riputerà utile.

Le sue assemblee non saranno pubbliche.

Art. 3. Vi sarà sotto nome di *Legislatura* un corpo di rappresentanti, il di cui numero sarà nove volte quello dei dipartimenti, incaricato specialmente di giudicare e pronunziare sulle proposizioni del tribunato e su quelle del governo. I suoi giudicii prima della promulgazione porteranno il nome di decreti.

Art. 4. Vi sarà sotto il nome di *Giurì costituzionale* un corpo di rappresentanti, il di cui numero sarà eguale a tre ventesimi della legislatura, specialmente incaricato di giudicare e pronunziare sulle querele per violazione di costituzione che fossero portate contro i decreti della legislatura.

In questa costituzione qual è la parte che tocca al popolo? Quella di nominare non immediatamente i suoi tutori o amministratori, ma bensì gli elettori di questi tutori e amministratori. Ciò risulta dal passo recato, in cui il proponente non riserva al popolo *altro potere che questo*.

§ 56.

Osservazioni sul divisamento di Sieyes. Criterio per distinguere il potere raffrenante delegato, dal poter raffrenante riservato.

Ognun vede che l'edificio costituzionale così architettato rimane senza *difesa* e senza *consistenza*. Senza difesa tanto nell'amministrazion civica quanto in quella di stato. Nell'amministrazion civica, perocchè *prima* della legge non v' ha garanzia alcuna contro leggi *non necessarie ;* ma invece si considera la fazion delle leggi come un pane quotidiano, nel mentre pure che il loro bisogno va scemando a proporzione che la riforma va innoltrandosi. Guarentirsi da leggi non necessarie è lo stesso che mantenere i giusti limiti della personale libertà. Ogni legge nuova è un vincolo nuovo : ed ogni nuovo vincolo è una nuova diminuzione della naturale libertà. D'altronde anche per la cosa pubblica col governar troppo, si governa male anche di buona fede. Nell' amministrazione di stato poi è senza difesa, perocchè manca ogni guarentigia per gli affari esteri, per la forza armata e per le finanze, cose tutte nelle quali più fune-

sto è il male e più forti sono le tentazioni dei governanti. Rimane senza *consistenza*: I. Perchè furono stabilite due autorità indipendenti, che egualmente concorrono a proporre e a far decretar leggi e debbono cozzare invece di creare una autorità sola, la quale sia stimolata in modo da non mancare alle dovute proposizioni, e che quando le presenta siano state ben discusse, maturate e purgate da ogni sospetto d' incostituzionalità. II. Perchè la legislatura, il tribunato e il giurì costituzionale non furono associati con elezioni immediate al popolo, guarentiti dagli attentati del governo in presente e in futuro, eccitati alla opposizione, animati alla tutela, allontanati dalla prevaricazione. III. Perchè non fu creata una cittadinanza armata, e preparata ad una ragionevole ubbidienza e ad una opportuna resistenza.

Il fatto ha provato la verità di queste qualificazioni, perchè le basi immaginate da Sieyes sono in sostanza quelle della costituzione dell'anno VIII, la quale ha servito di scala al governo imperiale, come è ben noto. Porre dunque in rappresentazione tutti i poteri nella maniera voluta da Sieyes, è, e sarà sempre un cattivo ufficio in qualunque ordinazione di uno stato.

Ora salendo alla massima generale, sono d'accordo che convenga porre in rappresentazione tutto il poter *governante*, ma non posso concedere che convenga egualmente porre in rappresentazione *tutto* il poter *raffrenante*. Sarebbe certamente un *partito comodo* il farlo, ma è desso un *partito sicuro?* Chi vi assicura che i depositarii del poter raffrenante non siano soverchiati o sedotti? Per lo contrario, gli esempi moderni e parlanti della Inghilterra, della Svezia e della Francia vi provano che dovete temere questa soperchieria e questa seduzione. Coll'argomento allegato da Sieyes vien provato bensì essere cosa *comoda* il porre tutto in rappresentazione, ma non mai essere cosa *sicura*.

Quali dunque saranno i limiti della rappresentanza di questo potere? In tutto ciò che esige intelligenza, rapidità, discussione, maneggio nel corso degli affari di stato, in tutto ciò in cui si tratta di conoscere gli atti particolari dei funzionarii, il popolo non potrebbe intervenire con profitto, nè ben servire alla causa pubblica. Dunque il poter raffrenante deve in tutte queste cose essere *delegato* a determinate persone, ben inteso che le funzioni siano assegnate in modo che dall'un canto non v'abbia incom-

patibilità d' interessi; ma il pubblico debba prevalere, ed all' altro canto non sianvi incrociature di attribuzioni con altri funzionarii investiti del potere raffrenante. Dopo ciò rimane il diritto di eleggere immediatamente certi rappresentanti, di sapere e far sapere ciò che concerne la cosa pubblica, di comunicare e far circolare i proprii pensieri, di essere costantemente armati per sostenere la propria libertà, di negare ubbidienza ad un atto certamente incostituzionale, ec., ec. La necessità di tutte queste attribuzioni è così palmare, che a prima vista si presentano ad ogni uomo pubblico come sostegni indispensabili dello stabilimento politico. Ma nell' atto stesso che si offrono come indispensabili a questo fine, si sente dover essere così inerenti, così unite, così immedesimate nel popolo, che volerlo porre in rappresentazione, sarebbe lo stesso che sciogliere il punto vero di consistenza di tutta la politica costituzione.

Tutto ciò che fu detto, specialmente nell' introduzione di questa parte e nel capo terzo di questo libro, aggiunto a quello che fu detto nella prima parte circa la solidità della costituzione, serve a spiegare e ad applicare il criterio costituzionale per mezzo del quale si possono distinguere i due rami

del potere *assicurativo* nazionale, l' uno del quale deve essere posto in rappresentazione e l' altro riservato alla nazione. Ciò che diremo nel capo della *cittadinanza* servirà a determinar più esattamente l' idea, la necessità, la giustizia e i confini di questo potere *assicurativo riservato*.

§ 57.

Condizioni fondamentali dell' atto costituente il governo nazionale.

Conchiudiamo; vi è un potere *governativo* ed un potere *assicurativo*. Il potere assicurativo altro è *delegato* a determinati funzionari, ed altro è *riservato* alla nazione. Il potere assicurativo *delegato* ha per oggetto di tener in freno e di aiutare il governo. Il potere assicurativo *riservato* ha per oggetto di *mantenere* i *poteri* stabiliti al loro posto, di *vegliare* direttamente sui delegati assicuratori, di *dar forza* tanto ai governatori quanto ai delegati assicuratori.

L' atto dunque costituente deve stabilire, armonizzare ed afforzare tre parti principali, cioè : la sede dell' *azione*, la sede del *contrasto* e la sede della *consistenza*. Ecco le condizioni fondamentali dell' atto costituente il governo nazionale rappresentativo.

TERZA QUESTIONE.

IDEA SOMMARIA DELL' AUTORITÀ DELL' ASSEMBLEA NAZIONALE.

§ 58.

Prime conseguenze relative alla composizione e garanzia dell' assemblea nazionale.

Premesse queste osservazioni, veniamo alla questione sopra proposta. Ivi abbiamo domandato che cosa far si debba, affinchè gli interessi dei componenti l'assemblea dei deputati siano così disposti, che presuntivamente essa accordar non possa se non ciò che è conforme all' interesse nazionale? A questa domanda fu risposto che si debbono prima di tutto collocare nell' assemblea stessa uomini appartenenti a quelle classi, che maneggiano gli ingeniti e supremi poteri sociali. Per la qual cosa si dovranno collocare nell' assemblea proprietarii, manufatturieri e commercianti, come naturalmente addetti al *poter dei beni* : legali e sacerdoti, come addetti al *poter dell' opinione* : militari, come addetti al *potere delle armi.*

Se ognuno porterà nell' aula legislativa

lo spirito della sua classe, ciò gioverà a sottoporre la legge alla discussione di tutti que' poteri che una provvidenza politica deve conciliare. Il decreto d' un progetto sarà così maturato. Il risultato sarà un giudizio contraddittorio, nel quale tutte le parti saranno state ascoltate, tutte le obbiezioni discusse, tutti gli interessi bilanciati di maniera che la legge resa per quanto si può esente da inconsideratezza risulterà matura, temperata e provvida per la nazione.

§ 59.

Necessità di negare all' assemblea l' iniziativa delle leggi.

La cosa non riuscirebbe così se le parti che debbono esercitare l' ultimo sindacato, e dar l' ultima sanzione al progetto proposto dal governo dovessero in origine suggerire, comporre, discutere e fermare il progetto, e indi votare per ammetterlo e rigettarlo. Tutto allora dovrebbe essere cangiato, e quanto alle persone, e quanto al metodo. Dovendosi prima di tutto pensare ad aver leggi, quando fa bisogno, e secondo il bisogno si dovrebbe sacrificar tutto a questo intento. Per la qual cosa converrebbe sban-

dire dall' assemblea tutti gli elementi di opinioni discordanti e passionate, e sostituire elementi di concordia ed unità, locchè far non si potrebbe che introducendo persone illuminatissime ed imparziali, le quali nutrendo gli stessi principii legislativi e la stessa imparzialità, fossero atte a cospirare in uno stesso progetto di legge. Converrebbe avere un' unione di semidei per ottener solamente l'unità del progetto. Ma questa condizione si può forse praticamente e costantemente ottenere? All' opposto, col metodo già da noi progettato, non si ottengono forse gli stessi vantaggi senza scindere i poteri del re? (Vedi Teoria Generale, §§ 42, 43. T. I.).

Taluno infatuato della speculativa distinzione del potere legislativo dall' esecutivo, e trascinato dall' esempio universale delle costituzioni vigenti e nascenti tutto dì in Europa, potrebbe cogliere l' occasione di persuadermi a trasportare *la proposizione* delle leggi nell' assemblea, come si pratica in Inghilterra, e come fu progettato dall'assemblea nazionale francese del 1789. Se a taluno venisse in capo questo divisamento, sappia che mi guarderei dall' accettarlo come dalla peste. E siccome in questa parte io veggo che ad onta della ragion necessa-

ria tratta dalla natura del governo monarchico, e di tutte le ragioni di diritto pubblico, di politica convenienza, i popoli ed i governi si lasciano traviare dall'esempio, così io mi farò lecito di aggiungere a ciò che brevemente indicai (Teoria Generale, §§ 4, 43,) quanto segue.

Volete voi aver leggi quanto fa bisogno, e secondo il bisogno sì o no? Voi mi risponderete che sì; or bene, credete voi che sarete servito meglio collocandone la proposizione nell' assemblea popolare comunque scelta, o nel consiglio del re? Pensate bene prima di rispondermi; non le suggestioni della diffidenza, non vaghe presunzioni, ma una solida e costante *esperienza* di tutti i tempi, di tutti i governi, e di tutti i paesi dettino la vostra risposta. Ditemi dunque che cosa vi insegna questa esperienza? Essa vi testifica, senza smentirsi mai una sola volta, che chi non vuole aver leggi pronte, ma solamente strappate a lunghi intervalli; chi non vuole aver leggi coerenti; ma un mostruoso caos di cose antiquate, e di cose nuove; chi non vuole avere codici regolari, semplici ed uniti, ma solamente informi, e scuciti ammassi di ordinazioni saltuarie; affidi alla moltitudine la proposizione delle leggi. Chi all' opposto vuole aver leg-

gi, pronte, unite, semplici ne lasci la cura al principe. Per documentare questa duplice risposta io mi potrei valere dell'esempio della repubblica romana; ma in ciò fui prevenuto da uno scritto pubblicato son già otto anni (1). Potrei inoltre produrre gli esempi delle repubbliche e dei principati estinti; ma io non abbisogno di far parlare i morti. Parlino invece i vivi, parli l'Inghilterra, parli la Svizzera da una parte, e parlino i viventi principati, e grandi, e piccoli dall' altra. Che cosa vi rispondono essi in fatto di legislazione? I principati vi rispondono che in tutte quelle materie, nelle quali l'interesse ordinario del principe *non viene a contrasto* con quello del popolo, si hanno leggi pronte, regolari, unite secondo i lumi del rispettivo secolo; l'Inghilterra e la Svizzera al contrario vi rispondono, che nei loro governi non si hanno che leggi saltuarie, imperfette, strappate a forza, accoppiate con usi vaghi, e consuetudini antiquate.

Ciò basti indipendentemente dalle ragioni ricavate dalla natura della prerogativa reale, alla quale non convien porre intralci

(1) *Discorso sulla questione quale sia il governo più adatto a perfezionare la legislazione civile.* Milano, 1807, presso Agnello Nobile.

senza necessità. Invece io mi approfitto di quest' occasione per convalidare vie più il mio progetto sulla spinta non forzata alla proposizione delle buone leggi, nelle quali non si tratti di giurisdizione. La condiscendenza del re in queste si può aspettar così pronta, che l' ordinator dello stato dovrà contrappor piuttosto un freno alla smania di comandar troppo, o alla mal' intesa mutabilità, troppo connaturale alle monarchie assolute di quello che stimolare abitualmente il governo a statuire. Ridotte così le funzioni dell' assemblea ordinaria nazionale al loro vero oggetto quale è quello di *tutelare* puramente la prima prerogativa della sovranità, io voglio dire la legislatura, e di comunicare alle di lei operazioni quel grado di confidenza e di rispetto tanto desiderabile in una nazione libera ed illuminata, altro non ci rimane che di preparare e di trascegliere gli uomini opportuni.

A ciò tendono i sussidii e gli incentivi, de' quali ho parlato nella Teoria Generale. Tutto è prezioso in questa parte, perchè nulla vi ha di isolato, nulla di superfluo, nulla che non sia dettato dalle esigenze della natura umana considerata tanto in generale quanto nel periodo d' un assai inoltrato incivilimento.

§ 60.

Come nel nostro sistema si verifichi completamente la duplice bramata garanzia dell' assemblea nazionale.

Determinata così la funzione abituale della Deputazion nazionale, e fissati i limiti della medesima; e trovando che essa restringer si deve unicamente a *deliberare su proposizioni, che gli vengon fatte sia dal re, sia da altre autorità*, l' ordinator dello stato si rallegra di non dover pensare a molte *cauzioni* artificiali per ottenere che la deputazione stessa *faccia il suo dovere*. Egli non deve pensare a stimolarla, ad occuparsi dell'oggetto delle sue deliberazioni, perocchè spetta agli oratori del governo, o del senato, o del protettorato il presentarlo. Egli non deve pensare a prevenire le *corruzioni*, perocchè la mutabilità dei molti membri, il divieto a ricevere qualunque bene dalla corte, l' interesse particolare delle classi, l' opinion pubblica nazionale, che invigila, la certa animavversione delle prevaricazioni prevengono il pericolo. Egli finalmente non deve pensare a garantire i deputati *dal timore delle soverchierie del governo*, peroc-

chè ognuno è posto sotto la salvaguardia del superiore ed imponente poter nazionale. All' opposto il senso morale e politico di ognuno godendo di tutta l' indipendenza dal potere della corte, e di tutta la libertà nel concepire e nel manifestare il suo voto, nulla lascia a desiderare alla funzione alla quale è chiamato.

E qui per dire qualche cosa sulla garanzia del sistema delle elezioni mi giova osservare, che l' assemblea nazionale nel sistema nostro è veramente il grande e unico *corpo elettorale* incaricato a nominare i membri del *senato*, del *consiglio*, dei *protettori*, dei *conservatori* della politica intelligenza, quelli della *corte di finanza*, il gran *cancelliere*, e per fino le *dinastie regnanti*. Tutta adunque la grande massa delle elezioni costituzionali viene affidata a questo corpo. E per meglio abilitarlo egli fu incaricato di nominare dietro *proposizioni* o liste a lui presentate. Quando dunque le liste siano ben fatte non possiamo temere che le elezioni non siano buone, perocchè nulla torcere potrebbe il *senso politico* dell' assemblea. Felice combinazione è questa in un consorzio di persone, la maggior parte delle quali ritornando nel seno del popolo non si avrebbe potuta forse allettare con ulteriori spe-

ranze, nè ritenere con successivi timori. Più felice combinazione ancora perchè l' assemblea dei deputati nazionali essendo un corpo *eminente* nel quale la nazione deve riporre una somma confidenza tanto per la legislatura, quanto per certe nomine e per altri nazionali interessi, nè potendo essere padroneggiata da altri poteri superiori senza convertir il governo in una stretta aristocrazia, essa viene contenuta da un concorso spontaneo d' interessi, per i quali la indiretta garanzia (1) stà in mano della natura, e riesce solida, costante, e suprema, quanto la stessa natura (2).

(1) Vedi Teoria Generale, § 18.

(2) Considerando attentamente le cose, noi troviamo che la nostra monarchia intanto diviene *rappresentativa* in quanto che in essa il popolo non interviene in persona in certi affari come sotto i primi re di Roma, ma interviene per mezzo di certi deputati che lo rappresentano. Il senato, il protettorato e le altre magistrature non costituiscono il carattere rappresentativo perchè possono benissimo convenire tanto ad un piccolo principato nel quale il popolo interviene in persona, quanto ad un grande nel quale ciò riesce impossibile. Il nome dunque di RAPPRESENTANTI del popolo si è l' unico nome che conviene a questi deputati; ben inteso che essi non si debbano considerare come investiti di *tutta* l' autorità del popolo, ma come rappresentanti di lui in quelle *speciali funzioni*, alle quali l' assemblea popolare verrebbe chiamata dalla legge, se potesse tutto il popolo essere ra-

CAPITOLO VI.

DEL PROTETTORATO NE'SUOI RAPPORTI DI COMPOSIZIONE E DI GARANZIA COSTITUZIONALE.

§ 61.

Della composizione, e delle funzioni proprie e precipue del protettorato.

Un consiglio centrale composto di scelti uomini, e tanti agenti di lui quanti sono i comuni, formano il protettorato nella nostra monarchia. Tre sono le funzioni generali ed abituali del protettorato relative all'amministrazione, cioè *informarsi*, *informare*, *intercedere*. L' intercessione o è reale, o è verbale. È *verbale* quando il protettore fa istanza, che la tal provvidenza sia data, che il tal abuso sia corretto, che il tal atto sia rivocato. È *reale* allora che con un atto positivo assistito dalla forza sottrae per esem-

dunato in una piazza. *Assemblea* dunque *dei rappresentanti* noi chiameremo la loro *unione*.

La distinzione che ora abbiamo fatta è cardinale onde non attribuire a questa speciale delegazione poteri incompatibili con una ben intesa costituzione, e prevenire le usurpazioni di autorità. La legge dovrà aver cura di segnare questa distinzione.

pio un cittadino dalle mani di chi lo arrestò illegalmente, allorchè discioglie una cospirazione, allorchè si oppone ad un atto di arbitrio, di danno irreparabile.

Per informarsi ed informare non si esigono grandi lumi e grande abilità. Non è lo stesso per *intercedere*. Se parliamo di ciò che spetta alla *legislazione* ed all' *alta amministrazione*, è troppo chiaro ricercarsi molti lumi e molta sperienza nelle cose di stato. Ciò dunque dev' essere riserbato ad un corpo centrale, che appelliamo *Consiglio dei protettori*, al quale convien addossare altre eminenti funzioni, come per esempio quella di discutere un progetto di legge, prima che dal governo venga presentato alla sanzione nazionale (V. Teoria Generale, § 43), quella di inviare all' assemblea stessa gli oratori ed i presidenti, quella di concorrere nei comitati straordinarii, ec., ec. Se poi parliamo delle altre intercessioni la cosa è meno ardua, ma esige provvidenza.

§ 62.

Necessità di vincolare l' intercessione dei protettori comunali agli ordini del consiglio.

Non v' ha dubbio che talvolta l' intercessione deve essere interposta dai protettori

comunali: ma dovremo noi forse lasciarla in loro balìa? L'intercessione si deve riguardare come l'atto il più solenne del patrocinio politico. Importa sommamente, che esso sia fatto nei casi e colle maniere dovute. Non conviene vessare l'amministrazione con requisizioni inconsiderate, come non conviene dare al popolo esempii d'intercessioni illusorie. Tali riescirebbero quelle che si facessero per casi non autorizzati dalla legge, o in una maniera sconveniente. Allorchè il patrocinio politico si pone in lotta coll' amministrazione, deve essere sicuro di trionfare mediante le decisioni del tribunale senatorio, nel caso che l'amministrazione non aderisca alle sue requisizioni. Senza di ciò il protettorato caderebbe presso il pubblico in un discredito più nocivo alla causa pubblica, che alla personale sua riputazione.

Per questi motivi parmi, che le requisizioni ordinarie d'ufficio non debbano essere proposte dai protettori locali, che *dietro l'ordine* del consiglio dei protettori. Questo consiglio posto fuori della sfera delle piccole passioni locali, illuminato per la qualità de' suoi membri, e la moltitudine degli affari, questo consiglio potente per l'influenza sua, come si vedrà più sotto, può conve-

nientemente suggerire, quando, e come vadano fatte le requisizioni, e può gagliardamente appoggiarle quando sono fatte. Oltre ciò quell' unità di spirito che dirige il suo corpo, deve eminentemente pure dirigere tutto l' andamento del protettorato nelle comunità del regno, e prevenire dispiacevoli o scandalosi contrasti, e far ritrattare, o far punire secondo le circostanze gli eccessi di autorità degli amministratori. Ecco i risultati sicuri dell' intercessione ordinata dal consiglio dei protettori. Allorchè gli amministratori sanno che la requisizione non move dal solo protettor locale, ma che è sentimento del consiglio dei protettori; sono posti in soggezione, e sono avvertiti di non mal fare o di correggere tosto il mal fatto, o di subire un inevitabile giudizio di responsabilità, provocato dal consiglio dei protettori avanti alla camera dei giudici del senato. La cautela quindi a non abusare sarà animata, la correzione pronta e spontanea, e in ogni pessimo evento la condanna impreteribile.

§ 63.

Della intercessione per i casi urgenti.

Dalle quali considerazioni l' ordinator dello stato trovasi obbligato a non lasciare

ai protettori locali libero l'esercizio dell'intercessione se non per que' casi varissimi nei quali la dilazione fosse per recare un danno irreparabile; ne' quali casi all' intercessione verbale devesi talvolta accoppiare la reale; e ciò quando l'amministratore non deferisca alla requisizione del protettore. Così per esempio fingiamo il caso, che una qualunque autorità condannasse alla morte, al marchio, alla berlina un cittadino, violando apertamente le forme costituzionali, il protettor locale dovrà intercedere, che si sospenda la condanna, e porre sotto la propria custodia il condannato. Supponiamo che il governo facesse arrestare uno straniero per *consegnarlo* ad un estero governo contro le costituzioni, il protettor locale deve far lo stesso. Supponiamo, che ordinasse, che fosse disarmato un dato comune senza le autorizzazioni convenienti; il protettor locale deve intercedere, e far porre sotto le armi la guardia civica. Supponiamo che un prefetto, un vice prefetto, o un capo della municipalità tentasse qualche atto, da cui ne sorgesse un certo pericolo di sommossa popolare, come per esempio un atto d' intolleranza religiosa, una esazione arbitraria, una coalizione sediziosa (come quella della municipalità di Parigi, nel marzo

1814), il protettore deve ad ogni modo opporsi, usando anche della forza. Senza di questi poteri ognun sente che il patrocinio politico sarebbe nullo in quelle contingenze estreme, nelle quali egli è più necessario.

§ 64.

Dell' intercessione reale, e di altre funzioni dei protettori come delegati dal senato.

L' intercessione reale per altro è una funzione, la quale appartiene più alla *conservazione* che al patrocinio. In questa funzione pertanto il protettor locale agisce più in qualità di *delegato del senato*, o di un *comitato di provvidenza*, che in qualità di patrocinatore. In questa qualità l' economia e l'unità del regime costituzionale suggeriscono d' incaricare i protettori comunali di alcune altre facili e locali incombenze, di competenza del regime senatorio; come per esempio di compilare e conservare il censo civico del comune, di custodire i ruoli ed altri oggetti della guardia nazionale del comune, di vegliare sulle scuole primitive e sulle guardie nazionali, onde le riviste e gli esercizii od altre operazioni siano eseguite nei tempi e modi prescritti. Dal che tutto risul-

ta, che il protettor comunale dovrà unire due caratteri, cioè quello di protettore, e quello di *delegato senatorio*.

Quest' unione di attribuzioni come non racchiude nulla di incompatibile, così non racchiude nulla di arbitrario. Imperocchè se voleste dividere queste funzioni, esse diverebbero molte volte illusorie. Di fatti o voi volete che il delegato senatorio provvegga dietro istanza del protettore, o da sè. Se deve provvedere dietro istanza del protettore, ecco il pericolo d' un ritardo o dalla mancanza di provvidenza nata, o dal caso, o dalla discordia fra il protettore e il delegato, ma ecco nello stesso l' avvenimento d' un male, che si doveva prevenire. O voi volete che il delegato senatorio provvegga da sè, ed ecco che è necessario dar a lui quell' abituale vigilanza della quale incaricaste il protettore, e duplicare almeno in ogni piccolo luogo le cure e le spese del regime costituzionale. È dunque necessario cumulare in un solo uomo l' una e l' altra funzione, e rendere così rispettabile ed energico il protettorato locale anche nella comune opinione degli amministratori e del popolo. Come nel corpo animale le estremità dei sistemi, come per esempio delle vene e delle arterie, dei nervi e dei muscoli si toccano,

e in un certo punto confondono la loro azione, dalla quale confusione nasce l'unità della vita; così nel corpo politico conviene che nelle estremità delle gerarchie le funzioni compatibili e connesse si riuniscano nella stessa persona per dare unità e vigore al regime dello stato.

Per questo motivo abbiamo attribuito all'autorità amministrativa qualche cosa di penale per la efficace esecuzione delle sue provvidenze; all'autorità prima giudiziaria qualche cosa di politico per agevolare l'esercizio della giustizia; e per questo stesso motivo dobbiamo riunire nell'autorità patrocinante qualche cosa di appartenente all'autorità conservatrice.

§ 65.

Quanto i giovani siano proprii al protettorato locale.

In tutte queste funzioni per altro ricercasi più attività che ingegno; più zelo che abilità. Per la qual cosa esse possono essere addossate ai *giovani* che amano d'incamminarsi nella carriera delle magistrature costituzionali. La vivacità, la buona fede, lo zelo proprio di questa età sono qualità che

la rendono propria al protettorato comunale. Come esso è la porta delle grandi dignità, così pure forma tutto il nerbo del giornaliero antagonismo amministrativo. Nei primordii poi del governo costituzionale non è sperabile di effettuarlo prontamente, facilmente ed energicamente, che mediante l' opera dei giovani, come è per sè notorio; talchè tanto per se stesso quanto per la ragion di tutti i tempi, il divisamento di abilitare la gioventù al protettorato comunale è ad ogni modo conveniente.

Io non intendo perciò di escludere i provetti, che possono essere idonei all' uopo: io intendo soltanto di giustificare il pensiero di abilitare i giovani, i quali d' altronde conviene impegnare per tempo a servire lo stato per avere uomini consumati in una matura età.

§ 66.

Gradazione fra i protettori locali.

Affine però di evitare le controversie e di provvedere come conviene tanto alla situazione diversa dei protettori, quanto ai bisogni della legislatura, io credo necessario di stabilire una *gradazione*. Da una parte è

certo, che ad un protettor d' una comune, dove non risiede che un corpo di municipalità, difficilmente si presenteranno le combinazioni, che possono presentare in un capo luogo di cantone, dove risiede un giudice di pace incaricato anche della polizia amministrativa, o in un capo luogo di distretto e di dipartimento nel quale riseggono viceprefetti, prefetti, tribunali o corti, intendenze finanziere, comandi militari, ecc. Dall' altra parte è pur certo che convien introdurre nell' aula legislativa, nella classe dei dotti, persone intieramente consacrate alla gerarchia costituzionale abitualmente indipendenti dall' amministrazione, e rinnovabili quanto le persone delle altre classi della società (V. Teoria Generale, §§ 25, 26). Ora calcolo fatto noi abbisogniamo d' un numero almeno eguale a quello dei cantoni senza computare altri dotti fissi, indipendenti dalla corte (V. Teoria Generale, §§ 25, 26).

In forza di queste considerazioni riunite, io credo che i protettori delle comunità, nelle quali sono situati i capo-luoghi dei cantoni, dei distretti e dei dipartimenti, debbano essere insigniti del grado di consulenti nazionali, grado indispensabile per avere posto nella legislatura, grado il più elevato

degli studii politici e legali, grado il quale rende capace a conoscere tutte le parti dell' amministrazione, sulle quali convien informarsi, informare ed intercedere. Io non aggiungo nulla sulla *garanzia* d'*antagonismo* dei protettori locali prodotta dal gioco delle loro passioni e dei freni a loro imposti, perocchè ne dovrò parlare più sotto.

§ 67.

Della carica di consigliere protettore.

Tutto il fin qui detto appartiene ai requisiti di eligibilità al protettorato comunale. Ci resta a parlare del *Consiglio dei protettori*, nel quale si concentrano tutti i raggi e tutti gli impulsi del patrocinio politico. I *requisiti dell' eligibilità* sono quelli che invitano presentemente la nostra attenzione.

In questo consiglio il patrocinio politico deve essere *puro*, cioè spogliato d' ogni estrema attribuzione; ma nello stesso tempo deve essere investito di tutte le qualità, ed offrire tutte le apparenze atte a conciliare la stima del ministero e la confidenza della nazione. Per la qual cosa io son d' avviso, che non debba essere aperto l' ingresso al

consiglio se non a que' protettori, i quali si mostrarono, e dentro e fuori dell' aula legislativa insigniti di lumi, zelo, esperienza nelle cose di stato.

Se di fatti le funzioni interne del consiglio tanto relative alla legislazione, quanto relative alla intercessione, esigono uomini consumati; se dal consiglio debbono essere tratti gli oratori ed i presidenti della assemblea nazionale, i membri del consiglio di reggenza, e in parte quelli del comitato diplomatico, ed altri simili, ognuno sente che le capacità di spirito e di cuore delle persone componenti il consiglio debbono essere eminenti, e conosciute tanto da chi propone, quanto da chi dispone delle elezioni.

Più ancora: tutto considerato si rileva, che il vero principio dell' *antagonismo* amministrativo si esercita dal solo patrocinio politico, e si appoggia tutto al consiglio medesimo. La vigilanza precedente per sapere ciò che fanno gli amministratori, le ultime istanze giudiziarie per farli condannare, sono piuttosto preparazioni o conseguenze, che funzioni proprie del politico patrocinio. Esso in ultima analisi si concentra nell' *intercessione*, se parliamo degli atti amministrativi: nella *consulta critica*, se parliamo dei legislativi: nelle *proposizioni* per certe

elezioni, se parliamo del regime costituzionale. Il senato dà piuttosto appoggio che movimento all' antagonismo. L' assemblea nazionale poi approfitta piuttosto dèlle sue cure, di quello che concorrere nelle sue operazioni.

Per lo che noi ci accorgiamo che il gran lavoro del patrocinio politico si raduna e serve nel consiglio dei protettori, e di là si spande in tutto il corpo della nazione. Egli prima agisce nella legislazione, e dopo riagisce nell' amministrazione. Egli dà moto al regime costituzionale, e assicurar ne deve la riuscita.

§ 68.

Degli eligibili al consiglio dei protettori, e della relativa garanzia costituzionale.

Dalle quali considerazioni si rende manifesto che il vigor massimo dell' *abilità* e dello *zelo* tutelare della libertà negli affari *ordinarii* ed *interni* dello stato, sviluppare ed esercitar si deve nelle persone componenti il consiglio dei protettòri. Il sistema dunque della costituzione deve essere ordinato in modo da produrre, manifestare ed assicurare di quest'abilità e di questo zelo:

quanto all' *abilità* noi abbiamo in pronto instituzioni antecedenti scientifiche, gli sperimenti subiti, le prove prestate nel disimpegno dei protettorati dipartimentali. Ma quanto allo *zelo* come stà ella la cosa? O parliamo del passato, o del futuro. Se parliamo del *passato* non ci potremo ingannare, perchè dobbiamo giudicare dietro fatti positivi. Ma possiamo forse far lo stesso pel futuro? Il solo desiderio, e la sola speranza di grandi ricompense per l' uomo attivo e fedele, i soli timori d' un certissimo male per l' inerte e il prevaricatore, un' assoluta indipendenza dalle vendette della corte per il coraggioso e fedel protettore sono le *cauzioni*, che possiamo impiegare per il futuro. Ora io domando, se nell' ordinazion nostra costituzionale abbiamo i mezzi onde impiegare ciascuno di questi motori? Tutto considerato rispondo che sì. Al di sopra del protettorato stanno le camere graduali del senato, nelle quali risplende tutto il lustro degli onori, e largheggiano i grandi emolumenti. Se una persona superiore ed imparziale non proponga le promozioni, fuorchè appoggiata a meriti segnalati e proconosciuti del postulante; se un' assemblea imponente e veramente nazionale non le compartisca che dietro la cognizione pubblica dei

medesimi, se d'altronde la persona del consiglier protettore sia sacra ed inviolabile, noi avremo certamente la cauzione che desideriamo, e però avremo la morale certezza della opportuna ed energica azione del politico patrocinio, e quindi del regolare e provvido andamento della legislazione e dell'amministrazione. Tale è appunto il sistema che immaginiamo. Dunque possiamo anche in questa parte assicurarci di ottenere la *duplice garanzia* indispensabile a qualunque governo costituzionale rappresentativo. La garanzia della quale ragioniamo non riguarda solamente la qualità *di corpo patrocinante* attribuita a questo consiglio, ma eziandio quella di *corpo elettorale* o almeno di *proponente* le più eminenti elezioni costituzionali, come per esempio alcune promozioni del senato, quelle del consiglio di finanza, ecc., ecc. Questo consiglio è desso o no costituito in modo da fare buone proposizioni, o almeno di acconsentire a buone proposizioni, allorchè il suo capo *consulti* il di lui voto? Che cosa potrebbe nel capo mutabile, superiore a piccole tentazioni, alterare la premura di fare buone proposizioni?

CAPITOLO VII.

DEL SENATO IN ORDINE ALLA SUA COMPOSIZIONE ED ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE.

§ 69.

Idea sommaria e generalissima dei poteri del senato.

Vogliamo ora la nostra attenzione al SENATO. Da quel poco che ne abbiamo detto si rileva, che questo non è un corpo romito senza considerazione e senza forza pubblica, dotato di bastante facoltà per demolire la costituzione, e sprovvisto di bastante forza per far fronte ad una semplice minaccia del capo dell' amministrazione; investito di poteri pedissequi per l' andamento ordinario delle cose, e spogliato di poteri superiori sia nelle vicende inopinate della fortuna pubblica, sia in tutti que' casi, ne' quali la caducità personale del monarca invoca un appoggio esterno alla famiglia, al trono ed allo stato: in breve non è questo il senato consolare ed imperiale francese, ma un corpo dal quale stabilmente deriva l' azione conservatrice del trono, delle magistrature, della libertà e della potenza nazionale.

Il poter *conservatore*, di cui abbiamo investito il senato, è un potere *universale* dal quale niuna parte o funzion dello stato può essere sottratta senza nuocere all' integrità dello stesso potere e quindi senza compromettere la prosperità, la sicurezza e la vita stessa della società. Costituzione, legislazione, amministrazione, giustizia, esistenza e potenza politica dello stato: tutto in una parola doveva essere sottoposto alla podestà conservatrice di questo corpo.

Quando si parla di *podestà conservatrice* non si parla della podestà ordinaria di *dar leggi*, o di *amministrare*, ma precipuamente della podestà di *tutelare* gli ordini stabiliti.

Se la legge costituzionale attribuisse la facoltà al senato di esercitare questa podestà *motu proprio*, ossia come si suol dire d' ufficio, se l' azione dell' antagonismo costituzionale non fosse stata rispetto all' amministrazione *iniziata* dal protettorato per essere indi effettuata dal senato: se in una parola alla podestà suprema del senato fosse stata accordata la *semovenza* del principato, noi avremmo realmente eretto nella nostra monarchia un contro-principato, o a dir meglio un *sopra-principato* senza responsabilità, ed avremmo in sostanza cangiata la forma del governo. Era dunque impor-

tante e decisivo che in quella parte in cui il senato statuisce in una guisa *suprema*, egli non intervenisse che come *sussidiario* e mai come principale, come correttore, e non come operatore. Agisca dunque ora come giudice, ora come mediatore sempre invocato per finire una contesa, per ristabilire l' ordine violato, per tranquillare colla sua approvazione. Io prego i miei lettori a ben ponderare e tener a mente questo carattere dell'autorità suprema del senato. Senza di lui non v' è più costituzione monarchica guarentita.

E perchè troppo ampio e indeterminato si è l'aspetto delle cose quando vengono annunziate con tanta generalità, io credo prezzo dell'opera entrare in una qualche specificazione delle funzioni del senato per determinarne la composizione e le garanzie. Così si porrà in chiaro l' occulto organismo della nostra monarchia. Incominceremo dall' avvenimento al trono, e proseguiremo per la carriera del governo.

§ 70.

Come l' instituzione del senato serva a sostenere il trono, ed a guarentire la sicurezza e l' indipendenza morale del monarca.

Fu detto in qualche luogo che il *re non muore mai*. Questo detto, in un certo senso

per lo meno, non significa niente; e in un altro senso non si può verificare fuorchè in una monarchia nella quale la regia podestà sia obbligata ad agire giusta il suo fine; ed un corpo che non muore mai, sia in ultimo incaricato della conservazione della medesima. Io mi spiego. Ognuno intende, che la pretesa immortalità del re, non si riferisce alla persona reale, ma alla *carica*, e dietro quest' applicazione significa ch' essa non rimane giammai vacante a fronte della morte continua, che rinnova le generazioni. Questo concetto di *puro fatto* si verifica tanto in Persia, dove vien occupato violentemente il trono da capi di tribù che esterminano la famiglia regnante, e desolano col ferro e col fuoco le provincie, quanto in Europa dove i re si succedono tranquillamente o con leggi, o senza leggi fondamentali. In amendue i paesi di fatti l' autorità regia esiste, e vige sempre. In amendue i paesi il trono in qualunque modo non rimane mai vacante.

Ma è forse questo il senso nel quale debba essere inteso il detto, che il re non muore mai? Fate sortire le furie dall' inferno, e conferite loro il governo del mondo, e questo detto si verificherà più esattamente ancora che colla schiatta degli uomini. Voi

allora ci avrete detto, che i tormenti del genere umano non finiscono, e non debbono finir mai. Se la cosa dovesse riuscir così, converrebbe sostituire il detto, che il re deve morire per non rinascere mai più.

Non è dunque il senso di fatto, che possa far accettare questo detto, ma il senso *di diritto*. E quando si debba far valere il senso di diritto, esso non può aver luogo, fuorchè nella *monarchia costituzionale*, nella quale esista un ordine di cose tale che la regia podestà sia obbligata ad agir rettamente, e sia stabilito un corpo morale, che non muore mai, incaricato della tutela e della trasmissione della corona, quale fu fabbricata dalla nazionale sovranità. Il re della costituzione sarà sempre re d' una sola maniera, e vero re. Il re senza la costituzione può essere un diavolo, o un angelo. Nel primo caso non è vero re, ma un mostro divoratore della razza umana; nel secondo caso è vero re. Ora se ad un buon re succeda un mostro, o un imbecille, il vero re è morto fisicamente e moralmente. Dunque in questo caso non si può dire, che il re non muore mai. Io oso ancor dire, che nelle monarchie assolute, gl' interregni sono per lo più prolungati per secoli, e sono interrotti soltanto per brevi intervalli. Il vero

re ivi muore, aspettando dal tempo e dalla fortuna un successore. Egli non muore mai nel solo caso, che i veri re si succedono *senza interruzione*, lo che non può nascere che da una buona costituzione politica, nella quale si *freni* la malvagità, o si *supplisca* all' imbecillità personale del principe (1).

(1) Qui giova riferire un passo del celebre Machiavello dal quale risulta il gran principio sul quale ho fondato il mio lavoro, cioè che ogni poter *assoluto* sia presso di un solo, sia presso di molti, è un potere *dissoluto*, e rende gli uomini cattivi: viceversa ogni poter *raffrenato* da altro potere pur contenuto è un potere *regolato*, e rende gli uomini buoni. Locchè fa che i principi costituzionali siano moderati. « Ciascuno che non sia regolato dalle leggi (dice l'autore) farebbe quelli medesimi errori, che la moltitudine sciolta. E questo si può conoscere facilmente, perchè e' sono, e sono stati assai principi: e de' buoni e de' savii ne sono stati pochi. Io dico de' principi che hanno potuto *rompere quel freno* che si può correggere; tra i quali *non sono* quelli re che nascevano in Egitto, quando in quella antichissima antichità si governava quella provincia con le leggi: nè quelli che nascevano in Sparta... E questi re che nascono sotto tali *costituzioni* non sono da mettere in quel numerò d' onde si abbia a considerare la natura di ciascuno *uomo per sè*, e vedere se egli è simile alla moltitudine. » *Discorsi*, Lib. I, Cap. LVIII.

I filologi possono qui osservare che la parola COSTITUZIÒNE viene qui usata da Machiavello nel senso moderno. Ciò risulta anche da altro luogo in cui dice: « Fra quelli che hanno per simili COSTITUZIONI meritato più laude è Licurgo, il quale ordinò in modo le sue leggi in Sparta, che dando le parti sue ai

Ciò premesso, io dico che l' immortalità del re è precipuamente *raccomandata al senato*, perocchè da una parte l'assemblea legislativa non fa che cooperare col re in alcune funzioni, più per associazione che per impero; e dall' altra il protettorato non fa che vedere ed incitare senza dar forza reale, e toglierla dove fa d' uopo. Per lo contrario il senato, munito del potere di movere le armi nazionali, munito del potere di arrestare le trame contro lo stato, investito della facoltà di accorrere dove fa bisogno per la salute pubblica, sia che il re non possa, sia che non voglia farlo, possiede tanti diritti, bastante potenza per rendere immortale la costituita regia podestà. Così se ci figuriamo, che manchi la regnante dinastìa, egli dovrà nell' atto stesso provvedere alla reggenza, e proporre dall' altra all' assemblea nazionale il successore. Se la mala fortuna faccia inopinatamente mancare la persona del re, e rimanga un pupillo, o una famiglia desolata, il senato provvede alla tutela della famiglia e del trono. Un re pupillo non può temere nè la potenza nè le insidie d' un parente ambizioso incaricato

re, agli ottimati e al popolo, fece uno stato che durò più che ottocento anni con somma laude sua e quiete di quella città.» *Discorsi,* Lib. I, Cap. II.

della reggenza, il quale o lo tenga in lunga schiavitù, o attenti ai suoi giorni. Il senato investito di diritto e di forza, soccorre il governo dello stato con una autorità nazionale, e provvede alla tutela della persona coi diritti delle famiglie. In ogni caso poi riceve il deposito della corona, e dà opera affinchè anche nelle ordinarie successioni l' amministrazione abbia un capo interinale, sia prima che il re abbia giurato di eseguir il mandato regio, sia durante la minorità del successore, sia durante lo stato di fisica o morale impotenza del principe regnante, prodotta da forza maggiore. In breve in tutte le vicende dei mortali destinati ad occupare il trono, il senato forma in mezzo allo stato uno stabile appoggio e centro vitale, intorno al quale si radunano tutte le menti e tutte le braccia della nazione. Così coll' istituzione del senato lo stato è posto in questi casi al sicuro da tutte le scosse della fortuna e delle passioni.

Che se dai tempi della vacanza e della successione al trono passiamo a considerare i tempi ne' quali esso viene posseduto, noi troviamo nel senató un possente custode e difensore per guardare la vita, la libertà e la indipendenza d' un re di buona volontà. Meditate, proponete pure salutari ed ener-

giche riforme (dice la costituzione al suo re), e non temiate nè la resistenza dei potenti, nè le insidie degli stranieri gabinetti. Oltre le vostre guardie ed i vostri esploratori, eccovi il corpo tutelare della nazione, circondato dalla confidenza ed armato con tutte le forze della nazione, che veglia per la vostra conservazione, per la vostra libertà, e per la morale vostra indipendenza. Fate cuore e pensate che con questo appoggio voi siete forte col voto e col braccio di tutto il vostro popolo; e i vostri nemici saranno sicuramente sgomentati dal macchinare contro di voi.

Io domando a qualunque mio lettore, se in un governo assoluto un re possa giovarsi mai di queste cauzioni, di queste difese e di questa potenza? Un corpo di pretoriani, di giannizzeri, o di guardie del corpo, e in ultima analisi i comandanti di questi corpi, ecco tutto l'appoggio di un re assoluto. Egli è isolato in mezzo ai suoi sudditi. Essi sono o indifferenti se venga usurpato il trono, o bramosi d'una mutazione per migliorare la loro sorte, o almeno diminuire il giogo che gli opprime. Nulla adunque di meno sicuro e di meno potente di un re assoluto, e nulla di più sicuro e di più potente di un re costituzionale. Ma questa sicurezza e questa

potenza viene in fatto pratico ordinata, centreggiata, afforzata dalla creazione e dalle savie attribuzioni del senato, al quale la conservazione degli ordini esige di affidare la salvaguardia del trono, e di dar opera che la rappresentanza nazionale provvegga.

§ 71.

Delle funzioni del senato ne' rapporti della sua composizione.

Tutto questo non forma che un solo ramo del potere conservatore del senato. La legge costituzionale, la legislazione comune, la giustizia, l'amministrazione sia degli affari interni, sia degli affari esterni invocano l'intervento di questo poter conservatore, perciò stesso che invocano un abituale antagonismo di poteri, ed un abituale temperamento ed accordo dei medesimi. Ognuno intende che fino a tanto che ogni autorità costituita si move dentro l'orbita prescrittale dalla costituzione, il senato non ha quasi altra cura, che quella di dare la dichiarazione di costituzionalità ad una legge, e vegliare alla suprema sicurezza (1).

(1) Le poche e minute funzioni esecutive addossate al senato nel sistema delle elezioni e della primitiva

Ma allorchè un' autorità o si arresta quando deve moversi, o turba l'ordine che deve mantenere, sorge il grido del protettorato, il quale in ultimo provoca il poter conservatore del senato per ristabilire l'ordine violato, e far ristaurare i danni inferiti. L'assemblea nazionale tenta forse di por mano a funzioni amministrative o giudiziarie, o di statuire sull' ordine delle competenze? Il senato alza la mano e reprime l' usurpazione. Forse il ministero tenta di usurpare i diritti della legislatura, della giudicatura, di violare la libertà del protettorato e le prerogative, e le immunità del popolo? Il senato alza la mano e reprime l' usurpazione. Un pubblico funzionario non giudicabile dai tribunali comuni offende per avventura la pubblica e privata libertà, malversa il pubblico denaro, viola criminosamente le altrui competenze? Il senato alza la mano, reprime l' usurpazione, e punisce il delitto. Finalmente un rappresentante del popolo, un protettore, un tribunale prevaricano nel loro ufficio? Il senato alza la mano, e corregge esemplarmente la prevaricazione.

Da questi pochi esempii si incomincia a

istruzione non derogano a questa proposizione. Esse non sono principali, ma sussidiarie.

vedere a quali oggetti estender si debba l'autorità senatoria necessaria al mantenimento del governo costituzionale. Dico *necessaria*, perocchè ognuno di leggieri si accorge, che in tutti i predetti casi ricercasi un poter correttivo, che non si potrebbe collocare in veruno degli altri corpi costituzionali, nei quali conviene ogn' ora prevenire e contenere le tentazioni *del potere assoluto*.

§ 72.

Ripartimento del senato: Camera dei giudici: Camera dei principi: Camera dei conservatori.

Resta ora a determinare il *ripartimento* indispensabile a tanti e sì diversi oggetti. A tre sommi capi parmi che si possano ridurre le diverse funzioni del poter conservatore politico, e però che tutto il corpo del senato debba essere ripartito in *tre* sezioni. La prima funzione che balza all'occhio con caratteri distintissimi si è quella di *assolvere* o di *condannare* sia in via civile, sia in via criminale. Questa funzione dev' essere addossata ad una *camera* speciale, che chiameremo *dei giudici*, composta di dodici membri. Essa non può aver per oggetto che

atti particolari del dato corpo o individui. Essa deve essere limitata alla sola funzione di giudicare, o di per sè, o con aggiunta di giudici di fatto giurati, secondo le circostanze: essa deve incominciare le sue funzioni per istanza altrui, e dietro l'autorizzazione d'una camera superiore.

La seconda funzione si è quella di *approvare* o *disapprovare*, di confermare, o cassare tutto ciò che sa di legislazione o di regime costituzionale; leggi, regolamenti, ordinanze ed altri atti generali, astrazion fatta dalla persona e dai rapporti di responsabilità civile o criminale degli autori dell'atto medesimo, sono i primi oggetti che cadono sotto di questa attribuzione. Il solo atto in sè stesso vien qui preso in considerazione. Esso vien giudicato ne' suoi rapporti costituzionali. Coll' atto mentovato sono rispettati gli ordini e le massime stabilite dalla costituzione? Il senato approva, e non disapprova. Trova esso che gli ordini siano stati violati? Egli cassa l'atto incostituzionale, se fu compiuto, o nega di placitarlo, se ancora si aspetta la sua approvazione. In questa funzione il senato esercita un' attribuzione *suprema*, oltre la quale nulla resta a desiderare senza ricadere in un circolo vizioso. In ciò sarebbe assurdo di temere

eccessi di potere, nè altra lesione agli ordini stabiliti; qui convien finire e qui convien riposare con fiducia.

Al proposito per altro della composizione del senato, io trovo che questa attribuzione tutta appartenente al regime costituzionale è per sè *distinta* dalla funzione giudiziaria della camera dei giudici, e deve per il mantenimento stesso dell'ordine essere esercitata da persone *diverse*. Quindi stabilisco una *camera* che io appello dei *principi* (1), composta di sette membri. Il titolo di camera dei principi conviene a questa sezione, come quella che ha per oggetto di proteggere in una maniera *suprema* la legge costituzionale nell'esercizio delle diverse autorità, e precisamente negli *atti generali* delle diverse autorità. Un atto generale può essere una violazione semplicemente *erronea* della costituzione commessa da un'autorità costituita. Allora non potrebbe importare

(1) La denominazione data a questa camera non indica che i principi del sangue, o altre persone addette alla corte, e fregiate di questo titolo, debbano comporre questa camera, o entrare a far parte della medesima. Ben lungi da ciò io pongo che l'unico corpo costituzionale in cui tali persone possano entrare, sia l'assemblea nazionale. La denominazione di camera dei principi fu usata soltanto per dinotare la eminenza delle sue funzioni.

una responsabilità criminale, e quindi nè meno un principio di azion giudiziaria. Può talvolta involgere un disegno *doloso*, ed allora è soggetto di giudizio. Se alla camera dei principi lasciamo il poter discrezionale di determinare l'imputabilità dell'atto, noi assicuriamo la responsabilità delle autorità costituite con una garanzia superiore: lo che forse non potremmo ottenere se concentrassimo nella camera dei giudici la facoltà della camera dei principi, perocchè la smania di esercitare la facoltà di giudicare potrebbe facilmente trascinarla a trovare materia di responsabilità, là dove non esistesse che un errore scusabile di opinione. Per questa ragione dunque, e per altre di politica convenienza, è necessario *separare* le funzioni della camera dei principi, dalle funzioni della camera dei giudici. Annesse a queste funzioni stanno quelle di sanzionare o no la proposizione di una legge, quanto alla sua *costituzionalità*, di vegliare sulle operazioni dell'assemblea nazionale per l'osservanza delle forme e pel rispetto ai poteri stabiliti, di sanzionare o no gli atti dei comitati costituzionali per gli affari esteri: d'interporre finalmente gli arbitramenti supremi in caso di discordia fra le assemblee nazionali ed il re in punto

di sussidii pecuniarii e militari, e in punto di trattati conchiusi coll' estero? Questi ed altri oggetti *eminenti*, nei quali l' autorità del senato pronuncia in una maniera *assoluta*, *suprema*, *irrefragabile*, appartengono alla camera dei principi.

Rimangono ora le funzioni riguardanti *l' eminente sicurezza* e la *suprema concordia dello stato*.

Le funzioni di sicurezza delle quali parliamo si riducono propriamente a due sole. La prima è la eminente tutela *personale* del principato; la seconda la tutela eminente dello stato. La prima a un di presso si riduce ai casi poco fa contemplati (§ 71). La seconda alla tutela interna di stato, di cui abbiamo discorso nel primo tomo, ed alla tutela esterna del medesimo, della quale non abbiamo dato che qualche cenno fuggitivo. Dell' una e dell' altra deve essere incaricata una parte speciale del senato. Per questi motivi chiamo questa parte del senato col nome di *camera dei conservatori*, composta di nove membri e posta fra quella dei giudici e dei principi. Le parti della tutela della quale incarichiamo questa camera sono di una tal natura che il provvedere a tutte deve dipendere da uno *stesso individuo* potere. Questi rami poi sono

d' una sfera così distinta dalle operazioni abituali del governo, che propriamente la legislazione e l' amministrazione pratica dello stato rimangono indipendenti nell' esercizio delle loro funzioni.

Meditando profondamente l'importanza e il retto disimpegno di questa suprema tutela noi ci avvediamo, che *l' interesse personale* degli individui ai quali affidiamo questa funzione deve essere così impegnato e raffrenato, che le speranze e i timori loro debbono dipendere dal retto disimpegno delle loro attribuzioni. Le funzioni di questa camera sono propriamente *amministrative*, ed è perciò che debbono essere *eccitate* con tali stimoli, e *contenute* con tali cautele, da prevenir del pari una riprovevole negligenza ed una temibile intraprendenza. Debbono dunque i membri di questa camera vedere onori ed emolumenti maggiori preparati come premio della loro attività e della loro moderazione, ed una giudicatura di responsabilità come pena dell' abuso del loro potere. Ed anche prima di giungere a questo estremo sempre spiacevole e sempre scandaloso, è necessaria un' *autorità superiore*, qual' è quella della camera dei principi, pronta ad intervenire con un poter moderatore, il quale tenga in soggezione la

camera inferiore, e possa in caso di abuso, senza strepito e senza scandalo, riparare ai falli ne' quali ella può trascorrere. Così per esempio, se avvenga che col poter censorio la camera dei conservatori si permettesse un atto arbitrario, la camera dei principi deve poter annullare l'atto medesimo. Se nelle deliberazioni sugli affari esterni fosse violato l'ordine costituzionale, la camera dei principi deve aver l'autorità di cassare l'atto irregolare, e far rinnovare l'operazione.

Dalle quali considerazioni lice dedurre quali siano le *principali* operazioni delle tre camere del senato, e quanto fosse necessario di distinguerle e di subordinarle le une alle altre. Quelle della camera dei *giudici* sono strettamente *giudiziarie ;* quelle della camera dei *conservatori* sono di *provvidenza attiva* ; quelle finalmente della camera dei *principi* sono di *sanzione*, e se si vuole anche di suprema ed irrefragabile DECISIONE.

§ 73.

Delle attribuzioni delle camere in ordine alla garanzia costituzionale. Camera dei principi.

La garanzia della quale vogliamo ora parlare deve risultare da un tal giuoco d'in-

teressi, e da tali disposizioni di spirito per le quali il funzionario debba far *prevalere i doveri* della sua carica, o almeno da un tal concorso di circostanze, che non vi sia conflitto fra i suoi rapporti personali, e quelli del suo ufficio. Ora io domando se voi aveste collocato il potere di cassare gli atti dell' assemblea legislativa, l'autorità di decidere fra l' assemblea stessa ed il re la questione dei sussidii d' uomini e di denari, l' autorità di sanzionare un trattato coll' estero da lei rigettato, ed altri simili; se dico aveste collocato tutti questi poteri in un corpo, che dovesse *aspettare* ancora premii, onori ed avvanzamenti dall' assemblea medesima, credete voi che gl' individui di questo corpo sarebbero stati animati da quella *imparzialità*, e da quella morale *indipendenza* necessaria a deliberare ciò che unicamente conviene alla salute dello stato? Non è forse chiaro che la tema d' irritare quel corpo in mano del quale stà la distribuzione dei più alti onori ed emolumenti avrebbe alterato questa imparzialità ? È dunque manifesto, che le attribuzioni addossate alla camera dei principi non potevano essere collocate che in essa come quella oltre la quale non rimane più oltre a sperare o temere dall' autorità elettrice nazionale!

Ma questo è ancor poco. Se noi avessimo attribuito a questa camera un potere attivo, *e per sè dispositivo*, simile a quello del principato, noi avremmo realmente collocato in una parte della nostra monarchia il *potere assoluto*, e non avremmo instituita una monarchia temperata che di nome. Un embrione oligarchico vi sarebbe stato nascosto, il quale avrebbe alzato il capo in mezzo al governo, e col *potere di rifare* gli atti dell' assemblea nazionale, del gabinetto, e delle altre camere del senato, avrebbe assorbito finalmente o almen soggiogato le altre autorità. Ma col non attribuire alla camera dei principi, fuorchè un *potere di approvazione* e *di disapprovazione*, *di confermazione* e *di annullazione* degli atti *altrui*, tutta la forza veramente operativa e per sè dispositiva dell' impero fu collocata in altri per non lasciare a questo corpo, che un potere, dirò così, sussidiario e negativo, per il quale solamente egli annulla, o non approva il mal fatto contro la legge costituzionale, senza che esso abbia l'autorità, nè di fare, nè di rifare, nè di disporre, nè di riordinare.

Finalmente il potere di questa camera non può rimaner *neghittoso*, perchè le operazioni sono incominciate dagli altri corpi,

e debbono per una spinta necessaria essere portate sotto la di lui inspezione di modo, che l' instanza o l' urgenza lo provocano assolutamente ad interporre la sua autorità. Tutte le *parti* adunque della *garanzia diretta ed indiretta* furono convenevolmente temperate nella composizione e nelle attribuzioni della camera dei principi del senato ; e per tale maniera fu ordinato l' apice sommo della composizione del monarchico governo. Certamente si può per una possibile ipotesi figurare, che questa camera approvi un atto disordinato, e ne disapprovi un ordinato. Ma in fatto pratico *quale interesse* potrebbe aver mai per abusare così del suo potere? Dove sarebbe il bene operato e il danno temuto, che potesse dar motivo a questo traviamento? All' opposto in mezzo ad un popolo illuminato, in mezzo ad una società libera, che colla voce e cogli scritti pronunzia i suoi giudicii sugli atti delle autorità costituite, non dovrebbe forse paventare gli anatemi di quella opinione, la quale trafigge inesorabilmente ogni prevaricazione ed ogni irragionevole sentenza delle persone costituite in carica?

§ 74.

Continuazione.

Della camera dei conservatori in ordine alla garanzia.

Le cose cangiano d'aspetto riguardo alla camera dei conservatori. Qui la garanzia prende un'altra conformazione, e si manifesta con altre relazioni. Questa camera è in vero dotata d'un potere *operativo:* ma questo potere, come fu osservato, è totalmente *speciale*. Più ancora gli atti di questo potere non sono atti supremi ed irreformabili come quelli della camera dei principi, ma sono atti *soggetti* alla revisione della camera superiore, dietro gravame di chi di diritto ed infine a responsabilità, ed a pena quando degenerino in usurpazioni colpevoli di autorità.

Gli agenti che amministrano questo potere hanno ancora di che sperare e di che temere dall'autorità nazionale pel retto e zelante, o per l'arbitrario o negligente esercizio della loro carica.

Più addentro esaminando le funzioni di questa camera si scuopre che la garanzia della pubblica libertà e degli ordini del go-

verno limitar si deve presso che tutta agli atti della *tutela interna* dello stato. Di fatti, se la camera dei conservatori è interessata nelle deliberazioni decisive degli affari esteri, essa non opera nei medesimi per *autorità propria*, ma interviene in qualità *di consiglio necessario* del re, al quale appartiene tutto il movimento delle negoziazioni, e il proporre gli affari alla camera per ottenere un'approvazione o una disapprovazione. Come l'assemblea nazionale interloquisce nelle leggi interne, dietro proposizione del re, così la camera dei conservatori interloquisce negli affari esteri, dietro relazione del gabinetto. Qui dunque nella camera non ha luogo verun potere operativo assoluto, al quale contrapporre si debba alcun antagonismo reagente, ma ha luogo soltanto la *tutela* d'un necessario consiglio nazionale, nel quale non può operare fuorchè la minaccia contro le prevaricazioni in favore delle voglie ministeriali.

Passiamo alle relazioni *interne*. Le straordinarie provvidenze riguardanti il trono; certe operazioni nelle elezioni dei rappresentanti del popolo; la direzione dell'instruzion primitiva; finalmente gli atti per proteggere la minacciata libertà, o indipendenza nazionale, ecco i sommi oggetti, ai qua-

li la camera dei conservatori del senato deve provvedere. Quanto al primo non v' ha a temer nulla per la causa pubblica e privata, perocchè la camera non piglia le redini del governo, ma dà opera, perchè il centro dell' amministrazione sia intanto occupato da altri. D' altronde vi sono troppe persone interessate in quest' oggetto, perchè possa la camera trascendere veruna providenza importante. Quanto alle funzioni in materia di elezioni, e dell' instruzion primitiva, esse sono di tal natura, che da esse non si può temere verun guasto al sistema, perocchè non si possono restringere che o alla redazione di alcune liste di eligibili più degni, e così ad una proposizione e alla approvazione e ricognizione della qualità di elettori, o a minuti atti di nomina, o ad un giro di soccorsi economici per l' instruzione. Qui l' interesse della camera non può che coincidere con quello del pubblico, stante che la camera non può essere tentata a proporre, o a collaudare nomi riprovati dalla pubblica opinione. Rimangono per ultimo le funzioni riguardanti la pubblica sicurezza della libertà e dell' indipendenza nazionale. E qui convien distinguere quelle che possono appartenere alla censura senatoria collocata presso la stessa camera, co-

me incaricata dall' alta polizia dello stato, da quelle che possono appartenere all' intera camera dei conservatori. Fino a che non si tratta che di agire contro individui isolati, e coi mezzi meno strepitosi, come per esempio cogli avvisi, coi precetti, ed anche con arresti di uno o di un altro individuo, ognuno intende che ciò può essere opera dei censori di stato, i quali *singolarmente* debbono poter agire per la sicurezza. Ma allorchè si dovesse far movere o tutto o parte della forza nazionale per resistere alla tirannia, o per accorrere alla difesa dell' indipendenza nazionale minacciata, gli è manifesto, che ciò deve appartenere alla camera dei conservatori per primo *impulso*, e per la *cauta esecuzione* deve concorrervi l'approvazione della camera dei principi. Presso il principe, gran presidente di tutto il senato, deve risiedere in fatti il supremo comando delle armi civiche, come presso il re deve risiedere il supremo comando degli eserciti regolari. Nel caso dunque che occorra fare movere la forza civica, dovrà la camera dei conservatori invocare l' autorità del gran presidente, e questi *vedere colla camera* dei principi, se *sia venuto il caso* di movere le arme civiche per la difesa della libertà e della nazionale indipendenza.

Per questa maniera l'esercizio dell'estremo diritto della resistenza armata nazionale verrà guarentito di modo, che l'autorità che abitualmente veglia alla sicurezza, non abbia alla sua libera disposizione la forza nazionale armata, ma sol il *diritto* di domandarla, e l'autorità che comanda a questa forza non abbia l'iniziativa del movimento, ma soltanto il giudizio della sua necessità, e la facoltà di secondare l'impulso, allorchè lo trovi giusto. Quest'operazione per altro non potrà essere per parte della camera dei conservatori fatta che a modo di *iniziativa*, perocchè dovrà essere incontanente nominato il *comitato di provvidenza*, dietro richiesta del presidente del senato (V. il § 34 di questo libro). Temperate le cose per questa maniera il savio politico scorge quanto sia guarentito questo sommo e terribile potere, e come si provveda ad un tempo stesso alla tranquillità dello stato ed alla sua piena libertà ed indipendenza.

§ 75.

Continuazione.

Della camera dei giudici in ordine alla garanzia.

Poche cose ci rimangono a dire della *camera dei giudici* in relazione alla garanzia.

Questa nasce dalla organizzazione stessa della camera, dalle sue attribuzioni, e dall'ordine della procedura. Prima di tutto in qualità di tribunal giudicante questa camera non potrà avere che occhi e bocca, e non mani. *Vedere e decidere* gli oggetti contenziosi a lei presentati senza avere veruna autorità amministrativa o esecutiva de' suoi stessi giudicati, ecco l' attribuzione unica di questa camera. Oltre ciò la *pubblicità* dei giudizii dovrà servire sì a lei che agli altri tribunali ordinarii di cauzione per la verità e la giustizia delle sue sentenze. Per ultimo, a norma delle diverse persone da giudicarsi dovrà aver luogo *l'aggiunta di pari giurati* capaci a tranquillare perfettamente sì le parti che il pubblico.

E siccome da questa camera si deve poter ascendere alla camera superiore dei conservatori, e da questa a quella dei principi, così i membri di questa camera sono impegnati a guadagnarsi i pubblici suffragi, perocchè spettar deve all' assemblea nazionale il promovere alle camere superiori. E per rendere questa camera perfettamente *ligia* alla causa pubblica nell' ufficio suo, nel quale deve giudicare di tutti i funzionarii dello stato, io sarei d' avviso di non rendere i giudici inamovibili per sè; ma

soggetti di tre in tre anni a conferma dalla assemblea nazionale, di modo che non solamente il vizio, ma l' ignoranza o la pigrizia non trovino accesso nella camera dei giudici, ed abbiano sempre un censore, ed un correttore nell' autorità nazionale. Dovrà dunque stabilirsi, che il consiglio dei protettori ogni tre anni implori la conferma di quelli individui della camera dei giudici, che la meritano; talchè l'ammissione di qualche nome, giustificata da nota da discutersi dall' assemblea in comitato segreto, equivalga a preterizione dalla quale l'individuo sia posto fuori di attività, e pareggiato ad un assente e giubilato.

Se v' è corpo dal quale convenga allontanare ogni *difetto di attività* e di parzialità in favore degli accusati, se v' è corpo dal quale convenga ricercare una *zelante accoglienza* alle intercessioni del protettorato contro coloro che abusano del loro potere, egli è quello che forma la camera dei giudici del senato. Una massima parte della costituzionale *garanzia* anzi tutta la garanzia contro gli arbitrii degli amministratori in ultimo riposa sull' *intercessione* del protettorato, e sulla *giustizia* dei giudici destinati a tener in freno gli amministratori. Lasciar quindi l' adito aperto o alla negligen-

za, o alla indulgenza è lo stesso che esporre tutta l' amministrazione ad essere impunemente offesa dalla mal' opera degli amministratori. Era dunque necessario assicurare la causa pubblica con mezzi che gagliardemente legassero lo spirito ed il cuore dei tutori nazionali, ai quali questa parte fu data in guardia, e verificare così la costituzionale garanzia, la quale senza di ciò ridurrebbesi ad una pura astrazione.

§ 76.

Dell' unione delle camere in un solo corpo.

Il vero antagonismo stà nel senato. Egli è bensì *iniziato* dal protettorato, ma viene *effettuato* dal solo senato. E sol da lui può essere effettuato, perchè egli solo è dotato di *autorità dispositiva* e di *forza esecutrice*. Come dunque l' amministrazione doveva nei suoi diversi rami essere subordinata ad un sol capo, così pure la tutela doveva essere subordinata ad un solo centro. La camera dei principi forma questo centro. Essa instrada la camera giudicante colle precedenti autorizzazioni a tradurre in giudizio. Essa contiene la camera dei conservatori allorchè transcenda, o male eserciti i suoi po-

teri. Essa supplisce o fa supplire in ogni evento alla mancanza degli individui nelle rispettive camere.

D' altronde a tutto provvedendo in via economica e senza strepito, conserva a tutto il corpo quella *dignità* senza la quale essa non potrebbe giovare al buon governo dello stato.

Se delle tre camere avessimo fatti tanti corpi *indipendenti* e stranieri l' uno all' altro, credete voi che sarebbesi mai ottenuta nè questa *unità*, nè questa *speditezza*, nè questa *dignità?* Fosse pure stabilita una subordinazione, ma questa avrebbe mai recati i vantaggi di quella colleganza, e di quella comune dignità, che nasce dall' essere costituiti in un solo corpo designato con un nome comune e regolato nel rimanente con un ordine comune? Come mai sarebbe stato possibile di introdurre e di mantenere quell' unità e stabilità di massime, di metodi e di maniere, le quali a fronte dei tentativi del tempo e delle passioni del gabinetto conservassero intera la forza della costituzione, senza dare a tutte le parti del senato un' unità, e infondere quello *spirito di corpo* dal quale solo dipende la conservazione degli ordini antichi?

Tutto dunque prova che nell' instituzion

del senato conviene ammettere la divisione sol dove essa è indispensabile: viceversa poi si deve far prevalere l' unione in tutto ciò ch' è possibile, salve le funzioni necessarie alla conservazione politica dello stato. Così per esempio dovrebbe esistere una *cancelleria comune* nella quale facessero capo, e dalla quale si spedissero gli affari, ben inteso che ogni camera avesse la sua particolare segreteria. Le note della cancelleria generale esaminate dal principe gran presidente lo pongono al fatto degli affari sottoposti al senato, i quali distribuiti nelle diverse camere lo tengono a giorno dei lavori di ognuna, e possono dal presidente essere accompagnati da instruzioni, da eccitamenti, o da altri avvertimenti prudenziali. Io non parlo della nomina degli impiegati presso le tre camere, o di altri oggetti economici, perchè ognun sente che debbono dipendere dal solo capo di tutto il corpo, e essere diretti da una sola volontà.

§ 77.

Degli eligibili al senato, e della relativa garanzia costituzionale.

Fin qui noi abbiamo considerato più le masse che gl' individui del senato relativa-

mente alla sua composizione e garanzia costituzionale. Oltre ciò noi abbiamo considerato le persone già collocate ai loro posti, e non le persone che convien *chiamare* ai medesimi. Ora la riuscita dell' eletto dipende dalla qualità che esso porta seco; e queste qualità dipendono da precedenti acquisizioni. Queste acquisizioni di spirito e di cuore, rese abituali e comprovate con sicurezza, come formano i requisiti dell'eligibilità, così pure somministrano i fondamenti della diretta garanzia, vale a dire servono di cauzione onde assicurare la nazione, che il funzionario agirà con discernimento e con premura contro gli abusi dell' autorità, alle quali fu contrapposto.

Io non abbisogno di molte parole per provare ad un lettore attento che tutte queste condizioni non si possono verificare che nel *consiglio dei protettori*, e però che gli *eligibili* al senato debbono ricercarsi solamente in questo *consiglio*. Tutte le considerazioni cospirano a raccomandare questo divisamento. Domandate voi se un degno consiglier protettore promosso al senato avrà i *lumi* convenienti per deliberare sulle diverse materie che nel senato gli verranno presentate? Su ciò vi risponderanno i rami diversi intorno ai quali il consiglio o deve dare il

suo parere, o deve intercedere. Costituzione, legislazione, amministrazione pratica sotto variati aspetti, sono i rami su i quali questo consiglio abitualmente volge le sue cure.

Taluno potrà mover dubbio sulle cognizioni degli *affari segreti* di gabinetto; ma allorchè avrà veduto il capitolo riguardante la composizione e la rinnovazione del consiglio di reggenza (1), deporrà certamente su di questo particolare ogni suo dubbio.

Dal canto dunque delle cognizioni anche pratiche è impossibile trovare altro corpo costituzionale, dal quale trarre si possano soggetti più idonei pel senato.

Dalla qualità della mente passiamo a quella del *cuore*. È per sè chiaro, che in un senatore ricercasi coraggio patriotico, incorruttibilità inconcussa, e indipendenza dignitosa. Collocato nel grado più eminente egli deve sentirsi principe tutore: come il re si sente principe amministratore. Ora vi domando in quale posizione un uomo può meglio concepire questi sentimenti, e dar prova di questi sentimenti, che nel consiglio dei protettori? E frattanto che o per impulso di virtù o per senso di ambizione si abitua a questa maniera di sentire, egli offre la più sicura caparra di disimpegnar bene la cari-

(1) Lib. III, Tit. II.

ca alla quale verrà un giorno chiamato. Se dalla sfera privata voi trasportaste ad un tratto nel senato uomini abilissimi e fedeli, credetemi, voi non otterreste il vostro intento. Il salto dalla sudditanza all' impero fatto bruscamente produrrebbe d' ordinario nel vostro senatore una certa burbanza, o eccesso di orgoglio, che mal si confarebbe colle maniere della temperata monarchia.

Per lo contrario un consiglier protettore collocato fino dalla sua prima gioventù sotto gli occhi del pubblico; posto nella necessità di dare frequenti prove de' suoi talenti, della sua morale, del suo patriotismo, del suo coraggio, sale ai gradi eminenti del senato con una cauzione, la quale dopo una certa età si converte in morale sicurezza. Così il sistema delle graduali promozioni da me prima raccomandato forma il più sicuro fondamento della diretta garanzia dei tutori nazionali, e una delle chiavi maestre della monarchia progettata.

Dopo tutto questo stimo inutile di dimostrare, che quest' uomo non sarà nè ignorante, nè trascurato, ma eserciterà quell'antagonismo e quella tutela che la costituzione desidera, e però avremo ottenuta quella diretta garanzia alla quale è appoggiata tutta la sicurezza del regime costituzionale.

Per appendice di questo punto debbo ricordare un articolo, del quale altrove ho fatto parola; e questo riguarda l'*età* necessaria per entrare e per sortire dal senato. Prima dei quaranta anni pare che dovrebbe essere chiaro l'accesso al senato e dopo i settanta pare che dovrebbe stabilirsi un onorato riposo. Questa regola suggerita da Platone, oltre che deriva dai periodi naturali del vigor fisico e morale della diversa età dell'uomo, viene avvalorata dalla vista politica di non iscoraggiare le concorrenze alle permanenti cariche costituzionali. Allorchè di fatti si sa che taluno prima della tale età non può essere ammesso ad una data carica, non può essere temuto da colui che per anzianità, e per servigi può esservi più vicino. Così pure allorchè oltre una certa età non può occuparla, egli lascia agli aspiranti travedere un limite certo alle loro speranze. Un termine indefinito alla speranza degli uomini, produce una incertezza, la quale togliendo assai alla lusinga toglie assai allo stimolo, che li fa operare. Nè questo termine potrà detrar nulla allo zelo del senatore in carica, sempre che in una onorevole e vantaggiosa giubilazione vegga il premio de' suoi servigi. Così la diretta garanzia sarà ad ogni modo perfezionata.

§ 78.

Come possano essere ordinati e garantiti i mezzi della tranquillità popolare.

A compimento del prospetto ragionato dell' ordinazione suprema dei poteri della nazionale monarchia io dovrei parlare in particolare tanto dell' ordinazione suprema del poter *popolare* in ordine alla tranquillità, e come cosa distinta dal poter politico della nazione (1), quanto del modo con cui si può effettuare la *garanzia costituzionale* di questo primo ed ultimo bene. La *cauzione* d' una stabile *tranquillità*, d' una facile *ubbidienza*, o di una opportuna *resistenza*, ecco la garanzia di cui intendo di parlare. Sotto i governi assoluti si pretende la tranquillità e l' ubbidienza ad onta delle ingiurie e delle battiture, che svegliano il malcontento del popolo e l' ambizione dei grandi. L' inquisizione politica vien quindi posta in opera contro l' uno e contro gli altri, e la società tutta divenuta oggetto d' un' inquieta esplorazione obbliga ad un sistema som-

(1) Del poter popolare come *sovrano* e delle relative garanzie abbiamo parlato nei §§ 28 al 34 di questo libro.

mamente immorale, sommamente corruttore, sommamente tirannico, ma sommamente complicato di polizia, il quale alla fine diviene un laberinto nel quale si perdono gli amministratori, e sono condotti senza saperlo in quell' abisso, dal quale credevano di sempre più discostarsi. Un uomo profondamente consumato in tutti i misteri della polizia, un uomo che ne conosceva tutte le suste, e l' arte di moverle, disse con molta verità che « La tranquillità degli stati non di-
« pende da quelle cose le quali affettano e-
« sclusivamente le classi le più elevate della
« società, nè dalle disposizioni di spirito che
« in esse si osservano. Le mire ambiziose
« che agitano i grandi non hanno veruna
« politica influenza, quando esse non si as-
« sociano a qualche interesse popolare. Gli
« intrighi, le cospirazioni, le ribellioni sono
« impotenti e senza effetto quand' esse non
« sono favorite dall' opinione e sostenute
« dalla cooperazione effettiva della moltitu-
« dine. »

« Niuna opposizione nei consigli pubbli-
« ci, niuna fazione segreta è da temersi pel
« monarca, quando ha per lui le affezioni e
« la forza del popolo. La tranquillità dello
« stato dipende dalle disposizioni morali del-
« le *classi laboriose*, dalle quali il popolo è

« composto, e le quali formano la base del-
« l'edificio sociale..... La moltitudine sarà
« perpetuamente in calma, se si pensi fran-
« camente a' suoi interessi, se si allontani
« tutto ciò che può alterare la sua confiden-
« za, offendere inutilmente i suoi pregiudi-
« cii, corrompere le sue abitudini di pensa-
« re e di agire, traviare la sua ignoranza e
« la sua credulità (1). »

Dietro queste osservazioni nulla mi rimane a dire circa *l' ordinazione del poter popolare, e le garanzie relative alla tranquillità dello stato*, dopo quello che ne ho scritto nell' ultimo capo del tomo primo. L'instruzion graduale, la sussistenza operosa, la milizia civile, l' associazione degli affari pubblici formano *l' ordinazione suprema* dei mezzi, atti a mantenere la tranquillità popolare. L' impiego efficace di questi mezzi non solamente è per sè valevolissimo ad assicurare la bramata tranquillità, ma a prevenire i traviamenti dell' ignoranza e della credulità popolare, perchè corregge quest' ignoranza, e va minando questa credulità. La possanza dei lumi liberi, che si diffon-

(1) *Correspondance du duc d' Otrante avec le duc de* ***, première lettre, pag. 33, 34. Leipsick, Amsterdam et Londres. T. A. Brockaus, Sulpke et Henricolburn, 1816.

dono e riverberano da tutte le classi, agisce con una forza graduale invincibile, sicura; e depurando le opinioni assicura la pubblica e privata moralità.

Questa moralità viene sviluppata, propagata e perpetuamente assicurata dallo stabilimento costituzionale di cui passo a parlare nel capo seguente.

CAPITOLO VIII.

DELLA CONSULTA DI STATO E DELL' INSTITUTO POLITICO NAZIONALE IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE ED ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE.

§ 79.

Necessità della creazione di corpi conservatori della politica intelligenza.

Un uomo di molto spirito ha detto che « la scienza che forma il destino degli stati « è una *seconda* religione, e quanto alla sua « importanza, e quanto alla sua profondità (1). » Questo pensiero pieno di verità riguardando la cosa in sè stessa è pure verissimo considerando la maniera di conservare, spiegare e propagare la scienza medesima. Tutto è così sociale nell' uomo che egli non credesi sicuro in un suo pensamento se non lo sente confermato dal consenso de' suoi simili. Se poi noi esaminiamo la moltitudine, noi troviamo che l' autorità tien presso di lei luogo di ogni dimostrazione, e che

(1) MIRABEAU, *Collection des travaux à l'assemblée nationale*. Tom. V, p. 19 e seg.

essa rimane assai più colpita da ciò che le vien *prescritto* che da ciò che le vien dimostrato. Gli uomini in generale hanno bisogno d'essere *raffermati* su di certi punti comuni di morale pubblica e privata, e per far ciò convien far uso più di decisioni che di dimostrazioni.

Ogni decisione d'un corpo riputato sapiente ed imparziale produce quest'effetto sull'animo degli uomini liberi. Qui noi prescindiamo dalla sanzione derivante dalla forza della legge, per non tener conto che della sola funzione sua sulla umana intelligenza. L'effetto derivante dall'accordo di molti uomini riputati sapienti ed imparziali, sulla opinione comune del quale ragioniamo qui, è forse maggiore di quello della stessa legge.

Ma quest'effetto dev'essere *uno e costante;* altrimenti è inefficace o puramente passeggero. Per essere uno e costante, ricercasi una *congregazione stabile* d'uomini rispettabili, depositarii e coltivatori delle stesse massime e delle stesse dottrine. Ecco una prima ragione della fondazione dell'instituto politico del quale abbiamo ragionato nella teoria generale.

Una costituzione politica è una legge, ed anzi la prima e fondamental legge immediatamente sanzionata dalla sovranità nazionale.

Questa legge può essere considerata tanto rispetto al popolo, quanto rispetto ai ragionatori e alle genti di autorità. La qualità direttiva delle leggi consiste meno nella loro bontà, che nella loro concreta prefinizione. Una legge è certamente più durevole e meglio osservata allorchè è buona; ma il suo merito principale consiste nell'esser legge, vale a dire nell'essere non un raziocinio ma una decisione, non una semplice tesi ma un formale precetto.

Che se parliamo dei ragionatori e delle persone rivestite di autorità, noi veggiamo essere necessaria nella discrepanza delle opinioni e nelle dispute interessate, l'esistenza di un corpo imparziale ed illuminato, le decisioni del quale vengano assunte come autorevoli onde finire le controversie. Affidare le interpretazioni di massima della legge costituzionale a qualche corpo o persona rivestita di poteri politici sarebbe grave imprudenza. Talvolta potrebbe avvenire che il dubbio cadesse sulle attribuzioni proprie della persona o del corpo stesso, o di un corpo o persona antagonista. È chiaro che l'interprete della legge avendo interesse o di aumentare il proprio potere, o di non restringerlo entro i dovuti confini, o di levarsi d'intorno un antagonismo incomodo,

esso riescirebbe o parziale, o sospetto, e ad ogni modo potrebbe affievolire la forza armonica della costituzione medesima, ed aprire il varco ad alterazioni tali, dalle quali in fine si producesse la mutazione del governo. Per questa ragione io son di parere che non debbasi affidare nè al re, nè al senato, nè all' assemblea di legislazione, nè al protettorato, non solamente la decretazione, ma nè meno la proposizione dell'autentica interpretazione di veruno articolo costituzionale. La proposizione deve per quanto si può essere *piena, luminosa, imparziale*. A ciò resistono le mire personali dell' autore della proposizione quando in essa venga impegnata qualche sua passione. Sia pur vero che nella decretazione si apra l' adito ad una libera discussione atta a purgare i difetti di una imperfetta proposizione. Sarà pur vero che in una legge puramente interpretativa, la quale per lo più non suole versare che su di un punto solo, la riforma della proposizione si risolverà veramente nella rigettazione della medesima, locchè sempre importa dibattimenti penosi e uno scorno al proponente.

L' unico partito che rimane si è dunque quello di affidare il progetto della legge interpretativa ad un corpo indipendente dagli

altri corpi costituzionali, e dipendente sol dalla nazione, il quale per la sua posizione e composizione riesca veramente imparziale, e ad ogni modo riputato pe' suoi lumi, e pel suo zelo per la conservazione delle leggi e delle massime costituzionali.

Questo corpo da noi vien disegnato col nome di Consulta di Stato.

Ciò che diciamo dei progetti d'interpretazione della legge costituzionale si deve a più forte ragione applicare ai progetti o di un nuovo articolo della medesima, o a quelli degli statuti aggiunti, o alla modificazione degli articoli mutabili della stessa costituzione. A norma della gravità e della vastità degli oggetti la consulta deve deliberare o in consiglio capitale, o in assemblea generale. Una cautela è qui necessaria per evitare ogni collisione di autorità e di opinione. Abbiamo veduto di sopra che la camera dei principi del senato cassa gli atti incompetenti delle primarie autorità dello stato. I suoi giudizii debbono essere supremi. Sarebbe dunque sconveniente che un altro corpo potesse interloquire sulla questione, anche per opinar solamente con una massima diversa. La consulta di stato dunque non potrà interloquire su alcuna questione *particolare* di attribuzione ; ma solamente dove

fa d' uopo illuminare in via teorica e generale, propria della sola legislazione.

Più ancora dovrà astenersi da ogni parere speciale sul tale e tal altro caso, su cui possa essere interpellata da qualche ministero o magistratura in materia di attribuzioni ; perocchè essendo l' atto cassabile dalla camera dei principi del senato, non convien compromettere la dignità della consulta, nè imbarazzare le operazioni della detta camera. Tali pareri sian dati dall' *instituto* ossia dalle rispettive sezioni dell' instituto politico.

Questo corpo, distribuito in diverse sezioni dipartimentali, sia dipendente dalla consulta di stato. Oltre le funzioni libere di cui si dirà, egli deve rispondere in via di *dottrinale decisione* ai dubbi e alle questioni che dalle autorità costituite gli possono essere presentate intorno le attribuzioni che lo riguardano, onde evitare ogni usurpazion di potere.

In un governo che cammina per il contrasto e l' armonia delle attribuzioni ossia dei poteri ripartiti, contrapposti e contenuti, se si deve usare d' una forza coibente che rattenga ognuno entro i fissati confini, convien pure trasfondere lume e coraggio per agire con energia e sicurezza. Ma in

caso di dubbio un ministro, un tribunale, un prefetto, una camera senatoria, temendo di offendere le competenze, può talvolta arrestarsi dal provvedere dove fa bisogno. Deve dunque esistere un corpo il quale consultato scarichi il funzionario almeno dalla molestia d'una responsabilità, e in caso di errore lo renda almeno scusabile, e quindi lo incoraggisca a provvedere ad ogni modo alla cosa pubblica.

Così l'instituto politico colla prima funzione di una generale *istruzione* versa sulla immediata conservazione della moralità politica nazionale, senza la quale il poter predominante dell'opinione rimane cieco. Con ciò agisce sulle basi della costituzione.

La consulta poi di stato colla facoltà di progettare articoli di legge, di statuti e d'interpretazioni, versa sulla *legislazione* costituzionale. L'instituto politico co' suoi responsi finalmente versa sull'*amministrazione* relativa alla costituzione.

Potete voi far di meno di queste funzioni? Prendete esempio dalle chiese, e converrete che ognuna è suggerita dalla necessità di provvedere con lumi direttivi alla conservazione della legge costituzionale e della politica moralità. Ognuna di esse non può essere convenevolmente disimpegnata,

che collocandone l' esercizio in persone diverse da quelle che sono rivestite di poteri politici.

§ 80.

Composizione e graduazione della consulta di stato e dell' instituto politico.

Da ciò si determina la composizione e la garanzia costituzionale dei corpi conservatori della politica intelligenza. Abbiamo distinto la *consulta di stato* dall'*instituto politico*. Nella consulta noi collochiamo una specie di pontificato politico morale ; nell' instituto noi stabiliamo una specie di apostolato abituale. La consulta deve essere composta d' uno sceltissimo numero di sapienti, presieduti da un capo supremo che porti il nome di GRAN MAESTRO. Questi debbono essere nominati dall' assemblea dei rappresentanti dietro postulazione degli eligibili, e su proposizione del grande oratore ossia del capo del protettorato. I presidenti delle sezioni dipartimentali dell' instituto siano tratti dai consultori del gran maestro.

L' assemblea generale della consulta di stato sarà quindi formata dall' unione dei presidenti delle sezioni dell' instituto, dai consultori assistenti del gran maestro, e da lui medesimo.

È necessario che i presidenti delle sezioni dipartimentali dell'instituto siano consultori, ed abbiano agito nella consulta capitale per portare nelle provincie un'unità di spirito che non sarebbe possibile di altrimenti ottenere. Egli è poi necessario che dal corpo dei presidenti venga tratto il gran maestro per alimentare la speranza d'una gran carica e dare stimolo ad un servigio zelante.

Indefinito deve essere il numero dei membri dell'instituto politico, onde eccitare una universale concorrenza fra i dotti. Ma questo instituto deve essere diviso fra i dipartimenti del regno, onde provvedere alla emulazione ed alla coltura più diffusa della nazione.

Ognuno intende che la qualità di membro dell' instituto non può essere accordata che dietro prove d' una riputazione riconosciuta di scienza politica. Sono quindi di parere che la consulta di stato debba ogni anno proporre certi concorsi accademici su dati argomenti, accordando a chi meglio soddisfa la qualità di membro dell' instituto, addossandosi la stampa della memoria coronata e regalando una medaglia o altro segno d' onore.

E perchè ad ogni modo si dia eccitamen-

to e ricompensa agl' ingegni, sia permesso agli autori, i quali *spontaneamente* trattano lodevolmente argomenti interessanti la politica moralità, di indirizzare alla consulta di stato i loro lavori ad oggetto di ottenere la qualità di membri dell' instituto. Così se taluno come il Sismondi inviasse alla consulta una storia pari a quella delle repubbliche italiane del medio evo, v' ha egli dubbio, ch' egli non meritasse di essere collocato fra i membri i più illustri del politico instituto? E per facilitare la via ai dotti d' ordinario non facoltosi si dovrebbe lasciare agli autori la facoltà di inviare le loro opere sì stampate che manoscritte.

Credo che le due maniere delle opere libere e delle memorie sui programmi accademici debbono essere ad un tratto impiegate, sì per non porre un forzato confine ai progressi dello spirito umano e alle varie forme colle quali possono essere insinuate le politiche verità, e sì per dare ove occorre sviluppamento ed estensione a certe materie politiche non per anche famigliari fra i dotti, per distruggere opinioni erronee invalse, e per prevenire mutazioni arbitrarie di dottrine, ecc., ecc.

L' instituto composto a questa maniera formerà a mio avviso un ottimo vivajo da

cui ricavare i consultori di stato, e i professori valenti delle università, e se il principe vorrà gli eccellenti consiglieri di stato, e i ministri d' una certa sfera.

Dopo che i dotti entrarono nell' instituto conviene stimolarli ancora ad operare. Ad ottenere questo intento si stabilisca che non possano essere proposti a professori, a consultori di stato, a protettori di dipartimento se non que' soli i quali nelle sedute accademiche dell' instituto si segnalarono per lavori trovati lodevoli dalla consulta di stato.

A questi venga accordato dalla consulta di stato un grado maggiore accademico nominandoli *consulenti nazionali*. Questo grado sia necessario per aspirare ai protettorati di dipartimento, alle cattedre politiche, e alla rappresentanza nazionale nella classe dei dotti, tranne le poche eccezioni delle quali si dirà a suo luogo.

Al corpo dei consulenti nazionali siano riservate le consulte o i responsi alle autorità costituite di cui abbiamo fatto sopra parola. A questo corpo sia attribuita la facoltà di abilitare all' avvocatura civile e criminale. Da questo corpo il senato tragga gli aggiunti a quei giudicii dei tribunali comuni, i quali meritano una più speciale garanzia costituzionale. Gli assessori ai pre-

sidenti delle diverse sezioni dell' instituto siano tratti dai consulenti. Questi siano in numero di quattro ed abbiano soldo dalla nazione.

La carica di assessori dell' instituto sia triennale. Il presidente sia perpetuo e sia consultore di stato. Egli goda maggiori emolumenti ed onori di quelli di semplice consultore.

§ 81.

Come venga assicurata la conservazione della politica intelligenza.

Come l' uomo giunto ad una certa età deve finalmente regolare la sua vita dietro massime preconosciute, locchè costituisce il periodo della privata moralità e ad un tempo stesso della civile piena libertà, nella quale il cittadino senza tutori e senza aiuti sa amministare il suo patrimonio e regolare le proprie azioni, così le nazioni giunte ad un certo grado di lumi o di abitudini civili debbono finalmente prender parte nel proprio governo, onde vivere meno male di prima e por freno agli arbitrii de' loro tutori.

Se all' invenzione dei lumi e delle arti utili contribuiscono la fortuna e il tempo,

certamente la loro *conservazione* stà appoggiata tutta alla industria delle umane generazioni. Trovata l'arte di seminare la terra e di raccogliere i frutti, di fabbricare e ristaurar le case, di curare certe malattie, di ricambiarsi i pensieri ed i valori delle cose colla scrittura e colla moneta, ecc., ecc. tocca alla perpetua cura degli uomini di conservare e di migliorare codeste invenzioni. Credete voi che circa le massime e le leggi politiche la cosa possa e debba procedere diversamente? Perchè s'insegnano con tanta cura i precetti della religione? E perchè fu creato un sacerdozio incaricato del deposito e della propagazione dei dogmi? Se non appunto perchè fu considerato che mediante i precetti sanzionati gli uomini si possono educare e mantenere in uno stato di concordia, di giustizia e di soccorso scambievole. Questi precetti costituiscono una *vera arte*, l'arte sociale, sanzionata dalla ragione e dall'opinione della divina autorità. Quest'arte deve essere esercitata e perpetuata con pari interesse dell'agricoltura. Quest'arte poi deve importare necessariamente certe cure e certe riserve, perchè non può essere abbandonata all'incerta tradizione dei più, nè agli arbitrii ed ai tentativi dei particolari.

Quest' arte verrà sicuramente custodita e raffinata a proporzione della sua provata bontà. E qui si apre un capo primo e massimo di garanzia naturale e possente, diversa da quella che vien riposta nei pubblici funzionarii.

Riflettete per un momento, e ditemi se la cosa possa procedere altrimenti rispetto alla *morale pubblica*, parte della quale consiste appunto nell' arte di ordinare i governi? Evvi certamente nella vita degli stati un lunghissimo periodo nel quale la morale pubblica non può essere stabile come la privata; ma passato questo periodo l' una e l' altra camminano con passi uniformi e costanti per un tempo indefinito. Io mi spiego. Come il regime fisico e morale dell' infanzia, della puerizia, dell' adolescenza, della gioventù e della virilità debbono variare gradualmente a norma delle diverse capacità ed esigenze che si vanno successivamente svillupando nell' individuo, astrazion fatta dall' azione della fortuna; così pure questo regime deve variare nelle diverse età delle nazioni, specialmente avuto riguardo al loro genere di vita cacciatrice, pastorale, agricola e commerciale. La scienza di fondare e far succedere una forma di governo all'altra e di coordinare come preparazioni del

governo della ragione, nel quale le nazioni si conducono per un senso di piena moralità, avrebbe dovuto essere la scienza dei direttori degli stati. Ma ciò sarebbe stato un vero miracolo nelle società abbandonate a sè stesse. E però la condizione loro *anteriore* alla pienezza dei tempi ha dovuto essere in massima parte abbandonata all'impero della *fortuna*. Sotto di esso la ragione umana, a forza di mille traviamenti e di infinite dolorose vicende, giunse finalmente a scoprire i primi dogmi della politica moralità. Scoperto una volta questo tesoro e conosciutone tutto il valore, non resta che diffonderlo e conservarlo. Ecco come la politica moralità può allora camminare con passo uniforme e costante al pari della civile, o della naturale privata.

Nata una volta la luce in una parte della terra, la filosofia degli stati può volgere indietro i suoi sguardi e le sue ricerche, e può dietro la teoria della storia stabilire le diverse forme di governo adattate alle diverse età delle società, ed *abbreviare* il corso del loro incivilimento come suole avvenire nelle società incivilite, rispetto all'educazione ragionata degli individui. Per questo mezzo una nazione può divenire maestra del vivere civile di un'altra; per questo mezzo

l'Europa potrebbe costituirsi educatrice delle altre parti della terra dopo esserne stata lo scandalo ed il flagello.

E per non deviare dal proposto argomento io fo osservare che scoperti una volta i veri e solidi principii della politica moralità, noi ci possiamo lusingare della loro conservazione per la forza stessa della loro riconosciuta bontà. Ecco il primo e massimo capo della *garanzia* della quale andiamo in traccia. Questa garanzia è tanto più solida quanto è più *naturale*, tanto più *estesa* quanto meno dipende dalle cure dei governi; tanto più *libera* quanto più è raccomandata dalla sola morale convinzione. Volete voi una caparra di questo mio pronostico? Piacciavi di rammentare il trionfo delle leggi civili romane dopo che l' impero di Roma fu spento, e malgrado gl' infiniti ostacoli della barbarie, e ditemi se la opinione della bontà e della giustizia non sia più forte del potere delle stesse armi ; e se quest' opinione sappia e voglia o no pertinacemente conservare il tesoro da lei apprezzato ?

§ 82.

CONTINUAZIONE.

Instituzioni artificiali conservatrici della politica intelligenza.

Assicurata così dalla forza stessa del fatto la conservazione della politica intelligenza, noi dobbiamo pensare che questa conservazione non può essere abbandonata alla fortuna, ma deve risultare dall' opera concorde dell' *arte* e della *natura* come avviene dei lumi civili e religiosi. Una tradizione non interrotta ed uniforme la quale prevenga sì l' obblìo che la corruzione delle massime, deve conservare e difendere il tesoro delle utili cognizioni radunato dai secoli. Ad effettuare questa tradizione fu suggerita come indispensabile tanto l' *instruzion popolare* della quale abbiamo parlato nella teoria generale, quanto la creazione della *consulta di stato* e dell' *instituto politico* del quale ragioniamo in questo capo. Senza di questi mezzi non sarebbe possibile di ottenere la propagazione e la conservazione della politica intelligenza. La *garanzia dunque naturale*, conservatrice della politica intelligen-

za, viene iniziata dalla instituzione artificiale tanto dei corpi eminenti della consulta di stato, e dell' instituto politico, quanto delle scuole popolari, delle quali si è già discorso.

Ed affinchè gli uomini destinati al sublime ufficio di conservare viva e pura la parola rivelata dai secoli adempiscano *convenevolmente* il loro dovere, sono necessarie certe precauzioni. Queste precauzioni costituiscono appunto la *personale garanzia* di questa parte di costituzioni. La prima di queste precauzioni consiste nel proibire che alla dignità di gran maestro o di consultore di stato accoppiar si possa verun altro pubblico impiego. L' incompatibilità delle funzioni di gran maestro e di consultore di stato con ogni altra viene suggerita dalle ragioni già esposte nel principio di questo capo.

La seconda precauzione consiste nell'ispirare all' ordine dei consultori uno zelo attivo per le funzioni loro addossate. Questa parte è sommamente importante trattandosi del centro dal quale si deve incessantemente eccitare e propagare la luce della politica intelligenza. Ad inspirare questo zelo attivo credo che servir possa la disposizione progettata di promovere i segnalati consultori e presidenti delle sezioni dell' instituto, e

questi alla carica di gran maestro; locchè deve venir fatto dall' assemblea dei rappresentanti dietro proposizioni del capo del protettorato.

Parmi che con queste due precauzioni avremo bastevolmente *guarantita* la cooperazione del corpo, eminente conservatore della politica intelligenza. Da una parte la niuna ingerenza nella legislazione e nell' amministrazione toglie tutti i sospetti di parzialità e ispira tutta la confidenza nel sapere dei consultori. Dall' altra l' amor della gloria e del lucro annesso a maggiori cariche, operando sull' animo dei medesimi, somministrano tutta quella *sicurezza morale* che è possibile ottenere nelle umane ordinazioni. La *garanzia costituzionale* pare quindi stabilita anche in questa parte come nelle altre principali del nostro governo.

Per ultimo complemento di questa parte io stimo di aggiungere un' altra disposizione. Fu di sopra proposto che per entrare nell'instituto sia necessario di aver prodotta un' opera coronata dalla consulta di stato (§ 81). Se voi non restringerete il concorso fra i soli sudditi vostri, ma ammetterete gli altri ancora di qualunque nazione, voi darete alla costituzione vostra tutta l' efficacia e tutto lo splendore.

In fatto di lumi non si può procedere come in fatto di possidenza o di ricchezze. Come le produzioni dei grandi ingegni divengono il patrimonio delle nazioni, così gli autori di queste produzioni debbono poter essere ammessi dovunque trovano più lucro e gloria. Dirò ancor di più. I governi che non temono la dottrina, ma credono di abbisognarne, debbono ad ogni modo allettarli per radunare nel loro seno i mezzi della maggior potenza morale dello stato. Essi, se si trovano al di sotto di un altro stato, si pongono così al suo livello, perchè gli insigni uomini accolti e protetti giovano ad un tempo stesso a pareggiare le forze, e servono di maestri ai nazionali. Quando poi lo stato non si trovasse al di sotto dell' altro, gl' illustri stranieri onorati, premiati e protetti introducono un' utile emulazione fra i nazionali, e danno al vostro paese un lustro nella opinione universale.

Ad effettuare certamente questo intento io credo necessario che la legge costituzionale abiliti il gran maestro, sentiti alcuni membri della consulta, a fissare un' equa pensione a qualche insigne straniero che la domandasse per istabilirsi nel regno, dopo d' aver ottenuto d' esser membro dell' instituto.

Con questa provvidenza avreste cittadini naturalizzati, spinti sempre ad amare assai più la patria adottiva che gli onora e li premia, che la patria naturale che li dimentica, ed anche li perseguita. Trasportati poi ad impieghi nei quali si esige imparzialità personale essi riesciranno più proprii dei nazionali nei quali l' affetto delle parti, o i pregiudizii locali sogliono pur troppo offuscare il lume purissimo della pubblica ragione. Ad ogni modo pertanto un savio ordinator dello stato nel quale la politica intelligenza deve predominare dovrà associare gli stranieri valenti per lumi, per genio e per zelo patriottico, e compiere così la costituzionale garanzia del potere dell' opinione.

Quando le cose siano ordinate a dovere noi avremmo eretto in mezzo allo stato il principato della politica sapienza. Filosofia e religione ne sosterranno la corona sospesa sul capo del nume invisibile della pubblica moralità, che siede sul trono. Colla destra il nume terrà il freno di tutte le grandi autorità dello stato ; colla sinistra poi verserà le beneficenze d' una savia libertà. La somma delle volontà sociali cospiranti in un solo scopo e costituenti il poter politico (V. § 37 di questo libro), non può agire con co-

stanza ed unità che col nome della politica intelligenza. Da essa dunque s' inizia, ed in essa si consuma il vero principio del *poter politico*, che tempera e fa agire armonicamente tutti gli altri poteri (V. §§ 35 e 37 di questo libro.)

CAPITOLO IX.

DELLA CITTADINANZA IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE, E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE.

§ 83.

Necessità e mezzi di comporre la cittadinanza giusta il fine della costituzione.

Noi abbiamo fabbricata la nostra città, ma vi mancano ancor le mura e tutti i posti di difesa. Fu dimostrata la suprema necessità di queste mura e di questi posti, e fu anche indicato il luogo loro conveniente, ma non ne abbiamo per anche tracciata la costruzione. Parliamo senza metafore. La creazione del governo nazionale d'un popolo sommamente incivilito, non è una rinunzia della sua sovranità, come non è nemmeno una procura illimitata, ma sibbene una delegazione cautelata tanto colla creazione di altri agenti che sorvegliano l'amministrazione principale, quanto colla riserva di una *eminente tutela* del sovrano medesimo, che ordinariamente tien d'occhio sì l'amministratore che gli agenti, e straordinariamente interviene *in persona* a correggere o a di-

fendere il sistema da lui stabilito. Rammentate le cose esposte specialmente nel IV capo di questo primo libro, e voi troverete l'idea di questa tutela e gli oggetti su i quali essa deve versare. Ciò che fu detto in quel capo e nella prima parte, può essere espresso in forma di legge col seguente articolo fondamentale: « La suprema tutela dei poteri co« stituiti, stà presso i cittadini armati ».

« La nazione con quest' atto dichiara ri« servato ai soli stati generali il diritto di « alterare o di aggiungere alla costituzione.

« Ordina che sia rispettato come inviola« bile nell' individuo e nell' universale il di« ritto di sapere e far sapere tutto ciò che « può interessare il bene comune; il diritto « di pubblicare e far circolare liberamente « su di ciò i suoi pensieri; il diritto di con« correre alle cariche dello stato da non « conferirsi (tranne le amministrative) che « ai soli postulanti eligibili; il diritto di re« sistere anche colle armi alle innovazioni « che si volessero introdurre o che fossero « state introdotte da chicchessia nella forma « ed economia del governo, con mezzi di« versi da quelli fissati dalla legge costitu« zionale ».

Fingete che questo articolo costituzionale venga adottato presso un popolo, la maggior

parte del quale non sappia leggere, nè scrivere, nè il catechismo nazionale, nè il maneggio delle armi, e che non abbia instituzioni per apprendere tutte queste cose: che cosa ne avverrà? Ciò non basta. Fingete che siano state fondate le opportune instituzioni per insegnare tutte queste cose, ma che non esista una forte *spinta* per apprenderle: che ne avverrà? Supponete finalmente che questa perizia non sia posta come *requisito necessario* della cittadinanza politica: che cosa ne avverrà? È facile il prevedere che la vostra legge o rimarrà inutile, ovvero per opera dei demagoghi, per suggestione di esteri emissarii, per la trama degli ambiziosi o di qualche fazione mercantile riescirà perniciosa allo stato. Imperocchè non v' ha dubbio che il popolo che figuriamo adulato per le prerogative della sua sovranità, e privo della vista, dell' udito e della loquela, e quindi dell' intelligenza d' un popolo libero, e avendo solo gli occhi, gli orecchi, la bocca e la testa dei popoli schiavi, griderà spesso: viva la mia morte, e muoia la mia vita; e per conseguenza userà delle armi che gli deste contra sè stesso fin anche colla minaccia. Io non abbisogno di provare questa proposizione dopo ciò che ne ho scritto nella prima parte.

Qual sarà dunque il mezzo opportuno per prevenire il massimo dei mali, cioè o la nullità, o il contromovimento della suprema guarentigia costituzionale? Educare io rispondo il sovrano proporzionatamente almeno alle funzioni ch' egli dovrà personalmente esercitare; e quindi previo sperimento d' un apposito giurì accordare la carta di cittadinanza alle persone giudicate capaci, e negarla a tutti coloro i quali non si trovano preparati come si deve ad esercitare le funzioni annesse alla qualità di cittadino. In una repubblica nella quale la dignità di cittadino è cosa preziosa, la cittadinanza non si dona a chi non là chiede, nè si concede senza discernimento. Essa vien partecipata con quella cautela che una prerogativa sovrana può meritare. Quando Caracalla estese a tutti i sudditi dell' impero la romana cittadinanza, che cosa voleva esso allora? Diciam meglio, esisteva più di cittadinanza altro che il nome?

Ma dall' altra parte importa sommamente che almeno il massimo numero eserciti i poteri della popolare sovranità, ossia che goda della cittadinanza politica. Dunque le scuole primitive, che noi appelleremo *civiche*, debbono essere universalmente diffuse, facilmente accessibili e gagliardamente pro-

mosse, onde abilitare il maggior numero possibile di nazionali alla *cittadinanza*.

Quali siano queste instituzioni, e come debbano essere fondate e dirette, noi l' abbiamo accennato nella prima parte. Resterà dunque di fissare i mezzi coi quali siano *gagliardemente promesse* e convenevolmente disciplinate.

Quando parlo di promoveré gagliardemente le scuole civiche io intendo che l' azione colpisca e mova tanto gli instruttori quanto gli apprendenti. Promovere fra gli uomini liberi una cosa qualunque, importa di far agire gli interessi ossia le passioni naturali degli operatori. Se dunque potrò far agire l' onore, il lucro, l' amore, e la ritrosia di un servigio, io potrò essere sicuro del mio intento.

§ 84.

Necessità e facilità di associare le donne alla cittadinanza.

Prima per altro di spiegare questo meccanismo morale io debbo premettere un dato sul quale fin qui non è stata rivolta la dovuta attenzione. Questo si è lo stato delle *Donne* nel nazionale governo di un popolo assai incivilito. Se non si credette di chia-

mare direttamente l' altro sesso alle funzioni virili ed eminenti della repubblica, e perchè non chiamarlo a quelle della cittadinanza, esercibili dalle donne medesime? Voi accordate alla donna la possidenza stabile e la fiducia commerciale, e perchè non potreste accordarle anche la cittadinanza? Se voi per acquistare questa cittadinanza fisserete come condizione il saper leggere e scrivere, e il piccolo catechismo nazionale, non ritrarrete forse un gran sussidio alle vostre instituzioni? Io lascio di ricordare il beneficio inestimabile di dare alla metà della nazione gli organi della libertà e della vita repubblicana, come pure di esecrare la massima di condannarla ad una inumana morte civile. Basti il dire che l' educazione primitiva intellettuale e morale del vostro popolo non si potrà ottenere giammai pienamente e felicemente, finchè non facciate concorrere le donne all' opera vostra. Voi mi dite che il regno della donna deve essere la famiglia. Tanto meglio io rispondo: poichè la famiglia è il principio della repubblica, le virtù domestiche sono il fondamento delle sociali, l' amor della famiglia il primo raggio dell' amor della patria, il buon ordine della casa il primo elemento del buon ordine dello stato.

Indipendentemente da ciò potete voi ignorare la possente influenza che le donne possono esercitare nel seno di una repubblica? Senza andare a ricercare testimonianze nella storia antica o del medio evo, basti ciò che fu detto delle donne francesi per far cessare il terrorismo di Robespierre. Se tanto hanno potuto in tempi di sì grande esaltazione, se esse hanno reso alla Francia un sì segnalato servigio, ciò prova quanto importi associarle alla sorte dello stato in modo, che elle siano animate per l'ordine e non siano traviate nella loro cooperazione.

Forsechè mi opporreste la difficoltà di erudire le donne nel leggere e scrivere, e nel catechismo nazionale? Io vi risponderei che da tutt'altri fuorchè da un colto europeo mi dovrei aspettare questa obiezione. Quanto al leggere e scrivere è troppo manifesta la facilità, come lo prova la giornaliera sperienza: quanto poi al piccolo catechismo nazionale rispondano per me i ministri di qualunque confessione cristiana. È vero o no che presso tutte le confessioni non si sogliono ammettere le donne alla società religiosa ed ai matrimonii, se non sanno il rispettivo catechismo religioso? Ora credete voi che il piccolo catechismo nazionale sia o più esteso, o più difficile ad

apprendersi del religioso? Ben al contrario. Egli quando sia ben fatto è molto più ristretto e molto più facile.

Che cosa dunque osta che le donne imparino a leggere, scrivere, e il piccolo catechismo nazionale? Altro che una incuria che può essere comune ai maschi. Si tratta dunque di sbandire quest' incuria, e di sostituire la massima attività. Voi giungerete a questo punto, allorchè vi prevalerete delle passioni e degli interessi familiari.

Lo stabilire il modo di far agire queste passioni e questi interessi appartiene alla legge; e noi ne parleremo nel progetto. Quanto alla formazione dei registri io credo di riportare le disposizioni al quarto libro nel quale tratterò delle elezioni, perocchè è manifesto che colla formazione dei registri medesimi realmente si compie una funzione elettorale. Ivi di fatti si elegge mediante certe prove e dati sperimenti ogni postulante alla popolare sovranità.

Per ora ci restringeremo a parlare dell' indole, della composizione e della garanzia della cittadinanza in relazione al governo nazionale da noi progettato.

§ 85.

Dell' indole e dei confini della cittadinanza; sua differenza dalla nazionalità.

Altro è la *nazionalità* ed altro è la *cittadinanza*. Come vi sono diritti individuali anteriori alla società, così vi sono diritti *sociali* anteriori al governo. E siccome il governo non conferisce nè gli uni nè gli altri, perchè fu creato sol per proteggerli e promoverli, così è suo dovere di tutelare ed elevare le società fino al punto che il bisogno lo richiede.

Col nascere e vivere onestamente in seno di una data società, o coll' esserne adottati membri e vivere presso della medesima, si acquistano i diritti sociali e si contraggono i relativi doveri. Da ciò nasce uno stato personale che appellasi *nazionalità*.

Siccome dunque la nazionalità si acquista o coll' *origine* o coll' *adozione*, detta altrimenti *naturalizzazione*, così essa si può distinguere in *nativa* e *dativa*. La prima si acquista colla nascita in seno d' una data società, e si mantiene coll' unione regolata alla medesima; la seconda si acquista coll' atto di naturalizzazione, e si mantiene coll' unione regolata alla medesima.

Noi non ci occuperemo in questo libro della nazionalità, ma la supporremo. La costituzione dovrà comandarne i relativi titoli e registri, ed una legge speciale ordinarne le discipline. Passiamo alla cittadinanza.

Come la società è una macchina d'aiuto per l'individuo, così il governo è una macchina di *direzione* per la società. La bontà del governo è dunque contrassegnata dalla bontà del *regime* sociale. Il governo è fatto per la società e non la società per il governo.

Ma affinchè il governo introduca e mantenga il buon regime sociale è necessario ch' egli sia contenuto dalla forza sociale illuminata (V. Introduzione a questa parte). Ottenere questa forza per tutelare e contenere questo governo, ecco lo scopo della cittadinanza. Essa dunque definir si può la *facoltà di esercitare il potere popolare* stabilito dalla costituzione, e di goderne i diritti *a tutela e ritegno del proprio governo.*

Fino al dì d'oggi la cittadinanza fu definita la facoltà di concorrere alle funzioni politiche; ma con questa definizione si è detto troppo e dato nulla. Si è detto troppo, perocchè se poniamo mente alle applicazioni fatte di questa facoltà, noi scopriamo che i soli requisiti per acquistare la cittadinanza

non si sono creduti mai bastare per promovere taluno alle cariche eminenti dello stato, ma fu richiesta ora una certa possidenza, ora certi lumi, ora certi servigii. È dunque manifesto doversi distinguere le capacità del semplice cittadino da quelle d' un eminente magistrato. Tale fu anche la comune maniera di concepire la cosa. Le cariche infatti di legislatore, di senatore, di tribuno, ecc., non si vollero mai conferite pel solo titolo della cittadinanza. All' opposto si riconobbe sempre richiedersi capacità assai maggiori di quelle che furono prescritte, per acquistare il titolo di cittadino.

È vero che la cittadinanza apre il varco, ma non inchiude l' effettiva eligibilità alle funzioni eminenti dello stato. La porta forma l' ingresso, ma non la capacità della camera. La cittadinanza può essere cosa comune e popolare; dunque non può abbracciare che funzioni comuni e popolari; dunque non può inchiudere che l' esercizio dei poteri politici popolari. Ma l' esercizio di questi poteri non può versare che su i diritti riservati dalla politica costituzione ad un dato popolo, e non trae seco che i beneficii annessi, onde tutelare il proprio governo. Dunque l' indole della cittadinanza consiste nella facoltà da me definita.

Il nome di cittadino diventa così più illustre che quello di principe e di re, perchè indica la reale partecipazione a quella protezione avanti la quale debbono inchinarsi e principi e re. La maestà del popolo non è più allora una chimera, e le insegne principesche e le pompe dei monarchi non sono che le divise degli agenti della nazione. Senza di questa cittadinanza un popolo è sovrano deducato o sovrano in minorità. Altri allora senza responsabilità o senza sorveglianza amministrano il patrimonio dello stato e governano la persona del popolo stesso. Se ben fissate le attribuzioni della cittadinanza voi assicurate l'ultima salvezza del governo. Ma se invece proclamate soltanto una astratta prerogativa di sovranità voi fomentate l'anarchia o la tirannia. L'anarchia perchè coll'opinione di poter tutto voi eccitate la moltitudine a fare tutto ciò che le passioni suggeriscono, nel che stà l'anarchia. La tirannia perchè non ponendosi un *limite certo* alle funzioni del governo e del popolo, i poteri popolari degli amministratori e dei tutori non trovan più un ritegno conosciuto alle loro espansioni. Nel primo caso abbiamo la licenza del popolo e quindi l'oppressione individuale per toglier la quale si passa di salto al dispotismo di

un solo: nel secondo caso abbiamo l'oppressione del governo associato ad un parlamento. Il predicare l'indefinito concetto della sovranità nazionale senza stabilire i poteri riservati, è dunque una perfidia o una stoltezza colla quale si trae un popolo alla perdizione.

Se per lo contrario voi stabilite l'indole e i confini delle attribuzioni popolari nel governo dello stato, voi mostrate ad un popolo quando, come e fino a qual segno possa e debba agire per la tutela della sua libertà e per la conservazione della sua potenza. La facile ubbidienza e l'opportuna resistenza dipendono dunque dalla ben stabilita cittadinanza.

§ 86.

Quali persone debbansi abilitare alla cittadinanza.

Resta ora ad indagarsi il come debba essere *composta* e *guarentita* la cittadinanza in relazione al governo rappresentativo da noi progettato. Cercare come debba essere *composta* la cittadinanza, egli è lo stesso che ricercare *quali persone possano* essere qualificate come cittadine, e *quali* siano le *condizioni necessarie* per ottenere questa qualità.

Quanto alle persone è per sè chiaro che a tutti i nazionali capaci di amministrare le cose loro deve essere *aperto* il *concorso* alla cittadinanza. Quando parliamo di tutti i nazionali noi comprendiamo ambi i sessi per le ragioni già esposte nel § 85. È poi necessario che le persone siano capaci di amministrar le cose loro, perocchè le funzioni della cittadinanza essendo funzioni della popolare sovranità importano un discernimento e una integrità di diritti, i quali non s' incontrano nelle persone incapaci di amministrar le cose loro.

Niuna classe escludere si poteva dal diritto di concorrere alla cittadinanza, perocchè volendo stabilire un governo veramente *nazionale*, cioè pubblico ossia *comune a tutta una società*, e volendosi prevalere della forza popolare per tutelare in fine la costituzione, conveniva necessariamente che il concorso alla cittadinanza fosse aperto a *tutti* gli individui capaci della nazione. Adoperando altrimenti noi avremmo stabilito non un governo nazionale, ma un' aristocrazia d' un dato genere, e quindi un governo *debole*, perchè parziale e diviso nella sua potenza.

Io accordo che in una costituzione qualunque deve esistere una mistura di aristo-

crazia per dar lustro e consistenza allo stato ; ma altro è che gli ottimati debbano *concorrere* a tener fermo il governo, ed altro è che debbano *sostenerlo soli*. Perchè gli ordini dello stato stiano fermi, tutti debbono apprezzarli e tutti custodirli. Niuna forza li sovvertirà quando tutti vi avranno sopra le mani, o tutti concorreranno ad appuntellarli. L' ultima tutela del governo costituzionale è così pubblica e solidale, che il volerla restringere sarebbe lo stesso che affievolirla o distruggerla. Democratica adunque ed assolutamente democratica deve essere questa parte, ben inteso che venga ordinata in modo da prevenir l' anarchia o le irregolari insurrezioni.

Le cautele prevenienti l' anarchia o le insurrezioni irregolari vengono stabilite da altre parti dell' ordinazione dello stato. Da esse risulterà : 1° Che noi non ammettiamo nel nostro sistema *assemblee primarie* popolari di sorta alcuna, tranne la prima convocazione dei padri di famiglia per introdurre la costituzione. Invece noi ammettiamo le adunanze dei collegi dei possidenti, dei commercianti, dei manifatturieri, dei dotti, dei militari, per nominare i deputati che dovranno comporre l' assemblea (1). 2° Che

(1) Il collegio dei possidenti d' una capitale non

nell' organizzare la guardia nazionale noi distinguiamo i possidenti o simili dal minuto popolo, e appoggiamo ai primi l' incarico del servigio attivo e permanente contrapposto al servigio permanente dell' esercito, lasciando che gli altri siano chiamati e armati secondo le circostanze delle rispettive autorità costituzionali. 3° Tutte le petizioni collettive, tutte le associazioni, le federazioni e simili tendenti a domandare o a regolare oggetti di governo, restano vietate. Invece è aperto il ricorso ai protettorati locali, e libero il diritto delle petizioni individuali, e di dar ogni buon suggerimento a voce, in iscritto o per la stampa. IV° Final-

deve mai radunarsi in una capitale nè in un' altra grande città. Ogni possidente deve intervenire nel luogo della rispettiva sua possidenza. Come elettore esso può votare in parecchi luoghi. Come aspirante deve almen ogni volta dichiarar il collegio da cui brama di esser nominato. La precauzione di togliere alla capitale ed alle altre grandi città il collegio dei possidenti è fondata su parecchi motivi. Il primo si è per prevenire ogni tentazione di movimenti aristocratici. Ricordiamoci che le sezioni permanenti civiche sono per la maggior parte composte da possidenti. Il secondo motivo è quello di facilitare agli aspiranti stessi la concorrenza. Il terzo di agevolare la radunanza completa dell' intera classe distribuita in masse mediocri. Il quarto di obbligare i possidenti a beneficare i luoghi de' quali bramano i suffragi. Il quinto di rendere più difficili gli intrighi e la corruzione della corte.

mente il diritto di resistenza al dispotismo è regolato in modo, che giammai la forza popolare prorompa per privata suggestione, ma rifiuti se è richiesta ad agire contro la costituzione, o insorga diretta da chi si deve.

Ecco in qual modo il poter democratico è collocato, contenuto e regolato nella nostra costituzione. Confesso ch' egli è assai vincolato; ma domando io se la forza popolare che si move *da sè*, non sia una forza *cieca*, per lo più discordante, spesso sedotta, e sempre fatale agli interessi comuni? Il maggior vantaggio del poter popolare in un ben ordinato governo consiste nella *soggezione inspirata*, e non nell'azione spiegata della sua attività. Fu detto che bisogna far tutto per il popolo, e non lasciar far nulla dal popolo. Io direi piuttosto che convien far tutto per il popolo sotto la soggezione del popolo, e non lasciar agire il popolo per la propria sicurezza dietro il solo proprio impulso.

Richiamate ora le vedute sopra esposte intorno la necessità di abilitare tutti gl' individui d' una nazione alla cittadinanza, e riunitele a queste cautele, e voi scoprirete in fine come il poter popolare sia *temperato* ed armonizzato nel nostro governo ; e però come sia tolto un dispotismo democratico, come fu tolto un dispotismo aristocratico ed

un dispotismo monarchico, nell' atto stesso che il potere monarchico, l'aristocratico e il democratico concorrono d'accordo alla stessa opera ed allo stesso intento. Senza di questa generale vocazione alla cittadinanza sarebbe annullato il concorso regolare di questo potere, nel mentre pure che resterebbe tutta la forza fisica a disposizione degli usurpatori, dei demagoghi e degli esteri gabinetti.

§ 87.

Primo intento proprio della cittadinanza. Ubbidienza ragionevole.

Dimostrata per tal modo la necessità di chiamare *tutti* i nazionali alla politica cittadinanza, ci resta a vedere quali debbano essere le *condizioni* necessarie per accordarla. Ogni arbitrio resterà escluso nella scelta di queste condizioni, tostochè voi fissiate l' *intento* che *volete* ottenere. Questo intento qual è? Dalle cose già dette risulta che questo intento consiste nell' ottenere una *ragionevole ubbidienza*, una *provvida vigilanza*, ed una *regolata resistenza*.

Fare o non fare ciò che *regolarmente* comandano le leggi ed i magistrati, ecco l'ubbidienza della quale intendo di ragionare.

Colla *regolarità conosciuta* della legge o dell' ordinanza del magistrato si determina la *ragionevolezza* dell' ubbidienza. Conoscere la regolarità, non importa di erigersi in giudice della *bontà* della legge o dell' ordinanza (tranne il caso d' un evidente delitto, il quale sia caratterizzato dal codice criminale) ; ma importa soltanto di decidere per un privato e sicuro giudizio se la legge o l' ordinanza sia stata competentemente e regolarmente pronunziata. Giudicare della bontà intrinseca di una legge è cosa riserbata a que' pochi i quali sono capaci di cogliere le diverse relazioni del bene e del male d' una data provvidenza. Essi debbono giudicare non colla veduta ristretta ad un dato ramo di affari, ma colla considerazione di quel gran tutto che chiamasi cosa pubblica. L' esperienza ci ha insegnato pur troppo che quelli stessi i quali sono incaricati dell' applicazione delle leggi, giungono anche troppo tardi a coglierne lo spirito, ed a rilevarne l' intento, e quindi ad estimarne la bontà. Trovandosi dunque la moltitudine incapace di giudicare dell' *intrinseca bontà e convenienza* d' una legge, ella assume l' *osservanza delle forme esterne*, come criterio presuntivo di questa bontà e di questa convenienza.

Intanto poi ella assume l' osservanza di queste forme come criterio, in quantochè ella suppone che la legge emanando da persone illuminate e rattenute in modo che la volontà sociale debba prevalere, la legge stessa dovrà alla comunità tutta riuscire la più utile e la più opportuna. Da ciò le *forme della composizione e della promulgazione* della legge diventano altrettante *cauzioni* della sua bontà ed opportunità, e però importa sommamente al popolo che queste forme siano osservate. Queste forme sono poche, sono visibili, e possono facilmente essere intese da tutti. Dunque facilmente tutti possono giudicare se le forme siano state osservate o non osservate, e quindi se la legge sia o non sia *regolare*.

Ciò che abbiamo detto delle leggi si può egualmente affermare delle ordinanze dei magistrati. Ognuno sapendo che un militare non può dirigere gli affari di annona, che un giudice non può ordinare tributi, che un prefetto non può pronunziar sentenze civili e criminali, conoscerà tantosto se l' ordinanza di costoro sia o no competente. Così pure sapendo che un arresto è irregolare se l' esecutore non è munito di mandato regolare ed assistito da un delegato protettore, che l' esigenza d' un tributo non è legittima se non si

mostra una tariffa sanzionata dalla legislatura, che lo spoglio d' una proprietà è un ladroneccio se non è preceduta una sentenza, ognuno conoscerà se l'arresto, l'esigenza e lo spoglio siano o no regolari.

Posta questa cognizione, potrà egli giudicare se *debba* o no ubbidire? Quando vede verificarsi la competenza e la regolarità, benchè sentisse l' ingiustizia, egli determina di ubbire salvo il *ricorso* contro l' intrinseca ingiustizia. In caso contrario egli può *rifiutare* assolutamente di ubbidire, e di più come *cittadino* ricorrere in persona al protettorato per far rivocare l'ordine incostituzionale, e punire il magistrato o funzionario che lo pronunziò.

Così l' individuo come suddito rifiuta semplicemente l' ubbidienza ad un ordine *incostituzionale*, e ricorre contro un ordine *ingiusto*. Come cittadino poi ricorre per violata costituzione, per far levare l'offesa e far correggere il dispotismo. La prima è funzione *privata*, la seconda è pubblica. La prima è ufficio d' *uomo socio*, la seconda è ufficio di *cittadino sovrano*. Ecco in che consiste la *ragionevole ubbidienza*.

§ 88.

Obbiezione contro il rifiuto di ubbidire a' comandi incostituzionali — Risposta.

A questo passo sento alzarsi un altissimo grido degli apostoli della cieca ubbidienza. Petulanza, seduzione, ribellione, anarchia, empietà, sacrilegio, ed altre simili imputazioni scagliate contro il mio capo sono i reati dietro i quali viene la sentenza di proscrizione, di morte, di fuoco, d' inferno, ecc., ecc. Bravi bravissimi! voi fate bene il vostro mestiere. Male fate voi con intima persuasione o con sola vista d' interesse? Se con persuasione voi mi darete ragione della vostra sentenza. Se con sola vista d' interesse voi mi dispensate di parlare con voi. Orsù dunque parlate che io sto ad ascoltarvi.

Colla tua ubbidienza *ragionevole* tu dai diritto di disubbidire alle leggi e agli ordini dei magistrati *tutte le volte* che non saranno riputati regolari. Questa causa indefinita dà diritto ad una disubbidienza indefinita. Una disubbidienza indefinita alle leggi ed agli ordini dei magistrati scioglie assolutamente ogni governo. La dissoluzione d' ogni gover-

no è anarchia. Dunque colla tua dottrina tu proclami l'anarchia. Chi proclama l'anarchia è un empio, un sacrilego, un degno di fuoco. Dunque tu sei empio e sacrilego, anarchista, degno di fuoco.

Grazie, signori miei, della conseguenza. Veggiamone un poco le premesse. Voi m'imputate ch' io proclami in un caso indefinito la disubbidienza alle leggi ed agli ordini pubblici. Io vi nego questa premessa. Prima di tutto io vi nego che una legge o un ordine incostituzionale sia *veramente* una legge o un ordine pubblico. L' una e l' altro sono atti vestiti di questo nome; ma essi non sono legalmente tali. Essi sono atti d' uomini che agiscono senza potere, ed anzi torcono il vero potere loro conferito, e abusano sol della forza. In secondo luogo poi io vi nego che il caso della disubbidienza fissato da me sia *indefinito*. L' enunziativa generale pare indefinita, ma sotto l' impero della costituzione si enumerano e descrivono i casi pratici, e si definiscono i segnali certi per distinguere le leggi e gli ordini costituzionali dalle leggi e dagli ordini incostituzionali. Il dire per tanto che si possa disubbidire agli ordini ed alle leggi *tutte le volte* che sono incostituzionali, egli è lo stesso che dire essere lecita la disubbidienza nei

tali e tali altri casi specificati dalla costituzione. Cessa dunque il vago, l' indefinito, l' arbitrario da voi imputatomi, e all' opposto sorge il criterio preciso, limitato ed obbligatorio onde determinare l'ubbidienza.

Questa è un' illusione (qui replicano i dispotici). Imperocchè non si può negare almeno che il privato è *fatto giudice* della costituzionalità o incostituzionalità di una legge o di un ordine. — Ebbene? io rispondo. Come ebbene? Questa è cosa orribile! — Orribile voi dite, ed io dico santissima e provvidentissima. — Si può dar di peggio? È vero o no che reso il privato cittadino giudice del carattere costituzionale o incostituzionale di una legge e di un ordine d' un magistrato, egli ricuserà o almeno sarà abilitato a ricusare ubbidienza ad una legge o ad un ordine che gli imponga qualche sacrifizio; e tanto più si ostinerà in questo rifiuto quanto più doloroso sarà il sacrificio imposto? Ora questo rifiuto universalmente autorizzato non è forse una cosa orribile?

Questo discorso stà bene in bocca di un cortigiano o di un gazzettiere europeo, ma non in bocca d' un uomo che abbia un poco di lealtà e di pudore. Escite per un momento dalla tenebrosa cloaca in cui imputridite,

e venite nella pura e lucida atmosfera della verità, e rispondetemi. La costituzionalità o incostituzionalità di cui parliamo è cosa specolativa, oppur di fatto? Se è cosa di fatto, e di fatto visibile, come provar mi potrete che sarà universalmente smentita? Credete forse che tutto o la maggior parte di un popolo abbia la malvagia impudenza della vostra setta? Esso potrà bensì gridare contro una legge perversa o un ordine duro; ma non giungerà mai a ributtare come incostituzionale una legge che fu regolarmente promulgata, e ad impugnar un ordine come incompetente, quando le forme notificate a lui ne attestano la regolarità e la competenza.

Anche troppo leale, anche troppo docile, anche troppo sofferente, egli è per farsi temere ch' ei possa divenire anche refrattario alla verità conosciuta. Ma non vi basta forse che egli debba ubbidire ad una ordinazione *ingiusta*, senza volerlo pur anche vittima d' un eccesso *incostituzionale?* So che vorreste che il rimedio del ricorso fosse *comune* tanto all' ingiustizia quanto all' eccesso di potere; e frattanto avere la libertà di offendere la costituzione come offendete la legge; ma so del pari che per questa maniera si lascia aperta l' occasione di mal

fare, e si rende gravoso il mezzo di correggere. So ancora che non lasciando libero che questo mezzo comune non si dà campo a distinguere in pratica l'eccesso del potere dall' ingiustizia, e così si toglie l'adito a prevenire le grandi usurpazioni che tentano la cupidigia dei governanti.

Ma fingiamo che taluno ricusi di ubbidire ad un comando costituzionale. Forsechè il governo ed i magistrati non hanno forza per farsi ubbidire da qualche illuso o da qualche briccone? In qualunque supposizione io non do al privato il diritto di guerra contro il comando, ma solamente il diritto di negare ubbidienza. (Solo contro un atto di forza illegale autorizzo la forza). Se il rifiuto ad ubbidire sarà legittimo, il governo incontrerà un ostacolo agli eccessi di potere. Se non sarà legittimo esso potrà coll' assistenza d' un commesso del protettorato usare della forza, e dar una lezione proficua ad ogni mal inteso oppositore. So che voi vorreste una cieca ubbidienza. Provatemi che il dispotismo sia un diritto, ed allora vi accorderò la vostra pretensione.

§ 89.

Diritto e necessità di distinguere gli atti ai quali si può rifiutare ubbidienza da quelli ai quali essa è dovuta.

La distinzione fra il diritto di reclamare contro l'ingiustizia, e di sottrarsi addirittura da un eccesso di potere ricusando di ubbidire è più importante di quello che a prima giunta si possa pensare. Tutto considerato parmi che il trionfo della vera libertà non si possa effettuare senza di questa distinzione. Allorchè parliamo del punto dell' ingiustizia d'un atto per sè competente, parliamo d'un articolo che può essere controverso almeno per i motivi dai quali derivò. Per lo contrario quando si parla di un atto incostituzionale si parla di un fatto palese i di cui caratteri sono tanto manifesti quanto può essere manifesto il più chiaro e positivo delitto. Esso è in sostanza una violenza d'un uomo senza autorità. Ora se voi date a un individuo il diritto di respingere colla forza il privato aggressore, unicamente perchè di sua autorità vuole far violenza, senza tema di compromettere l'ordine pubblico nel quale possa agire la forza d'un gendarme; o

perchè non mi darete voi il diritto di sottrarmi dall' oppressione di un ministro o di un giudice, il quale mi si presenta appunto come privato?

Che razza di libertà sarebbe quella nella quale dovessi lasciarmi mettere in prigione, spogliare de' miei beni, andare in esiglio, e poi ricorrere? Che razza di sentimenti e di abitudini morali sarebbero queste sotto di un governo nel quale dovessi per avventura un qualche giorno far insorgere un popolo contro un tiranno? Avvezzo a piegare la fronte avanti alla forza arbitraria esso crederebbe soltanto di avere il diritto a querelarsi della tirannia. Che cosa predicate voi continuamente? Eccolo: Un uomo di autorità ti vuol dare uno schiaffo di suo arbitrio; ricevilo in pace, e poi reclama se puoi. Dico se puoi perocchè un secondo atto di violenza o l'impotenza tua te lo potrebbe impedire. È forse questa la formola della vera libertà? — Io dirò invece se un agente di polizia senza mandato legittimo ti vuole trascinare in carcere o levarti qualche cosa, io ti autorizzo a ricusare ed a respingerlo come un ladrone. Ecco l'altra formola genuina della libertà.

Questa formola ridotta ad un concetto più generale vuol dire in sostanza che niuno è tenuto ad ubbidire ad un atto incostituzio-

nale. Finchè questo dogma non sarà eretto in legge e convenevolmente disciplinato; finchè la ritrosia all' usurpazione o all' eccessivo potere non sarà energicamente sentita e professata, credetemi che non potrà incominciare ed afforzarsi mai il regno della savia libertà. Confondendo le cose come vorrebbero i desposti, la radice del dispotismo rimarrebbe sempre nella testa e nel cuore del vostro popolo, comunque avido di libertà. Guai ad un mal inteso rispetto come ad una mal intesa gratitudine delle popolazioni.

Per lo contrario allorchè il cittadino vedrà la sua persona e la sua proprietà tutelata dalla forza intiera dello stato: allorchè sentirà tutta la dignità e la possanza sovrana di ributtare a nome della legge gli eccessi del potere dei governanti, esso riposando anche in una capanna potrà figurarsi di riposare sotto l' ombra d' un trono guardato da tutta una nazione.

Ma affinchè un cittadino possa esercitare con discernimento questo diritto è di mestieri di creare in lui quella politica moralità la quale non può essere fondata che da una precisa instruzione, ed essere confermata che dai giornalieri esempi. Nello stesso tempo però convien guarentire con leggi precise gli atti esecutivi della forza pubbli-

ca qualunque siano, pensando che i divieti che stanno sulla carta debbono essere tutelati da effettivi poteri.

Così il dispotismo e la tirannia saranno divelti fino dalle radici, così la libertà e la dignità del cittadino saranno veramente effettuate; così le persone, le cose dei privati saranno difese contro ogni atto di arbitrio; così finalmente di conserva cogli altri mezzi si inspirerà o accrescerà quell' affezione fiduciale verso il proprio governo, quell' orgoglio repubblicano, quell'amor della patria dal quale sorge la potenza, la prosperità e la gloria nazionale. Ecco i vantaggi della *ragionevole ubbidienza.*

§ 90.

Delle altre attribuzioni della cittadinanza remissivamente. — Conchiusione di questo libro.

Alla ragionevole ubbidienza (la quale inchiude il diritto del *civico rifiuto* ad eseguire un comando incostituzionale, e quello di respingere la forza incostituzionale con altra forza) si aggiungono i poteri popolari della *provvida vigilanza* e della *nazionale resistenza* (§ 88). Ma queste attribuzioni sono più

collettive che *personali* come si può rilevare dalle cose già dette, e da quelle che si discorreranno a suo luogo.

Per essere collettive non si possono queste attribuzioni esercitare (in molta parte almeno) che per mezzo di rappresentanti e sotto la loro direzione. L' individuo cittadino per altro può fino ad un certo segno contribuire alla provvida vigilanza. Dopo la *pubblicità* delle funzioni della legislatura, della giustizia e delle elezioni come mezzi essenziali per sapere e far sapere ciò che più importa a tutti, rimangono altre cure affidate al libero zelo dell' *individuo*. Sbandito di fatti quel dissolvente egoismo che va isolando tutti i cuori, e sostituito alla pestifera indifferenza della dispotica educazione un interesse veramente repubblicano, ogni cittadino reso consapevole d' una soperchieria contro di un suo fratello sarà almeno sollecito a darne parte agli altri socii o ai tutori nazionali onde far levare l' aggravio.

Quanto alla *nazionale resistenza* ognuno intende che questa in molti casi pratici si può risolvere in resistenza individuale. Fingete per esempio che il principe mandasse improvvisamente di casa in casa a disarmare i cittadini componenti le legioni nazionali. È evidente che in questo caso i singoli le-

gionarii non solamente potrebbero resistere ai satelliti, ma si dovrebbero unire ed arrestarli come mandatari del più grave delitto contro la nazione. E quando costoro usassero della forza dovrebbero i cittadini respingerli colla forza, ed usare di tutti i diritti della guerra. Qui non occorre aspettar ordini da nessuno; perocchè disarmata una volta la nazione, la sua sovranità e la sua libertà è perduta. Il nome collettivo dunque di *nazionale resistenza* non deve imporre al cittadino in modo da legare le mani all'individuo finchè egli sia congregato in assemblee legali, ma inchiuda il diritto di agire secondo i diversi casi a tutela della nazionale sovranità.

Bastino per ora questi cenni su di una materia della quale dovremo discorrere di proposito in altro luogo. Ciò che ho detto sulla cittadinanza gioverà almeno a far sentire quale ne sia *l'indole*, *la misura* e *l'importanza*. Essa forma le fondamenta dell'edificio, e le radici dell'albero costituzionale. Così dopo aver veduto come si possano temperare i poteri del principato, dopo avere studiata la struttura dell'antagonismo costituzionale, siamo giunti finalmente a collocarne il punto di appoggio nella ben intesa cittadinanza.

Ma tutto è così connesso e dipendente, tutto riposa così nella sola forza popolare, e tutto rimane così avvalorato da questa forza, che non si può nulla aggiungere o detrarre senza distruggere tutta l'opera della costituzione.

Nel pensare a quest' opera noi ci siamo in tutto questo libro occupati più della *costruzione della parte eminente* del governo, che del suo movimento. Rimane ancora a provvedere alla *organizzazione subalterna*, dalla quale praticamente si effettua il governo dello stato, e finalmente restano a fissarsi le regole del *movimento* tutto *costituzionale*. Di questo movimento non ci è permesso il dir nulla di convincente se non dopo d' aver presentato il progetto unico della politica ordinazione. Il movimento di cui parliamo è posteriore all' attivazione del governo divisato, e però suppone già fatte le elezioni. Ma importa sommamente che esse siano fatte bene. Dunque al progetto dovrà precedere la teoria delle elezioni delle persone destinate ad occupare lo stabilimento centrale del governo costituito.

Ciò posto noi ci occuperemo nel seguente libro della teoria costituzionale della politica esterna ; dopo parleremo della politica interna ad oggetto soltanto di organizzarne i

ritegni e guarentirne i movimenti, senza preoccupare le materie della legislazione. Nel quarto libro finalmente tratteremo dell' ordine e delle garanzie delle elezioni costituzionali.

Preparata così la mente si potranno più facilmente comprendere e giustamente apprezzare le disposizioni del progetto. Qui avverto di nuovo tutti gli spiriti superficiali, impazienti e fanatici a desistere dalla lettura di questo libro, e di ritornare alle gazzette, ai romanzi, ed alle bestemmie filosofiche dei pochi.

CAPITOLO X.

DELL' ORDINE E DELLA GARANZIA NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

§ 91.

Oggetti di questa parte. Ricerche relative.

Eccoci alla funzione più eminente dello stato. Quest' eminenza non deriva da una pretesa nobiltà dello spirito sulla materia, ma dalla effettiva sovranità che solo esercitare si può col sapere. L' uomo tanto può quanto sa.

I confini dello scibile speculativo sono indefiniti. Il suo oggetto sono le verità di qualunque genere, tanto scoperte quanto da scoprirsi. I confini dello scibile pratico sono sempre definiti dalle scoperte *fatte, verificate* e *adottate*. Questi confini in una società ascendente si vanno sempre ampliando. Le conquiste dell' ingegno si vanno a pari passo raffinando, assicurando. La potenza dell' uomo sociale va pure acquistando di forza, perchè allarga il suo dominio a proporzione che i mezzi di trarre utilità da tutto ciò che lo circonda sono assoggettati, al

di lui impero, e a proporzione che gli stromenti divengono semplici, spediti ed efficaci. Da ciò cresce sempre e si migliora la fabbrica del mondo, delle nazioni, e si moltiplicano, migliorano ed abbelliscono le sue produzioni. È vero che quanto è maggiore il patrimonio sociale della scienza, tanto minore è la frazione che può esserne posseduta da ognuno; quanto più sono numerose e raffinate le arti, tanto minore è il numero cui ognuno ne può esercitare; quanto maggiore è l' impero della società, tanto minore è la indipendenza e il vigore dell'individuo; ma egli è vero del pari che la maggiore scienza, perizia, libertà e potenza si trovano nel tutto. Da ciò ne derivano i massimi beneficii ai singoli, di modo che l' unità individuale convertita in unità sociale forma lo stato il più perfetto del mondo, delle nazioni, e il sommo bene degli uomini associati.

Natura e fortuna si mescolano sempre in questo lavoro. Ma la fortuna va perdendo a proporzione che l' arte va guadagnando. La natura si piega a proporzione che è più conosciuta. Essa viene tanto più vinta dall'uomo, quanto più egli sa secondarla. L'uomo è tanto più servo e misero, quanto più essa è ignorata o contrariata da lui.

Ogni nuova generazione viene al mondo ignuda d'ogni scienza, d'ogni arte e d'ogni bene. Colla tendenza al vero e al buono essa è suscettibile di adottare il falso e di fare il male. Con una energia immensa, essa senza stimoli si abbandona ad un riposo assoluto. Essa riagisce, procede, si adagia, retrocede in ragione dell'azione di questi stimoli. Lo stato sociale indotto dalle circostanze e dal tempo presta o toglie molti stimoli cui l'uomo solo nella sfera sua individuale agitata dalla grezza natura avrebbe mai risentiti.

Ogni nuova generazione nasce e sorge in seno ad una vecchia. In essa ritrova una massa di cognizioni, di arti, di stromenti, di lavori che formano la fabbrica del mondo sociale, della quale le vien dato il possesso. Essa prende allora il posto della generazione anteriore, e se venga stimolata, se trovi nuova materia da maneggiare, se non incontri ostacoli insuperabili, progredisce ed accresce la ricevuta eredità, cui trasmette alla generazione successiva.

Questo possesso dell'impero umano sulla natura non è invaso o pigliato dalla nuova generazione per un impulso proprio; i figli non detronizzano i padri; ma è un possesso preso per sollecitazione de' suoi maggiori, e

dopo che i suoi maggiori le hanno fatto sentire quanto le debba importare di regnare, e ne hanno a lei mostrato l' arte, ed essa fu addestrata nell' esercizio di quest' arte. Qui facciamo punto. Sospendete ad un tratto l' educazione : sottraete tutte le cognizioni, le invenzioni, i monumenti, le memorie : ecco gli uomini e le società ridotte allo stato primitivo brutale. Misurando colla mente la carriera percorsa da questo stato primiero fino alla più inoltrata civiltà, voi trascorrete molti e molti secoli. Quando dunque la generazione incivilita pone al suo posto la generazione successiva, essa la fa sorvolare a tutti questi secoli, e le affida i tesori ammassati e la potenza condensata in tutti questi secoli. Questa operazione per essere fatta bene esige discernimento, arte, stimoli, soccorsi. Discernimento per separare ciò che deve essere conservato da ciò che deve essere consegnato all'obblio. Arte per trapiantare e coltivare le cose scelte nella maniera più semplice, più facile e più proficua nella nuova generazione. Stimoli per essere ritenute, fecondate, riprodotte, adoperate, godute e migliorate se v' ha il bisogno. Sussidii per supplire alle forze individuali ed ai mezzi privati dove mancano.

Con queste vedute noi abbracciamo ogni

specie di scibile e di praticabile umano, come ogni maniera di educazione sociale. Ponendo però mente al miglior governo delle società, noi dobbiamo distinguere e separare le cognizioni e le arti totalmente libere, la conservazione e l'incremento delle quali deve essere lasciato all' ordine naturale di queste società dalle cognizioni ed arti delle quali un buon governo deve prendersi una cura speciale. Quanto alle prime deve solamente dare *soccorsi* per conservarle ed accrescerle. Quanto alle seconde deve impiegare stimoli per farle acquistare, e cautele per assicurarsi che siansi acquistate. Importerà certamente ad uno stato avere astronomi, matematici, meccanici, eruditi, oratori, grammatici, poeti, scultori, pittori, architetti e simili, ma importerà assai più l' avere farmacisti che non preparino veleni invece di medicamenti; chirurghi che non istorpino invece di raggiustare; medici che non ammazzino invece di guarire; periti che stimino con cognizione, e non a caso; patrocinatori che difendano invece di nuocere; giudici che decidano bene e non male; prefetti che proveggano invece di guastare; preti che migliorino invece di corrompere, e così nel resto. Ciò non è ancor tutto. Presso un popolo servo basta tanta scienza

o perizia per ben servire; presso un popolo libero occorre anche la scienza di ben comandare. Ivi la ragion di stato non può più essere un impenetrabile arcano, l'arte di governare una recondita facoltà, il diritto alle cariche un privilegio esclusivo, la direzion del potere una balìa di un solo, ma ivi tutto deve essere pubblico, comune, accessibile temperato.

Dalle quali cose noi veggiamo esservi una coltura che un governo nazionale può soccorrere ed incoraggiare abbandonandone il corso all'andamento naturale delle cose; ed esservi un'altra coltura, il corso della quale deve essere *diretto* e *cautelato* dal governo medesimo. La prima è destinata ad inoculare o a pienamente illuminare, la seconda ad insegnare e bastevolmente erudire. Questa *seconda* coltura *figlia* della prima si estende dalla reggia alla capanna, e deve essere variamente padroneggiata dalla pubblica autorità. L'*arte* di dirigere e di cautelare questa seconda coltura, forma la *politica* del pubblico insegnamento. Questa politica adattata alla repubblica nazionale rappresentativa, formerà il *primo* oggetto delle presenti nostre ricerche. Lo stabilimento poi, l'orditura ed il regime onde *guarentire* l'intento proprio della costituzione no-

stra nazionale rispetto all' una e all' altra coltura, formerà il secondo argomento di questa teoria.

Volendo ordinare l'insegnamento necessario al pubblico servigio noi dobbiamo ben osservare, ed ordinare i seguenti articoli, cioè:

I. La materia dell' insegnamento.

II. I metodi dei diversi periodi.

III. Gli instruttori.

IV. Gli impulsi per gli allievi ed i maestri.

V. L'inspezione della pubblica autorità.

Quale può essere la materia dell' insegnamento *necessario* al pubblico servigio? Notate bene i termini della quistione. Essa si risolve nelle due seguenti. Qual è il fine che si vuol ottenere con questo insegnamento? Posto questo fine quali sono i mezzi necessarii per ottenerlo? Il *fine* è il SERVIGIO PUBBLICO. Questo riguarda tanto lo stato quanto i cittadini, tanto la legislazione quanto l' amministrazione, tanto le relazioni governative quanto le sociali. Il *mezzo* è l' instruzione necessaria a ben eseguire questo servigio. Illuminare la mente ed eccitare il cuore fu e sarà sempre il primo mezzo necessario al pubblico servigio. La natura dunque, l' estensione, la varietà di questo

servigio determinerà la natura, l' estensione e la varietà dell' insegnamento sottoposto alla pubblica autorità. Dunque noi non dovremo sull' ali d' una sfrenata fantasia immergerci nell' immensità d' uno scibile universale, per cogliere i rapporti trascendentali d' una possibile scienza ; ma dovremo contenerci nella sfera del servigio pubblico, al quale dobbiamo preparare gli uomini della nostra repubblica. Dunque dovremo prima di tutto *distinguere* le diverse funzioni alle quali sono destinati questi uomini, e vedere quali *cognizioni* siano *necessarie* a ben disimpegnare queste funzioni. Posto ciò dovremo determinare la *scala* per la quale l' uomo ignorante dovrà passare per giungere ad acquistare queste cognizioni. In questa scala noi avvertire dobbiamo più al *nesso logico* delle cognizioni che al loro intrinseco aspetto, o al loro valore isolato. Il loro valore è sempre sommo quando sono mezzi necessarii ad una funzione importante al regime dello stato e della società. Per lo contrario il nesso logico è così decisivo per la cognizione e l' uso della scienza, che tolto quello essa è peggio dell' ignoranza, *tantum series juncturaque pollet.* Con ciò abbiamo anticipato una parte delle norme dei buoni metodi. In questi si deve agire

tanto in vista dei rapporti logici dello scibile quanto dello stato successivo mentale dell' allievo. Dunque si dovranno determinare i periodi naturali e insurmontabili dello spirito umano, per potervi addattare il genere necessario delle cognizioni, e soprattutto per affrettare lo sviluppamento intellettuale, ben inteso che con questa sollecitudine si produca la migliore attitudine mentale.

Ma siccome tutto eseguir si deve per opera di eccellenti e attivi maestri; così sarà necessario il ricercare quali siano le provvidenze opportune per ottenere in tutti i periodi dell' instruzione questa perizia e questo zelo. In queste provvidenze, nelle quali agir si deve non per mezzi meccanici ma per mezzi morali, la teoria degli stimoli primeggia così che da diverse parti dell' amministrazione, anche estranee all' insegnamento, si debbono rintracciare gli stimoli che ricerchiamo.

Finalmente l' inspezione della pubblica autorità se dovrà esser tale da assicurarsi del buon esito dell' insegnamento non dovrà esser tale da comprimerlo col governar troppo. Si dovranno dunque fissare i limiti di questa ispezione. Ecco in breve le ricerche alle quali dobbiamo soddisfare.

§ 92.

Del metodo d' instruzion pubblica dell' Europa moderna.

Nel parlare del pubblico insegnamento, convien pensare in qual parte di mondo abitiamo e in qual secolo viviamo. Noi abitiamo nella parte la più perfettibile, e noi viviamo in un secolo che segna una nuova era morale politica. Essa pare quella della maturità, nella quale la ragione dei popoli conscia di sè stessa sembra condurre l' impero della pubblica giustizia e libertà. Ma quanto più ci avviciniamo agli estremi, tanto più conviene studiare le origini.

La coltura dello spirito umano fu sempre la parte che più d' ogni altra si risentì dello spirito col quale i potenti governarono i popoli della terra. Presso gli Europei le vicende della coltura intellettuale furono strettamente legate alle vicende del politico regime. Prescindendo per ora dalle vicende comuni agli studii liberi degli uomini maturi, all' eloquenza e alla composizione e propagazione delle opere, restringiamoci all' insegnamento. Il celebre Adamo Smith (1)

(1) *De la Richesse des Nations.* Liv. V, Chap. I, Art. II.

ci ha lasciate osservazioni della più perfetta verità. Io invito i miei lettori a consultare il suo libro e mi rimetto al medesimo. Qui solamente osserverò sommariamente che quanto la prima instruzione greca e romana era fatta per uomini liberi; e quanto più essa formò personaggi i quali hanno un non so che di gigantesco che ci umilia, altrettanto la successiva instruzione, predominata dal clero e indi dai principi, ha formato uomini schiavi e soffocato il libero slancio del genio e delle passioni generose. La facoltà di pensare degli Europei sarebbe caduta sotto un' orientale teocrazia e dispotismo, se per buona ventura le opere greche e romane non avessero risuscitata la mente della posterità. Ma questa risurrezione fu l' opera della libertà politica e religiosa. Le barbare instituzioni fondate dai potenti durano ancora; e parte per ignoranza, parte per nequizia, parte per una balorda venerazione ancora tenacemente difese. A questa parte non fu dalla Francia libera prestata la dovuta attenzione. L' opinione pubblica non fu illuminata abbastanza per guardare come si deve i primi ingressi della dominazione mentale. Se un grande e forte senso avesse predominato nella nazione, si avrebbe forse osato di tentare la ri-

forma degli studii nel modo fatto nel 1810? Si avrebbe forse veduto riprodurre l'assurdo morale del lungo ed arido studio delle lingue e di altre improprietà nei primi anni di un fanciullo? Non è forse quella l'età nella quale la sua memoria manca del corredo delle idee alle quali servono questi vocaboli? Si avrebbe giammai osato di tollerare in silenzio un assassinio intellettuale come questo, se si fossero colte tutte le relazioni di questa prima instituzione? Con tanti anni di pura grammatica, in un periodo nel quale spunta la ragionevolezza, che cosa si produce? *Perdita di tempo, disgusto dello studio e paralisia dello spirito.* Di cosa invece abbisogniamo noi? Noi abbisogniamo di sviluppare e di attivare gli organi interni, finchè sono ancor flessibili e prima che cadano in paralisia, e di dar loro quella disciolture che dovrà servire alle operazioni mentali. E chi non sa che non esercitando di buon ora un senso esso diviene ottuso? Testimonio il tatto dei veggenti paragonato con quello dei ciechi. E chi non sa che per questo esercizio si ricerca l'azione dell'energia interna e specialmente dell'attenzione? Ma qual è il mezzo d'impegnare l'attenzione? Col rendere interessante l'oggetto contemplato. Qual è la prima condizione per

rendere interessante quest' oggetto ? Che egli sia *adatto* all' intelligenza, e solletichi la curiosità. Troviamo noi queste condizioni nelle lingue in una età come quella del fanciullo ? Sensi e fantasia abbisognano di tutt'altro. Un cervello infinitamente irritabile, una mobilità fatta per crescere, una fibra che si stanca presto ed abbisogna di varietà, di movimenti, tutto in somma rende assurdo e atroce il metodo che ancor si usa coi fanciulli. Ridotto così lo studio ad una cosa ributtante non provochiamo forse tutta l' avversione ? Non perdiamo noi un intervallo prezioso e che non torna mai più per isnodare gli organi interiori dell' intelligenza ? Ora decidete se non sia vero che *perdita di tempo, disgusto dello studio e paralisi mentale* siano gli effetti di questo primo metodo. In verità tutte le volte che penso a queste scuole, io non veggo che ergastoli, nei quali si eseguisce la più funesta mutilazione mentale, per preparare tanti eunuchi al servigio dei potenti della terra. Passato questo primo periodo che cosa si fa ? Ben lungi di favorire lo sviluppo della pubertà intellettuale, si torna a paralizzarlo ancora colle lingue; colle prose e coi versi ; e così si perpetua la fanciullaggine e l' inettitudine.

§ 93.

Dei periodi della pubblica instruzione. Loro carattere. Loro direzione governativa.

L'instruzione pubblica ha due specie di rapporti a' quali deve nello *stesso* tempo servire. I primi sono determinati dalla *capacità naturale* degli apprendenti, confrontati colla scienza: i secondi dalle esigenze dello stato civile. In vista di ciò osservo che l'instruzion pubblica deve avere due grandi periodi. Il primo si può dire *preparatorio*, il secondo *dottrinale*. Il *preparatorio* abbraccia tanto l'esercizio di leggere e scrivere, di conteggiare e d'imprimere nella memoria gli oggetti sensibili, quanto l'acquisto delle *predisposizioni artificiali* onde apprendere nella guisa la più breve, la più facile e la più proficua le dottrine di pubblico servigio. Colla prima si acquista il possesso dei segni, e direi quasi gli organi esterni necessarii al mondo civile. Colla seconda si svincolano, si piegano e si atteggiano gli organi interni per agevolare la comprensione delle dottrine che verranno. Così si snodano e rinforzano le gambe per ballare, le dita per suonare, il corpo per lottare, pri-

ma di apprendere i dati balli, le sonate, gli scontri.

Il periodo dottrinale si divide in due corsi: il primo *scolastico*, e il secondo *accademico*. Lo scolastico si divide in due altri. Il primo si può dire *generale*, ed il secondo *speciale*. Nel generale s' insegnano quelle dottrine le quali debbono essere apprese *da tutti quelli* che si vogliono iniziare nelle professioni tutelate dallo stato, o aspirare a certe funzioni per le quali la legge ricerca i dati studii. Nello *speciale* s' insegnano quelle dottrine che sono singolarmente *proprie* e necessarie all' esercizio di quella tale professione e funzione. L' instruzione quindi dottrinale si divide in *generale* e *speciale*. La prima forma il tronco comune, la seconda forma i rami.

La generale deve avere due parti, che possono formare due stadii. La prima parte si può dire *storica*, la seconda *ragionata*. La scienza dei fatti e la scienza delle cagioni forma il complesso d'ogni scibile umano. La speciale ha pure due parti, i *rudimenti* e la *pratica*.

Dopo ciò viene l' instruzione *accademica*. Essa succede alla scolastica. In un ramo di questa s' insegna la diplomazia, l' amministrazione pubblica ministeriale, e l' alta

legislazione. Negli altri rami poi si perfezionano gli altri studii, si promovono o propagano le utili invenzioni, con un libero concorso di tutti gli ingegni. Ecco in breve tutta la scala della pubblica instruzione necessaria in un governo veramente nazionale. I gradi di questa scala debbono essere continui, cioè tali che si succedano fra di loro per una logica affinità, di modo che l'apprendente possa, stando all'estremità d'un ramo, passare per un concatenato giro al tronco comune della scienza, e valersi dei sussidii di questa sistematica unità.

Ma ciò non sarebbe possibile se tutti i gradi non fossero disposti con una sapientissima economia per la quale in ogni grado si trovasse la migliore *scelta* e la maggiore *continuità* delle dottrine. Questa scelta e continuità non può esser fatta che con buone *opere elementari*, nelle quali sia consegnato tutto quel meglio che conosciamo. Dico *buone opere elementari*, perocchè è noto che colla pubblica istruzione non si debbono volere dotti consumati, ma solamente uomini *bene iniziati*. Mostrate le *chiavi* della scienza (cioè le definizioni, i principii e le regole), veduta la partizione che serve come di mappa, indicate le fonti e le opere che ne trattano ampiamente, tocca a

ciascuno il rendersi consumato. Lo studio è per gli apprendenti una fatica la quale non viene affrontata che con un interesse o morale, o fisico, o politico. L' insegnamento è pure una fatica, la quale per essere intrapresa abbisogna degli stessi motivi. Sarà dunque necessario che la scala sopra tracciata sia sanzionata dalla legge, tanto pel finale suo interesse quanto con uno speciale giurì di esame, del quale si parlerà più sotto. Gli arbitrii di questo giurì potranno essere prevenuti con una rubrica ben ordinata di pure *questioni* e di esperimenti, i quali possono servire di norma tanto agli institutori quanto agli allievi, per regolare la scelta delle loro lezioni e dei loro esperimenti, lasciando intieramente libere le opinioni e i metodi ad ognuno.

Nella pienezza di questi tempi noi non manchiamo di eccellenti instituzioni e di libri elementari. Per l' instruzione *preparatoria* abbiamo il metodo del mutuo insegnamento pel primo stadio, e quello di Pestalozzi pel secondo. Per la dottrinale poi non mancano elementari opere che servono tanto alla esposizione dei fatti quanto alla teoria.

§ 94.

Del primo stadio dell' instruzione preparatoria.

Io non mi arresterò nel far sentire che l' ordinare questo primo grado dell' instruzione preparatoria è ciò che *importa* più d' ogni altra cosa alla costituzione. Le ragioni sono state esposte altrove. Passerò dunque addirittura ad esporre il mio progetto riguardante le scuole *fondate* e *dirette* dal governo, non intendo di ledere mai la libertà nè delle famiglie nè delle private società.

1.° Vi saranno *sussidii* d' instruzione primitiva, tanto per i maschii quanto per le femmine. Essi prenderanno il nome di *scuole primitive*. La loro distribuzione dovrà esser fatta dalla legislatura giusta il bisogno locale.

Queste scuole saranno gratuite per i poveri. I ricchi pagheranno una modica retribuzione da fissarsi dalla legge. L' instruzione gratuita verrà accordata ad ognuno con carta del protettore locale.

2.° Le scuole primitive per i maschi saranno composte d' un maestro che insegna

a leggere, scrivere, conteggiare, il primo catechismo nazionale e il maneggio delle armi, e di una guida.

3.° L' ufficio della guida consiste nell' andare di casa in casa a raccogliere i fanciulli, condurli alla scuola, assistere per mantenere la disciplina, esercitarli se fa d' uopo, e ricondurli, finita la scuola, alle loro case.

4.° Il metodo per tutte le specie dell' instruzione dei maschi sarà quello del mutuo insegnamento.

5.° La scuola primitiva per le femmine sarà composta parimenti d' una maestra e di una guida. Ivi s' insegnerà pure a leggere, scrivere, conteggiare, filare, tessere, far calze e cucire ; ed altri simili lavori necessarii.

6.° I maestri e le maestre delle scuole primitive colle loro guide avranno casa mobigliata, fuoco, lume, e un determinato stipendio da fissarsi da una legge speciale.

7.° I benemeriti militari invalidi dal basso ufficiale in giù saranno di preferenza eletti a maestri e guide, le loro mogli, se sono capaci, a maestre e a guide delle rispettive scuole primitive.

8.° Quando le scuole primitive dovessero per mancanza di militari essere coperte da

altri, ciò s' intenderà sempre essere fatto provvisoriamente e di anno in anno. Si avrà però sempre riguardo ai buoni maestri e maestre che dovessero cedere il posto per procurar loro una indennità.

9.° L' elezione dei maestri e delle maestre dipende dalla consulta di stato, ossia dal gran maestro sopra proposizione del protettorato.

La sospensione dei maestri e delle maestre delle scuole primitive dipende dal protettore del cantone, il quale dovrà far supplire incontanente. I reclami che potessero insorgere vengono rispettivamente portati alla consulta di stato da chi si crede aggravato. Essa commette ad altre persone benevise l' informazione di fatto dell' affare, e provvede pronunciando anche la destituzione.

10.° Alla fine delle messi, in un dato giorno o giorni da indicarsi dal protettore del cantone, si celebra in ogni anno una festa consacrata all' instituto delle scuole primitive. Essa viene denominata *festa della speranza*.

11.° Un accampamento con tende viene preparato. Avanti ad ogni tenda sono piantate le bandiere portanti l' inscrizione indicante la scuola o scuole della quale contiene i fanciulli.

12.° Ogni maestro e maestra colla sua guida conduce il suo drappello di scolari e li sorveglia. Il protettore comunale, con un giurì di esame, scorre ogni tenda. Egli commette i rispettivi esami dei quali si fa dar conto. Può dividere in più giorni la chiamata e gli esami delle scuole.

13.° La festa è decorata dall' intervento della guardia nazionale, che custodisce il campo. Essa nella distribuzione dei premii può animare la festa colla banda militare e con tutti altri segni di giubilo.

Finiti gli esami del giorno, gli allievi saranno trattati con un pranzo frugale a spese del cantone, e rimandati come vennero.

14.° Le scuole che più si distinsero nel dare buoni allievi otterranno una piccola bandiera d' onore, che per un anno si potrà sospendere fuori della casa. Un premio potrà essere accordato anche ai maestri ed agli scolari i più segnalati.

15.° Saranno formate instruzioni speciali da approvarsi dalla legislatura per la esecuzione del presente statuto.

Dopo le cose premesse altrove io non abbisogno di giustificare questo progetto. Solo osserverò che questo non versa che sopra il sussidio nazionale che si deve prestare alla più indigente parte del popolo delle città e

delle campagne. Per buona fortuna col mutuo insegnamento si può provvedere ad un gran numero di allievi, e quindi procurare un gran risparmio alle comunità. Quanto ai più agiati, essi possono provvedersi liberamente dove torna loro conto. Solo osserverò che con un secondo giurì stabilito per farsi inscrivere alla cittadinanza si assicura l'instruzione primitiva di tutti i ceti della società. Tutto stà nell'ordinar bene questa funzione onde ottenere la primitiva instruzione nazionale tanto essenziale nel regime rappresentativo da noi progettato.

§ 95.

Del secondo stadio dell' instruzione preparatoria.

Lo stadio primo dell'instruzione preparatoria contemplato fin qui è *universale*. Esso fu distinto dal secondo stadio solamente per distinguere le scuole alle quali il pubblico deve prestare un *sussidio* costituzionale, da quelle che sono lasciate libere alle famiglie ed ai privati, i quali hanno mezzi di provvedersi altrimenti. Esso per altro può essere disimpegnato dagli stessi maestri i quali si assumono di addestrare e di aprire l'in-

telletto per un ulteriore addottrinamento. Qui anzi conviene osservare che gli allievi delle scuole primitive, non potendo o non volendo iniziarsi per la carriera delle scienze e delle arti liberali, possono anche in un'età oltre la fanciullezza, proseguire in queste scuole per imparare particolarmente il catechismo nazionale e quel maneggio delle armi del quale debbono dar prova nel farsi inscrivere nel civico registro (1). Per lo contrario, coloro che vogliono passare al più presto alla scuola *abilitativa* o *iniziante*, cioè alla scuola colla quale si dispone l'intendimento alle dottrine, possono dopo la prima instruzione del leggere e scrivere passare alla scuola iniziante, o cumulare questa colla primitiva. Basta che nel farsi inscrivere nel civico registro diano buon conto delle abilità prescritte dalla costituzione per acquistare la cittadinanza. Parlando in particolare della scuola iniziante, io trovo essere questa una prima ginnastica per formare una testa robusta e conseguente, ed un cuor retto e generoso. Avvezzare il fanciullo a far coi sensi ciò che un giorno far dovrà

(1) Si possono per le campagne aggiungere anche esercizii di agricoltura, e per le città quelli di ginnastica e di coraggio, a simiglianza dello stabilimento di Hofwyl.

coll' intelletto; innestare nella di lui memoria le prime radici dello scibile necessario agli usi della vita; eccitare la di lui attività colla difficoltà e colla gara; svegliare nel di lui cuore gli affetti benevoli e l'ira generosa; rendere così le fibre del suo cervello pronte al pensiero, quelle del suo cuore irritabili all' affetto, e ingerire così la onnipotente abitudine: ecco gli effetti e lo scopo di questa scuola. Grazie sien rese al genio di Pestalozzi per averci data l'arte di far tutto questo! Poche sian pure le cognizioni scientifiche, ma molto sia l' esercizio mentale; taciuti sian pure i precetti astratti morali, ma agiscono gli esempi intesi e commoventi (1). Sbandito sia pure il terrore, ma abbia luogo l' allegria, la gara, la vergogna, la curiosità, il punto d' onore.

In questa parte per altro io son d' avviso che la legge debba agire assai più *negativamente* che positivamente. Quando essa abbia vietati gli usi indecenti e proprii degli aguzzini che deturparono le scuole dei fanciulli; quando essa abbia prevenute tutte quelle maniere che sconvengono al coraggioso e nobile vivere repubblicano; io credo che debba riposare nel resto sull' industria dell' insti-

(1) *L' Amico dei Fanciulli*, di Berquin, è scritto in questo senso.

tutore. Per questo motivo parmi che l'ispezione di queste scuole debba essere del tutto *indiretta*. Ciò si fa con i seguenti mezzi; cioè: 1.° Collo scegliere maestri privati. 2.° Coll' abilitare ad aprir scuola chiunque si dimostra capace. 3.° Col lasciare alle famiglie di scegliere quello che più le aggrada. 4.° Col lasciar che ognuno si guadagni scolari paganti, col guadagnare i pubblici suffragii. 5.° Collo stabilire un giurì di esame per quelli che bramano intraprendere i corsi dottrinali colla mira di far valere un giorno i loro studii per qualche professione o pubblica funzione. 6.° Col fondare collegi o sussidii per allievi di grandi speranze e per figli di padri benemeriti della patria.

Dividere le classi per tutto il mondo, compassare l'instruzione coi calendarii, vessare con discipline del pari incomode ai pubblici funzionarii, ai maestri ed agli allievi, come pur troppo si è praticato e si pratica da per tutto, ella è cosa che appartiene soltanto ad una pedagogia fratesca o dispotica fatta per l'oscurantismo e per la schiavitù (1). So che questa è una età nella quale un fanciullo

(1) Io qui non comprendo i collegi specialmente militari, nei quali conviene imitare la disciplina dei corpi uniti e divider le ore e gli esercizii; ma parlo solamente dell' istruzione pubblica comune.

non conosce il suo meglio; ma so del pari che un concerto fra i genitori ed i maestri, ed una gara attiva e spontanea fra la scolaresca può supplire assai meglio che il terrore d' un aguzzino clericale o di un guardiano di polizia.

Voi mi direte che col rendere queste seconde scuole paganti si toglie l' adito ai figli dei poveri di ulteriormente progredire. A ciò io rispondo in primo luogo non verificarsi di quegli allievi che danno grandi speranze di sè medesimi, perchè per questi furono stabiliti sussidii. In secondo luogo questo ostacolo s' incontrerebbe per i figli poveri dei grossi borghi e delle città, ma non per quelli delle ville, pei quali non furono mai stabilite scuole secondarie. In terzo luogo vi dico che per procurare il comodo di alcuni poveri non si deve guastare o ammortire l' educazione di tutti. Ora ciò accade necessariamente con maestri stipendiati dal governo, ne' quali si ricerca una industria non comune, quando però questi maestri non siano costantemente sorvegliati e predominati da altri aventi interesse per l' instruzione come luminosamente ha provato Adamo Smith. Dall' altra parte poi, chi vi ha detto che si debba aprire l' ingresso con aggravio dello stato ad individui ai quali manca una

domestica e sociale educazione più agiata, atta ad allontanare una bassa servitù e venalità ?

Per conciliare per altro tutti i riguardi e i bisogni di questo periodo d'instruzione, io debbo soggiungere quanto segue.

L'età propria all'instruzione iniziante pare non poter incominciare prima dei sette, nè oltrepassare gli anni quattordici. Fra questi due limiti si può tutta collocare l'attitudine e l'instruzione iniziante. Ora questo è un periodo che abbisogna di molta cura e tutela in tutti i sensi. Astrazion fatta dalla debolezza ed imprevidenza di questa età, io osservo essere così decisivo il periodo sopra prefinito, che trascurato una volta non si può quasi più riparare. Sono trite le sentenze *semel imbuta recens servabit odorem testa diu. Adolescens juxta viam suam etiam cum senuerit non recedet ab ea.* Voi vedete il cane domestico e il gatto domestico spogliare quasi la loro indole. Ma esciti dal covile abbandonateli per alcuni mesi allo stato selvaggio, e voi vedrete se li potrete ridurre più come gli altri. Che cosa è dunque, che così li riduce e conserva? Il non lasciargli in *alcun intervallo* di mezzo abbandonati a sè soli. Se il beneficio dell'educazione consiste non solamente nel coltivare le buone

disposizioni di mente e di cuore, ma nel correggere anche le viziose; se questa coltura e specialmente questa correzione si rende sommamente ardua e spesso impossibile trascurando questo primo periodo, è dunque manifesto quanto *predominio* aver debba l'educatore nello stadio di cui ragioniamo. Il predominio di cui parliamo consiste precipuamente in un isolamento dell'allievo da tutto ciò che può guastare l'instituzione, e la continua vigilanza dell'institutore, che tien gli occhi addosso al suo allievo per esplorare le sue nascenti disposizioni, e secondarle o reprimerle dove fa d'uopo. Posto tutto ciò, noi veggiamo la necessità dei *collegi* onde dare la prima educazione a coloro che si destinano al pubblico servigio.

Altre ragioni rendono necessari questi *collegi*. Molti genitori anche agiati o non sanno, o non possono, o non vogliono accudire alla educazione iniziante di cui parliamo. Essi dall'altra parte amano di collocare i loro figli in mani sicure. Più ancora molti figli di padri benemeriti della patria occupati nelle armate od orfani derelitti invocano un giusto soccorso da questa patria. Dunque ad ogni modo conviene dar loro ricovero in quel luogo nel quale imparino, e si avvezzino ad essere *uomini* veramente *sociali*.

Ma perchè quest' instituzione ottenga il suo scopo, e per parte degli educatori non entri la trascuranza di coloro che sono certi del loro salario, facendo bene o male la loro parte, parmi che si debba camminare fra i due estremi per i quali finora si è proceduto; vale a dire nè lasciare la briglia sul collo agli educatori, come ai professori delle università, nè sottoporli alla sorveglianza di tante persone *disparate* e non pagate *ad hoc*, come fu fatto nei regolamenti francesi (1). Siavi un capo incaricato di tutta la parte economica e disciplinare del collegio *interessato* a fare fiorire lo stabilimento, e residente sempre nello stesso. Abbia egli la cura di condurre con contratti formali da rinnovarsi ogni tre anni i maestri *inizianti*, i quali pure abbiano il diritto di dare la loro disdetta a tempo che il collegio si possa provvedere di un successore. Il salario dei maestri sia oltre un certo limite proporzionale al numero degli allievi che si trovano nel collegio, benchè non tutti della sua classe. Si facciano *pubblici* sperimenti, sotto il giudizio d' un apposito giurì, dei progressi di quegli allievi che saranno distinti in classi; si distribuiscano onori e premii tanto agli

(1) Vedi *Code administratif.* compilato da FLEURIGEON, art. *Instruction publique.*

allievi segnalati quanto agli institutori; abbia il capo l'aspettativa certa di salire ad impieghi di maggiore lucro ed onore, o di godere di un onorato riposo; tutto si faccia sotto la suprema direzione della consulta di stato; e parmi che si potrà ottenere l'intento che bramiamo. Se per giudicare si richieggono molti, per amministrare si ricerca un solo. La consulta di stato, *tutta consacrata* a questo primo ramo della nazionale potenza, è già per noi un ottimo pronostico della cura maggiore di questa parte d'amministrazione alla quale altri magistrati distratti in altri affari importanti non possono prestare la dovuta attenzione, nè sorvegliare con un forte zelo e con continua provvidenza.

Quanto poi al direttore del collegio, se egli deve essere caricato di tutta la responsabilità, egli deve essere anche munito di tutti i convenienti poteri. Egli dev'essere un buon padre di famiglia, esemplare, regolato e assiduo, per far prestare ai teneri allievi affidati alle sue cure tutti i soccorsi e tutta la diligenza conveniente. Gli esercizi militari non debbono essere negletti, anzi debbono essere proseguiti in questa età; non tanto per le grandi viste di stato quanto anche per sollievo delle occupazioni mentali, per avvezzare di buon'ora i fanciulli al coraggio,

alla regolarità, inspirar loro un senso di dignità, il punto d'onore, quale si conviene ad un cittadino d'una libera nazione.

§ 96.

Considerazioni generali su tutto il periodo dottrinale.

Dopo questi cenni generali sull'instruzione preparatoria, passiamo alla *dottrinale*. Noi attribuiamo il nome di dottrinale a questo secondo periodo non perchè in esso solo s'insegni la dottrina, ma perchè l'oggetto *proprio* di esso è quello di *somministrar le cognizioni* ad un cervello prima preparato. Viceversa appellammo la prima instruzione col nome di *preparatoria* non perchè in essa non si presti cognizione alcuna, ma perchè l'oggetto proprio di essa consiste nel dare una discioltura al cervello per la quale possa ricevere facilmente ed ordinatamente le future cognizioni. Del resto, come nella prima si ricevono lumi e affezioni, così nella seconda si riceve una maggior attitudine a pensare e a gustare. I due periodi dunque dottrinale e preparatorio si distinguono più dall'*intento e dal magistero dell'arte* che dalle idee speciali che si procacciano all'anima dell'allievo.

Per la qual cosa noi dobbiamo supporre che nella mente e nel cuor dell' allievo mediante l' iniziazione preesistano i buoni germi per tessere gli altri stami della instruzione dottrinale. Tutto ciò che non richiede che *occhi* e *memoria*, ed una facile *combinazione*, e *poco spazio ideale* si può supporre già impresso nel cervello dell' allievo. Gli elementi di geografia studiata sulle carte esistenti presso dell' allievo, la cognizione nominale di animali, di piante, di edificii, di utensili, di prospetti : il tutto dipinto agli occhi ; la denominazione delle figure geometriche piane e solide, le prime operazioni aritmetiche e simili, si debbono supporre già conosciute nel periodo iniziante. Si può supporre ancora una certa *agilità* a cogliere i primi rudimenti della instruzione dottrinale.

L' impero dei *sensi*, della *fantasia* e della *ragione*, a' quali stà sempre sotto la *memoria*, è un dominio continuato, le fasi del quale si succedono per una insensibile gradazione. Lo sviluppamento mentale sì dell' individuo che delle società e delle nazioni si fa col governo successivo di questi tre motori interni, talchè si potrà bensì *affrettare* il passaggio dall' uno all' altro, ma *evitarlo* giammai. Sarà dunque il massimo

degli assurdi il volere nell' età dei sensi far entrare nel cervello umano ciò che può esser sol proprio dell' età della fantasia o della ragione, come pure in quella della fantasia far ricevere ciò che è sol proprio di quella della ragione. Questo massimo assurdo è appunto quello che predomina in tutti gli insegnamenti nostri moderni. Da ciò nascono le idee confuse, i concetti mostruosi, i giudizii falsi, i raziocinii disparati, i discorsi tumultuarii, le opinioni storte, ecc.

Facile è il passaggio dal regno dei sensi a quello della fantasia; difficile è quello dalla fantasia alla ragione. Qui per regno della ragione non intendiamo quello della comune ragionevolezza, ma bensì quello nel quale si acquistano le idee *intellettuali* scientifiche. Qui si nasconde un *magistero* tutto proprio, dal quale sorge la vera libertà e la potenza mentale umana. Le idee *astratte* esigono la forza d' un' attenzione *separante*, la quale fa le veci di un bulino anatomico o di un prisma divisore. Quando siasi riuscito a separarle, conviene lumeggiarle e annodarle a qualche segno, affinchè non ricadano nella massa concreta dalla quale mediante l' attenzione furono separate. Le idee generali poi conviene comporle artificialmente, radunando le idee astratte ed annet-

tendovi il giudizio appartenere esse o a tutta una specie, o a tutto un genere, e vestirle pure di segni, ec. Queste manifatture mentali sono effettivamente piuttosto simboli che vere rappresentazioni, piuttosto estratti più o meno leggieri delle cose che imagini delle medesime. Esse servono a svegliare una *indefinita memoria* delle idee individuali alle quali furono associate. Esse vengono poi risvegliate dai segni ai quali furono annodate. Mediante questa preparazione interna la mente umana viene *sottratta* dal corso fortuito delle esterne circostanze, nè più è costretta a ricevere *passivamente* i fantasmi presentati dai sensi ; ma può agitare, raffazzonare e impastare a suo talento gli estratti da lei posseduti. Nell' incominciarsi così il regno della sua *libertà*, incomincia pure quello della sua *potenza*. Questa tanto più s' estende quanto più si moltiplicano le combinazioni delle idee *tratte dai fatti*. Ecco allora il regno della intelligenza e della libertà : ma ecco nello stesso tempo per qual *difficile* ed *energico* magistero si acquista. Corta è l' umana comprensione ; tempo e fatica esige la formazione delle *giuste* idee astratte e generali. Se lasciamo di usar questa fatica il cervello si paralizza, e non ha luogo che una memoria passiva che raduna

piuttosto un magazzino di materie greggie che creare un' officina di comode manifatture. Ecco perchè *poche* e ben *digerite* debbono essere le idee elementari. Ora voi vedete il perchè il passaggio dal regno della fantasia a quello della ragione sia difficile.

Ma se tale è il magistero necessario per acquistare una buona intelligenza, noi veggiamo pure quale essere debba il *metodo* dell' istruzione dottrinale. La scienza è qualche cosa sol quando corrisponde ai fatti. La scienza non può nascere quando questi fatti rimangono inosservati o si lasciano isolati nella memoria. La scienza non può essere colta quando non si afferrano le idee *capitali* alle quali sono annodate le subalterne. La forza *rappresentativa* non risiede negli accessorii e nei contorni, ma nei *principali* e nei centri. Dunque il miglior metodo della prima instruzione dottrinale consisterà nel *presentare i fatti* colle necessarie circostanze, e le *idee centrali* che compongono il corpo della scienza. Il di più in questo primo corso di studii sarebbe non solamente superfluo ma nocivo. Una mente novizia rimarrebbe troppo caricata, confusa, incerta e imbarazzata del peso che le imponete. Essa non saprebbe cogliere quegli estremi pei quali si debbono pigliare e maneggiare

le dottrine comunque esatte. Per la qua cosa l'orditura prima deve essere larga, netta, luminosa, ben tessuta, completa, composta delle sole grandi membrature, e non caricata di accessorii e di particolari. Ecco le qualità dei buoni elementi nelle scienze e delle buone *instituzioni* nelle arti. Ma ecco pure il perchè sia necessario di contenersi dapprincipio entro i confini di questi elementi e di queste instituzioni.

Gli elementi e le instituzioni non contengono veramente i primi *dati* d' una scienza da scoprirsi, ma bensì gli ultimi *risultati* della scienza già scoperta. Il miglior insegnamento scientifico consiste nel procedere nella fabbrica intellettuale come nelle materiali. Pigliate le cognizioni dell'allievo; consideratele come tanti *addentellati* ai quali attaccare la fabbrica che dovete proseguire. Gli elementi non siano che il *disegno* architettonico che dovete eseguire: l'insegnamento sia la effezione di questo disegno. Battete la via dell' *invenzione*, ma con passi rapidi e sicuri; *conducete per questa strada l' allievo:* ecco in che consiste il vero, il rapido, il semplice, il concatenato, il proficuo *metodo* d' insegnare le dottrine.

Per battere la via dell' invenzione convien *proporre* il soggetto della ricerca, *analizzar-*

lo, ricomporlo, connetterlo. DISTINGUERE e CONNETTERE sono le due funzioni colle quali si deve perpetuamente esercitare la mente dell' allievo, anche nelle cose note a voi e ignote a lui. Convien dunque proporre le cose come da scoprirsi e non come scoperte. Quando *proponete* una *definizione*, domandate *che cosa sia* il tale oggetto. Se è fisico descrivetelo; se è morale, deducetelo dai suoi rapporti: il risultato sia la definizione. Fate ricalcare più volte la strada da voi fatta dall' allievo, finchè l' abbia percorsa a dovere, e non procedete avanti finchè non sia franco in questa prima operazione. Dopo questa funzione la più importante è quella di connettere. Qui stà la ginnastica intellettuale, qui tutta l' industria degli institutori; qui tutta la diligenza degli allievi, esercizii, esercizii e poi esercizii: altrimenti tutto è perduto.

Ma i vostri elementi e le vostre instituzioni non sono che orditure primordiali per *abilitare* l' allievo a divenir *consumato* nella scienza. Debbono dunque questi elementi contenere tutti i *sussidii* necessarii ad un uomo nuovo onde giungere *da sè stesso* alla compiuta scienza. Questi sussidii quali sono? Eccoli: 1.° Proposta esatta e ben circoscritta del soggetto. 2.° Partizione primaria ed

unita del corpo dell' arte o della scienza 3.° Buone e dimostrate definizioni delle idee cardinali del vostro soggetto. 4.° Principii fondamentali della teoria, o regole più generali dell' arte. 5.° Indicazione degli autori che trattarono pro o contro delle materie proposte.

Puerile, inopportuna e biasimevole sarebbe la smania di citare e agitare opinioni di autori nel dar gli elementi. Oltrechè si ritarda soverchiamente il progresso, si confonde il nesso logico concatenato ed unito della scienza. Potrà, se vorrà, in ore staccate e per via di discorsi accademici il professore acquistarsi coll' arco della schiena la gloria di erudito.

Bastino questi pochi cenni generali su tutta quanta l' *instruzione dottrinale*. Io gli avrei in un' opera come questa intieramente ommessi, se il mio cuore non fosse compreso dal più profondo sdegno e dolore per lo stato deplorabile nel quale giace l' insegnamento odierno, specialmente in Italia. Le nuove generazioni ogni dì più ripiombano in uno stato grossolano, materiale, inerte, che ci avvicina alla condizione dei bruti. Tutto ciò che s' innalza sopra la sfera del sensibile, del fantastico, del concreto, spaventa, ributta, o viene respinto con isde-

gno, con disprezzo ed anche con derisione. Metafisica è parola di scomunica. Moralità e pregiudizio è la stessa cosa. Raziocinio e imbroglio è quasi sinonimo. Col vantare incivilimento avremo dunque acquistato il privilegio d'imbestiarci? Noi deridiamo i nostri padri perchè si perdevano nelle sottigliezze e nei sillogismi scolastici; ma dov'è l'*acume*, la *vigoria*, l'*agilità* mentale dei padri nostri? Sia pur vero che futile fosse la loro filosofia; ma il loro spirito era tanto più penetrante, robusto e attivo. Applicato a cosa di vera utilità, come la buona fisica, la morale e la politica, ammassava que' tesori che per noi rimangono infruttiferi.

Ma dacchè derivò lo stato che deploriamo? Dall'aver distrutto senza fabbricare. Perchè col sillogismo non si scopre nulla, fu lodata ma non praticata l'analisi, e il sillogismo fu abbandonato. Ma se il sillogismo non avezza a scoprire avvezza a connettere e a dimostrare. Se il sillogismo non serve a definire, serve, ad esercitare, a rendere agile e attiva la mente; e nelle cose positive, cioè le più comuni della vita, e nelle contenziose, egli è tutto e poi tutto.

Ma io mi accorgo di predicare al deserto; io m'accorgo di andare incontro ai sar-

casmi degli scioli, degli infarinati, dei presuntuosi, degli eruditelli coperti di frammenti e di arguzie stralciate da una neghittosa lettura. Non mi importa niente. Io avverto soltanto il gran bisogno d' una pronta riforma di studii e d' una mano gagliarda per eseguirla.

§ 97.

Considerazioni sul primo periodo scolastico dottrinale.

Ma questa riforma come potrà essere *eseguita?* Potrà essere (io rispondo) efficacemente e prontamente eseguita *precipuamente* col *ben ordinare* il metodo d' insegnamento del *primo periodo dottrinale* scolastico, con tutti quei mezzi che stanno in mano d' un governo. Dico che questa riforma sarà pronta ed efficace precipuamente colla buona ordinazione del metodo sopra detto : ed eccone la dimostrazione. È certo in primo luogo che il periodo di questo insegnamento occupa molto tratto di quell' età che dicesi adolescenza, ciò che comprende gli anni che passano dai dodici fino ai diciotto. Havvi una pubertà mentale come una pubertà corporale. L' una è contemporanea all' altra.

Se la mentale si sviluppa male, l'uomo è per tutta la vita mentalmente debole, gretto, sterile; all'opposto, se si sviluppa bene, egli è mentalmente robusto, agile e fecondo. Egli col corredo di poche cognizioni può fin anche da sè stesso intraprendere e compiere gli altri studii *speciali*, necessarii all'esercizio di certe professioni e funzioni, i quali per lo più sono *positivi*. Una ripetuta esperienza conferma questa osservazione.

Ciò non è ancor tutto. A chi profondamente meditò sull'indole e la filiazione di tutte le scienze, specialmente pratiche, balza tosto agli occhi che le nozioni, i principii, le regole fondamentali che giocano nei rami i più lontani, appartengono o derivano dal fondo principale di quella storia e teoria che compone questo insegnamento *generale*. Più ancora quando in questo periodo siasi contratto l'abito di distinguere e connettere, quest'abito per tutte le scienze, per tutte le arti, per tutta la vita, si può dire assicurato per sempre. Altro non occorre più che tenersi in esercizio per conservarlo. Una logica così detta *naturale* e puramente casuale non equivarrà mai a quella logica robusta, diretta e sicura, la quale *abitua* a cogliere a primo colpo d'occhio in ogni subbietto le idee principali, ad afferrare i principii re-

golatori, a distinguere le discrepanze conciliabili, a rigettare a' partiti incompatibili, ec. Senza di quest'abito non vi può essere nè genio legislativo, nè prudenza amministrativa, nè antivedenza sovrana. Un empirismo cieco, un' esitazione ondeggiante tien luogo dell' illuminata provvidenza e della risoluzione sicura. Dalle quali cose parmi poter conchiudere che la bramata riforma verrà in massima parte eseguita col ben ordinare l' *instruzione generale* che forma il primo periodo dottrinale scolastico di cui parliamo.

E per viemeglio persuaderci della verità di questa conchiusione, veggiamo *quali siano le dottrine* e le esercitazioni comprese in questo insegnamento. Il cielo, la terra, l' uomo essere debbono i soggetti sui quali versar deve l' insegnamento di questo periodo. Cogliere in tutti questi campi quelle nozioni che servir dovranno alle dottrine speciali, sarà il frutto di questo insegnamento. In ognuno di questi campi dovremo sempre occuparci di due cose: la *storia* elementare e la *filosofia*. Entrambe costituiranno la scienza.

Non confondiamo la scienza *prescelta* colla scienza possibile. Per aver una *data* scienza riguardante un dato oggetto non si ricer-

ca di conoscere *tutto ciò* che si contiene in esso, ma di conoscere ciò che in lui vogliamo scoprire. Questo è così vero che la stessa cosa può formare argomento di più e più scienze. Una montagna per esempio può essere oggetto della *geologia*, della *mineralogia*, della *botanica*, dell' *ottica*, ec., ec. Che cosa è dunque ciò che caratterizza una data scienza? L' *oggetto della ricerca*. Dunque l' oggetto *logico*, e non il materiale, forma il *nominativo* (dirò così) della data scienza. Ciò postosi, determinano incontanente i confini dell' insegnamento dottrinale comune da noi divisato. Se è vero che si vuole un' instruzione comune alle dottrine speciali proprie alle date professioni o funzioni; se in questa instruzione si vuole la maggior rapidità ed economia, dunque in questo insegnamento generale altro non si dovrà proporre che quelle dottrine comuni che servir possono alle scuole speciali divisate.

L' ordine dell' insegnamento è tracciato dalla stessa natura. S' incominci dalle cose sensibili e particolari, e si passi alle astratte e generali. Dopo aver data la poca storia ragionata astronomica senza calcoli, ma colla effettiva osservazione, si passi a presentare in un sol corpo e come in una scala graduata lo spettacolo della natura.

La contemplazione della natura di Bonnet, corredata almeno di figure, basta a questo intento. Si passi poi a dare le dottrine di fatto le più instruttive della luce, dell'elettricità, del magnetismo, delle azioni atmosferiche e simili, con effettivi sperimenti e con brevi spiegazioni non miste di calcoli; si aggiunga la storia di altri fenomeni, e si passi indi alla teoria compendiosa delle forze fisiche, conosciuta sotto il nome di fisica generale. Dopo si potrà parlare della chimica e delle diverse sue funzioni, e delle principali applicazioni pratiche. Chiudere deve il corso delle dottrine naturali una breve esposizione della meccanica della materia. Durante questo primo corsó non lascierete di esercitare contemporaneamente l'allievo nella geometria piana e solida più ovvia, e nell'applicarle ai pesi, alle misure, ec., ec. Nulla qui soggiungerò del *metodo*, perchè di questo ho parlato abbastanza.

Dopo aver girato lo sguardo sull'immenso teatro delle cose *esteriori* per raccogliere le prime fonti delle dottrine speciali, ragion vuole che l'allievo ripieghi lo sguardo *sopra sè stesso* per istudiare *l'uomo interiore*. Dico l'uomo interiore, perocchè dell'esteriore avrà presa sufficiente notizia nel contemplare la esteriore natura. Dico poi l'uomo

interiore piuttosto che l'*anima*, perchè tutte le funzioni interiori sono funzioni di *tutto* l' uomo come essere misto, e non del principio senziente isolato. Ciò premesso, io domando quali dovranno essere le *indagini*, il *metodo*, i *confini* di questo primo insegnamento? Quando parliamo dell' uomo interiore dobbiamo far conoscere tanto le prime *leggi di fatto* quanto le prime *leggi di ragione*, ossia di ordine e di dovere di questo uomo interiore. Domando dunque in primo luogo quale dovrà essere l' insegnamento riguardante le *leggi di fatto* dell' uomo interiore? A questa quistione soddisfo intieramente quando presento il *Saggio analitico sulle facoltà dell' anima*, di Carlo Bonnet. Volete voi procedere dal cognito all' incognito, dal semplice al composto, dal particolare al generale? Il libro di Bonnet vi presenta ad un sol tratto questi vantaggi colla sua statua. Da essa *propriamente* egli non ricava le prime teorie di fatto dell' uomo interiore, ma si serve di esse per renderne chiara e ordinata la generazione. Intendete voi di avvezzare la mente dell' allievo ad analizzare con diligenza, a definire con esattezza, a connettere con fermezza, a procedere con una catena continuata? In breve volete voi la più perfetta ginnastica

possibile dell'umano intelletto? Servitevi di Bonnet. Bramate voi di far conoscere la natura e le più semplici *leggi di fatto* della intelligenza, e degli affetti umani individuali? Servitevi, io vi ripeto, di Bonnet. Vi proponete voi finalmente di far apprendere la *meccanica dello stile* pensato, preciso, luminoso, originale? Servitevi, io conchiudo, di Bonnet.

Questa parte di studio non soffre divisione di attenzione. Egli d'altronde fatto colla guida di Bonnet racchiude tutti i vantaggi della perfetta instruzione. Si sospenda dunque lo studio delle matematiche, e si supplisca per sollievo contemporaneo colla semplice storia degli uomini illustri che si applicarono allo studio della natura fisica. Troppo presto sarebbe ancora parlare con discernimento dei filosofi razionali. Nulla di più giovevole per incoraggire gli allievi quanto mostrar loro che una somma celebrità fu acquistata quasi sempre con mezzi ordinari e molte volte a dispetto degli ostacoli.

Conosciute sufficientemente le leggi di *fatto* generali dell'uomo interiore, si passi senza intervallo ad insegnare le leggi di *ragione*. Altre di queste riguardano la *mente* ed altre il *cuore*. Esse si possono far cam-

minare *paralelle*, perchè i dati di amendue furono già premessi. Qui si tratta dell' *arte di pensare* e dell' arte di regolare gli affetti. Le dottrine sulla verità e l' errore, sulla certezza, la probabilità e il dubbio, sull'arte di arrivare alla certezza e su i diversi mezzi di prova per verificare i fatti, su la maniera di ragionare tanto su le cose di osservazione quanto su le cose di riflessione, sono tutti insegnamenti che riguardano *l'arte di pensare*. Sorella di questa si è *l' arte di regolare gli affetti* proprii e di altrui, e specialmente quella di vivere in commercio di altri uomini. Qui è il luogo di dare il catechismo nazionale ragionato pel cittadino repubblicano. Il senso del diritto proprio sia reso efficace. Così creeremo l' ammirabile potere della *coscienza* privata e pubblica.

Ecco le ultime discipline di questo periodo d' instruzione. Quando esse siano poste dopo le altre come si conviene a due *arti* le quali presuppongono le rispettive scienze, esse saranno apprese con facilità e con profitto. Quanto alla *logica*, l' allievo riandando ciò che apprese e come si *comportò* nell'apprenderle, vedrà gli esempi pratici di quest' arte. Quanto alla *morale*, rammentando gli incontri avuti nella vita, e ponendo

mente a ciò che nel consorzio de' suoi simili piace o dispiace, procaccia utile e onore, o danno ed infamia, potrà sentire l'importanza della disciplina appresa. La religione verrà indi in soccorso ad avvalorar tutto colla sua sanzione. Gli esercizii militari continuano sempre anche in questo tempo, sì per servire di sollievo alla mente, sì per giovare come esercizio di corpo, e sì per tener vivo lo spirito generoso.

Con questi brevissimi cenni ognuno può intendere quali siano le *materie*, il *metodo* e l'*ordine successivo* dell'insegnamento di questo primo periodo dottrinale scolastico. La gradazione dal sensibile all'astratto, dalla storia alla teoria, dal particolare al generale, è visibile. Non ho bisogno di avvertire che anche per l'insegnamento di queste dottrine in via di *sussidio* si possono instituire collegi ossia licei, ben inteso che si serbino le massime sopra spiegate tanto per la direzione interna quanto per gli esperimenti da farsi avanti il giurì. Debbo aggiungere solamente che questi collegi debbono essere pure case di pensione o di alunnato, ma non d'insegnamento. Siccome si vuole instituire in ogni capo luogo di dipartimento tutto il corso dottrinale minore, nel che si comprendono anche le scuole di giuri-

sprudenza, e si vuole assicurare ai professori un fondo di stipendio da compensarsi dai contribuenti, così non si possono moltiplicare le scuole, e però i collegiali e gli altri debbono avere una scuola *comune*. Solo rimane a dividere e ripartire le materie e il tempo rispettivo dei corsi; ma ciò noi rimettiamo ad uno speciale progetto. Avverto solamente essere massimo abuso il moltiplicar le scuole e rendere contemporaneo ciò che deve succedersi. Vogliamo teste robuste, chiare, esercitate; e non infarinati per far pompa di leggerezze e di velleità. Pur troppo si disperde il vigor pensante e si affievolisce la morale energia con tante e tante scuole contemporanee.

§ 98.

Riflessioni confermanti la scelta delle materie componenti l' instruzione scientifica generale. Cautela costituzionale relativa.

Sopra fu osservato che le circostanze alle quali l' instruzion pubblica deve addattare le sue provvidenze sono quelle della capacità naturale degli apprendenti in relazione alle scienze *prescelte*. La scelta poi delle

scienze è determinata dal bisogno che ha la società ed il governo di aver uomini dotati di certi lumi. Qui dunque abbiamo rapporti complicati a' quali conviene ad un sol tratto servire. Il *fine* che si vuole ottenere si è l'*acquisizione* più breve, più facile, più proficua della scienza prescelta. Arbitrarii non possono dunque essere i mezzi di acquistarla, ma necessarii. Le scienze sono una meta fissa alla quale conviene tendere per la via più breve, più facile e più proficua. Questa *via* è segnata dalla natura e *filiazione* stessa delle cognizioni, indipendentemente da ogni umano arbitrio. Fatta dunque la scelta della scienza, l'*ordine dell' insegnamento* viene tracciato imperiosamente dalla stessa necessità. Ma la *scelta* delle dottrine non è dal canto suo *arbitraria;* ma è rigorosamente *necessaria*, perocchè è determinata dal bisogno d'avere uomini illuminati e capaci ad esercitare *certe professioni* e a disimpegnare *certe funzioni pubbliche*. Dunque nell' argomento della pubblica instruzione, seguendo queste norme, noi seguiamo in massima i dettami della *necessità*, come ci proponemmo fin da principio. L' unica questione dunque che rimane consiste tutta nel sapere *quali siano le dottrine* e le *pratiche necessarie* ai bisogni sociali e governativi; e quali

siano i *metodi* più brevi, più facili e più proficui per farle apprendere.

Nello sciogliere queste quistioni in generale si può forse più o meno variare a norma del vario stato e del grado di lumi delle società: ma anche qui si può usare d'un criterio almeno negativo. Qual è questo criterio? Tutto ciò che non influisce davvicino sulle relazioni *esterne* fra uomo e uomo, non può cadere sotto la sfera delle dottrine delle quali un governo debbasi prender cura. Dunque le pure teorie speculative cosmologiche, le matematiche di lusso, quelle di curiosità lapidaria, cronologica e simili, non possono nè debbono far agire direttamente il nostro governo. Dunque egli limitare si deve alle dottrine che toccano direttamente il consorzio umano e riguardano l'arte di governare.

Ma anche qui vi sono certi limiti. Come non vi sono scuole pubbliche di cucina e di giardinaggio, così non vi sono nè vi debbono essere scuole pubbliche di traffico mercantile e di mestieri, quantunque queste cose tocchino direttamente il consorzio umano. Ognuno deve procurarsi le cognizioni necessarie per fare il meglio che può. Quale dunque sarà il criterio che determinerà la scelta delle dottrine da dirigersi a

preferenza dal governo? La *necessità di prevenire certi mali o danni* che diventerebbero irreparabili se si lasciasse un' illimitata libertà d' instruzione; la *necessità* di dare certi *soccorsi e direzioni per abilitare* a certe funzioni necessarie, per le quali, se il governo non si prendesse cura dell' insegnamento, o sarebbe impossibile o puro caso l' acquistare la necessaria *idoneità*. Per intender meglio la cosa, scendiamo agli esempi. Nella sfera *morale* le instituzioni religiose e la polizia irenarchica, e nella sfera fisica la polizia medica, e quella contro gli altri disastri, sono cose dettate dalla *prima* specie di necessità; e però *l' insegnamento* delle dottrine e dei precetti relativi a queste cose debbono essere procurate, protette ed assicurate dal governo. La seconda specie di necessità si verifica in tutto ciò che riguarda l' arte militare, la diplomazia, le finanze, il regime costituzionale, la legislazione, l' amministrazione, la giurisprudenza, l' arte di educare, ecc. L' ordinare bene queste cose non può risultare che da una sola delle infinite combinazioni possibili. Il possedere i lumi e le pratiche *uniche* convenienti a queste cose non può risultare che dall' azione di certi stimoli fattizii del governo e della direzione *unica* del governo,

come ognun sa. L' insegnamento quindi relativo è dettato dalla seconda specie di necessità sopra distinta.

Poste dunque queste instituzioni per le quali richieggonsi lumi e perizia, ne verrà che le dottrine e le arti relative costituiranno il primo scopo e l' ultimo termine dell' insegnamento. Dunque svolgendo le cognizioni *proprie* alle rispettive dottrine speciali, e segnando quelle altre che si debbono *presupporre*, ne sorgerà necessariamente il *catalogo* netto, ossia meglio l' albero tutto unito delle dottrine di pubblica competenza. In esso la filiazion logica discendendo dallo scopo ai mezzi, segna tutto il corso graduale delle rispettive dottrine fino allo stato di primitiva ignoranza dell' apprendente.

Con queste norme noi possiamo ad un tempo stesso determinare l' instruzione speciale, e confermare la generale. Posti di fatti come necessarii alla società incivilita, per esempio gli studii morali e politici, si trova ch' essi presuppongono come indispensabile la scienza delle leggi di fatto e delle leggi di ragione dell' uomo sì interiore che esteriore per provvedere ai bisogni, dirigere le passioni, e servire ai diritti degli uomini associati. E siccome l' arte umana non

può agire che sulla natura e prevalersi della forza della natura, così è costretta, prima di passare alle arti speciali, d'indagare quali siano le forze e le leggi di questa natura per farle agire a suo vantaggio. Quando può fissare una determinata *misura* nelle cose, l'uomo può ridurre ad arte il fisico suo impero. La scienza delle quantità si associa a tutte le arti umane, come certe sostanze che formano la lega o il *medium* delle composizioni materiali. Questa scienza dunque diviene una parte indispensabile dell' instruzione.

Noi dovevamo, rigorosamente parlando, procedere giusta l'ordine ora indicato. Noi dovevamo per esempio dire essere necessaria la medicina, la chirurgia, la farmacia, tanto per il privato quanto per la società; così pure essere necessaria la giurisprudenza, la legislazione, la politica, sì interna che esterna, e così del resto. Poste queste cose, dovevamo dalle viscere di queste arti ricavare quali dottrine necessariamente si presuppongano per poterle esercitare con discernimento. Trovate queste dottrine *antecedenti*, dovevamo vedere se esse si colleghino in un *fascio solo* e formino un solo tronco. Allora avremmo dovuto circoscrivere tutto l'orbe scientifico di questa dot-

trina *comune antecedente.* Ciò fatto, sarebbe stato necessario di cercare le *radici* prime di questa stessa dottrina *comune*, e andare indietro fino alle primitive cognizioni della fanciullezza.

Descritto così in ordine inverso l'albero delle materie, si doveva passare a tracciare l'ordine e il metodo dell'insegnamento, incominciando fino dalla prima età dell'allievo; e così dalle radici ascendere al tronco, e dal tronco ai rami, fino all'ultimo esercizio delle professioni e funzioni sociali e governative. Questo era il metodo che io avrei dovuto usare per avvalorare con una rigorosa dimostrazione il mio sistema d'insegnamento rispetto alla scelta e l'ordine delle dottrine. Ma siccome la filiazione logica delle dottrine di pubblico servigio è abbastanza nota, o si fa nota solo coll'accennarla; e dall'altra parte io trattar non ne poteva di proposito, ma solamente nei rapporti della politica costituzione, così io ho incominciato col dare addirittura la scala dell'instruzion pubblica necessaria dalla fanciullezza in avanti, tenendo però sempre d'occhio tanto l'albero logico sopra indicato, quanto le capacità naturali degli apprendenti. In questa scala io ho accennato le materie per una indicazione generica e a un

dipresso, e come si suol dire non *tassativamente*, ma *dimostrativamente ;* talchè ho lasciato il più largo campo tanto a innestare le materie speciali quanto a dividere i gradi dell' instruzione. A coloro ai quali toccherà di proporre e di decretare le leggi ed i regolamenti di pubblica instruzione, io lascio questa cura subalterna. A me basta aver abbozzato qualche tratto generale per fondare in questo ramo importante alcune massime direttive, le quali dovranno essere ridotte in canoni positivi costituzionali.

Gravissima omissione sarebbe quella di non fissare le massime costituzionali colle quali la legislatura dovrà sistemare tutto l'andamento della pubblica instruzione. Non solamente l' *importanza* di questa parte suprema richiama tutte le precauzioni d' una costituzione *instrutta*, ma la richiama eziandio l' ostinata resistenza che ci dobbiamo aspettare dall' oscurantismo interessato, da una venerazione balorda e dai pregiudizi personali degli stessi legislatori. Nel secolo in cui viviamo i cospiratori contro la libertà dei popoli si sono tutti aggruppati intorno al cervello del corpo sociale per contrastarne il possesso alla filosofia. Ivi stretti in una falange unita, sono pronti a sostenere l' ultimo e il più ostinato combattimento.

Ministri, preti, aristocratici comandano la falange; abitudinari, ignoranti e comprati compongono le file. La possanza nazionale deve dissipare quest' orda di carcerieri della specie umana, e strappar loro di mano le catene colle quali hanno fin qui trascinato le generazioni. Ma nello stesso tempo questa nazione deve ben osservare in quali mani essa riponga il più prezioso e il più possente stromento della sua sorte presente e futura; o almeno deve prevenire le aberrazioni e gli arbitrii dei pregiudizi inseparabili da una generazione ascendente, la quale non sia giunta ancora all' ultimo stato della intellettuale perfezione. Io mi spiego: la divisione della scienza e delle arti è inseparabile dal progresso dell' incivilimento. È proprio ad ogni uomo e ad ogni professione di apprezzare la dottrina e l' arte da sè coltivata sopra le altre tutte. Avendo quindi il potere di ordinare l' insegnamento, ella sagrifica tutti gli altri rami al suo ramo prediletto. Ciò che fu fatto dai Zeologi nostri, come nota Smith (1), fu più o meno fatto da coloro che ebbero una prepotente influenza sull' ordinazion degli studi. Solo un uomo di genio superiore può ad ogni ramo

(1) *Richesses des nations*, liv. V, chap. I, article second.

assegnare la dovuta *competenza*. Siccome dunque si sogliono chiamare i dotti a progettare leggi e regolamenti sulla pubblica instruzione, così per temperare le loro *affezioni*, anche di buona fede, è necessario che la costituzione indichi certe basi.

Ecco l' ultimo motivo che rende necessarie le massime delle quali ho parlato.

Fine del tomo secondo.

INDICE DELLE MATERIE

INTRODUZIONE.

PARTE II.

TEORIA SPECIALE.

LIBRO I.

DELLA SCELTA E DELL'ORDINAZIONE DEI SUPREMI POTERI GOVERNATIVI DELLA REPUBBLICA NAZIONALE RAPPRESENTATIVA.

CAPITOLO I.

NECESSITA' DELLA MONARCHIA EREDITARIA NELLE NAZIONI INCIVILITE DI EUROPA.

CAPITOLO II.

DELL'OPPORTUNITA' DELLA MONARCHIA TEMPERATA NELL'EUROPA INCIVILITA.

CAPITOLO III.

DIGRESSIONE SULLA NOBILTA' NELLA MONARCHIA TEMPERATA.

CAPITOLO IV.

CONSIDERAZIONI FONDAMENTALI SUL COMPLETO TEMPERAMENTO DELLA REGIA AUTORITA' NELLA MONARCHIA NAZIONALE RAPPRESENTATIVA.

CAPITOLO IV.

COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E GARANZIE DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI NAZIONALI.

CAPITOLO V.

VERA IDEA DEL POTERE DELL' ASSEMBLEA NAZIONALE.

PRIMA QUESTIONE.

§ 52.

SECONDA QUESTIONE.

TERZA QUESTIONE.

IDEA SOMMARIA DELL' AUTORITA' DELL' ASSEMBLEA NAZIONALE.

CAPITOLO VI.

DEL PROTETTORATO NE' SUOI RAPPORTI DI COMPOSIZIONE E DI GARANZIA COSTITUZIONALE.

CAPITOLO VII.

DEL SENATO IN ORDINE ALLA SUA COMPOSIZIONE ED ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE.

CAPITOLO VIII.

DELLA CONSULTA DI STATO E DELL'INSTITUTO POLITICO NAZIONALE IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE ED ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE.

CAPITOLO IX.

DELLA CITTADINANZA IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE.

CAPITOLO X.

DELL' ORDINE E DELLA GARANZIA NAZIONALE DELLA PUBBLICA INSTRUZIONE.